



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

SETTIMA RELAZIONE AL PARLAMENTO SULLO
STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68
“NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI”
ANNI 2012 - 2013

Presentazione del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

LA SETTIMA RELAZIONE AL PARLAMENTO (2012-2013), A CURA DEL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEI SERVIZI PER IL LAVORO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, DOTT.SSA GRAZIA STRANO, È REALIZZATA SULLA BASE DEI DATI TRASMESSI DALLE REGIONI AL MINISTERO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 21 DELLA LEGGE 68/99, E DELL'ATTIVITÀ DI INDAGINE REALIZZATA DALL'ISFOL, AI SENSI DELLA CONVENZIONE ISFOL – MINISTERO, SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA PRESENTE LEGGE.

Hanno partecipato al gruppo di lavoro:

- per il **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**

DG PER LE POLITICHE DEI SERVIZI PER IL LAVORO

Stefania Laudisio (Dirigente)

Pasqualina Faraonio

Francesca Di Mauro

Alfonsino Pezzano

- per l'**ISFOL**

Franco Deriu (coordinamento dell'indagine)

Valentina Cardinali

Lilli Carollo

Pietro Checcucci

Marco Cioppa

Luca Mattei

Federico Orfei

Francesca Taricone

Alessandra Tonucci

INDICE GENERALE

PRESENTAZIONE	11
----------------------	-----------

PARTE PRIMA LO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE A LIVELLO NAZIONALE

<u>CAPITOLO 1</u>	<u>IL QUADRO DI RIFERIMENTO INTERNAZIONALE E NAZIONALE ALLA LUCE DEI PIÙ RECENTI INTERVENTI</u>	17
--------------------------	--	-----------

1.1	IL QUADRO DI RIFERIMENTO INTERNAZIONALE	17
1.2	IL QUADRO DI RIFERIMENTO NAZIONALE	26
SCHEDA 1	LA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68 "IN SINTESI"	33

<u>CAPITOLO 2</u>	<u>IL SISTEMA DEL COLLOCAMENTO MIRATO E I PRINCIPALI ANDAMENTI</u>	41
--------------------------	---	-----------

2.1	I DATORI DI LAVORO E LA QUOTA DI RISERVA	41
2.2	LE ISCRIZIONI	46
2.3	GLI AVVIAMENTI AL LAVORO	55
2.4	LE TIPOLOGIE DI ASSUNZIONE	66
2.5	LE RISOLUZIONI DEL RAPPORTO DI LAVORO	69
2.6	IL COLLOCAMENTO DELLE PERSONE NON VEDENTI AI SENSI DELLA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68	71
2.7	IL COLLOCAMENTO DELLE PERSONE NON VEDENTI AI SENSI DELLA LEGISLAZIONE SPECIALE	73

<u>CAPITOLO 3</u>	<u>ALTRI ISTITUTI</u>	79
--------------------------	------------------------------	-----------

3.1	LA SOSPENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSUNZIONE	79
3.2	L'ESONERO PARZIALE	81
3.3	LA COMPENSAZIONE AUTOMATICA	89
3.4	IL PROSPETTO INFORMATIVO	94
3.5	LE DICHIARAZIONI DI OTTEMPERANZA AI SENSI DELL'ART. 17 DELLA L.N. 68/1999.	95
3.6	LE SANZIONI AMMINISTRATIVE	96
3.7	IL FONDO PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI E I DECRETI DI RIPARTO	98

<u>CAPITOLO 4</u>	<u>I CITTADINI EXTRACOMUNITARI E LA LEGGE 68/99</u>	103
--------------------------	--	------------

4.1	I CITTADINI EXTRACOMUNITARI ISCRITTI	103
4.2	I CITTADINI EXTRACOMUNITARI AVVIATI	106

<u>CAPITOLO 5</u>	<u>LA LEGGE 68/99 IN OTTICA DI GENERE</u>	109
--------------------------	--	------------

PREMESSA		109
5.1	LE DONNE ISCRITTE AGLI ELENCHI DEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO	109
5.2	GLI AVVIAMENTI	122
5.3	LE RISOLUZIONI	131

ALLEGATO 1	IL SISTEMA DI INDAGINE E LE FONTI INFORMATIVE	135
I.	LE FONTI INFORMATIVE REGIONALI E PROVINCIALI	135
II.	NOTE METODOLOGICHE SU RILEVAZIONE E PROVINCE RISPONDENTI 2012 - 2013	137
III.	LE PROVINCE RISPONDENTI	138

PARTE SECONDA	LO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 68/99 NELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME	139
----------------------	---	------------

NOTA DI LETTURA	141
-----------------	-----

CAPITOLO 6	L'AREA DEL NORD OVEST	143
Piemonte, Lombardia, Liguria, Valle d'Aosta		

CAPITOLO 7	L'AREA DEL NORD EST	193
Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, P.A. di Bolzano, P.A. di Trento		

CAPITOLO 8	L'AREA DEL CENTRO ITALIA	243
Toscana, Umbria, Marche, Lazio		

CAPITOLO 9	L'AREA SUD E ISOLE	297
Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna		

INDICE GENERALE TABELLE

Tabella 1 -	Gli interPELLI in materia di collocamento obbligatorio a cura della Direzione Generale per le politiche dei servizi per il lavoro. Dettagli degli atti. Anni 2012-2013	30
Tabella 2 -	Note d'indirizzo in materia di collocamento obbligatorio a cura della Direzione Generale per le politiche dei servizi per il lavoro. Dettagli degli atti. Anni 2012-2013 .	32
Tabella 3 -	Quota di riserva e posti scoperti al 31 dicembre nelle imprese private soggette ad obbligo di assunzione di soggetti con disabilità (art. 3, Legge 68/99). Classificazione per classe dimensionale delle imprese. Annualità 2012 - 2013 (v. ass.)	42
Tabella 4 -	Quota di riserva e posti scoperti al 31 dicembre nelle imprese private soggette ad obbligo di assunzione di soggetti con disabilità (art. 3, Legge 68/99). Classificazione per area geografica. Anni 2012-2013 (v. ass e val. %)	43
Tabella 5 -	Quota di riserva e posti scoperti al 31 dicembre per i datori di lavoro pubblici soggetti ad obbligo di assunzione di lavoratori con disabilità (art. 3, Legge 68/99). Classificazione per classe dimensionale delle imprese. Annualità 2012 - 2013 (v. ass.)	44
Tabella 6 -	Quota di riserva e posti scoperti al 31 dicembre per i datori di lavoro pubblici soggetti ad obbligo di assunzione di soggetti con disabilità (art. 3, Legge 68/99). Classificazione per area geografica. Anni 2012 - 2013 (v. ass e val. %).....	44
Tabella 7 -	Persone con disabilità iscritte agli elenchi unici provinciali del collocamento obbligatorio (art. 8), per sesso, per area geografica al 31 dicembre. Anni 2012-2013 .	46
Tabella 8 -	Persone con disabilità iscritte agli elenchi unici provinciali del collocamento obbligatorio (art. 8) dall'1 gennaio al 31 dicembre, per sesso, per area geografica. Anni 2012-2013 (v. ass. e val. %, province non rispondenti)	48
Tabella 9 -	Persone con disabilità iscritte agli elenchi unici provinciali del collocamento obbligatorio (art. 8) al 31 dicembre, per tipologia di invalidità, per area geografica. Anni 2012-2013 (v. ass, province non rispondenti).....	49
Tabella 10 -	Persone con disabilità iscritte agli elenchi unici provinciali del collocamento obbligatorio (art. 8) dall'1 gennaio al 31 dicembre, per tipologia di invalidità, per area geografica. Anni 2012-2013 (v. ass, province non rispondenti).....	50
Tabella 11 -	Iscritti agli elenchi unici provinciali del collocamento obbligatorio (art. 8) al 31 dicembre, persone con disabilità e soggetti ex art. 18, per sesso, per area geografica. Anni 2012-2013 (v. ass. e val. %, province non rispondenti)	52
Tabella 12 -	Iscritti agli elenchi unici provinciali del collocamento obbligatorio (art. 8) dall'1 gennaio al 31 dicembre, persone con disabilità e soggetti ex art. 18, per sesso, per area geografica. Anni 2012-2013 (v. ass. e val. %, province non rispondenti)	53
Tabella 13 -	Avviamenti al lavoro per modalità, per sesso e per area geografica. Anni 2012-2013 (v. ass., % donne)	57
Tabella 14 -	Tirocini formativi e/o di orientamento art.11 c. 2 e tirocini finalizzati all'assunzione di persone disabili, attivati durante l'anno. Per area geografica. Anni 2012-2013 (v. ass.) ..	59
Tabella 15 -	Avviamenti lavorativi persone disabili tramite Convenzione. Per tipologia di convenzione, per sesso e area geografica. Anni 2012-2013 (v. ass. e % donne).....	63
Tabella 16 -	Risoluzioni rapporto di lavoro di lavoratori con disabilità, durante l'anno. Per area geografica, per tipologia contrattuale. Anni 2012-2013 (v. ass.).....	69
Tabella 17 -	Risoluzioni rapporto di lavoro di soggetti ex art. 18, durante l'anno. Per area geografica, per tipologia contrattuale. Anni 2012-2013 (v. ass.).....	69
Tabella 18 -	Avviamenti persone non vedenti dall'1 gennaio al 31 dicembre, per area geografica, di cui donne. Anni 2012-2013 (v. ass.).....	72
Tabella 19 -	Avviamenti lavorativi centralinisti telefonici non vedenti e qualifiche equipollenti (Legge 29 marzo 1985, n.113 e Legge 12 marzo 1999, n.68 ex art. 1 comma 3), per tipologia di avviamento. Di cui donne. Per area geografica. Anni 2012 - 2013 (v. ass.)	75

Tabella 20 -	Avviamenti lavorativi massaggiatori, massofisioterapisti e terapisti della riabilitazione non vedenti (Legge 21 luglio 1961, n.686, Legge 19 maggio 1971, n. 403 e Legge 11 gennaio 1994, n. 29). Di cui donne. Per area geografica. Anni 2012 - 2013 (v. ass.).....	77
Tabella 21 -	Sospensioni attuate (art. 3, co. 5, Legge 68/99). Pratiche richieste, autorizzate e numero di soggetti con disabilità interessati, classificati per area geografica. Anni 2012-2013 (v. ass.).....	80
Tabella 22 -	Esoneri parziali (art. 5, co. 1, Legge 68/99). Pratiche richieste, autorizzate e numero di posizioni interessate, classificate per area geografica. Anni 2012-2013 (v. ass.)	82
Tabella 23 -	Esoneri parziali (art. 5, co. 1, Legge 68/99). Autorizzazioni agli esoneri parziali, per settore economico e ripartizione geografica. Anni 2012 – 2013 (v. ass. e %)	83
Tabella 24 -	Esoneri parziali (art. 5, co. 1, Legge 68/99). Autorizzazioni agli esoneri parziali, secondo Classificazione Ateco 2007 e ripartizione geografica. Anni 2012 – 2013 (v. ass.)	83
Tabella 25 -	Esoneri parziali (art. 5, co. 1, Legge 68/99). Autorizzazioni agli esoneri parziali, secondo Classificazione Ateco 2007 e ripartizione geografica. Anni 2012 – 2013 (val. %)	83
Tabella 26 -	Codici Classificazione Ateco 2007	84
Tabella 27 -	Esoneri parziali. Unità produttive interessate dagli esoneri parziali per classe dimensionale e ripartizione geografica. Anni 2012-2013 (v. ass. e val. %)	85
Tabella 28 -	Esoneri parziali. Tipologia di richiesta e ripartizione geografica. Anni 2012-2013 (v. ass. e val. %)	85
Tabella 29 -	Esoneri parziali. Durata in mesi esonero concesso. Valore medio, per ripartizione geografica Anni 2012-2013 (v.ass.)	86
Tabella 30 -	Esoneri parziali. Percentuali di esonero richieste e autorizzate, classificate per area geografica. Anni 2012-2013 (val. % medio)	86
Tabella 31 -	Esoneri parziali. Lavoratori con disabilità previsti e posizioni esonerate, classificate per area geografica. Anni 2012-2013 (v. ass.)	87
Tabella 32 -	Esoneri parziali. Speciali condizioni di attività dichiarate dalle aziende richiedenti, per tipologia e ripartizione geografica. Anni 2012-2013 (val. %)*	88
Tabella 33 -	Compensazioni automatiche: Eccedenze e Riduzioni per area geografica. Anni 2012-2013 (val. %)	92
Tabella 34 -	Compensazioni automatiche: Eccedenze e Riduzioni per regione e area geografica. Anni 2012-2013 (v. ass. e %)	93
Tabella 35 -	Ripartizione per gli anni 1999 – 2008 tra le Regioni italiane, suddivise per area geografica, del Fondo Nazionale istituito con Legge n. 68 del 1999 (cifre in euro).....	100
Tabella 36 -	Ripartizione per gli anni 2009 – 2013 tra le Regioni italiane, suddivise per area geografica, del Fondo Nazionale istituito con Legge n. 68 del 1999 (cifre in euro).....	101
Tabella 37 -	Avviamenti di extracomunitari disabili per modalità, per sesso e per area geografica. Anni 2012-2013 (v. ass)	107
Tabella 38 -	Iscritti elenco unico provinciale (Art. 8) al 31.12 per genere, tipologia di iscrizione e area territoriale, 2012-2013 (v.ass. e %)	110
Tabella 39 -	Iscritti all'elenco unico provinciale dal 1 gennaio al 31 dicembre per genere, area territoriale e tipologia di iscrizione. Anni 2012-2013 (v. ass. e %)	116
Tabella 40 -	Avviamenti di persone con disabilità per genere, tipologia di avviamento e gender gap in Italia. Anni 2012 - 2013 (v. ass. e %)	122
Tabella 41 -	Avviamenti totali persone con disabilità per genere, area territoriale e gender gap. Anni 2012 - 2013 (v. ass. e %)	123
Tabella 42 -	Avviamenti persone con disabilità per genere, area territoriale e tipologia di avviamento. Anni 2012 e 2013 (v. ass. e %)	124
Tabella 43 -	Avviamenti lavorativi persone con disabilità (esclusi ex art.18), di cui donne, presso aziende con meno di 15 dipendenti e quindi non soggette ad obbligo ex legge 68/99 dal 1 gennaio al 31 dicembre. Anni 2012-2013 (v. ass. e %)	126

Tabella 44 -	Avviamenti lavorativi ex art.18 per genere, area territoriale e tipologia di avviamento. Anni 2012-2013 (v. ass. e %)	127
Tabella 45 -	Donne avviate sul totale per area geografica e tipologia di avviamento. Anni 2008 – 2013. (val. %).....	130
Tabella 46 -	Risoluzione rapporti di lavoro persone con disabilità per genere, area geografica e tipologia contrattuale. Anni 2010- 2013 (v. ass. e val. %).....	132
Tabella 47 -	Quota % risoluzioni di contratti a donne per tipologia e area geografica 2010- 2013	133
Tabella 48 -	Adozione da parte dei modelli provinciali di un sistema informativo di raccolta dati su domanda e/o offerta di lavoro in materia di collocamento mirato, per area geografica. Anni 2012-2013 (v. ass.)	135
Tabella 49 -	Sistemi informativi provinciali. Caratteristiche di funzione, accessibilità, interscambio dati. Anni 2012-2013 (v. ass.).....	136
Tabella 50 -	Province per le quali non sono pervenute informazioni relativamente al monitoraggio sullo stato di attuazione della Legge 68/99. Anni 2012-2013	138

INDICE GENERALE FIGURE

Figura 1 -	Numero di imprese private soggette ad obbligo di assunzione di soggetti con disabilità (art. 3, Legge 68/99), al 31 dicembre. Classificazione per classe dimensionale delle imprese. Anni 2012 - 2013 (v. ass.).....	41
Figura 2 -	Numero di datori di lavoro pubblici soggetti ad obbligo di assunzione di soggetti con disabilità (art. 3, Legge 68/99) al 31 dicembre. Classificazione per classe dimensionale delle imprese. Anni 2012 - 2013 (v. ass.)	43
Figura 3 -	Persone con disabilità iscritte agli elenchi unici provinciali del collocamento obbligatorio (art. 8) al 31 dicembre, per area geografica. Anni 2008-2013 (v. ass.)	47
Figura 4 -	Persone con disabilità iscritte agli elenchi unici provinciali del collocamento obbligatorio (art. 8) al 31 dicembre, per area geografica. Anni 2012-2013 (val. %.).....	47
Figura 5 -	Persone con disabilità iscritte agli elenchi unici provinciali del collocamento obbligatorio (art. 8) dall'1 gennaio al 31 dicembre, per area geografica. Anni 2008-2013 (v. ass.).....	48
Figura 6 -	Iscritti ex art. 18 agli elenchi unici provinciali del collocamento obbligatorio (art. 8) al 31 dicembre, per area geografica. Anni 2012-2013 (v. ass.).....	51
Figura 7 -	Iscritti ex art.18 agli elenchi unici provinciali del collocamento obbligatorio (art. 8) dall'1 gennaio al 31 dicembre, per area geografica. Anni 2012-2013 (v. ass.)	51
Figura 8 -	Iscritti agli elenchi unici provinciali del collocamento obbligatorio (art. 8) al 31 dicembre, persone con disabilità e soggetti ex art. 18, per area geografica. Anni 2012-2013.....	52
Figura 9 -	Iscritti agli elenchi unici provinciali del collocamento obbligatorio (art. 8) al 31 dicembre, persone con disabilità e soggetti ex art. 18, per area geografica. Anni 2008-2013 (v. ass.).....	53
Figura 10 -	Frequenza di aggiornamento delle graduatorie. Distribuzione per classi temporali. Anni 2012-2013 (val. %.).....	54
Figura 11 -	Avviamenti lavorativi di persone disabili. Ripartizione per area geografica. Anni 2012-2013 (v. ass.).....	55
Figura 12 -	Avviamenti lavorativi persone disabili. Ripartizione per area geografica. Anni 2012-2013 (val. %).....	56
Figura 13 -	Avviamenti lavorativi persone disabili. Ripartizione per area geografica. Anni 2004-2013 (v. ass.).....	56
Figura 14 -	Avviamenti lavorativi persone disabili. Per tipologia di avviamento, per area geografica. Anni 2012-2013 (v. ass.).....	58
Figura 15 -	Avviamenti lavorativi persone disabili. Per tipologia di avviamento. Anni 2004-2013 (v. ass.)	59
Figura 16 -	Tirocini formativi e/o di orientamento art.11 c. 2 e tirocini finalizzati all'assunzione di persone disabili, attivati durante l'anno. Anni 2006-2013 (v. ass.).....	60
Figura 17 -	Avviamenti lavorativi in aziende con meno di 15 dipendenti (non soggette ad obbligo) per area geografica. Anni 2006-2013 (v. ass. e v. %)	61
Figura 18 -	Avviamenti lavorativi ex art. 18 in Italia per area geografica. Anni 2012-2013 (v. ass.)	62
Figura 19 -	Avviamenti lavorativi ex ART. 18 in Italia per area geografica. Anni 2012-2013 (val. %)	62
Figura 20 -	Avviamenti lavorativi persone disabili tramite Convenzione. Dettaglio convenzioni art. 11 c 1 e c. 4, per area geografica. Anni 2006-2013 (v. ass.).....	64
Figura 21 -	Avviamenti lavorativi persone disabili tramite Convenzione art. 11 c 1, per area geografica, effettuati e programmati per le annualità successive. Anni 2012-2013 (v. ass.)	65

Figura 22 -	Assunzioni persone disabili durante gli anni 2012 e 2013, per tipologia contrattuale di inserimento. Per area geografica (v. ass.).....	66
Figura 23 -	Assunzioni persone disabili durante l'anno. Distribuzione per tipologia contrattuale di inserimento. Anni 2006-2013 (val. %).....	67
Figura 24 -	Assunzioni soggetti ex art. 18 durante gli anni 2012 e 2013, per tipologia contrattuale di inserimento (v. ass.)	67
Figura 25 -	Assunzioni soggetti ex art. 18 durante l'anno. Distribuzione % per tipologia contrattuale di inserimento. Anni 2006-2013 (val. %).....	68
Figura 26 -	Persone non vedenti iscritte agli elenchi unici provinciali del collocamento obbligatorio (art. 8) al 31 dicembre, per area geografica. Anni 2012-2013 (v. ass)	71
Figura 27 -	Persone non vedenti iscritte agli elenchi unici provinciali del collocamento obbligatorio (art. 8) dall'1 gennaio al 31 dicembre, per area geografica. Anni 2012-2013 (v. ass) ...	71
Figura 28 -	Iscritti all'Albo dei centralinisti telefonici non vedenti al 31 dicembre, comunicati dalle province al 31 dicembre. Per area geografica. Anni 2012-2013 (v. ass.).....	74
Figura 29 -	Iscritti all'Albo dei centralinisti telefonici non vedenti dall'1 gennaio al 31 dicembre, comunicati dalle province. Per area geografica. Anni 2012-2013 (v. ass.)	74
Figura 30 -	Sospensioni (art. 3, co. 5). Classificazione percentuale per area geografica. Anni 2012 - 2013 (val. %).....	80
Figura 31 -	Compensazioni automatiche: Eccedenze e Riduzioni per datore di lavoro pubblico e privato. Anni 2012-2013 (v. ass.).....	90
Figura 32 -	Compensazioni automatiche: Datori di lavoro privati. Eccedenze e Riduzioni per settore economico. Anni 2012-2013 (v. ass.)	91
Figura 33 -	Compensazioni automatiche: Eccedenze e Riduzioni per area geografica. Anni 2012-2013 (v. ass.).....	92
Figura 34 -	Certificazione di ottemperanza - Verifiche su dichiarazioni rese dai datori di lavoro, dal 1 gennaio al 31 dicembre, per area geografica. Anni 2012-2013 (v. ass.)	95
Figura 35 -	Sanzioni per ritardato invio del prospetto informativo. Per area geografica. Anni 2012-2013 (v. ass.).....	97
Figura 36 -	Sanzioni per ritardato adempimento obblighi di assunzione Per area geografica. Anni 2012-2013 (v. ass.)	97
Figura 37 -	Iscritti extracomunitari agli elenchi unici provinciali al 31 dicembre per genere, area territoriale e tipologia di iscrizione. Anni 2012 - 2013 (v. ass.).....	103
Figura 38 -	Iscritti extracomunitari agli elenchi unici provinciali durante l'anno, per genere, area territoriale e tipologia di iscrizione Anni 2012 - 2013 (v. ass.).....	104
Figura 39 -	Avviamenti lavorativi di extracomunitari disabili. Ripartizione per area geografica. Anni 2012-2013 (v. ass.)	106
Figura 40 -	Iscritti con disabilità. Elenco unico provinciale (Art. 8) al 31.12 per genere e area territoriale, 2012-2013 (v.ass.).....	111
Figura 41 -	Iscritti ex art.18 elenco unico provinciale (Art. 8) al 31.12 per genere e area territoriale, 2012-2013 (v. ass.)	111
Figura 42 -	Iscritti totali elenco unico provinciale (Art. 8) al 31.12 per genere e area territoriale, 2012-2013 (v.ass.)	112
Figura 43 -	Iscrizioni elenco unico provinciale (Art. 8) al 31 dicembre per genere e tipologia di iscrizione. Focus Italia e per aree territoriali. Anni 2012-2013 (v. ass.)	112
Figura 44 -	Andamenti iscrizioni femminili 'elenco unico provinciale (art. 8) al 31 dicembre a livello nazionale, per tipologia di iscrizione. Anni 2008-2013 (v. ass.)	114
Figura 45 -	Andamenti iscrizioni femminili 'elenco unico provinciale (art. 8) al 31 dicembre, per tipologia di iscrizione e area territoriale. Anni 2008-2013 (v. ass.).....	115
Figura 46 -	Iscritti con disabilità elenco unico provinciale dal 1 gennaio al 31 dicembre per genere e area territoriale. Anni 2012-2013 (v. ass.).....	118
Figura 47 -	Iscritti ex art.18 elenco unico provinciale dal 1 gennaio al 31 dicembre per genere e area territoriale. Anni 2012-2013 (v. ass.)	118

Figura 48 -	Iscritti totali elenco unico provinciale dal 1 gennaio al 31 dicembre per genere e area territoriale. Anni 2012-2013 (v. ass.)	118
Figura 49 -	Iscritti elenco unico provinciale dal 1 gennaio al 31 dicembre per genere, area territoriale e tipologia di iscrizione. Anni 2012-2013 (v. ass.).....	119
Figura 50 -	Andamenti iscrizioni femminili elenco unico provinciale (art. 8) durante l'anno per tipologia di iscrizione Italia. Anni 2008 -2013 (v. ass.)	120
Figura 51 -	Andamenti iscrizioni femminili all'elenco unico provinciale (art. 8) durante l'anno per tipologia di iscrizione e area territoriale. Anni 2008 – 2013 (v. ass.)	120
Figura 52 -	Raffronto Stock iscrizioni femminili al 31 dicembre di ogni anno e flusso iscrizioni femminili durante l'anno in Italia. Anni 2008 -2013 (v. ass.)	121
Figura 53 -	Raffronto Stock iscrizioni femminili al 31 dicembre e flusso iscrizioni femminili durante l'anno, per area territoriale. Anni 2008 -2013 (val. %)	121
Figura 54 -	Avviamenti donne con disabilità - % sul totale dei rispondenti, per area geografica. Anni 2008-2013	128
Figura 55 -	Avviamenti donne con disabilità, % sul totale dei rispondenti per tipologia di avviamento. Anni 2008-2013	129
Figura 56 -	Risoluzioni di contratti a donne per tipologia. Anni 2010- 2013 (val. %).....	132

**SETTIMA RELAZIONE AL PARLAMENTO SULLO
STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68
"NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI"
ANNI 2012 – 2013**

PRESENTAZIONE

La promozione e la tutela dei diritti delle persone con disabilità pongono in una posizione centrale il tema del lavoro che, in Italia, è disciplinato dalla Legge 12 marzo 1999 n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

La legge è diretta all'inserimento e all'integrazione lavorativa delle persone con disabilità, per mezzo del collocamento mirato, assicurando il rispetto delle loro abilità e attitudini.

La presente Relazione contiene informazioni, dati e analisi sullo stato di attuazione della legge 68/99 nel biennio 2012 – 2013 e risponde all'obbligo di riferire al Parlamento ai sensi dell'articolo 21 legge 68/99.

Il biennio esaminato, 2012 – 2013 si è contraddistinto per il perdurare di una crisi economica ed occupazionale che ha messo duramente alla prova lo stesso diritto al lavoro delle persone con disabilità, nonché per alcune novità di natura legislativa, principalmente incentrate sulla riforma del mercato del lavoro (legge 28 giugno 2012, n. 92, Decreto legge 31 agosto 2013, n. 101).

Per quanto riguarda i datori di lavoro del settore privato, nel 2012, il numero complessivo dei soggetti obbligati è di 55.410, diminuito nell'annualità successiva a 38.800 unità.

La corrispondente quota di riserva complessiva nel 2012 è pari a 158.295 dipendenti, di cui la maggioranza assoluta è riconducibile alla classe dimensionale delle imprese con oltre 50 dipendenti, con oltre 106 mila lavoratori utili per il computo. Per il 2013, la quota di riserva totale si riduce a 117.136 lavoratori.

Per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni, di cui vengono fornite informazioni dagli uffici provinciali, al 2012 sono 3578, aumentate a 4.797 nell'anno successivo. Per ciò che riguarda quota di riserva, nel 2012 la quota di riserva complessiva dichiarata è di 76.770 unità, di cui 12.989 costituiscono i posti scoperti. Nel 2013, invece, il computo della quota di riserva si riduce a 69.083 unità,

Le persone con disabilità che risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, si iscrivono nell'apposito elenco tenuto dagli uffici competenti. Il biennio 2012-2013 conferma, per il volume delle iscrizioni, una tendenza oscillatoria nei dati di stock annuali che si registra sin dal 2008. Al 2012, il numero di iscrizioni è di 728.326 totali, cifre prossime a quelle dichiarate nel 2008. Al 2013, risultano, invece, iscritti 676.775 individui, quasi 700 mila unità in meno dell'anno precedente, con una contrazione simile a quella registratasi unicamente nel 2011.

In Italia, nel 2012 il 58% degli iscritti con disabilità si trovava nelle regioni meridionali. Nel 2013, tale percentuale si riduce al 52%, segnando al contempo un incremento nelle liste delle regioni del Centro e del Nord est.

Nel corso dell'anno 2012 si sono iscritte agli elenchi unici provinciali 74.375 persone, mentre l'anno successivo tale numero è sceso a 68.020 unità.

Con riguardo agli inserimenti lavorativi, negli anni 2012 e 2013 si testimonia la ripresa di un trend negativo che aveva precedentemente determinato il minimo storico del 2009 (20.830 unità) e che porta gli avviamenti di persone disabili a 18295 alla fine del 2013.

Appare confermato, dunque, il fatto che la crisi abbia creato un significativo spartiacque, collocato a cavallo fra il 2007 e il 2008, rovesciando sull'applicazione della normativa per il diritto al lavoro delle persone con disabilità le più generali problematiche sperimentate dal-mercato nello stesso periodo, sia sul versante dell'offerta che della domanda di lavoro.

Il rapporto fra il flusso dei nuovi iscritti e quello degli avviati è stimabile al 25,7% nel 2012 e al 26,9% l'anno successivo. Anche se i due flussi non coincidono, il rapporto rappresenta in qualche modo un indicatore sintetico su base annuale in grado di catturare l'influenza della-congiuntura economica sul funzionamento della normativa.

Nel 2012 l'istituto della convenzione è stato utilizzato complessivamente nel 47,5% degli avviamenti, mentre nel 2013 tale percentuale è salita al 48,7%. Più del 95% degli avviamenti in questo ambito sono avvenuti utilizzando gli istituti previsti nell'art. 11 della Legge 68/99 (cioè le convenzioni di programma e di integrazione lavorativa).

La modalità della richiesta nominativa risulta però molto meno distanziata, rispetto al biennio precedente: nello specifico, la distanza rispetto alle convenzioni risulta pari a 3,7 punti percentuali nel 2012 e a 3,9 l'anno successivo. La modalità della chiamata numerica si presenta in crescita nel 2012, arrivando all'8,7% del totale, per poi ridimensionarsi fino al 6,6% l'anno seguente.

Considerando i valori assoluti in serie storica, la richiesta nominativa e le convenzioni si sono di nuovo collocate al di sotto della soglia del 2009, mentre la chiamata numerica sperimenta una ulteriore flessione del suo utilizzo. In sostanza, i due istituti che hanno rappresentato in maniera più completa il portato fortemente innovativo della riforma, rispetto alla normativa precedente, cioè la richiesta nominativa e lo strumento della convenzione, mostrano di aver risentito in maniera diretta della conclusione del periodo di espansione occupazionale che aveva caratterizzato il sessennio successivo al varo della 68/99.

Per quanto riguarda i tirocini formativi e/o di orientamento, in Italia ne sono stati registrati 2.412 nel 2012, e 2.159 l'anno successivo. In particolare, nel 2012 sono stati registrati 2.404 casi di tirocinio finalizzato all'assunzione presso imprese private e 416 presso datori di lavoro pubblici. Nel 2013 si è assistito ad un ulteriore ridimensionamento, con 2.159 tirocini relativi al settore privato e solo 317 a quello pubblico.

L'avviamento di lavoratori disabili presso aziende non soggette ad obbligo (cioè collocate al di sotto della quota di 15 dipendenti) ha visto interrompersi la ripresa registrata nel 2010 -2011. E' comunque degno di nota il fatto che, nel 2013, il peso di questi avviamenti sul totale appaia stabilmente salito al di sopra dell' 11%.

La crisi economica e occupazionale ha creato, e successivamente consolidato, un significativo spartiacque anche per quanto riguarda le tipologie contrattuali utilizzate per l'assunzione dei lavoratori con disabilità. Nel biennio 2012-2013 il rapporto fra posizioni a

tempo indeterminato e determinato ha visto rafforzato il ricorso alle forme meno stabili, (mentre è rimasta ancora sostanzialmente costante la quota relativa alle altre tipologie. A partire dall'anno 2006 – il primo per cui risultano disponibili dati uniformi – le posizioni a tempo indeterminato sono scese dal 51,6% del totale all'attuale 35,1% (6.373 in valori assoluti), mentre quelle a tempo determinato hanno seguito una tendenza speculare a questa, crescendo continuativamente dal minimo storico del 2008 con il 30,6%, fino all'attuale 57,7% (10.474). Per quanto riguarda l'insieme delle altre tipologie, i dati confermano a fine 2013 un incremento abbastanza modesto, pari soltanto a 0,4 punti percentuali (1.316 totali).

Nel 2012 le risoluzioni dei rapporti di lavoro sono state in Italia 7.671 mentre l'anno successivo sono scese a 5.538, mantenendo la fisiologica proporzione tra contratti a tempo indeterminato e forme di lavoro flessibile.

In questa fase di contrazione economica e di crisi aziendali si segnala altresì il ricorso della sospensione temporanea degli obblighi occupazionali, determinato dalle difficoltà contingenti nelle quali il datore di lavoro viene a trovarsi. Il ricorso all'istituto della sospensione temporanea è stato autorizzato dai servizi provinciali competenti, nel corso del 2012, in 4.272 circostanze nel territorio italiano, pari al 97% delle richieste. Tali pratiche interessavano 12.291 posizioni delle quote di riserva nelle imprese richiedenti. L'anno successivo, a fronte di un numero maggiore di autorizzazioni (4.683 totali, il 95% delle procedure richieste), si assiste ad una riduzione del numero di posizioni interessate dalle procedure di sospensione (10.348).

L'esonero parziale è l'istituto che opera nei confronti di datori di lavoro per i quali sussiste un impedimento all'occupazione dei disabili dipendente dalle speciali condizioni di attività, che sussistono in presenza di caratteristiche quali faticosità della prestazione lavorativa, pericolosità connaturata al tipo di attività, particolare modalità di svolgimento dell'attività lavorativa. Il numero di richieste effettuate in Italia dai datori di lavoro nel corso dell'anno 2012 assommano a 2.337 ed aumentano a 2.476 nell'anno successivo. Le regioni dalle quali provengono la maggioranza assoluta delle domande appartengono all'area del Nord ovest, in entrambe le annualità.

La rilevazione a supporto della Relazione, ha previsto uno specifico approfondimento sullo stato di attuazione dell'istituto allo scopo di restituire indicazioni sul suo effettivo funzionamento sul territorio nazionale. L'analisi ha riguardato 1.028 esoneri parziali autorizzati alle aziende nel 2012, pari al 45% del totale, e 957 nel 2013, corrispondente al 40% dei dati registrati per lo specifico anno.

I risultati mostrano come oltre il 65% delle autorizzazioni all'esonero sia riconducibile al settore Industria, con una marcata prevalenza di casi segnalati nelle regioni del Nord Italia. Un'ulteriore percentuale, che oscilla tra il 29% del 2012 ed il 26% del 2013, insiste sul Terziario, mentre appare marginale la presenza di procedimenti nell'Agricoltura.

Nel dettaglio, il settore manifatturiero costituisce il principale bacino di utilizzo dell'istituto, con il 58% circa del totale delle unità produttive che, in entrambi gli anni, hanno richiesto l'accesso al dispositivo dell'esonero e ricevuto specifica autorizzazione. Il dato osservato per distribuzione geografica mostra che le regioni settentrionali assorbono per entrambe le annualità l'87% del totale del settore. Ulteriori categorie economiche di un certo rilievo sono quelle del Commercio, rappresentando circa il 10% degli esoneri, quella dei Servizi di informazione e comunicazione e infine delle Attività professionali,

scientifiche e tecniche, molto differenti rispetto a ai settori sopra menzionati, per competenze professionali contemplate.

Il panorama che emerge dall'indagine è quella di un istituto il cui ricorso si protrae nel tempo, con un susseguirsi di rinnovi che ha riguardato nel 2012 il 71,5% delle autorizzazioni rilasciate, ridottesi al 64% nel 2013. In merito alla durata dell'esonero dall'obbligo di assunzione, è possibile osservare che il periodo medio su base nazionale supera significativamente i 12 mesi nel biennio

Il numero di posizioni esonerate raggiungono le 4.019 per il 2012, calando a 3.564 nel 2013. Riguardo alle caratteristiche delle prestazioni, le autorizzazioni hanno riguardato situazioni caratterizzate dalla concomitante esistenza di più fattori ostativi, tra i quali il più citato riguarda le particolari modalità di svolgimento.

Passando all'istituto della compensazione, ed utilizzando i dati dei prospetti informativi inviati annualmente, i datori di lavoro pubblici che si sono avvalsi di quanto previsto dall'istituto hanno comunicato 319 eccedenze totali nel 2012 e 300 nel 2013 e le riduzioni corrispondono per entrambe le annualità ai medesimi valori.

In valori percentuali, le compensazioni relative al settore privato interessano, per le assunzioni in eccedenza e riduzione, oltre il 97% delle fattispecie per entrambe le annualità osservate. In valori assoluti, il datore di lavoro privato è stato interessato nel 2012 da 10.837 maggiori assunzioni, aumentate a 11.784 nell'annualità successiva. Nel medesimo periodo, la somma delle assunzioni in riduzione sono passate da 10.972 a 11.917.

Il dettaglio dei dati per Regione, consente di evidenziare la rilevanza di alcuni territori e dei loro sistemi produttivi e di servizi. In particolare, si osservano valori significativi associati alla Lombardia, con circa il 28% del volume totale delle eccedenze ed il 18% di riduzioni nel biennio. Emilia Romagna, Lazio e Campania costituiscono le regioni con maggiori compensazioni nelle rispettive aree geografiche di appartenenza.

Un confronto tra le verifiche effettuate dagli uffici competenti sulle dichiarazioni di ottemperanza nel biennio oggetto di analisi e negli anni precedenti indica un incremento significativo dei controlli nel tempo, con un aumento delle certificazioni nel 2013 del 29% rispetto al 2010 e del 40% rispetto al 2011. Le verifiche raggiungono un totale di 48.989 nel 2012, e si riducono di sole 9 unità nell'anno successivo.

In merito alle sanzioni per ritardato adempimento degli obblighi di assunzione risultano essere state comminate 309 sanzioni complessive nel biennio, di cui la maggioranza è stata dichiarata dalle regioni del Mezzogiorno.

Tra i diversi approfondimenti contenuti nella relazione, si conferma lo specifico capitolo sulla legge 68/99 in ottica di genere, che da un lato mette in evidenza l'incidenza dei diversi istituti sullo specifico segmento femminile (Il biennio 2012-2013 registra a livello nazionale un calo generale delle iscrizioni, 8% medio, sensibilmente più accentuato per la componente femminile; il 41,5% degli avviamenti realizzati nel 2012 riguarda le donne, che scendono al 40,5% nel 2013). Dall'altro, attraverso analisi comparative e indicatori ad hoc, consente di evidenziare il "peso" dell'utenza femminile sulla applicazione generale della legge, pur nelle diversità sostanziali e procedurali.

PARTE PRIMA LO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE A LIVELLO NAZIONALE

CAPITOLO 1

IL QUADRO DI RIFERIMENTO INTERNAZIONALE E NAZIONALE ALLA LUCE DEI PIÙ RECENTI INTERVENTI

1.1 IL QUADRO DI RIFERIMENTO INTERNAZIONALE

1.1.1 LAVORO E OCCUPAZIONE NEL PRIMO REPORT ITALIA SULL'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ (NOVEMBRE 2012)

L'articolo 35 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD), rubricato «I rapporti degli Stati Parti», dispone che ogni Stato contraente presenti al Comitato sui diritti delle persone con disabilità¹ (Comitato) "un rapporto dettagliato sulle misure prese per adempiere ai propri obblighi in virtù della presente Convenzione e sui progressi conseguiti al riguardo, entro due anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione per lo Stato Parte interessato"².

Al fine di indirizzare gli Stati Parte nella redazione dei rapporti, il Comitato, organo convenzionale (*Treaty body*) preposto al controllo giuridico e al monitoraggio dell'attuazione ed adeguata implementazione della CRPD, ha elaborato "le linee guida applicabili per quanto attiene al contenuto dei rapporti"³ formulando indicazioni sulla predisposizione dei Rapporti e prevedendo in particolare una articolazione del report iniziale in due diversi documenti.

Il primo denominato, *Common Core document*, contiene le informazioni generali relative allo Stato ed al contesto generale per la protezione e la promozione dei diritti umani, disaggregate per sesso, età, principali gruppi di popolazione e disabilità, nonché

¹ Il Comitato sui diritti delle persone con disabilità (da qui in avanti denominato "Comitato"), istituito ai sensi dell'articolo 34 della CRPD, è l'organo di monitoraggio previsto per verificare l'attuazione della Convenzione nell'ambito degli ordinamenti interni degli Stati parti. Il Comitato, insediato nel novembre del 2008 ha il compito di monitorare, su scala internazionale, l'attuazione delle disposizioni convenzionali e dei principi in esse contenuti, quindi la corretta e adeguata implementazione della Convenzione ONU. Esso è attualmente composto da diciotto esperti indipendenti a cui gli Stati Parte devono regolarmente presentare i Rapporti sull'applicazione della Convenzione nel proprio Paese, il primo dei quali due anni dopo la ratifica della Convenzione, quelli successivi ogni quattro anni. Il Comitato esamina i rapporti periodici trasmessi dagli Stati contraenti sull'attuazione, al loro interno, delle norme sancite dal trattato di riferimento, e può ricevere informazioni anche da altre fonti. Alla luce delle varie informazioni raccolte il Comitato discute il rapporto insieme ai rappresentanti governativi dei singoli Stati, attraverso apposite audizioni. Infine, sulla base della discussione, pubblica le raccomandazioni, sotto forma di osservazioni conclusive. Il Comitato svolge inoltre funzioni di monitoraggio attraverso altri tre meccanismi: le procedure di inchiesta sul campo, l'esame di comunicazioni provenienti da Stati e l'esame di ricorsi individuali. Con riferimento alla pubblicazione di commenti interpretativi sul contenuto delle disposizioni della CRPD (cosiddetti *General Comments*), che rappresentano un'importante fonte di soft law, si segnalano i primi due *General Comments* adottati nel mese di maggio 2014 relativi, rispettivamente, agli articoli 9 e 12 della Convenzione delle Nazioni Unite (*General Comment No.1-Article 12: Equal recognition before the law; General Comment No.2: Article 9-Accessibility*). Il *General Comment* n. 1 fornisce chiarimenti sull'interpretazione dell'art.12 della Convenzione relativo al principio di uguaglianza dinanzi alla legge. Il Comitato osserva che questo articolo vincola gli Stati parte ad agire nel rispetto del principio di non-discriminazione. Il secondo *General Comment* riguarda l'articolo 9 della Convenzione relativo al diritto all'accessibilità, definita come preconditione fondamentale per il godimento dei diritti delle persone con disabilità e per la loro partecipazione e inclusione nella società. Il Comitato precisa che l'accessibilità, ai sensi della Convenzione, riguarda l'accesso su base di uguaglianza con gli altri ad ogni aspetto della vita quotidiana: ambiente fisico, trasporti, informazione e comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie e altre attrezzature e servizi aperti o forniti al pubblico.

² L'articolo 35 par.2 prevede inoltre la presentazione di "rapporti complementari" da predisporre periodicamente, "almeno ogni quattro anni" nonché "ogni altro rapporto che il Comitato richieda".

³ Come previsto dall'art.35 par.3 le indicazioni formulate dal Comitato sulla predisposizione dei Rapporti sono confluite nel Documento UN Committee on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), Guidelines on treaty-specific document to be submitted by states parties under article 35, paragraph 1, of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, 18 November 2009, CRPD/C/2/3)

informazioni sulla non discriminazione, l'uguaglianza e i rimedi efficaci adottati in accordo con le linee guida armonizzate sui diritti umani.

Il secondo documento, denominato *Treaty-Specific document*, contiene invece la descrizione specifica dell'implementazione corrispondente a ciascuna disposizione convenzionale enunciata negli articoli da 1 a 33 della Convenzione, senza ripetere le informazioni inserite nel common core o enunciare in un mero elenco la normativa adottata dallo Stato parte.

Merita osservare che l'articolo 35 al comma 4 invita gli Stati Parti ad elaborare i rapporti in maniera aperta e trasparente e a tenere in dovuta considerazione le disposizioni di cui all'articolo 4 paragrafo 3 della CRPD⁴, coinvolgendo le persone con disabilità e le organizzazioni di rappresentanza che le tutelano anche, così come previsto al paragrafo 3 dell'articolo 33⁵, nel processo di monitoraggio.

I *rapporti degli Stati Parti* sono dunque riconosciuti, nell'ambito del sistema universale di promozione e tutela dei diritti umani, il principale strumento di controllo sull'attuazione delle norme convenzionali ed è in ragione di tale considerazione che la presentazione di rapporti periodici è prevista in tutti gli accordi a tutela dei diritti umani stipulati in ambito ONU.

Si aggiunga, peraltro, che la verifica della implementazione delle disposizioni convenzionali investe anche trasversalmente i principi enunciati nella CRPD e puntualmente attraversa tutti i diversi livelli di produzione normativa e amministrativa (sovrnazionali, nazionali e territoriali) per poi estendersi alla raccolta di informazioni appropriate, compresi i dati statistici e i risultati di ricerche, utili e necessari a ciascun livello normativo per formulare ed attuare politiche allo scopo di attuare la Convenzione (art.31).

Dalla sistematica organizzazione delle informazioni e dei dati raccolti in conformità alle indicazioni contenute nelle Linee guida sulla predisposizione del *Treaty specific document*, l'Osservatorio nazionale delle persone con disabilità (OND)⁶, nell'ambito del suo primo mandato triennale conclusosi nel mese di ottobre 2013, ha dunque elaborato il primo Rapporto italiano.

La versione definitiva del *Treaty Specific Document* è stata inoltrata, in data 23 novembre 2012, al Comitato Interministeriale dei Diritti Umani (CIDU)⁷ presso il Ministero degli Affari Esteri ai fini della trasmissione al Comitato sui diritti delle persone con disabilità del primo report italiano, in adempimento alle disposizioni di cui all'art. 35, comma 1, della Convenzione e all'art. 3, comma 5, lettera a) della legge 3 marzo 2009, n. 18.

⁴ Il paragrafo 3 dell'articolo 4 prevede per gli Stati Parti l'obbligo specifico "nell'elaborazione e nell'attuazione della legislazione e delle politiche da adottare per attuare la presente Convenzione, così come negli altri processi decisionali relativi a questioni concernenti le persone con disabilità" di operare in "stretta consultazione" e coinvolgimento attivo delle "persone con disabilità, compresi i minori con disabilità, attraverso le loro organizzazioni rappresentative".

⁵ Il paragrafo 3 dell'articolo 33 dispone "La società civile, in particolare le persone con disabilità e le loro organizzazioni rappresentative, è associata e pienamente partecipa al processo di monitoraggio."

⁶ L'Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18 nel ratificare e dare esecuzione alla CRPD ha contestualmente previsto l'istituzione dell'Osservatorio con il compito, *inter alia*, di elaborare il rapporto iniziale e successivamente quelli complementari, in raccordo con il Comitato Interministeriale dei Diritti Umani (CIDU). L'OND è stato costituito con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 30 novembre 2010 e si è insediato nel mese di dicembre 2010.

⁷ Nel giugno 2012 è stato consultato il Presidente del CIDU, prima della definitiva adozione da parte dell'Osservatorio del rapporto, poi consegnato ai competenti uffici ONU nella mese di novembre del 2012

Il quadro informativo delineato nel primo report Italia, che si presenta strutturato secondo gli articoli della Convenzione, si compone prevalentemente delle informazioni e dei dati statistici pervenuti all'Osservatorio e confluiti in un modello di reporting elaborato, sotto la guida del Ministero del Lavoro, dal Comitato tecnico scientifico (CTS)⁸ e dai gruppi di lavoro che in esso hanno ricondotto le molteplici criticità soprattutto di ordine tecnico, contenutistico e terminologico manifestatesi nella complessa fase di redazione.

Il richiamato processo di reporting ha investito l'articolo 27 della Convenzione che al suo paragrafo 1⁹ afferma che gli Stati parti "riconoscono" il diritto al lavoro delle PcD su base di uguaglianza con gli altri e il pari accesso nel mercato del lavoro.

Nella formulazione dell'articolo 27 sono espressamente ribadite per le persone con disabilità un elenco di possibili misure (lettere a-k del paragrafo 1) essenzialmente contemplate nelle disposizioni di altri trattati fondamentali sui diritti dell'uomo.

Il primo Rapporto presentato dall'Italia, nel paragrafo relativo alle informazioni sulle misure adottate con riguardo all'articolo 27 (CRPD) e sui progressi conseguiti, evidenzia in premessa che "Nel merito di lavoro e occupazione e della tutela del lavoro delle PcD, la principale misura legislativa è rappresentata dalla L. 68/99, più volte richiamata, completata con il D.P.R. 333/00. La legge è diretta all'inserimento e all'integrazione lavorativa delle PcD assicurando il rispetto delle loro abilità e attitudini, conformemente agli obiettivi sottesi all'art. 27 della Convenzione (..)".

Il paragrafo prosegue con l'indicazione sintetica dei "più recenti dati sul collocamento lavorativo delle PcD"¹⁰ contenuti nella VI Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della L. 68/99, per poi concludere dichiarando che "il monitoraggio sull'attuazione della

⁸ Il Comitato tecnico scientifico è stato istituito ai sensi dell'art. 3 del Regolamento recante disciplina dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità (Decreto interministeriale 6 luglio 2010, n. 167) con finalità di analisi ed indirizzo scientifico in relazione alle attività e ai compiti dell'Osservatorio (art.3, comma 5, legge 18 del 2009).

⁹ Il par. 1 dell'articolo 27 afferma che "Gli Stati parti riconoscono il diritto al lavoro delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri; segnatamente il diritto di potersi mantenere attraverso un lavoro liberamente scelto o accettato in un mercato del lavoro e in un ambiente lavorativo aperto, inclusivo e accessibile alle persone con disabilità. Gli Stati parti garantiscono e favoriscono l'esercizio del diritto al lavoro, anche a coloro i quali hanno acquisito una disabilità durante l'impiego, prendendo appropriate iniziative – anche attraverso misure legislative – in particolare al fine di:

(a) vietare la discriminazione fondata sulla disabilità per tutto ciò che concerne il lavoro in ogni forma di occupazione, in particolare per quanto riguarda le condizioni di reclutamento, assunzione e impiego, la continuità dell'impiego, l'avanzamento di carriera e le condizioni di sicurezza e di igiene sul lavoro;

(b) proteggere il diritto delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, di beneficiare di condizioni lavorative eque e favorevoli, compresa la parità di opportunità e l'uguaglianza di remunerazione per un lavoro di pari valore, condizioni di lavoro sicure e salubri, la protezione da molestie e le procedure di composizione delle controversie;

(c) garantire che le persone con disabilità siano in grado di esercitare i propri diritti di lavoratori e sindacali su base di uguaglianza con gli altri;

(d) consentire alle persone con disabilità di avere effettivo accesso ai programmi di orientamento tecnico e professionale, ai servizi per l'impiego e alla formazione professionale e continua;

(e) promuovere opportunità di impiego e l'avanzamento di carriera per le persone con disabilità nel mercato del lavoro, quali l'assistenza nella ricerca, nell'ottenimento e nel mantenimento di un lavoro, e nella reintegrazione nello stesso;

(f) promuovere opportunità di lavoro autonomo, l'imprenditorialità, l'organizzazione di cooperative e l'avvio di attività economiche in proprio;

(g) assumere persone con disabilità nel settore pubblico;

(h) favorire l'impiego di persone con disabilità nel settore privato attraverso politiche e misure adeguate che possono includere programmi di azione antidiscriminatoria, incentivi e altre misure;

(i) garantire che alle persone con disabilità siano forniti accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro;

(j) promuovere l'acquisizione, da parte delle persone con disabilità, di esperienze lavorative nel mercato del lavoro;

(k) promuovere programmi di orientamento e riabilitazione professionale, di mantenimento del posto di lavoro e di reinserimento nel lavoro per le persone con disabilità.

¹⁰ A tale riguardo, si segnala che al momento della redazione del Rapporto italiano (2012) i dati più recenti sul collocamento lavorativo delle PcD (biennio 2010-2011) erano quelli contenuti nella VI Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della L. 68/99.

Legge del 1999 corrisponde all'obbligo previsto dell'art. 31 della Convenzione di raccogliere dati e statistiche in materia di disabilità, al fine di elaborare politiche mirate a soddisfare le esigenze delle PcD".

Di seguito, nel menzionare la legge 28 giugno 2012, n. 92 recante: disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita, si esplicita nel testo del Report che la legge 92/2012 "prevede interventi tesi alla efficace attuazione del diritto al lavoro delle PcD". A tale riguardo vengono evidenziate informazioni sintetiche sulle modifiche intervenute in materia di collocamento mirato con specifico riferimento ai criteri di computo della quota di riserva, alle esclusioni, agli esoneri parziali ed alle comunicazioni dei servizi competenti¹¹.

Il paragrafo si conclude con la constatazione che "La Commissione europea ha deferito l'Italia alla Corte di giustizia dell'Unione europea, osservando che l'Italia non ha integralmente recepito l'art. 5 della Direttiva 2000/78/CE. La Commissione europea ritiene che la legislazione italiana non preveda una norma generale in materia di accomodamenti ragionevoli per le PcD in ambito lavorativo".

Rispetto alle informazioni rese nel primo report italiano, la presente Relazione al Parlamento contiene, con particolare riguardo alle sopra evidenziate novità introdotte ai sensi della legge 92/2012¹² nonché agli esiti del citato deferimento¹³, dati aggiornati al 2013 ed informazioni di maggior dettaglio anche in ordine ai più recenti sviluppi del quadro di riferimento normativo e del sistema del collocamento mirato.

1.1.2 LAVORO E OCCUPAZIONE - LINEA DI INTERVENTO 2- DEL PROGRAMMA D'AZIONE BIENNALE

La predisposizione di un Programma di azione biennale, al pari del primo Report italiano di cui si è detto nel paragrafo precedente, rientra tra i principali compiti attribuiti all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità ai sensi dell'articolo 3 comma 5 della legge 3 marzo 2009, n. 18¹⁴ e a cui il predetto organismo ha corrisposto nell'ambito del suo primo mandato triennale¹⁵.

¹¹ Vedi oltre paragrafo 1.2

¹² Vedi oltre paragrafo 1.2

¹³ Nella sentenza del 4 luglio 2013 nella causa C-312/11, resa al termine di una procedura d'infrazione avviata dalla Commissione, la Corte di giustizia ha dichiarato che l'Italia, non avendo imposto a tutti i datori di lavoro di prevedere soluzioni ragionevoli applicabili a tutti i disabili, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, è venuta meno al suo obbligo di recepire correttamente e completamente l'art. 5 della direttiva 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate, *inter alia*, sull'handicap, con riferimento all'occupazione e alle condizioni di lavoro. Vedi oltre paragrafo 1.1.3

¹⁴ LEGGE 3 marzo 2009, n. 18 Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. (GU n.61 del 14-3-2009). Il comma 5 dell'articolo 3 della legge 18/2009 attribuisce all'Osservatorio i seguenti compiti: a) promuovere l'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1 ed elaborare il rapporto dettagliato sulle misure adottate di cui all'articolo 35 della stessa Convenzione, in raccordo con il Comitato interministeriale dei diritti umani; b) predisporre un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, in attuazione della legislazione nazionale e internazionale; c) promuovere la raccolta di dati statistici che illustrino la condizione delle persone con disabilità, anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali; d) predisporre la relazione sullo stato di attuazione delle politiche sulla disabilità, di cui all'articolo 41, comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal comma 8 del presente articolo; e) promuovere la realizzazione di studi e ricerche che possano contribuire ad individuare aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione dei diritti delle persone con disabilità.

¹⁵ Il Decreto Ministeriale – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 6 luglio 2010 , n. 167 "Regolamento recante disciplina dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18" (GU Serie Generale n.236 del 8-10-2010), all'articolo 7 comma 1 dispone che "L'Osservatorio dura in carica tre anni a decorrere

Il testo del Programma di azione biennale, approvato in data 12 febbraio 2013 dall'Osservatorio in sessione plenaria, è stato presentato nel mese di luglio 2013 in occasione della Quarta Conferenza nazionale sulle politiche per la disabilità¹⁶. La Conferenza, tenutasi a Bologna il 12-13 luglio 2013, in vista della presentazione in tale sede del testo di Programma di azione biennale¹⁷ ha organizzato le sessioni di lavoro proprio in corrispondenza delle priorità di azione in esso declinate ed articolate in sette linee di intervento.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Decreto interministeriale n. 167 del 6 luglio 2010¹⁸, il Programma di azione biennale è stato adottato con Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013¹⁹, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere della Conferenza unificata reso nella seduta del 24 luglio 2013²⁰, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2013.

La centralità del tema lavoro e occupazione nella definizione di una strategia complessiva da parte dell'Italia di promozione e tutela dei diritti delle persone con disabilità, in conformità all'attuale scenario internazionale ed europeo del sistema di tutela dei diritti umani, trova conferma nel primo Programma di azione biennale che ad esso dedica una delle 7 linee di intervento individuate, in esito ai lavori condotti in seno all'Osservatorio ed alle principali evidenze emerse in fase di redazione del primo Report italiano sulla implementazione della Convenzione ONU.

dalla data di entrata in vigore del presente regolamento". Il comma 2 prevede inoltre "Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, l'Osservatorio presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità dell'organismo e della eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Gli eventuali, successivi, decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura."

¹⁶ Il Documento conclusivo della quarta Conferenza nazionale sulle politiche per la disabilità, tenutasi a Bologna il 12 e 13 luglio 2013, è stato trasmesso dal Ministro del lavoro e politiche sociali al Parlamento il 23 gennaio 2014. Si tratta della relazione recante conclusioni della Quarta Conferenza nazionale sulle politiche per la disabilità prevista dall'articolo 41-bis, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 21 maggio 1998, n. 162. La disposizione citata prevede che il Ministro per la solidarietà sociale, ora Ministro del lavoro e delle politiche sociali, convochi ogni tre anni una Conferenza nazionale sulle politiche per la disabilità alla quale invita soggetti pubblici e privati, comprese le organizzazioni rappresentative della società civile e del mondo della disabilità. Le conclusioni della Conferenza sono poi trasmesse al Parlamento anche al fine di individuare eventuali correzioni alla legislazione vigente. La relazione è quindi subordinata alla convocazione e svolgimento della Conferenza. La precedente Conferenza Nazionale ha avuto luogo a Torino il 2 e 3 ottobre 2009.

¹⁷ Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 25 giugno 2013 ha approvato in sede preliminare il testo approvato in data 12 febbraio 2013 dall'Osservatorio in sessione plenaria.

¹⁸ DECRETO 6 luglio 2010, n. 167 Regolamento recante disciplina dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18. (GU Serie Generale n.236 del 8-10-2010).

¹⁹ Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità. (GU n.303 del 28-12-2013). Il testo del Programma di azione biennale presente in Allegato al Decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013 e che ne costituisce parte integrante, si presenta articolato in 9 capitoli di cui i primi due rispettivamente dedicati alla presentazione dello scenario di riferimento (Introduzione) e alla descrizione del Quadro generale e articolazione del Programma d'azione biennale. Nei capitoli successivi sono invece descritte le priorità di azione declinate in sette Linee di intervento (Linea di intervento 1 Revisione del sistema di accesso, riconoscimento/certificazione della condizione di disabilità e modello di intervento del sistema sociosanitario; Linea di intervento 2 Lavoro e occupazione; Linea di intervento 3 Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella società; Linea di intervento 4 Promozione e attuazione dei principi di accessibilità e mobilità; Linea di intervento 5 Processi formativi ed inclusione scolastica; Linea di intervento 6 Salute, diritto alla vita, abilitazione e riabilitazione; Linea di intervento 7 Cooperazione internazionale). Ciascuna delle sette linee d'intervento è introdotta da una descrizione del contesto tematico di riferimento in cui sono evidenziate le principali criticità su cui s'intende intervenire.

²⁰ Il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso, per l'acquisizione del prescritto parere alla Conferenza unificata copia del Programma di azione in oggetto, nel testo approvato in sede preliminare dal Consiglio dei Ministri il 25 giugno 2013.

Tenuto conto della natura programmatica del documento si rende necessario evidenziare che le azioni e gli interventi individuati, nella misura in cui richiedano risorse, risultano finanziabili nei limiti progressivi in cui gli stanziamenti vengano individuati secondo le ordinarie procedure. A tale riguardo si richiama la parte conclusiva del Capitolo 2 del Programma di Azione biennale nel quale viene descritto il quadro generale e l'articolazione del documento e ove si precisa, in riferimento all'indicazione delle modalità di finanziamento degli interventi previsti, che "le azioni richiamate e da attuarsi nell'ambito della legislazione vigente risultano finanziabili nei limiti degli stanziamenti previsti, mentre gli impegni assunti alla presentazione alle Camere di nuovi provvedimenti legislativi saranno condizionati al rispetto della disciplina ordinaria in tema di programmazione finanziaria. A tali impegni è, quindi, da riconoscere carattere meramente programmatico, in quanto la sede nella quale saranno ponderate le diverse esigenze di settore è la Decisione di finanza pubblica (DFP), sulla base della quale verrà definito il disegno di legge di stabilità".

Nel merito della Linea di intervento 2 Lavoro e occupazione²¹ si osserva che in premessa si riconosce che "il lavoro rappresenta un elemento essenziale dell'inclusione sociale" e che "la legislazione italiana con la legge n. 68/99 ha introdotto la metodologia del collocamento mirato che inserisce la persona giusta al posto di lavoro appropriato, sostenendola con adeguati incentivi e facilitazioni". Il contesto tematico di riferimento viene descritto principalmente sulla base dei dati e delle informazioni presenti nella precedente Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge n. 68/99, a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

L'obiettivo generale, cui si riferisce la citata Linea di intervento, individuato sulla base delle principali evidenze emerse in esito ai lavori di redazione del Report ONU è principalmente volto a "favorire il *mainstreaming* della disabilità all'interno delle politiche generali per il lavoro e nella raccolta dati". Analogamente viene indicata la necessità di "aggiornare la legislazione in vigore e renderla più efficace nell'offrire occasioni di lavoro, in particolare attraverso un miglior funzionamento del collocamento mirato di cui alla legge 68/99"

Con particolare riferimento alle azioni ed interventi programmati in aggiornamento della legislazione nazionale ai fini dell'adozione o maggiore adeguamento delle misure per favorire l'occupazione delle persone con disabilità si segnala, tra le ulteriori misure recentemente adottate in quanto già ritenute prioritarie, che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è intervenuto sul "Fondo per il diritto al lavoro dei disabili" (art. 13, comma 4), precedentemente "definanziato"²², autorizzando la spesa nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2013 e di 20 milioni di euro per il 2014 per il rifinanziamento del Fondo.

Nel suo complesso, la Linea di intervento 2 Lavoro e occupazione risulta, nella sua formulazione, prevalentemente incentrata sul tema del collocamento mirato e, nell'individuare talune criticità riconducibili alla legge 68/99, propone specifici ambiti e

21 Vedi Capitolo 4 del Programma di azione biennale presente in Allegato al Decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013 che ne costituisce parte integrante.

22 Vedi Sesta relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della Legge 12 marzo 1999, n.68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" anni 2010 - 2011 Parte I Capitolo 4 paragrafo 4.3.

diverse tipologie di azioni ed interventi tra cui, rispetto a quanto sopra richiamato ma sempre nell'ambito della sezione *modifiche legislative*, si evidenziano, tra l'altro: a) una puntuale *verifica dello stato di attuazione dell'art. 9 del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011 n. 148, relativo alle compensazioni*; un aggiornamento della normativa che disciplina *gli strumenti del telelavoro e del lavoro a tempo parziale (..) per venire incontro a lavoratori con disabilità che vivono condizioni che rendono pesante il raggiungimento del posto di lavoro e/o il mantenimento di orari di lavoro per loro onerosi*; b) un *aggiornamento della normativa sugli esoneri mettendola in linea con lo spirito del collocamento mirato e della Convenzione ONU*; c) la modifica dell'articolo 40 comma 5 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112²³ convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 per attribuire nuovamente agli uffici dei servizi per l'impiego la competenza in materia di certificati di ottemperanza al fine di assicurare un maggiore controllo del rispetto degli obblighi di assunzione.

1.1.3 GLI ACCOMODAMENTI RAGIONEVOLI E IL PRINCIPIO DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

La Direttiva del Consiglio 2000/78/CE del 27 novembre 2000 stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro ed è stata recepita in Italia con il Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216.

Le disposizioni dell'articolo 2 della Direttiva 2000/78 definiscono il "principio della parità di trattamento" come "l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta" basata sulla religione, sulle convinzioni personali, sull'handicap, sull'età e sull'orientamento sessuale, per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro.

Tale principio comporta che non sia praticata alcuna forma di discriminazione diretta o indiretta, definendo: a) discriminazione diretta quando, per religione, per convinzioni personali, per handicap, per età o per orientamento sessuale, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga; b) discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di handicap, le persone di una particolare età o di un orientamento sessuale in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone.

In particolare, l'art. 5 della citata Direttiva, stabilisce che «*Per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento dei disabili, sono previste soluzioni ragionevoli. Ciò significa che il datore di lavoro prende i provvedimenti appropriati, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire ai disabili di accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione o perché possano ricevere una formazione, a meno che tali provvedimenti richiedano da parte del datore di lavoro un onere finanziario sproporzionato. Tale soluzione non è sproporzionata allorché l'onere è compensato in modo sufficiente da misure esistenti nel quadro della politica dello Stato membro a favore dei disabili*».

²³ DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112 (in SO n.152, relativo alla G.U. 25/06/2008, n.147), convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. n. 196, relativo alla G.U. 21/8/2008, n. 195) ha disposto (con l'art. 40, comma 5) la modifica dell'art. 17, comma 1.

La Commissione Europea proponeva ricorso alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sostenendo che nella legislazione italiana non esiste alcuna disposizione che recepisca l'obbligo generale previsto dall'art. 5 della Direttiva 2000/78.

La Corte di Giustizia, con sentenza del 4 luglio 2013 (Causa C-312/11), osserva che *"La legislazione italiana, anche se valutata nel suo complesso, non impone all'insieme dei datori di lavoro l'obbligo di adottare, ove ve ne sia necessità, provvedimenti efficaci e pratici in funzione delle esigenze e delle situazioni concrete a favore di tutti i disabili che riguardino i diversi aspetti dell'occupazione e delle condizioni di lavoro, al fine di consentire a tali persone di accedere ad un lavoro, di svolgerlo, di avere una promozione o di ricevere una formazione. Pertanto, essa non assicura una trasposizione corretta e completa della direttiva 2000/78"*.

Di conseguenza, la Corte statuisce che: *"La Repubblica italiana, non avendo imposto a tutti i datori di lavoro di prevedere, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, soluzioni ragionevoli applicabili a tutti i disabili, è venuta meno al suo obbligo di recepire correttamente e completamente l'articolo 5 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro"*²⁴.

Il legislatore italiano è intervenuto aggiungendo all'art. 3 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, il comma 3-bis, (comma aggiunto dal comma 4-ter dell'art. 9, D.L. 28 giugno 2013, n. 76, nel testo integrato dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99) secondo il quale *"Al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad adottare accomodamenti ragionevoli, come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, nei luoghi di lavoro, per garantire alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri lavoratori. I datori di lavoro pubblici devono provvedere all'attuazione del presente comma senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente"*.

Tale comma si inserisce nell'ambito dell'articolo 3 del decreto legislativo 9 luglio 2013, n. 216, che al precedente comma 1 individua l'ambito di applicazione del principio di parità di trattamento²⁵ con riferimento all'accesso all'occupazione e al lavoro, all'occupazione e condizioni di lavoro, alla formazione professionale.

L'art. 3, comma 3 bis, del decreto legislativo 9 luglio 2013, n. 216 richiama, ai fini della definizione di "accomodamenti ragionevoli", la Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, che all'art. 2 prevede che per "accomodamento ragionevole" si intendono

²⁴ La Corte afferma che "Per quanto riguarda la legge 68/99, essa ha lo scopo esclusivo di favorire l'accesso all'impiego di taluni disabili e non è volta a disciplinare quanto richiesto dall'art. 5 della direttiva 2000/78".

²⁵ Articolo 3, comma 1, decreto legislativo 9 luglio 2013, n. 216:

Il principio di parità di trattamento senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di età e di orientamento sessuale si applica a tutte le persone sia nel settore pubblico che privato ed è suscettibile di tutela giurisdizionale secondo le forme previste dall'articolo 4, con specifico riferimento alle seguenti aree:

- a) accesso all'occupazione e al lavoro, sia autonomo che dipendente, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione;
- b) occupazione e condizioni di lavoro, compresi gli avanzamenti di carriera, la retribuzione e le condizioni del licenziamento;
- c) accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali;
- d) affiliazione e attività nell'ambito di organizzazioni di lavoratori, di datori di lavoro o di altre organizzazioni professionali e prestazioni erogate dalle medesime organizzazioni.

le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali.

1.2 IL QUADRO DI RIFERIMENTO NAZIONALE

1.2.1 LE PRINCIPALI DISPOSIZIONI NORMATIVE NEL BIENNIO

Nel biennio 2012-2013, disposizioni di carattere generale hanno nello specifico preso in considerazione la legge 12 marzo 1999, n. 68. Se ne riportano pertanto i contenuti.

LEGGE 28 GIUGNO 2012, N. 92: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO IN UNA PROSPETTIVA DI CRESCITA.

La Riforma del Lavoro, attuata con la legge 28 giugno 2012, n. 92 ha apportato modifiche alla normativa sul collocamento mirato, come indicate nel comma 27 dell'art. 4²⁶, intervenendo sui criteri di computo della quota di riserva, sulle esclusioni, sugli esoneri, sulle comunicazioni dei servizi.

In particolare, la lettera a) della suddetta disposizione, sostituendo l'articolo 4, comma 1, legge 12 marzo 1999, n. 68, enuncia nel primo periodo la regola della computabilità di tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, elencando nel secondo periodo i soggetti non computabili e facendo salve le ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore.

La novità introdotta con la riforma vede un aumento della base occupazionale (e quindi delle relative quote riservate), poiché sono inclusi nel computo tutti i lavoratori assunti con vincolo di subordinazione, ad eccezione dei lavoratori assunti tramite collocamento obbligatorio, i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi, dei soci di cooperative di produzione e lavoro, dei dirigenti, dei contratti di inserimento, dei lavoratori somministrati presso l'utilizzatore, dei lavoratori assunti per attività all'estero (per la corrispondente durata), degli Lsu, dei lavoratori a domicilio, dei lavoratori emersi ex legge 383/2001, degli apprendisti.

²⁶ Articolo 4, comma 27, della legge 28 giugno 2012, n. 92

Alla legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. Ai medesimi effetti, non sono computabili: i lavoratori occupati ai sensi della presente legge, i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi, i soci di cooperative di produzione e lavoro, i dirigenti, i lavoratori assunti con contratto di inserimento, i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore, i lavoratori assunti per attività da svolgersi all'estero per la durata di tale attività, i soggetti impegnati in lavori socialmente utili assunti ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, i lavoratori a domicilio, i lavoratori che aderiscono al programma di emersione, ai sensi dell'articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni. Restano salve le ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore» (Lettera così modificata dall'art. 46-bis, comma 1, lett. l), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134);

b) all'articolo 5, comma 2, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Indipendentemente dall'inquadramento previdenziale dei lavoratori è considerato personale di cantiere anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere»;

c) all'articolo 5, dopo il comma 8-quater è aggiunto il seguente:

«8-quinquies. Al fine di evitare abusi nel ricorso all'istituto dell'esonero dagli obblighi di cui all'articolo 3 e di garantire il rispetto delle quote di riserva, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono ridefiniti i procedimenti relativi agli esoneri, i criteri e le modalità per la loro concessione e sono stabilite norme volte al potenziamento delle attività di controllo»;

d) all'articolo 6, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I medesimi organismi sono tenuti a comunicare, anche in via telematica, con cadenza almeno mensile, alla competente Direzione territoriale del lavoro, il mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, nonché il ricorso agli esoneri, ai fini della attivazione degli eventuali accertamenti».

In materia di esclusioni, la lettera b), intervenendo sull'art. 5, comma 2, della legge 68/99 ha previsto che è considerato personale di cantiere anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere, indipendentemente dall'inquadramento previdenziale.

Il legislatore ha esteso, quindi, l'esenzione dall'osservanza dell'obbligo di cui all'art. 3, della legge 68/99 ad una platea più vasta degli addetti al settore edile, considerando personale di cantiere anche il personale direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere.

Quanto agli esoneri parziali, la lettera c) della citata disposizioni ha demandato ad un decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentita la conferenza unificata, la ridefinizione dei relativi procedimenti, dei criteri e delle modalità per la loro concessione - già disciplinati dal Decreto del Ministro del Lavoro 7 luglio 2000, n. 357- e la predisposizione di norme volte al potenziamento delle attività di controllo, al fine di contrastare gli abusi nel ricorso all'istituto degli esoneri e di garantire il rispetto delle quote di riserva.

Sempre in tema di controlli, infine, la lettera d) ha previsto che i servizi per il collocamento mirato effettuino apposita comunicazione almeno mensile alla Direzione territoriale del lavoro sul mancato rispetto degli obblighi di assunzione dei disabili nonché sul ricorso agli esoneri.

DECRETO LEGGE 18 OTTOBRE 2012, N. 179: ULTERIORI MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE.

L'art. 9 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179²⁷ è intervenuto sull'articolo 4, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68 relativo alla computabilità dei lavoratori disabili dipendenti occupati a domicilio o con modalità di tele-lavoro, prevedendo che l'imprenditore possa affidare, anche mediante la predisposizione di accomodamenti ragionevoli, una quantità di lavoro atta a procurare loro una prestazione continuativa corrispondente all'orario normale di lavoro.

A seguito della modifica suddetta, è stato previsto che vengano predisposti in favore dei lavoratori con disabilità dipendenti occupati a domicilio o con telelavoro degli accomodamenti ragionevoli di cui all'art. 27 della Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità.

DECRETO- LEGGE 28 GIUGNO 2013, N. 76 PRIMI INTERVENTI URGENTI PER LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE, IN PARTICOLARE GIOVANILE, DELLA COESIONE SOCIALE, NONCHÉ IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) E ALTRE MISURE FINANZIARIE URGENTI.

Le risorse finanziarie del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'art. 13 della legge 68/99, a decorrere dall'anno 2011, hanno subito una riduzione per effetto

²⁷Articolo 9, comma 5, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 17 dicembre 2012, n. 221:

All'articolo 4, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo le parole: «quantità di lavoro» sono inserite le seguenti parole: «, anche mediante la predisposizione di accomodamenti ragionevoli ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera (i), della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità adottata dall'Assemblea generale il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18».

dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78²⁸, che ha previsto la riduzione delle risorse statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario. L'articolo 9, comma 4-bis, del D.L. 28 giugno 2013 n. 76, inserito dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99²⁹, in un'ottica di sostegno all'occupazione delle persone con disabilità, ha previsto il rifinanziamento del Fondo, incrementando, per l'anno 2013 la disponibilità dello stesso di 10 milioni di euro e per l'anno 2014 di 20 milioni di euro.

DECRETO LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 101: DISPOSIZIONI URGENTI PER IL PERSEGUIMENTO DI OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

L'art. 7, comma 6, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101³⁰ garantisce le assunzioni delle categorie protette, prevedendo per le pubbliche amministrazioni la deroga ai divieti di nuove assunzioni anche in relazione ad eventuali situazioni di soprannumerarietà, prevedendo altresì il diritto di prelazione per l'assunzione a tempo indeterminato, nei limiti della quota d'obbligo, dei lavoratori con disabilità assunti a tempo determinato ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 68/99.

Per le assunzioni delle categorie protette la disposizione ha previsto il superamento del divieto di nuove assunzioni previsto dalla legislazione vigente nel caso in cui l'amministrazione interessata sia in situazioni di soprannumerarietà.

Il Ministro per la Pubblica Amministrazione e Semplificazione, con circolare n. 5 del 21 novembre 2013³¹ ha chiarito che le assunzioni delle categorie protette, nei limiti della

²⁸ Articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 7:

.....Le risorse statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario sono ridotte in misura pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. Le predette riduzioni sono ripartite secondo criteri e modalità stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e recepiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo principi che tengano conto della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilità interno e della minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva nonché dell'adozione di misure di contenimento della spesa sanitaria e dell'adozione di azioni di contrasto al fenomeno dei falsi invalidi....

²⁹ Articolo 9, comma 4-bis, D.L. 28 giugno 2013 n. 76, inserito dalla *legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99*.

La dotazione del fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui al comma 4 dell'*articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68*, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2013 e di 20 milioni di euro per l'anno 2014. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2013 e a 20 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede, anche al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 19 luglio 1993, n. 236*, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'*articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 gennaio 2009, n. 2*, per 16,7 milioni di euro per l'anno 2013 e per 33,3 milioni di euro per l'anno 2014

³⁰ Articolo 7, comma 6, decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 30 ottobre 2013, n. 125:

Le amministrazioni pubbliche procedono a rideterminare il numero delle assunzioni obbligatorie delle categorie protette sulla base delle quote e dei criteri di computo previsti dalla normativa vigente, tenendo conto, ove necessario, della dotazione organica come rideterminata secondo la legislazione vigente. All'esito della rideterminazione del numero delle assunzioni di cui sopra, ciascuna amministrazione è obbligata ad assumere a tempo indeterminato un numero di lavoratori pari alla differenza fra il numero come rideterminato e quello allo stato esistente. La disposizione del presente comma deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, anche nel caso in cui l'amministrazione interessata sia in situazione di soprannumerarietà. Per i lavoratori delle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, assunti a tempo determinato nel rispetto dell'articolo 7, comma 2, della medesima legge n. 68 del 1999, si applica l'articolo 5, commi 4-quater e 4-sexies, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, nei limiti della quota d'obbligo.

³¹ Paragrafo 3.2 Circolare n. 5 del 21 novembre 2013 avente ad oggetto: "Indirizzi volti al superamento del precariato. Reclutamento speciale per il personale in possesso dei requisiti normativi. Proroghe dei contratti. Art. 4 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 recante: "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni" e art. 35 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 115."

quota d'obbligo, vanno garantite sia in presenza di posti vacanti sia in caso di soprannumerarietà, nel limite della quota d'obbligo calcolata sulla base di computo di cui all'art. 4 della legge 68/99.

La summenzionata circolare n. 5 del 21 novembre 2013 inoltre chiarisce che i lavoratori delle categorie protette assunti a tempo determinato possono essere assunti a tempo indeterminato, con diritto di precedenza, nel rispetto della quota d'obbligo, quando, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa amministrazione abbiano prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, purché l'assunzione a tempo indeterminato sia effettuata dalla stessa amministrazione entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. Il diritto di precedenza può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

DECRETO LEGGE 9 FEBBRAIO 2012, N. 5: DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E DI SVILUPPO.

L'articolo 18, comma 3, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, relativo a semplificazioni in materia di collocamento obbligatorio, ha modificato l'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, prevedendo che il datore di lavoro privato, che intende fruire dell'istituto della sospensione dagli obblighi di assunzione, presenta comunicazione o domanda al servizio provinciale per il collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell'impresa.

Nel caso di unità produttive ubicate in più province, l'ufficio del collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell'impresa provvede ad istruire la pratica e "d'ufficio" effettua la comunicazione ai servizi provinciali per il collocamento competenti sui territori dove sono ubicate le unità produttive.

Sino alla modifica, la comunicazione comprovante lo stato di crisi del datore di lavoro privato, ai fini della sospensione degli obblighi di assunzione, doveva essere effettuata al "competente servizio provinciale", con la modifica, invece, tale comunicazione va fatta solo al servizio provinciale per il collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell'impresa.

La norma pone a carico del servizio provinciale della sede legale il compito di istruire la pratica e di provvedere d'ufficio alla comunicazione agli altri servizi provinciali per il collocamento competenti sul territorio dove sono ubicate le unità produttive dell'impresa. Anche per l'ipotesi in cui il datore di lavoro privato non abbia ancora ottenuto un provvedimento amministrativo di riconoscimento dello stato di "crisi" e chieda una sospensione temporanea dell'obbligo di assunzione, la domanda va presentata al servizio provinciale per il collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell'impresa.

1.2.2 GLI INTERPELLI IN MATERIA DI COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO

In considerazione dell'evoluzione normativa della materia del collocamento mirato, si sono resi necessari interventi interpretativi nella forma sull'interpello su problematiche attuali relativamente alle quali non era ancora intervenuto alcun chiarimento o presa di

posizione ufficiale dell'amministrazione né in sede di circolare né in sede di risposta ad un precedente interpello.

La Tabella 1 riproduce gli interPELLI emanati nel biennio 2012-2013 in materia di collocamento obbligatorio, riportandone l'oggetto, il numero e la data di pubblicazione, nonché il contenuto in sintesi nella voce "note".

Tabella 1 - Gli interPELLI in materia di collocamento obbligatorio a cura della Direzione Generale per le politiche dei servizi per il lavoro. Dettagli degli atti. Anni 2012-2013

Anno 2012	Atto	Interpello del 10 aprile 2012, n. 10/2012
	Titolo/oggetto	art. 9, D.Lgs. n. 124/2004- estensione art. 3, comma 5, L. n. 68/1999 ad imprese in CIGS in deroga
	Soggetto interpellante	ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, l'ANISA e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro
	Note	La disciplina della sospensione degli obblighi di cui all'art. 3, comma 5, della L. n. 68/99 si ritiene applicabile anche negli altri casi di attivazione di ammortizzatori sociali in deroga e in particolare nei casi di CIGS in deroga (con esclusione della CIGO in deroga), contratti di solidarietà stipulati sia ai sensi della L. n. 863/1984, esplicitamente richiamati dal legislatore, ma anche ai sensi della L. n. 236/1993. La ratio dell'estensione risiede nella impossibilità temporanea, anche per le aziende ammesse alla concessione dei benefici "in deroga" di provvedere durante il periodo necessario al risanamento interno, al corretto rispetto della copertura della quota d'obbligo. In sostanza, per la CIGS in deroga, la sospensione degli obblighi occupazionali opera nei limiti temporali connessi alla durata del piano di risanamento aziendale, in relazione al singolo ambito provinciale interessato dalla predetta situazione, con riferimento ai lavoratori coinvolti e per la durata che giustifica la sospensione.
	Atto	Interpello del 1 agosto 2012, n. 20/2012
	Titolo/oggetto	art. 9, D.Lgs. n. 124/2004- Esclusione degli autisti soccorritori dal computo dei lavoratori disabili. Servizi di trasporto per le emergenze ed urgenze 118,
	Soggetto interpellante	Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro
	Note	L'art. 3, comma 4, legge n. 68/1999 stabilisce che "per i servizi di polizia, della protezione civile il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi amministrativi". I servizi di trasporto per le emergenze ed urgenze 118, così come i servizi di polizia e di protezione civile, risultano connotati dalla necessità di fronteggiare situazioni di emergenza, mediante tempestivi interventi, volti alla tutela di beni a rilevanza costituzionale, quali in primo luogo il diritto alla salute e alla conseguente assistenza sanitaria e, pertanto, possano essere assimilati alle categorie indicate dalla norma ex art. 3, comma 4.
	Atto	Interpello del 1 agosto 2012, n. 23/2012
	Titolo/oggetto	art. 9, D.Lgs. n. 124/2004- Modifica ragione sociale di cooperativa in Spa - Assolvimento obblighi di cui alla L.n.68/1999.
	Soggetto interpellante	L'ANISA Associazione Nazionale delle Imprese di Sorveglianza Antincendio

Note	La modifica della ragione sociale della cooperativa in società per azioni, non assimilabile né all'ipotesi di trasferimento d'azienda, né tantomeno a quella di cambio di appalto, potrebbe incidere sui criteri di computabilità dell'organico aziendale e pertanto sul calcolo dell'aliquota di riserva. Pertanto, il datore di lavoro, ai fini del corretto assolvimento degli obblighi in questione, dovrà tenere in considerazione l'eventuale nuovo assetto occupazionale derivante dal mutamento della compagine societaria di cui sopra.
------	--

Anno 2013	Atto	Interpello del 14 giugno 2013, n. 19/2013
	Titolo/oggetto	art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – art. 3, comma 4, L. n. 68/1999- aziende di prevenzione e primo intervento antincendio
	Soggetto interpellante	Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro
	Note	I servizi specialistici di prevenzione e primo intervento antincendio, sia nel settore terrestre che nel settore marittimo e aeroportuale, risultano connotati dalle caratteristiche dell'urgenza e dall'essere finalizzati alla tutela di beni di fondamento costituzionale. Ciononostante, si ritiene che i suddetti servizi non possano essere assimilati alle attività contemplate nell'ambito dei servizi di polizia, nella misura in cui le aziende in questione, operanti presso teatri, musei, impianti sportivi, mostre, congressi ecc., non espletino l'attività di vigilanza in via esclusiva. Tali aziende, peraltro, non sembrano poter essere ricomprese nel campo di applicazione della disposizione di cui all'art. 3, comma 4, in quanto la loro attività si estrinseca perlopiù nell'espletamento di mansioni di semplice attesa e custodia. Viceversa, l'assimilazione delle imprese operanti nel settore della vigilanza privata ai servizi di polizia trova fondamento su un duplice ordine di condizioni: da un lato il possesso dei medesimi requisiti psicofisici dei soggetti impegnati nell'attività di vigilanza, dall'altro l'espletamento di tale attività in via esclusiva da parte degli istituti di vigilanza privata.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 2014

1.2.3 LE NOTE D'INDIRIZZO IN MATERIA DI COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO

La Tabella 2, riporta i principali pareri interpretativi relativi all'attività d'indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio resi nel biennio di riferimento della presente relazione. Per ciascun parere è stato riportato integralmente l'oggetto e la data di emanazione, mentre è stato sintetizzato il suo contenuto nella voce "note".

Tabella 2 - Note d'indirizzo in materia di collocamento obbligatorio a cura della Direzione Generale per le politiche dei servizi per il lavoro. Dettagli degli atti. Anni 2012-2013

Anno 2012	Atto	Nota prot. n. 3615 del 13 marzo 2012
	Titolo/oggetto	Sospensione obblighi di assunzione di cui all'art. 3, comma 5, della legge 12 marzo 1999, n. 68 e Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5. Note operative per l'invio delle comunicazioni.
	Note	Con la nota si forniscono indirizzi operativi in materia di sospensione degli obblighi occupazionali alla luce delle novità introdotte dal Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5. Infatti, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del citato DL n. 5/2012 i datori di lavoro privati, che hanno unità produttive ubicate in più province, ai fini della fruizione della sospensione degli obblighi di assunzione di cui all'articolo 3, comma 5, della Legge 12 marzo 1999, n. 68, effettuano la comunicazione prevista dall'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ovvero, così come chiarito dalla circolare della Direzione Generale per l'attività ispettiva n. 2 del 6 febbraio 2012, alla scrivente direzione generale
	Atto	Nota prot. 17699 del 12 dicembre 2012
	Titolo/oggetto	Decreto Direttoriale n. 195 del 2 agosto 2012. Prospetto informativo ai sensi dell'art. 9, comma 6 della legge 12 marzo 1968, così come sostituito dall'art. 40, comma 4, della legge 6 agosto 2008, n. 133. Nota operativa
	Note	Con la nota si illustrano le novità più salienti introdotte dal decreto direttoriale n. 195 del 2 agosto 2012, con cui sono stati aggiornati gli standard del sistema informatico relativamente al prospetto informativo. Gli aggiornamenti rispondono in massima parte all'esigenza di adeguare i sistemi informatici alle disposizioni contenute nella legge 28 giugno 2012, n.92 e tengono conto di quanto stabilito nel corso delle riunioni del Tavolo Tecnico SIL tenutesi nel corso dell'anno 2012.
Anno 2013	Atto	Nota prot. 16522 del 12 dicembre 2013
	Titolo/oggetto	Decreto Direttoriale n. 345 del 17 settembre 2013, presentazione del prospetto informativo ai sensi dell'art. 9, comma 6 della legge 12 marzo 1968, dall'art. 40, comma 4, della legge 6 agosto 2008, n. 133. Nota operativa
	Note	Con la nota si illustrano le novità più salienti introdotte dal decreto direttoriale n. 345 del 17 settembre 2013, con cui sono stati aggiornati gli standard del sistema informatico relativamente al Prospetto Informativo. Gli aggiornamenti rispondono in massima parte all'esigenza di adeguare i sistemi informativi alle esigenze di miglioramento qualitativo delle informazioni contenute nel Prospetto Informativo e tengono conto di quanto stabilito nel corso del Tavolo Tecnico SIL tenutesi nel corso del 2013.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 2014

SCHEDA 1 LA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68 "IN SINTESI"

SERVIZI PER L'IMPIEGO E COMITATI TECNICI

Le competenze del collocamento in generale, e quindi anche del collocamento obbligatorio per le persone con disabilità, sono state trasferite alle Regioni ed alle Province (D.Lgs.469/97).

La legge 68/99 prevede l'istituzione a livello regionale e provinciale dei servizi per l'inserimento lavorativo dei lavoratori con disabilità che provvedono, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, secondo le specifiche competenze loro attribuite, alla programmazione, all'attuazione, alla verifica degli interventi volti a favorire l'inserimento lavorativo dei soggetti beneficiari della legge 68/99.

I servizi per l'inserimento lavorativo dei lavoratori con disabilità curano l'avviamento lavorativo, la tenuta degli elenchi e l'aggiornamento delle graduatorie, il rilascio delle autorizzazioni relative agli esoneri parziali, la stipula delle convenzioni e l'attuazione del collocamento mirato.

I servizi per l'impiego provinciali si avvalgono di un Ufficio provinciale per l'inserimento lavorativo dei lavoratori con disabilità (art. 6), a cui fanno riferimento specifici servizi tecnici denominati comitati tecnici (uno o più "comitati tecnici" presenti in numero differente secondo le risorse ed esigenze delle singole province).

I comitati tecnici, composti da funzionari ed esperti del settore sociale e medico-legale, operano sulla base del profilo socio-lavorativo e la diagnosi funzionale elaborati dalla commissione di accertamento della L 104/92 presso le ASL (art. 1 e DPCM del 13.1.2000), ed in raccordo con i servizi territoriali per aggiornare le informazioni utili ai fini della definizione di un progetto individualizzato per ogni persona iscritta alle liste del collocamento provinciale.

Il comitato tecnico:

- a) valuta le capacità e potenzialità lavorative dei lavoratori con disabilità, anche sulla base degli opportuni accertamenti;
- b) definisce gli strumenti atti all'inserimento lavorativo ed al collocamento mirato;
- c) predispone un piano di sostegno e tutoraggio all'inserimento lavorativo, in raccordo con i servizi competenti;
- d) orienta i lavoratori con disabilità verso formazioni o aggiornamenti professionali utili;
- e) orienta i datori di lavoro sulle opportunità e le metodologie per l'inserimento lavorativo di lavoratori con disabilità in azienda;
- f) predispone, in raccordo con la commissione di accertamento di cui al DPCM 13.1.2000, i controlli sui luoghi di lavoro sull'andamento degli inserimenti lavorativi in rispondenza agli obiettivi del collocamento mirato, aventi per finalità la verifica della permanenza dello stato invalidante e delle capacità già accertate nonché la validità dei servizi di sostegno e di collocamento mirato;
- g) collabora alla raccolta di informazioni per la formulazione del profilo socio-lavorativo della commissione di accertamento di cui al DPCM 13.1.2000
- h) collabora alla stesura dei programmi di formazione e di riqualificazione professionale dei lavoratori con disabilità

SOGGETTI BENEFICIARI

Le persone cui si applica la legge 68/99 (art. 1 e 18) sono le *persone disoccupate* di seguito elencate:

- persone affette da minorazioni fisiche, psichiche e portatori di handicap intellettivo con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
- persone invalide del lavoro con grado di invalidità superiore al 33%;
- persone non vedenti (affette da cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione) o sorde (affette da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata);
- persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni iscritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle del DPR 915/78;
- orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause;
- coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro;
- profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763.

ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI

L'iscrizione della persona con disabilità nell'elenco tenuto dagli uffici competenti è il presupposto per avvalersi dei servizi di inserimento lavorativo.

Le persone con disabilità in possesso dello stato di disoccupazione, che aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, possono chiedere di essere iscritti nell'apposito elenco tenuto dagli uffici competenti del collocamento obbligatorio.

Gli iscritti vengono inseriti in una graduatoria unica sulla base del punteggio risultante dagli elementi e dai criteri stabiliti dalle regioni e dalle province.

DATORI DI LAVORO, QUOTE DI RISERVA

Le quote di riserva sono modulate dall'art. 3 della legge n.68/99 secondo l'entità dimensionale del datore di lavoro, cui deve aggiungersi, almeno in via transitoria ed in attesa della riforma della materia, la quota spettante agli orfani, ai coniugi superstiti ed alle categorie equiparate, come individuate dall'art.18 comma 2 della legge. In sintesi:

Numero di addetti -Quota d'obbligo d'assunzione

15 - 35 dipendenti - un lavoratore con disabilità

36 - 50 dipendenti - due lavoratori con disabilità

Più di 50 dipendenti - il 7% di lavoratori con disabilità e l'1% di vedove, orfani, profughi ed equiparati ad orfani.

Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti l'obbligo di assunzione si applica solo in caso di nuove assunzioni. In tal caso il datore di lavoro ha dodici mesi di tempo per ottemperare all'obbligo di assunzione a partire dalla data in cui si effettua la predetta assunzione.

Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali, gli Istituti pubblici di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative e l'obbligo di assunzione insorge solo in caso di nuova assunzione.

Per i servizi di polizia, della protezione civile il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi amministrativi.

Per gli enti e le associazioni di arte e cultura e per gli istituti scolastici religiosi che operano senza scopo di lucro la quota di riserva si calcola sul personale tecnico esecutivo e svolgente funzioni amministrative.

Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato.

Viceversa, non sono computabili:

- i lavoratori occupati ai sensi della legge 68/1999,
- i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi,
- i soci di cooperative di produzione e lavoro,
- i dirigenti,
- i lavoratori assunti con contratto di inserimento,
- i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore,
- i lavoratori assunti per attività da svolgersi all'estero per la durata di tale attività,
- i soggetti impegnati in lavori socialmente utili assunti ai sensi dell'*articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81*,
- i lavoratori a domicilio,
- i lavoratori che aderiscono al programma di emersione, ai sensi dell'articolo 1, comma 4-bis, della *legge 18 ottobre 2001, n. 383*, e successive modificazioni.

Per effetto di specifiche disposizioni di legge non sono computabili :

- gli apprendisti;
- i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro;
- i lavoratori assunti con contratto di reinserimento.

I datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore del trasporto pubblico aereo, marittimo e terrestre, dell'autotrasporto non sono tenuti, per il personale viaggiante, navigante all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3 della legge 68/99.

Parimenti, non sono tenuti i datori di lavoro del settore edile per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto di settore. Indipendentemente dall'inquadramento previdenziale dei lavoratori, è considerato personale di cantiere anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere.

Sono esentati dall'obbligo i datori di lavoro del settore degli impianti a fune in relazione al personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell'attività di trasporto. Inoltre, l'esclusione riguarda anche i lavoratori di sottosuolo e quelli adibiti a movimentazione e trasporto dei minerali.

I lavoratori divenuti inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia e che abbiano subito una riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 60 per cento, sono esclusi dalla base di computo e sono computati nella quota di riserva a meno che l'inabilità non sia stata determinata da inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

I lavoratori che si sono invalidati successivamente all'assunzione per infortunio sul lavoro o malattia professionale sono esclusi dalla base di computo e sono computati nella percentuale d'obbligo, alle medesime condizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art.3 del DPR 10 ottobre 2000, n. 333, qualora abbiano acquisito un grado di invalidità superiore al 33 per cento.

SOSPENSIONI, ESONERI PARZIALI, COMPENSAZIONI

Il legislatore ha previsto l'istituto della sospensione degli obblighi di assunzione per le imprese interessate dal trattamento straordinario di integrazione salariale (articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni) ovvero che ricorrono ai contratti di solidarietà (articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726) o per la durata della procedura di mobilità (articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n.223, e successive modificazioni).

La sospensione dagli obblighi occupazionali opera per la durata del trattamento o delle procedure. In caso la procedura di mobilità si concluda con almeno 5 licenziamenti, gli obblighi sono sospesi per i sei mesi successivi alla data dell'ultimo licenziamento.

Per poter beneficiare della sospensione il datore di lavoro presenta apposita comunicazione al servizio provinciale per il collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell'impresa, allegando il provvedimento che riconosce la condizione di crisi.

Nel caso di unità produttive ubicate in più province, il servizio per collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell'impresa provvede ad istruire la pratica ed effettua "d'ufficio" la comunicazione ai servizi provinciali per il collocamento competenti sui territori dove sono ubicate le unità produttive del datore di lavoro.

In attesa del provvedimento di riconoscimento dello stato di "crisi", il datore di lavoro interessato presenta domanda, al servizio provinciale per il collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell'impresa ai fini della concessione della sospensione temporanea degli obblighi di assunzione.

Tale servizio, valutata la situazione del datore di lavoro, può concedere la sospensione temporanea dagli obblighi, con provvedimento di autorizzazione per un periodo non superiore a tre mesi, rinnovabile per una sola volta.

I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l'intera percentuale delle persone con disabilità, possono richiedere, con adeguata motivazione, agli uffici provinciali per l'inserimento lavorativo dei lavoratori con disabilità competenti per territorio di essere parzialmente esonerati dall'obbligo dell'assunzione.

Il Servizio provinciale può autorizzare l'esonero parziale fino alla misura percentuale massima del 60% della quota di riserva, percentuale che può essere aumentata fino all'80 per cento per i datori di lavoro che operano nel settore della sicurezza e vigilanza e nel settore del trasporto privato.

Le motivazioni a sostegno della richiesta di esonero parziale devono evidenziare almeno una delle seguenti caratteristiche delle attività lavorative della ditta: a) faticosità della prestazione lavorativa richiesta; b) pericolosità connaturata al tipo di attività, anche derivante da condizioni ambientali nelle quali si svolge l'attività stessa; c) particolare modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

L'autorizzazione all'esonero parziale, concessa per un periodo di tempo determinato, viene rilasciata in presenza di almeno una delle caratteristiche su indicate ed in assenza di mansioni compatibili con le condizioni di disabilità e con le capacità lavorative degli aventi diritto.

In caso di autorizzazione all'esonero parziale dall'obbligo di assunzione le aziende devono versare al Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità un

contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta, nella misura di euro 30,64 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.

La compensazione consente ai datori di lavoro privati di assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento mirato superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti nelle altre unità produttive.

Il nuovo sistema di compensazione automatica sostituisce quello precedente, che subordinava l'operatività della compensazione territoriale all'autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o del competente servizio provinciale.

Il legislatore ha introdotto la possibilità della compensazione per le imprese che sono parte di un gruppo, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Pertanto, le imprese facenti capo ad un gruppo, ferme restando le aliquote d'obbligo di ciascuna impresa, possono assumere in una impresa del gruppo avente sede in Italia un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento mirato superiore a quello prescritto, portando in via automatica le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti nelle altre imprese del gruppo aventi sede in Italia.

MODALITÀ DI ASSUNZIONE

In ordine alle modalità di adempimento dell'obbligo di assunzione, i datori di lavoro possono procedere alla richiesta di assunzione o, in alternativa, stipulare le convenzioni.

I datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione entro sessanta giorni dal momento in cui sono obbligati all'assunzione dei lavoratori disabili. La richiesta di avviamento può essere effettuata anche attraverso l'invio del prospetto informativo, nel quale risultano i posti e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili.

La richiesta di avviamento può essere nominativa o numerica, come di seguito indicato:

datore di lavoro	Chiamata nominativa	Chiamata numerica
Da 15 a 35 dipendenti	1 lavoratore con disabilità	
Da 36 a 50 dipendenti	1 lavoratore con disabilità	1 lavoratore con disabilità
Oltre 50 dipendenti	60% dei dipendenti con disabilità	40% dei dipendenti con disabilità

L'avviamento numerico è disposto sulla base dell'ordine della graduatoria valutando la compatibilità del soggetto con le mansioni aziendali disponibili.

In caso di impossibilità di avviare i lavoratori con la qualifica richiesta in base al contratto collettivo applicabile, il servizio individua possibili soluzioni alternative di avviamento, considerando la disponibilità di lavoratori disabili con qualifiche simili rispetto a quella richiesta.

L'avviamento nominativo, invece, permette al datore di lavoro di scegliere il lavoratore disabile da assumere alle proprie dipendenze.

I lavoratori con disabilità psichica sono avviati su richiesta nominativa mediante le convenzioni di cui all'articolo 11.

Altra modalità di adempimento dell'obbligo di assunzione è quella delle convenzioni.

CONVENZIONI

Oltre alle convenzioni ordinarie di programma (art. 11, commi 1 e 2), possono essere stipulate convenzioni di integrazione lavorativa (art. 11, comma 4) per i disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo, nonché convenzioni di inserimento lavorativo temporaneo con finalità formative (art. 12) e convenzioni di inserimento lavorativo (art. 12-bis).

Le convenzioni ordinarie di programma sono strumenti per pianificare gli ingressi nel mercato del lavoro delle persone con disabilità. Con le stesse si stabiliscono da un lato i tempi dell'inserimento lavorativo e dall'altro le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare.

Le convenzioni di integrazione lavorativa possono essere stipulate per l'avviamento di disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario. Tali convenzioni prevedono sia forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio da parte dei servizi regionali o dei centri di orientamento professionale, sia verifiche periodiche da parte degli enti pubblici incaricati delle attività di sorveglianza e controllo.

Le convenzioni di inserimento lavorativo temporaneo con finalità formative consentono l'inserimento temporaneo dei lavoratori disabili presso i soggetti ospitanti (le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, i disabili liberi professionisti, anche se operanti con ditta individuale) ai quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro.

Il lavoratore disabile, assunto a tempo indeterminato dal datore di lavoro (con conseguente computabilità ai fini dell'adempimento dell'obbligo di assunzione), è impiegato presso i soggetti ospitanti con oneri retributivi, previdenziali e assistenziali a carico di questi ultimi, per tutta la durata della convenzione, che non può eccedere i dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi.

Le convenzioni di inserimento lavorativo sono finalizzate all'assunzione di persone disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario da parte di cooperative sociali e loro consorzi, imprese sociali (soggetti destinatari), ai quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro. La stipula della convenzione è ammessa esclusivamente a copertura dell'aliquota d'obbligo.

La durata delle convenzioni di inserimento lavorativo non può essere inferiore a tre anni. Alla scadenza della convenzione, il datore di lavoro committente può assumere il lavoratore disabile con contratto a tempo indeterminato mediante chiamata nominativa, ovvero rinnovare la convenzione una sola volta per un periodo non inferiore a due anni.

L'articolo 14 del d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 ha introdotto uno specifico meccanismo di inserimento lavorativo. I servizi competenti per il collocamento mirato possono stipulare convenzioni quadro su base territoriale con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi, aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali medesime da parte delle imprese associate o aderenti.

Pertanto, a fronte del conferimento delle commesse, le imprese aderenti alle convenzioni quadro possono computare, nei limiti massimi previsti nella convenzione quadro, i lavoratori disabili che presentano particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario inseriti nelle cooperative sociali.

RAPPORTO DI LAVORO

Ai lavoratori assunti si applica il trattamento economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi.

Il datore di lavoro non può chiedere alla persona con disabilità una prestazione non compatibile con le sue minorazioni.

Nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni dell'organizzazione del lavoro, la persona con disabilità può chiedere che venga accertata la compatibilità delle mansioni a lui affidate con il proprio stato di salute. Nelle medesime ipotesi il datore di lavoro può chiedere che vengano accertate le condizioni di salute della persona con disabilità per verificare se, a causa delle sue minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso l'azienda.

Qualora la condizione di aggravamento risulti incompatibile con la prosecuzione dell'attività lavorativa, oppure riguardi la variazione dell'organizzazione del lavoro, la persona con disabilità ha diritto alla sospensione non retribuita del rapporto di lavoro fino a che l'incompatibilità persista. Durante tale periodo il lavoratore può essere impiegato in tirocinio formativo. La richiesta di accertamento e il periodo necessario per il suo compimento non costituiscono causa di sospensione del rapporto di lavoro.

Il rapporto di lavoro può essere risolto nel caso in cui, anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro, la commissione competente accerti la definitiva impossibilità di reinserire la persona con disabilità all'interno dell'azienda.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione, nel termine di dieci giorni, agli uffici competenti, al fine della sostituzione del lavoratore con altro avente diritto all'avviamento obbligatorio (art.10).

SANZIONI

I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che non adempiono all'obbligo di invio del prospetto informativo sono soggetti alla sanzione amministrativa di 635,11 euro per ritardato invio del prospetto, maggiorata di 30,76 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo.

Ai responsabili, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, di inadempienze di pubbliche amministrazioni si applicano le sanzioni penali, amministrative e disciplinari previste dalle norme sul pubblico impiego.

Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di assumere lavoratori con disabilità, per ogni giorno in cui risulti scoperta la quota dell'obbligo, il datore di lavoro è tenuto a versare la somma di 62,77 euro al giorno e per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.

In caso di omissione totale o parziale del versamento dei contributi legati alle richieste di esonero parziale di assunzione, la somma dovuta può essere maggiorata, a titolo di sanzione amministrativa, dal 5 per cento al 24 per cento su base annua (art. 5, comma 5). Qualora l'azienda rifiuti l'assunzione del lavoratore con disabilità, la direzione provinciale del lavoro redige un verbale che trasmette agli uffici competenti ed all'autorità giudiziaria (art. 9, comma 8).

La partecipazione, da parte di imprese pubbliche o private, a bandi per appalti pubblici o a rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni è subordinata alla dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, pena l'esclusione (art. 17).

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 2014

CAPITOLO 2

IL SISTEMA DEL COLLOCAMENTO MIRATO E I PRINCIPALI ANDAMENTI

2.1 I DATORI DI LAVORO E LA QUOTA DI RISERVA

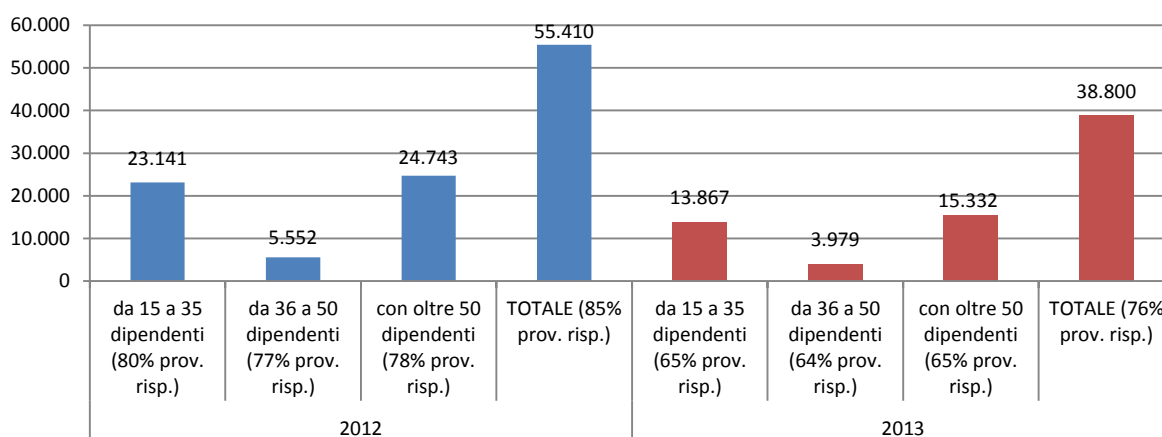
L'articolo 3 della legge n.68/99 definisce la misura delle assunzioni obbligatorie, alle quali sono tenuti i datori di lavoro pubblici e privati, in base alla categoria dimensionale dell'impresa. Il datore di lavoro, in presenza di un numero di dipendenti tra i 15 e i 35, è tenuto all'assunzione di un lavoratore con disabilità; all'assunzione di due lavoratori con disabilità, se occupa tra i 36 e i 50 dipendenti; il 7% degli addetti, in aziende con oltre 50 dipendenti. Per queste ultime si aggiunge, in via transitoria, l'1% degli addetti per i soggetti di cui all'art. 18 Legge 68/99³².

I dati quantitativi vengono di seguito illustrati suddividendo i datori di lavoro in pubblici e privati. La prima informazione utile riguarda il numero delle imprese soggette ad obbligo di assunzione di soggetti con disabilità.

Nel 2012, il numero complessivo di datori di lavoro privati rilevati era 55.410 (Figura 1), riconducibili principalmente alle categorie dimensionali più piccola (15 – 35 dipendenti) e più grande (oltre 50 dipendenti). La rilevazione condotta sull'annualità successiva, riporta un numero consistentemente inferiore di imprese obbligate, pari a 38.800 unità³³.

Se la ripartizione per categorie dimensionali rispecchia le tipologie di impresa italiane ed è costante per tutte le serie storiche osservate dalle rilevazioni precedenti, il numero totale di datori di lavoro privati soggetti ad obbligo di assunzione subisce un calo significativo, per entrambe le annualità.

Figura 1 - Numero di imprese private soggette ad obbligo di assunzione di soggetti con disabilità (art. 3, Legge 68/99), al 31 dicembre. Classificazione per classe dimensionale delle imprese. Anni 2012 - 2013 (v. ass.)



Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol. 2014

³² Per gli approfondimenti sulla specifica categoria, si vedano i successivi paragrafi 2.2.3 Gli iscritti ex art. 18; 2.3.6 Gli avviamenti lavorativi dei soggetti ex art. 18 e 2.4.2 Le tipologie contrattuali e i lavoratori assunti ex art. 18.

³³ Il dato del 2013 deve tenere conto di un numero maggiore di mancate risposte da parte dei servizi provinciali competenti, come riportato nella legenda della figura

Tali datori di lavoro privati nel 2012 hanno dichiarato una quota di riserva complessiva pari a 158.295 dipendenti, di cui la maggioranza assoluta è riconducibile alla classe dimensionale delle imprese di oltre 50 dipendenti, con oltre 106 mila lavoratori utili per il computo. Per la successiva annualità esaminata, la quota di riserva totale si riduce a 117.136 lavoratori come base di computo (Tabella 3).

Tabella 3 - Quota di riserva e posti scoperti al 31 dicembre nelle imprese private soggette ad obbligo di assunzione di soggetti con disabilità (art. 3, Legge 68/99). Classificazione per classe dimensionale delle imprese. Annualità 2012 - 2013 (v. ass.)

	Classe dimensionale	Quota di riserva	Prov. non risp.	Posti scoperti	Prov. non risp.
2012	Imprese da 15 a 35 dipendenti	33.937	11	8.310	26
	Imprese da 36 a 50 dipendenti	14.930	14	2.645	29
	Imprese oltre 50 dipendenti	106.244	13	28.472	29
	Italia	158.295	8	41.304	21
2013	Imprese da 15 a 35 dipendenti	19.455	25	4.904	48
	Imprese da 36 a 50 dipendenti	7.494	29	1.412	49
	Imprese oltre 50 dipendenti	66.095	27	14.502	48
	Italia	117.136	24	26.739	33

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol. 2014

Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. Ai medesimi effetti, non sono computabili: i lavoratori occupati ai sensi della presente legge, i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi, i soci di cooperative di produzione e lavoro, i dirigenti, i lavoratori assunti con contratto di inserimento, i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore, i lavoratori assunti per attività da svolgersi all'estero per la durata di tale attività, i soggetti impegnati in lavori socialmente utili assunti ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, i lavoratori a domicilio, i lavoratori che aderiscono al programma di emersione, ai sensi dell'articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni. Restano salve le ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore³⁴.

A fronte delle cifre sopra citate, relative alla quota di riserva nel settore privato, vengono riportati i dati sui posti scoperti, determinati al netto di esoneri, compensazioni, e sospensioni.

Nel 2012, il numero totale di scoperture risultava essere di 41.304, prevalentemente a carico di imprese oltre i 50 dipendenti. I risultati della rilevazione sul 2013, consente comunque di quantificare in 26.739 le posizioni scoperte a livello nazionale.

³⁴ Art. 4, comma 27, lettera a) della legge 92/2012, così come modificata dall'art. 46 bis, comma 1, lett I), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134. Per il dettaglio, si veda Paragrafo 1.2 Le principali disposizioni normative nel biennio

Tabella 4 - Quota di riserva e posti scoperti al 31 dicembre nelle imprese private soggette ad obbligo di assunzione di soggetti con disabilità (art. 3, Legge 68/99). Classificazione per area geografica. Anni 2012-2013 (v. ass e val. %)

		Quota di riserva	% area	Prov. non risp.	Posti scoperti	Prov. non risp.
2012	NORD OVEST	61.477	38,8	0	21.057	0
	NORD EST	51.230	32,4	6	13.092	8
	CENTRO	22.510	14,2	5	3.291	5
	SUD E ISOLE	23.078	14,6	9	3.864	11
	ITALIA	158.295	100,0	20	41.304	24
2013	NORD OVEST	49.187	42,0	5	13.614	7
	NORD EST	32.591	27,8	9	7.890	10
	CENTRO	9.335	8,0	9	2.284	5
	SUD E ISOLE	26.023	22,2	12	2.951	11
	ITALIA	117.136	100,0	35	26.739	33

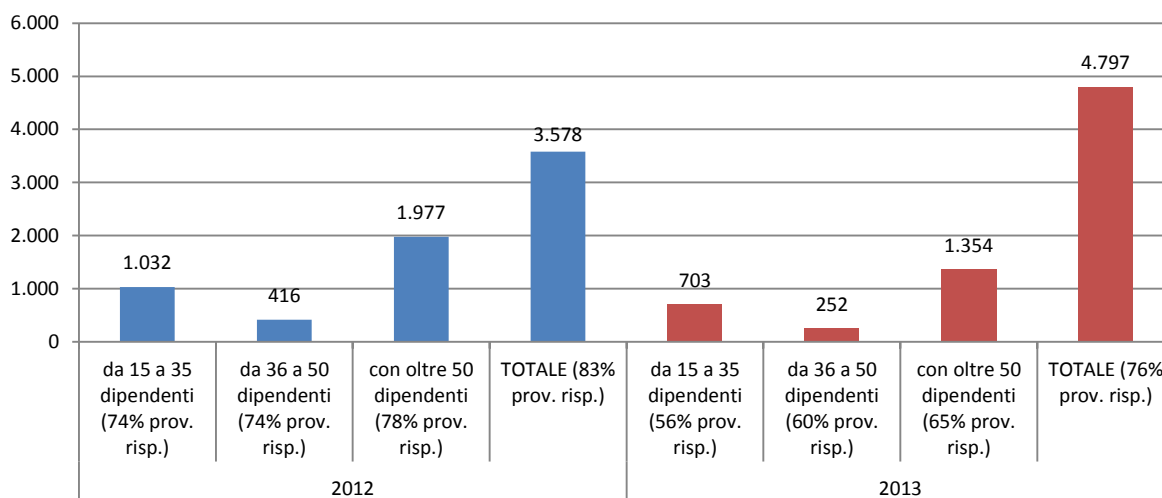
Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol. 2014

Nella Tabella 4, i medesimi dati vengono riportati secondo l'usuale ripartizione per aree geografiche e mostrano una distribuzione della quota di riserva che assegna alle regioni del Nord Italia circa il 70% del totale complessivo di tale quota per entrambe le annualità.

Anche per i posti scoperti riportati dai servizi provinciali, inoltre, le regioni settentrionali mostrano la concentrazione più alta di scoperture.

Il versante dei datori di lavoro pubblici mostra uno scenario numericamente più limitato e con dinamiche tendenziali differenti rispetto a quanto osservato per le imprese private. Sono infatti 3.578 complessivamente le pubbliche amministrazioni di cui vengono fornite informazioni dagli uffici provinciali per il 2012. Il numero aumenta a 4.797 datori di lavoro nel 2013 (Figura 2).

Figura 2 - Numero di datori di lavoro pubblici soggetti ad obbligo di assunzione di soggetti con disabilità (art. 3, Legge 68/99) al 31 dicembre. Classificazione per classe dimensionale delle imprese. Anni 2012 - 2013 (v. ass.)



Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol. 2014

Tabella 5 - Quota di riserva e posti scoperti al 31 dicembre per i datori di lavoro pubblici soggetti ad obbligo di assunzione di lavoratori con disabilità (art. 3, Legge 68/99). Classificazione per classe dimensionale delle imprese. Annualità 2012 - 2013 (v. ass.)

	Classe dimensionale	Quota di riserva	Prov. non risp.	Posti scoperti	Prov. non risp.
2012	Imprese da 15 a 35 dipendenti	2.565	34	552	39
	Imprese da 36 a 50 dipendenti	1.639	35	69	39
	Imprese oltre 50 dipendenti	71.629	26	12.046	27
	Italia	76.770	20	12.989	22
2013	Imprese da 15 a 35 dipendenti	2.367	55	523	39
	Imprese da 36 a 50 dipendenti	892	51	52	39
	Imprese oltre 50 dipendenti	48.374	46	9.020	39
	Italia	69.083	30	14.499	33

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol. 2014

Per ciò che riguarda quota di riserva e scoperture il confronto nel biennio di riferimento, pur fornendo valori assoluti non molto difforni tra 2012 e 2013, permette di effettuare alcune considerazioni che distinguono le due annualità (Tabella 5). Nel primo anno, la quota di riserva complessiva dichiarata è di 76.770 unità, di cui 12.989 costituiscono i posti scoperti. Nel 2013, invece, il computo della quota di riserva si riduce a 69.083 unità, registrando tuttavia un significativo incremento dei posti calcolati come scoperti (14.499), pur in presenza di un numero maggiore di province non rispondenti.

Tabella 6 - Quota di riserva e posti scoperti al 31 dicembre per i datori di lavoro pubblici soggetti ad obbligo di assunzione di soggetti con disabilità (art. 3, Legge 68/99). Classificazione per area geografica. Anni 2012 - 2013 (v. ass e val. %)

		Quota di riserva	% area	Prov. non risp.	Posti scoperti	Prov. non risp.
2012	NORD OVEST	15.218	19,8	0	4.655	0
	NORD EST	14.506	18,9	6	4.956	7
	CENTRO	8.434	11,0	3	859	5
	SUD E ISOLE	38.612	50,3	12	2.879	9
	ITALIA	76.770	100,0	21	13.349	21
2013	NORD OVEST	15.102	22,1	7	5.442	8
	NORD EST	19.213	28,1	8	5.403	9
	CENTRO	5.221	7,6	5	1.614	4
	SUD E ISOLE	28.821	42,2	12	1.799	12
	ITALIA	68.357	100,0	32	14.258	33

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol. 2014

E' opportuno considerare, in prospettiva, quanto introdotto dal D.L. 101/2013 riguardo alla riformulazione dei criteri di computo nella pubblica amministrazione, anche in deroga al divieto di nuove assunzioni³⁵.

³⁵ Art. 7, comma 6, del D.L. 101/2013 "Le amministrazioni pubbliche procedono a rideterminare il numero delle assunzioni obbligatorie delle categorie protette sulla base delle quote e dei criteri di computo previsti dalla normativa vigente, tenendo conto, ove necessario, della dotazione organica come rideterminata secondo la legislazione vigente. All'esito della rideterminazione del numero delle assunzioni di cui sopra, ciascuna amministrazione è obbligata ad assumere un numero di lavoratori pari alla differenza fra il numero come rideterminato e quello allo stato esistente. La disposizione del presente comma deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, anche nel caso in cui l'amministrazione interessata sia in situazione di soprannumerarietà".

La riformulazione del computo, effettuata a seguito di quanto disposto dal decreto legge, renderà probabilmente necessaria, per alcune amministrazioni, la presentazione del prospetto informativo in base alla nuova determinazione della dotazione organica.

L'articolazione territoriale della quota di riserva nella pubblica amministrazione conferma, anche per questo biennio, la prevalenza dei posti computati nell'area del Mezzogiorno. Analogie con gli anni precedenti si riscontrano per ciò che riguarda i posti scoperti, la cui percentuale maggiore resta a carico delle province settentrionali (Tabella 6).

2.2 LE ISCRIZIONI

2.2.1 LE PERSONE CON DISABILITÀ ISCRITTE AGLI ELENCHI UNICI (ART. 8)

Per assicurare la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa nel mondo del lavoro, attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato, la Legge 68/99³⁶ prevede che le persone con disabilità che risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, si iscrivano nell'apposito elenco tenuto dagli uffici competenti; per ogni persona, i servizi annotano in una apposita scheda le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, nonché la natura e il grado della minorazione, analizzando le caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori con disabilità, favorendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

In ciascuna provincia viene istituito un elenco pubblico, con unica graduatoria, delle persone con disabilità che risultano disoccupate.

La Tabella 7 illustra i dati quantitativi riguardanti le persone con disabilità che risultavano iscritte agli elenchi alla data del 31 dicembre dei due anni osservati, suddivisi per aree geografiche e a livello nazionale. Anche il presente biennio conferma una tendenza oscillatoria nel confronto tra i dati di stock annuali che si registra già dal 2008. Il numero di iscrizioni nel 2012 è di 728.326 totali, con valori che approssimano la specifica annualità a cifre dichiarate nel 2008. Risultano invece 676.775 gli individui nel 2013, con una riduzione degli iscritti rispetto all'anno precedente che si assesta al di sotto della soglia di 700 mila unità, come si era registrato unicamente nel 2011 (Figura 3).

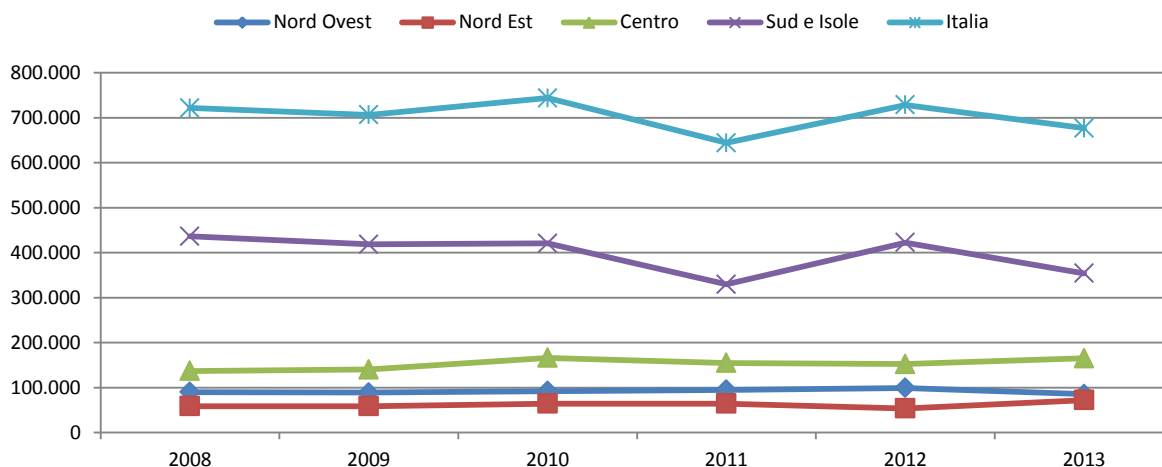
Tabella 7 - Persone con disabilità iscritte agli elenchi unici provinciali del collocamento obbligatorio (art. 8), per sesso, per area geografica al 31 dicembre. Anni 2012-2013

		N° iscritti	% area	Prov. non risp.	Donne	% donne	Prov. non risp.
2012	NORD OVEST	99.469	13,7	0	44.781	45,0	0
	NORD EST	53.842	7,4	6	25.867	48,0	6
	CENTRO	152.467	20,9	2	82.113	53,9	2
	SUD E ISOLE	422.548	58,0	4	193.669	45,8	4
	ITALIA	728.326	100,0	12	346.430	47,6	12
2013	NORD OVEST	85.384	14,8	1	37.450	39,4	1
	NORD EST	72.215	10,0	0	33.564	52,0	0
	CENTRO	164.982	24,0	1	88.787	57,4	1
	SUD E ISOLE	354.194	51,2	7	159.872	48,5	7
	ITALIA	676.775	100,0	9	319.673	49,6	9

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol. 2014

³⁶ Il DPR 10 ottobre 2000, n. 333 "Regolamento di esecuzione per l'attuazione della legge 12 marzo 1999, n.68" precisa, al c. 1 dell'art. 1, che "possono ottenere l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio le persone disabili di cui all'articolo 1 della legge n.68 del 1999 che abbiano compiuto i quindici anni di età e che non abbiano raggiunto l'età pensionabile prevista dall'ordinamento, rispettivamente per il settore pubblico e per il settore privato".

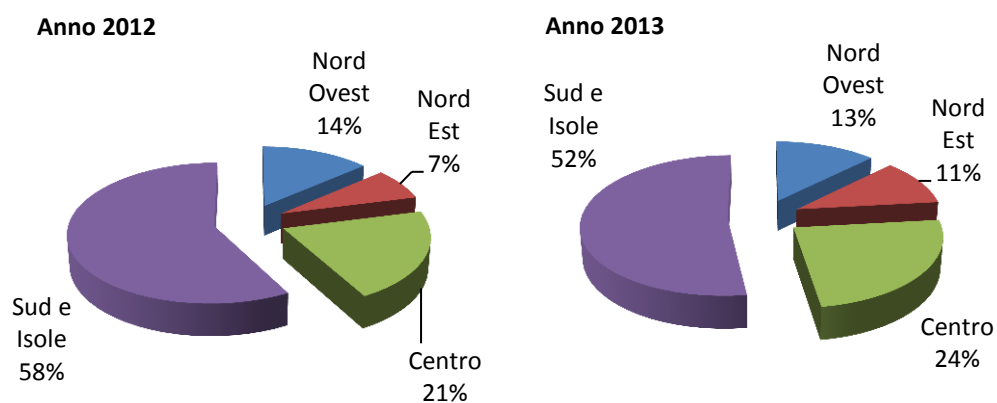
Figura 3 - Persone con disabilità iscritte agli elenchi unici provinciali del collocamento obbligatorio (art. 8) al 31 dicembre, per area geografica. Anni 2008-2013 (v. ass.)



Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol. 2014

Nel 2012, in Italia, il 58% degli iscritti con disabilità si trovava nelle regioni meridionali. Nel 2013, tale percentuale si riduce al 52%, segnando al contempo un incremento dello stock delle iscrizioni nelle aree del Centro e del Nord est (Figura 4).

Figura 4 - Persone con disabilità iscritte agli elenchi unici provinciali del collocamento obbligatorio (art. 8) al 31 dicembre, per area geografica. Anni 2012-2013 (val. %.)



Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol. 2014

I dati di flusso, rappresentati dalle iscrizioni o reinscrizioni agli elenchi nel corso dell'anno (Tabella 8), confermano quanto già registrato nelle serie storiche precedenti riguardo ad un lieve assestamento delle registrazioni annuali. Sebbene il 2012 rappresenti per il Nord Ovest e il Sud e Isole una fase di temporaneo aumento delle iscrizioni, il trend complessivo per tutte le ripartizioni geografiche nel 2013 riporta le cifre a valori minimi registrati dall'introduzione del collocamento mirato.

Tabella 8 - Persone con disabilità iscritte agli elenchi unici provinciali del collocamento obbligatorio (art. 8) dall'1 gennaio al 31 dicembre, per sesso, per area geografica. Anni 2012-2013 (v. ass. e val. %, province non rispondenti)

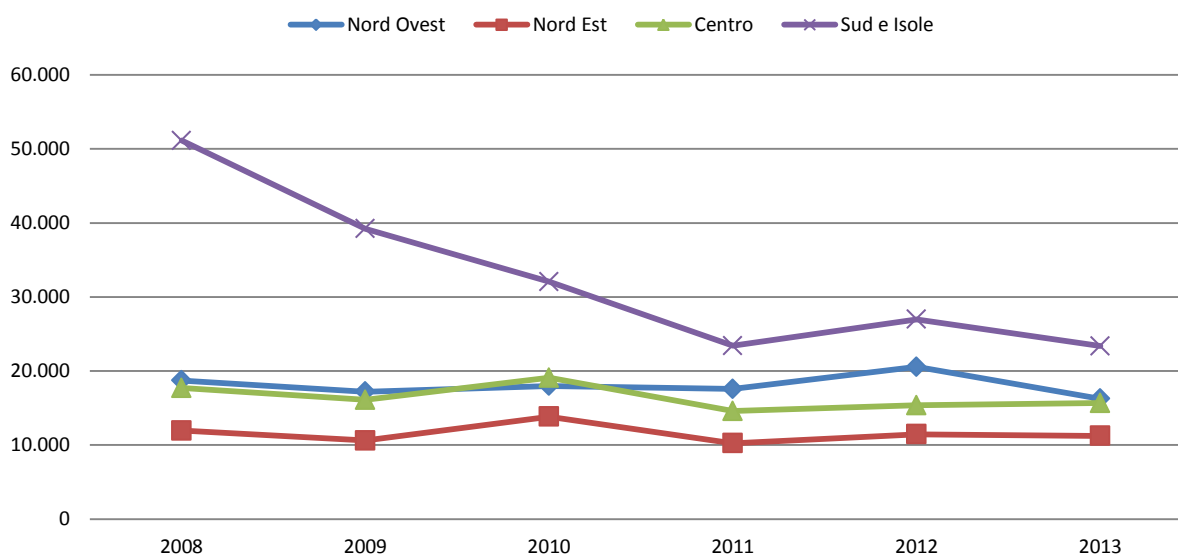
		N° iscritti	% area	Prov. non risp.	Donne	% donne	Prov. non risp.
2012	NORD OVEST	20.568	27,7	0	8.419	25,8	0
	NORD EST	11.460	15,4	6	5.071	15,5	6
	CENTRO	15.371	20,7	1	6.964	21,3	1
	SUD E ISOLE	26.976	36,3	7	12.203	37,4	7
	ITALIA	74.375	100,0	14	32.657	100,0	14
2013	NORD OVEST	16.247	23,9	1	6.480	22,3	1
	NORD EST	11.234	16,5	1	4.713	16,2	1
	CENTRO	15.665	23,0	0	7.133	24,5	0
	SUD E ISOLE	23.375	34,4	8	10.090	34,7	8
	ITALIA	68.020	100,0	10	29.077	100,0	10

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol. 2014

Il volume delle iscrizioni nel corso dell'anno (Figura 5), riportato per gli anni dal 2008 al 2013, consente di rilevare nello specifico periodo un significativo calo delle iscrizioni nelle regioni del Sud e Isole, accanto a dati abbastanza stabili per le altre ripartizioni geografiche.

Il confronto tra la Figura 3 e Figura 5 permette di osservare le tendenze relative a dati di stock e dati di flusso delle iscrizioni dal 2008 al 2013, delineando un mercato del lavoro delle persone con disabilità che, sostanzialmente, appare stabile sul versante dell'offerta di lavoro. Si tratta, dunque, di un bacino di riferimento ben definito, pur al netto delle categorie di inoccupati non rilevabili amministrativamente, sul quale sarebbe possibile elaborare strategie di intervento basate su alcune necessarie costanti, una delle quali è certamente il volume dell'offerta di lavoro.

Figura 5 - Persone con disabilità iscritte agli elenchi unici provinciali del collocamento obbligatorio (art. 8) dall'1 gennaio al 31 dicembre, per area geografica. Anni 2008-2013 (v. ass.)



Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol. 2014

L'indagine dispone dei dati sulle iscrizioni, suddivise per tipologia di invalidità³⁷. La Tabella 9 riporta le informazioni sulle specifiche categorie per il biennio anche secondo la ripartizione per aree geografiche³⁸. Come già evidenziato in occasione della precedente VI Relazione, gli invalidi civili rappresentano quantitativamente la maggioranza assoluta degli iscritti, con il 96% delle persone in cerca di occupazione. La loro distribuzione sul territorio vede le regioni meridionali titolari di oltre il 50% delle iscrizioni, seguite dal Centro Italia e dal totale delle regioni settentrionali. Analoghe percentuali riferite a Sud e Isole sono riscontrabili per le altre tipologie di invalidità che compongono il totale degli iscritti al 31 dicembre di entrambe le annualità. Si distinguono per incidenze percentuali differenti gli invalidi per servizio da un lato, i quali sono iscritti per oltre il 70% nelle regioni del Mezzogiorno, e i non vedenti, dall'altro, con percentuali che vanno dal 46% nel 2012 al 39% nell'anno successivo nelle medesime regioni.

Tabella 9 - Persone con disabilità iscritte agli elenchi unici provinciali del collocamento obbligatorio (art. 8) al 31 dicembre, per tipologia di invalidità, per area geografica. Anni 2012-2013 (v. ass, province non rispondenti)

	Invalidi civili		Invalidi del lavoro		Invalidi per servizio		Non vedenti		Sordi	
	N. Iscritti	Prov. non risp.	N. Iscritti	Prov. non risp.	N. Iscritti	Prov. non risp.	N. Iscritti	Prov. non risp.	N. Iscritti	Prov. non risp.
2012										
NORD OVEST	95.728	0	1.791	0	152	0	390	0	992	0
NORD EST	51.559	6	1.437	6	80	6	185	6	485	6
CENTRO	145.135	3	1.701	3	399	3	418	3	1.356	3
SUD E ISOLE	360.458	3	8.269	3	2.332	3	851	4	2.863	4
ITALIA	652.880	12	13.198	12	2.963	12	1.844	13	5.696	13
2013										
NORD OVEST	82.255	1	1.773	1	137	1	415	1	818	1
NORD EST	71.383	0	1.897	0	133	0	240	0	620	0
CENTRO	163.241	0	2.267	0	457	0	541	0	1.639	0
SUD E ISOLE	336.064	7	7.667	7	2.102	7	758	8	2.615	8
ITALIA	652.943	8	13.604	8	2.829	8	1.954	9	5.692	9

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol. 2014

³⁷ L'art. 1 della Legge 68/99 indica le categorie di persone per le quali si applica la promozione dell'inserimento e dell'integrazione lavorativa:

a) alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità;

b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;

c) alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;

d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

³⁸ Le informazioni riferite alle iscrizioni per tipologia di invalidità riportano somme differenti rispetto a quelle illustrate nelle tabelle precedenti in quanto non tutte le province hanno fornito informazioni di dettaglio a copertura delle specifiche domande

Tabella 10 - Persone con disabilità iscritte agli elenchi unici provinciali del collocamento obbligatorio (art. 8) dall'1 gennaio al 31 dicembre, per tipologia di invalidità, per area geografica. Anni 2012-2013 (v. ass, province non rispondenti)

	Invalidi civili		Invalidi del lavoro		Invalidi per servizio		Non vedenti		Sordomuti	
	N. Iscritti	Prov. non risp.	N. Iscritti	Prov. non risp.	N. Iscritti	Prov. non risp.	N. Iscritti	Prov. non risp.	N. Iscritti	Prov. non risp.
2012										
NORD OVEST	20.649	0	594	0	37	0	107	0	335	0
NORD EST	8.922	6	320	6	26	6	31	7	69	7
CENTRO	17.343	0	354	0	37	1	56	1	162	0
SUD E ISOLE	27.791	7	496	8	135	9	106	9	228	9
ITALIA	74.705	13	1.764	14	235	16	300	17	794	16
2013										
NORD OVEST	15.552	1	448	1	22	2	91	2	198	2
NORD EST	12.100	0	364	0	28	2	55	1	111	1
CENTRO	14.868	1	255	1	41	5	56	3	208	3
SUD E ISOLE	22.700	8	372	9	142	10	116	11	199	9
ITALIA	65.220	10	1.439	11	233	19	318	17	716	15

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol. 2014

Le iscrizioni nel corso dell'anno confermano una tendenziale diminuzione dei valori che interessa tutte le tipologie di invalidità. Significative flessioni si registrano soprattutto nel confronto con il 2010 per le categorie dei sordomuti, degli invalidi per servizio e del lavoro, con una ridefinizione del peso delle diverse ripartizioni geografiche (Tabella 10). Da rilevare due specifici dati sulle nuove registrazioni: circa il 60% degli invalidi per servizio inseriti nel meridione rappresentano la massima concentrazione territoriale, mentre la percentuale delle persone sordomute nel Nord ovest nel 2012 presenta valori accresciuti significativamente (42%) rispetto alle precedenti annualità.

2.2.3 GLI ISCRITTI EX ART. 18

La rilevazione acquisisce informazioni anche sui soggetti iscritti agli elenchi ai sensi dell'art. 18, in attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro per tali categorie.³⁹

³⁹ Art. 1 (Soggetti iscritti negli elenchi) DPR n. 333, 10/10/2000 Regolamento di esecuzione per l'attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, commi 2 e 3.

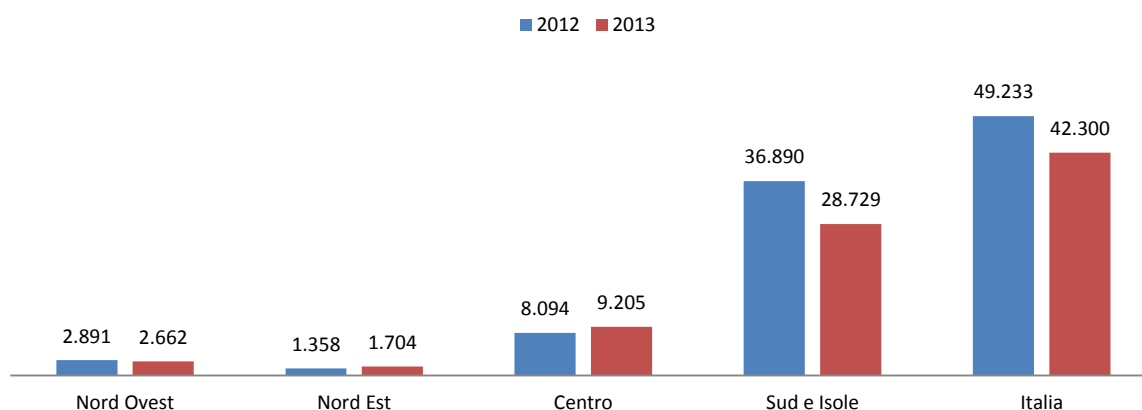
2) In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro per tali categorie, possono essere iscritti negli elenchi di cui al comma 1 i soggetti di cui all'articolo 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999, nonché quelli di cui alla legge 23 novembre 1998, n. 407, recante: "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.", come modificata dalla legge 17 agosto 1999, n. 288, questi ultimi anche se non in possesso dello stato di disoccupazione. Per i coniugi e i figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di servizio, di guerra o di lavoro, nonché per i soggetti di cui alla citata legge n. 407 del 1998 e successive modificazioni e integrazioni, l'iscrizione nei predetti elenchi è consentita esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale. Tuttavia, il diritto all'iscrizione negli elenchi per le predette categorie sussiste qualora il dante causa sia stato cancellato dagli elenchi del collocamento obbligatorio senza essere mai stato avviato ad attività lavorativa, per causa al medesimo non imputabile.

3) Gli orfani e i figli dei soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro possono iscriversi negli elenchi del collocamento obbligatorio se minori di età al momento della morte del genitore dante causa o del riconoscimento allo stesso della prima categoria di cui alla tabella annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato

In particolare, l'annualità 2012 presenta una crescita delle iscrizioni nel confronto con le annualità precedenti, a partire dal 2008 per i dati di stock (gli iscritti al 31 dicembre), mentre restano tendenzialmente stabili quelli di flusso (durante l'anno).

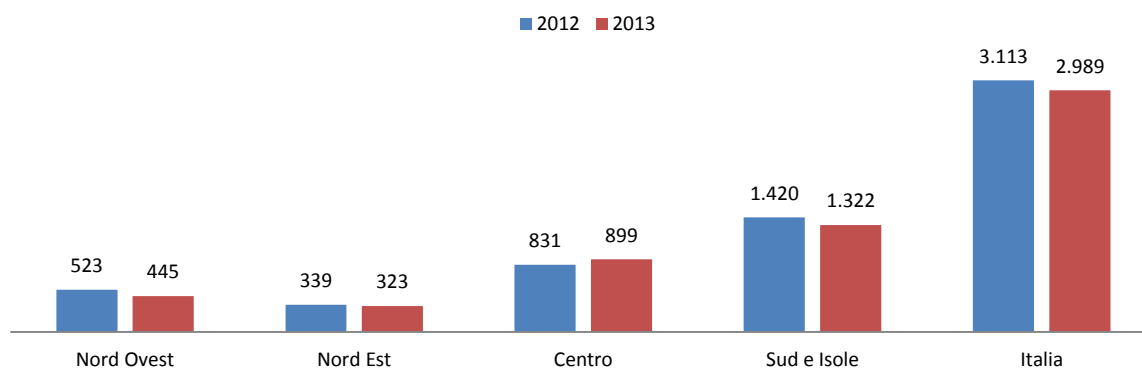
Per quanto riguarda il totale delle iscrizioni, il 2012 denuncia i valori più elevati registrati negli anni per tali categorie, con 49.233 individui in cerca di occupazione. Il dato si riduce nell'anno successivo a 42.300 (Figura 6), attestando comunque alle regioni del Sud e delle Isole il primato degli iscritti con percentuali che variano dal 75% nel 2012 a 68% nel 2013.

Figura 6 - Iscritti ex art. 18 agli elenchi unici provinciali del collocamento obbligatorio (art. 8) al 31 dicembre, per area geografica. Anni 2012-2013 (v. ass.)



Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol. 2014

Figura 7 - Iscritti ex art.18 agli elenchi unici provinciali del collocamento obbligatorio (art. 8) dall'1 gennaio al 31 dicembre, per area geografica. Anni 2012-2013 (v. ass.)



Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol. 2014

Le iscrizioni nel corso dell'anno confermano anche per queste specifiche categorie una tendenza stabile per l'anno 2012, con 3.113 registrazioni. La ripartizione per area geografica conferma valori costanti nel corso degli anni per tutto il Nord Italia, mentre si rileva per il 2013 un lieve incremento nei valori assoluti per le regioni del Centro, del totale per lo specifico anno (Figura 7).

con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. Agli effetti della iscrizione negli elenchi, si considerano minori i figli di età non superiore a 21anni, se studenti di scuola media superiore, e a 26 anni, se studenti universitari.

2.2.4 DATI DI STOCK E DATI DI FLUSSO DEL BIENNIO

L'impegno e i carichi di lavoro assegnati ai servizi provinciali competenti sono misurabili più agevolmente analizzando i dati aggregati che riguardano il bacino degli utenti nel loro complesso, sommando i beneficiari del collocamento mirato rappresentati dalle persone con disabilità ai soggetti appartenenti alle categorie ex art. 18 (Tabella11).

Tabella11 - Iscritti agli elenchi unici provinciali del collocamento obbligatorio (art. 8) al 31 dicembre, persone con disabilità e soggetti ex art. 18, per sesso, per area geografica. Anni 2012-2013 (v. ass. e val. %, province non rispondenti)

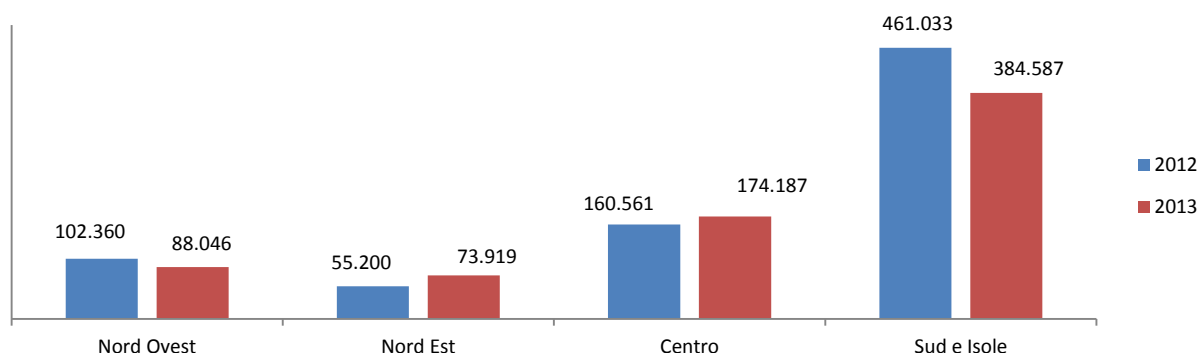
		N° iscritti	% area	Prov. non risp.	Donne	% donne	Prov. non risp.
2012	NORD OVEST	102.360	13,2	0	46.419	12,5	0
	NORD EST	55.200	7,1	6	26.669	7,2	6
	CENTRO	160.561	20,6	2	86.798	23,3	2
	SUD E ISOLE	461.033	59,3	3	213.235	57,3	3
	ITALIA	777.559	100,0	11	372.425	100,0	11
2013	NORD OVEST	88.046	12,2	1	38.997	11,4	1
	NORD EST	73.919	10,3	0	34.555	10,1	0
	CENTRO	174.187	24,2	1	94.132	27,5	1
	SUD E ISOLE	384.587	53,5	6	175.379	51,2	6
	ITALIA	719.075	100,0	8	342.358	100,0	8

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol. 2014

In valori assoluti, il 2012 registra 777.559 iscritti totali di cui a livello nazionale le persone con disabilità rappresentano il 93,7%. Su base geografica, l'incidenza dello specifico target varia, passando dal 91,7% del Sud e delle Isole, al 97,5% dell'area del Nord est (Figura 8).

Si riduce a 719.075 individui, invece, il totale delle iscrizioni riportate dai servizi provinciali per il 2013, mentre il rapporto percentuale tra persone con disabilità e categorie ex art. 18 rimane sostanzialmente inalterato.

Figura 8 - Iscritti agli elenchi unici provinciali del collocamento obbligatorio (art. 8) al 31 dicembre, persone con disabilità e soggetti ex art. 18, per area geografica. Anni 2012-2013



Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol. 2014

I dati sulle iscrizioni complessive durante l'anno evidenziano valori che, principalmente per il 2012 ma rilevanti anche per l'annualità successiva, segnalano la Legge 68/99, almeno in termini di aspettative, come un potenziale canale di accesso o reingresso nel mercato del lavoro, in una fase di crisi occupazionale (Tabella 12).

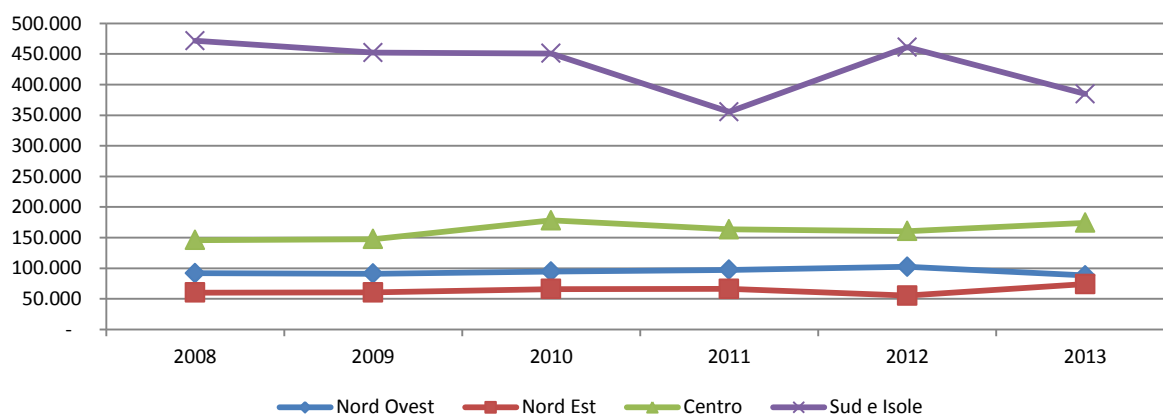
Tabella 12 - Iscritti agli elenchi unici provinciali del collocamento obbligatorio (art. 8) dall'1 gennaio al 31 dicembre, persone con disabilità e soggetti ex art. 18, per sesso, per area geografica. Anni 2012-2013 (v. ass. e val. %, province non rispondenti)

		N° iscritti	% area	Prov. non risp.	Donne	% donne	Prov. non risp.
2012	NORD OVEST	21.091	27,2	0	8.697	25,4	0
	NORD EST	11.799	15,2	6	5.281	15,4	6
	CENTRO	16.202	20,9	1	7.358	21,5	1
	SUD E ISOLE	28.396	36,6	3	12.947	37,8	3
	ITALIA	77.488	100,0	10	34.283	100,0	10
2013	NORD OVEST	16.692	23,5	1	6.695	21,9	1
	NORD EST	13.056	18,4	0	5.560	18,2	0
	CENTRO	16.564	23,3	0	7.604	24,8	0
	SUD E ISOLE	24.697	34,8	6	10.772	35,2	6
	ITALIA	71.009	100,0	7	30.631	100,0	7

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol. 2014

A sostegno di tale ipotesi, si osserva come i valori assoluti relativi al biennio osservato indichino un avvenuto cambiamento di tendenza registrato nel 2012, tale da riportare il numero di individui che ricorrono ai servizi provinciali a cifre che hanno segnato il primo periodo di crisi economica ed occupazionale convenzionalmente individuata nell'anno 2008 (Figura 9).

Figura 9 - Iscritti agli elenchi unici provinciali del collocamento obbligatorio (art. 8) al 31 dicembre, persone con disabilità e soggetti ex art. 18, per area geografica. Anni 2008-2013 (v. ass.)



Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol. 2014

2.2.5 L'AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE

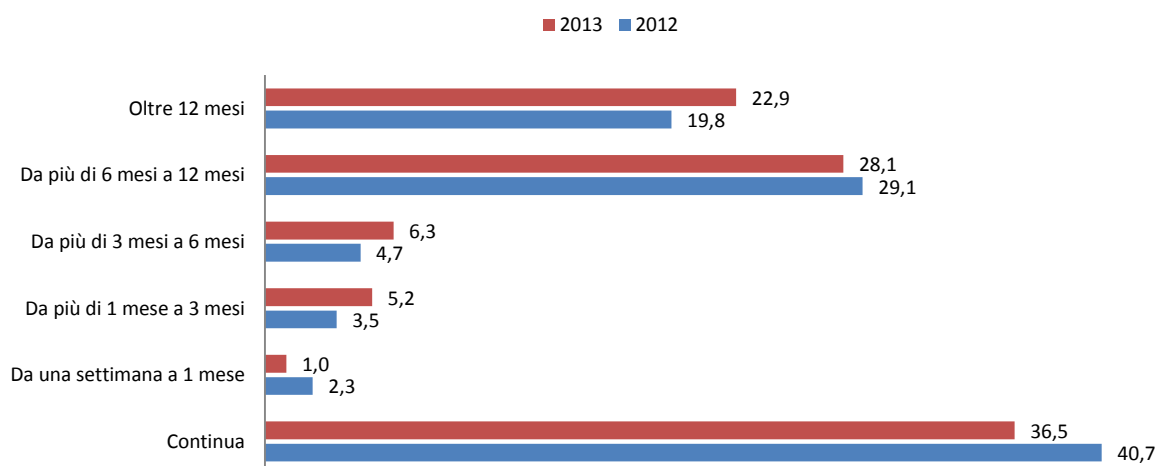
La Legge 68/99 prevede che gli uffici competenti istituiscano elenchi delle iscrizioni con un'unica graduatoria delle persone con disabilità che risultano disoccupate.

L'elenco e la graduatoria sono pubblici e sono predisposti nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 9, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333⁴⁰.

La Figura 10 riporta su base nazionale le informazioni sulla frequenza di aggiornamento delle graduatorie uniche da parte dei servizi provinciali competenti.

L'aggiornamento continuo viene effettuato dal 40,7% degli uffici nel corso del 2012 e in misura leggermente inferiore, 36,5%, nell'anno successivo. Sono ancora il 50% circa, invece, le amministrazioni che provvedono ad aggiornamenti con un intervallo che va dai 6 agli oltre 12 mesi. Il confronto con il biennio precedente, tuttavia, consente di apprezzare un aumento di quasi 10 punti percentuali riguardanti la gestione costante delle liste.

Figura 10 - Frequenza di aggiornamento delle graduatorie. Distribuzione per classi temporali. Anni 2012-2013 (val. %)



Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol. 2014

⁴⁰ Articolo 9, comma 3 DPR 10 ottobre 2000, n. 333:

Ai fini della definizione da parte delle regioni, dell'attribuzione dei punteggi di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie, le regioni medesime, a norma di quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, della legge n. 68 del 1999, tengono conto, prioritariamente, dei seguenti criteri generali:

- a) anzianità di iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio;
- b) condizione economica;
- c) carico familiare;
- d) difficoltà di locomozione nel territorio.

2.3 GLI AVVIAMENTI AL LAVORO

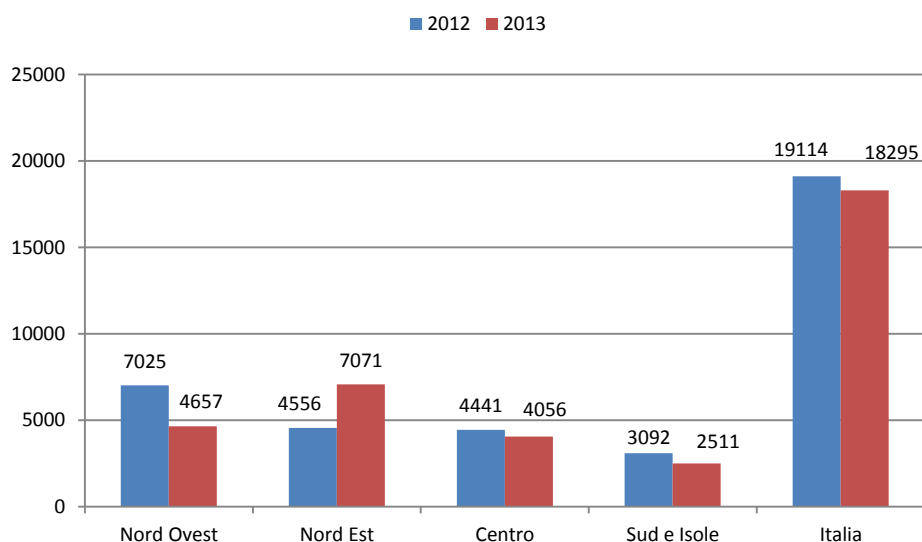
2.3.1 LE PERSONE DISABILI AVVIATE AL LAVORO

Negli anni 2012 e 2013 gli avviamenti di persone disabili continuano a mostrare le tradizionali differenze quantitative tra le quattro macro-aree geografiche.

Mantenendo ferma la considerazione di un limitato numero di Province non rispondenti, i valori assoluti rivelano purtroppo la ripresa di un trend negativo che aveva precedentemente determinato il minimo storico del 2009 (20.830 unità), che porta gli avviamenti di persone disabili a 18.295, alla fine del 2013.

La ulteriore flessione non pare essere a carico in egual misura di tutte le ripartizioni. In primo luogo, gli andamenti in parziale ripresa delle circoscrizioni settentrionali si separano dopo il 2012, con una decisa ripresa del Nord est (Figura 11).

Figura 11 - Avviamenti lavorativi di persone disabili. Ripartizione per area geografica. Anni 2012-2013 (v. ass.)

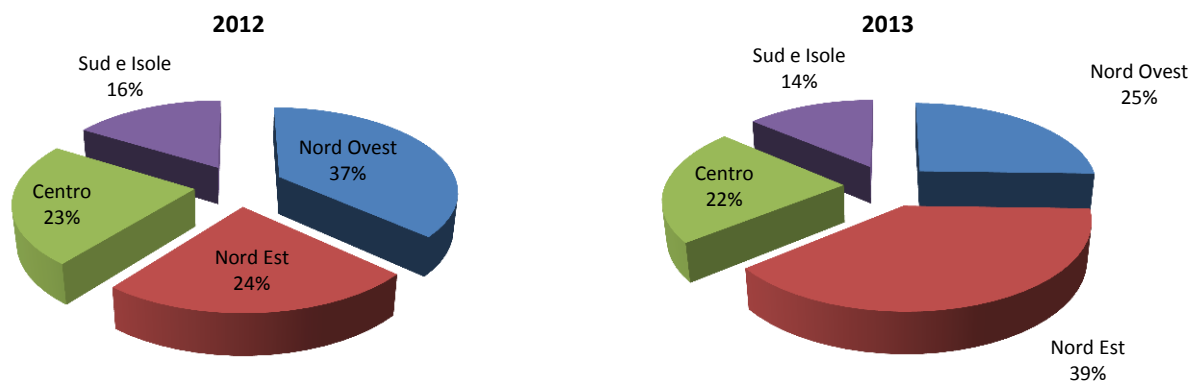


Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol. 2014

Il Centro e il Mezzogiorno evidenziano una flessione di entità analoga. Nel caso del Sud, la flessione arriva dopo una leggera ripresa occorsa nel 2012, rispetto al biennio precedente.

A seguito di questi andamenti, la quota percentuale degli avviamenti del Centro rimane sostanzialmente stabile sul totale nazionale, mentre quella meridionale subisce una contrazione rispetto al 2012, senza purtuttavia scendere al livello del 2011 (10,9%). Il peso percentuale del Nord-est sul totale supera quello del Nord-ovest, arrivando a rappresentare quasi il 40% di tutti gli avviamenti effettuati in Italia nel corso del 2013.

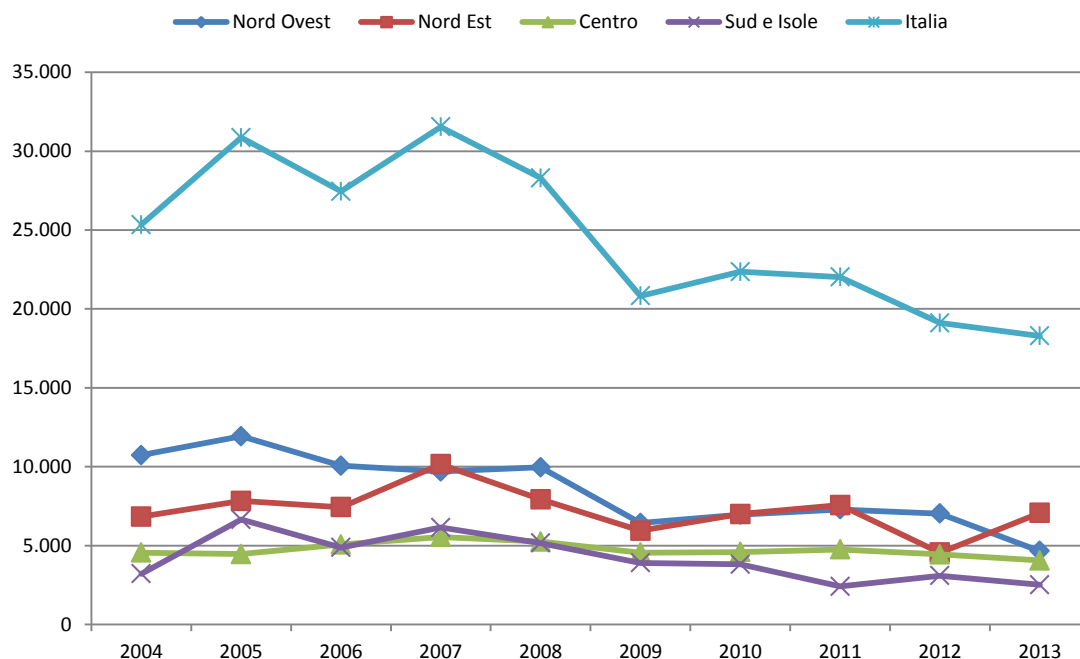
Figura 12 - Avviamenti lavorativi persone disabili. Ripartizione per area geografica. Anni 2012-2013 (val. %)



Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol. 2014

Esaminando le tendenze a partire dal 2004, appare confermato il fatto che la crisi abbia creato un significativo spartiacque, collocato a cavallo fra il 2007 e il 2008 (Figura 13), rovesciando sull'applicazione della normativa per il diritto al lavoro delle persone disabili le più generali problematiche sperimentate dal mercato nello stesso periodo, sia sul versante dell'offerta che della domanda di lavoro.

Figura 13 - Avviamenti lavorativi persone disabili. Ripartizione per area geografica. Anni 2004-2013 (v. ass.)



Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol. 2014

Considerando sia il dato aggregato nazionale sia le cifre che si riferiscono alle singole macro-aree, si conferma ancora una volta l'ulteriore contrazione degli avviamenti, rispetto a quanto registrato nei primi anni di applicazione della normativa.

2.3.2 LE TIPOLOGIE DI AVVIAMENTO AL LAVORO DELLE PERSONE DISABILI

Come si è già visto, nel corso dell'anno 2012 si sono iscritte agli elenchi unici provinciali 74.375 persone, mentre l'anno successivo tale numero è sceso a 68.020 unità. Il rapporto fra il flusso dei nuovi iscritti e quello degli avviati è stato quindi rispettivamente pari al 25,7% nel 2012 e al 26,9% l'anno successivo. Nel biennio immediatamente precedente lo stesso rapporto è apparso più favorevole, arrivando nel 2010 quasi al 27% e nel 2011 addirittura al 33,5%. Anche se gli individui che compongono i due flussi non coincidono necessariamente, poiché un soggetto iscritto può risultare avviato anche negli anni successivi, il rapporto rappresenta in qualche modo un indicatore sintetico su base annuale in grado di catturare l'influenza della congiuntura economica sul funzionamento della normativa, consentendo anche di comparare periodi diversi in modo più preciso rispetto ai soli valori assoluti.

La convenzione si conferma anche in questo biennio l'istituto maggiormente utilizzato nelle varie ripartizioni geografiche, fatta eccezione per il Nord est nel 2012 e per il Nord ovest e il Sud nell'annualità 2013 (Tabella 13).

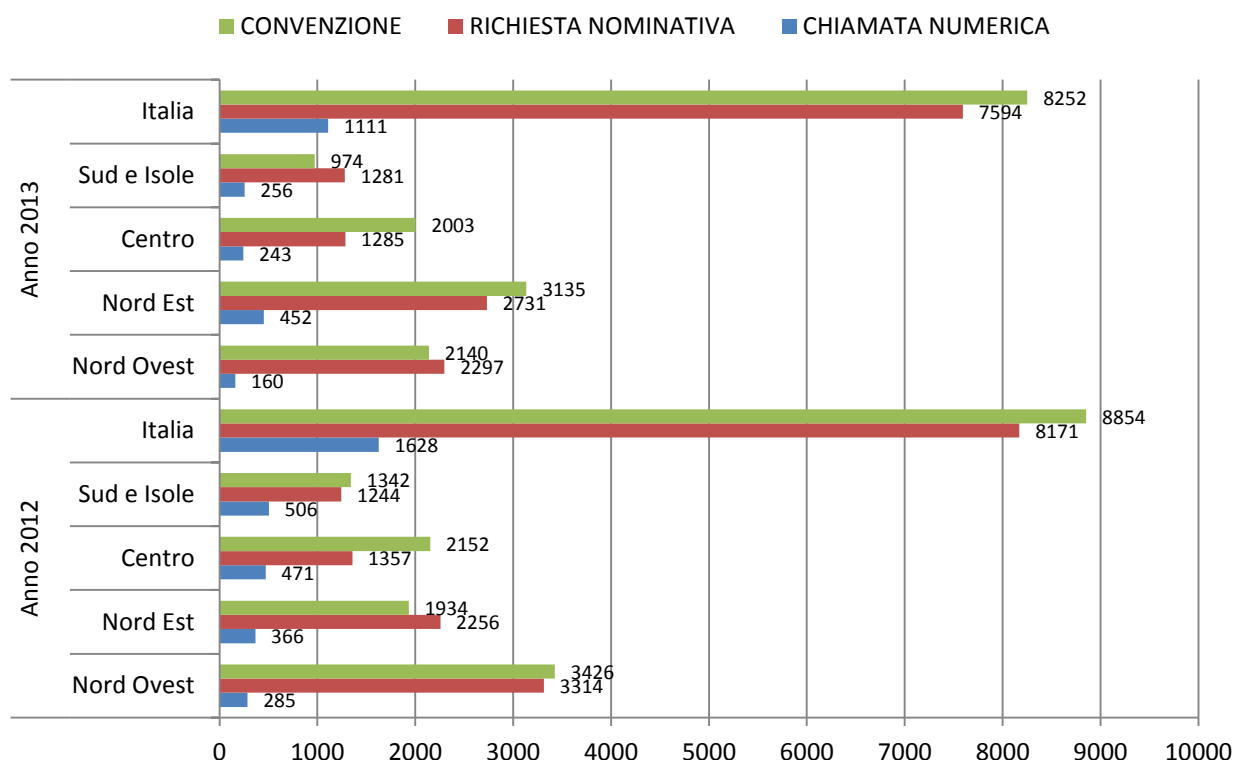
Tabella 13 - Avviamenti al lavoro per modalità, per sesso e per area geografica. Anni 2012-2013 (v. ass., % donne)

	Anno 2012			Anno 2013		
	avviamenti	di cui donne	% donne	avviamenti	di cui donne	% donne
CHIAMATA NUMERICA						
Nord Ovest	285	110	38,6	160	58	36,3
Nord Est	366	114	31,1	452	122	27,0
Centro	471	219	46,5	243	99	40,7
Sud e Isole	506	159	31,4	256	78	30,5
Italia	1.628	602	37,0	1.111	357	32,1
RICHIESTA NOMINATIVA						
Nord Ovest	3.314	1.437	43,4	2.297	957	41,7
Nord Est	2.256	1.018	45,1	2.731	1.223	44,8
Centro	1.357	593	43,7	1.285	509	39,6
Sud e Isole	1.244	409	32,9	1.281	469	36,6
Italia	8.171	3.457	42,3	7.594	3.158	41,6
CONVENZIONE						
Nord Ovest	3.426	1.477	43,1	2.140	857	40,0
Nord Est	1.934	825	42,7	3.135	1.304	41,6
Centro	2.152	853	39,6	2.003	825	41,2
Sud e Isole	1.342	500	37,3	974	369	37,9
Italia	8.854	3.655	41,3	8.252	3.355	40,7
TOTALE AVVIAMENTI						
Nord Ovest	7.025	3.024	43,0	4.657	1.905	40,9
Nord Est	4.556	1.957	43,0	7.071	2.948	41,7
Centro	4.441	1.892	42,6	4.056	1.684	41,5
Sud e Isole	3.092	1.068	34,5	2.511	916	36,5
Italia	19.114	7.941	41,5	18.295	7.453	40,7

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol. 2014

Nel 2012 la convenzione è risultata utilizzata complessivamente nel 47,5% degli avviamenti, mentre nel 2013 tale percentuale è salita al 48,7%. La modalità della richiesta nominativa risulta però molto meno distanziata dalle convenzioni, rispetto al biennio precedente: nello specifico, la distanza risulta pari a 3,7 punti percentuali nel 2012 e a 3,9 l'anno successivo. La modalità della chiamata numerica si presenta in crescita nel 2012, arrivando all'8,7% del totale, per poi ridimensionarsi fino al 6,6% l'anno seguente.

Figura 14 - Avviamenti lavorativi persone disabili. Per tipologia di avviamento, per area geografica. Anni 2012-2013 (v. ass.)



Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol. 2014

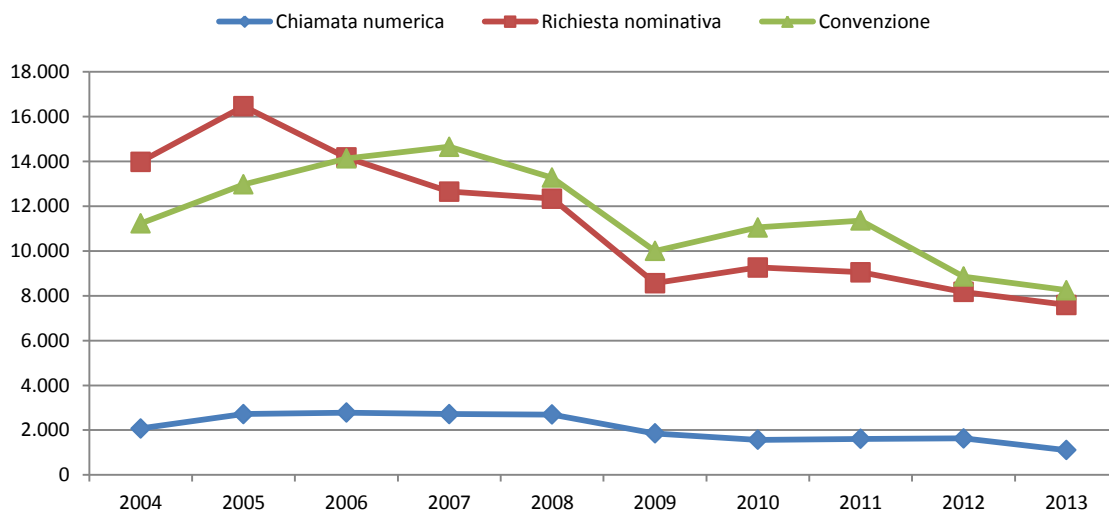
Considerando i valori assoluti in serie storica, la richiesta nominativa e le convenzioni si sono di nuovo collocate al di sotto della soglia del 2009, mentre la chiamata numerica sperimenta una ulteriore flessione del suo utilizzo.

Fra tutte le ripartizioni, solo il Nord est sembra dimostrare un'effettiva tendenza in ripresa, in ciò ovviamente rispecchiando quanto già evidenziato dai dati riguardanti il totale degli avviamenti. (Figura 14 e Figura 15).

In sostanza, i due istituti che hanno rappresentato in maniera più completa il portato fortemente innovativo della riforma, rispetto alla normativa precedente (cioè la richiesta nominativa e lo strumento della convenzione) mostrano di aver risentito in maniera diretta della conclusione del periodo di espansione occupazionale che aveva caratterizzato il sessennio successivo al varo della 68/99. Tale reazione è stata più immediata e repentina nel caso della richiesta nominativa, probabilmente in forza della maggior flessibilità e graduazione garantita ai datori di lavoro dallo strumento

convenzionale, in particolare in relazione alla tempistica di inserimento della persona con disabilità.

Figura 15 - Avviamenti lavorativi persone disabili. Per tipologia di avviamento. Anni 2004-2013 (v. ass.)



Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol. 2014

2.3.3 I TIROCINI

Le convenzioni di programma di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 68/1999 prevedono i tirocini formativi e di orientamento.

I tirocini formativi e/o di orientamento in Italia sono stati 2.412 nel 2012, e 2.159 l'anno successivo (Tabella 14). In maniera evidente anch'essi hanno risentito del ridimensionamento occorso nell'utilizzo dello strumento convenzionale.

Tabella 14 - Tirocini formativi e/o di orientamento art.11 c. 2 e tirocini finalizzati all'assunzione di persone disabili, attivati durante l'anno. Per area geografica. Anni 2012-2013 (v. ass.)

		Attivati presso imprese private		Attivati presso imprese pubbliche
		Formativi e di orientamento	Finalizzati all'assunzione	Finalizzati all'assunzione
2012	NORD OVEST	841	1.657	327
	NORD EST	1.134	407	53
	CENTRO	214	230	22
	SUD	223	111	14
	ITALIA	2.412	2.405	416
2013	NORD OVEST	1.661	769	153
	NORD EST	1.503	956	62
	CENTRO	343	244	18
	SUD	152	190	84
	ITALIA	3.659	2.159	317

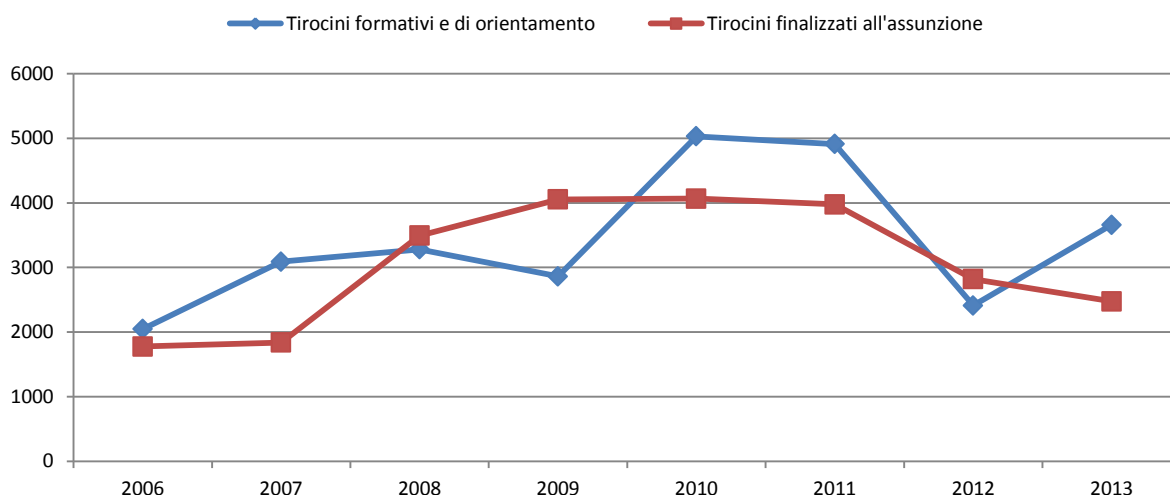
Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol. 2014

Un ridimensionamento di proporzioni analoghe ha caratterizzato anche l'applicazione del tirocinio finalizzato all'assunzione, il secondo strumento utilizzato dai servizi per la costruzione effettiva dei percorsi integrati di integrazione lavorativa del collocamento mirato. In particolare, nel 2012 sono stati registrati 2.404 casi di applicazione dell'istituto presso imprese private e 416 presso datori di lavoro pubblici. Nel 2013 si è assistito ad un ulteriore ridimensionamento, con 2.159 tirocini relativi al settore privato e solo 317 a quello pubblico.

In entrambe le annualità, i due istituti risultano come negli anni precedenti molto più utilizzati nelle aree settentrionali, dove si rileva un recupero di performance del Nord est e un ribaltamento fra le due tipologie nel Nord ovest.

Esaminando le serie storiche (Figura 16), si nota come lo scambio di posizione a favore dei tirocini formativi occorso nel 2010, si sia di poco ribaltato nel 2012, per poi ristabilire una situazione analoga a quella del biennio precedente. A fronte della ripresa del primo istituto, il tirocinio finalizzato all'assunzione sembra aver consolidato un trend discendente che lo ha portato ad avvicinarsi al livello del 2006.

Figura 16 - Tirocini formativi e/o di orientamento art.11 c. 2 e tirocini finalizzati all'assunzione di persone disabili, attivati durante l'anno. Anni 2006-2013 (v. ass.)



Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol. 2014

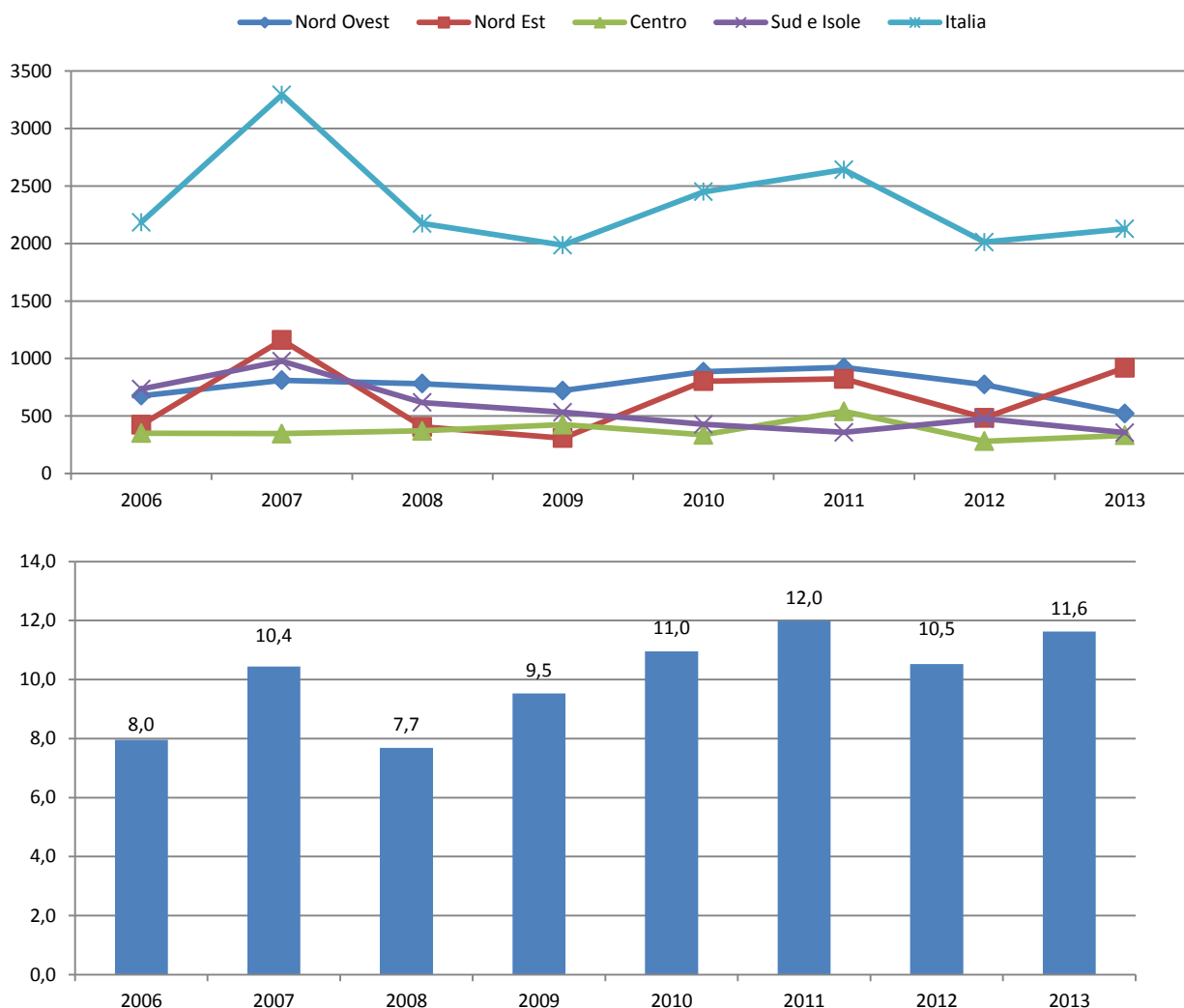
2.3.4 LE AZIENDE NON SOGGETTE AD OBBLIGO DI ASSUNZIONE

L'avviamento di lavoratori disabili presso aziende non soggette ad obbligo (cioè collocate al di sotto della quota di 15 dipendenti) ha visto interrompersi la ripresa registrata nel 2010 -2011. Questa tendenza ha comportato alla fine del periodo storico considerato (2006-2013) un modesto ridimensionamento complessivo in termini di valore assoluto (Figura 17).

Al ridimensionamento sembrano aver contribuito tutte le ripartizioni, ad eccezione del Nord est, che, se da un lato sembra aver reagito negativamente all'esplosione della crisi un po' di tempo prima e in maniera più accentuata rispetto alle altre ripartizioni, dall'altro sembra esserne uscito in questo caso con maggior evidenza. Più in generale è comunque

degno di nota il fatto che, a fine periodo, il peso di questi avviamenti sul totale appaia stabilmente salito al di sopra dell' 11% e cioè ben 3,6 punti al di sopra del 2006.

Figura 17 - Avviamenti lavorativi in aziende con meno di 15 dipendenti (non soggette ad obbligo) per area geografica. Anni 2006-2013 (v. ass. e v. %)



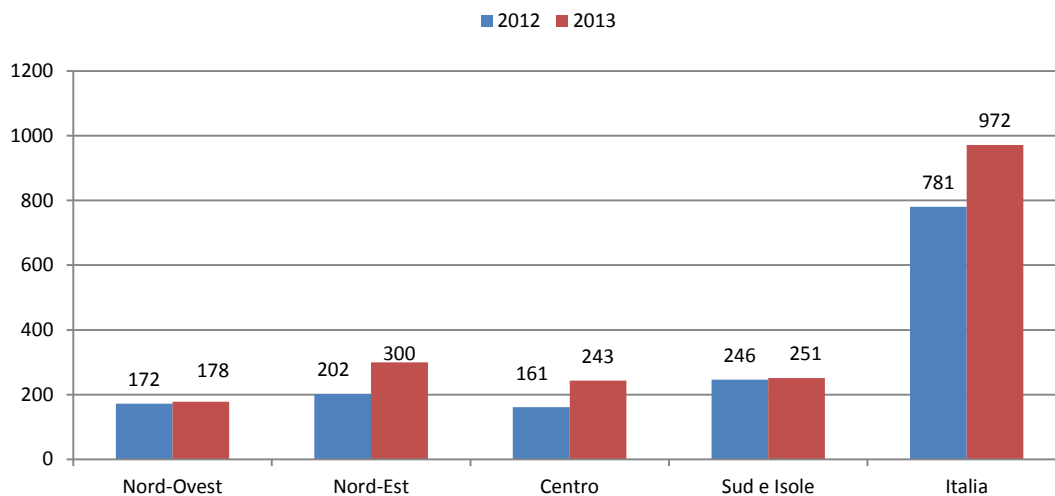
Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol. 2014

2.3.5 GLI AVVIAMENTI LAVORATIVI DEI SOGGETTI EX ART. 18

A fronte di un flusso di iscrizioni nel 2012 di 3.113 soggetti e di 2.989 nel 2013, si rileva l'avviamento al lavoro ai sensi dell'art. 18 di 781 individui nel 2012 e di 972 nel 2013 (Figura 18).

Tutte le ripartizioni mostrano di aver contribuito all'incremento nazionale, anche se nel Nord ovest e al Sud si è trattato comunque di una crescita minima, se paragonata al Nord est e al Centro. Peraltro al minor contributo offerto dalle due ripartizioni corrisponde nel 2013 un ridimensionamento nel contributo percentuale su base nazionale, come mostrato dalla Figura 19.

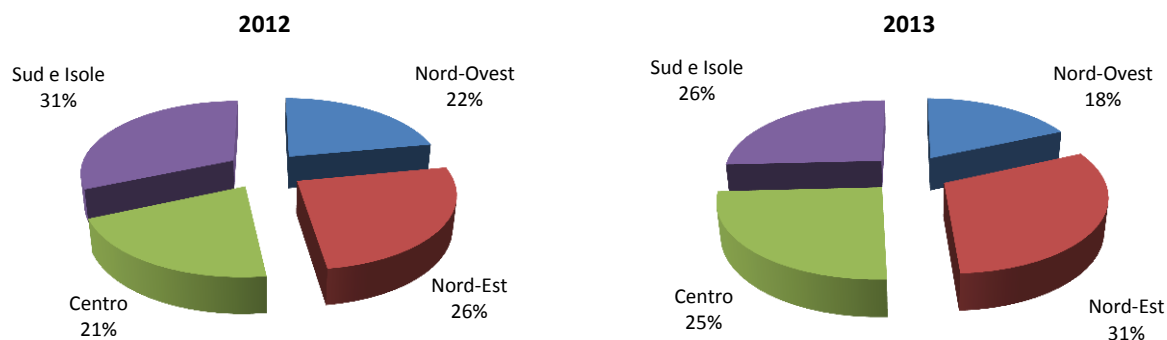
Figura 18 - Avviamenti lavorativi ex art. 18 in Italia per area geografica. Anni 2012-2013 (v. ass.)



Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol. 2014

Occorre notare che, rispetto al biennio precedente, la crescita delle iscrizioni annuali e la parallela diminuzione degli avviamenti in valore assoluto ha comportato l'abbassamento del rapporto iscritti avviati nell'anno, che è passato dal 42,6% del 2011, al 32,5% del 2013.

Figura 19 - Avviamenti lavorativi ex ART. 18 in Italia per area geografica. Anni 2012-2013 (val. %)



Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol. 2014

2.3.6 L'ISTITUTO DELLA CONVENZIONE EX ARTT. 11 E 12 L.68/99. LE CONVENZIONI EX ART. 14 D.LGS. 276/03

Nonostante le contrazioni generali già illustrate lo strumento della convenzione si conferma come l'istituto preferito dai servizi competenti e dai datori di lavoro per dare corso alla copertura delle quote d'obbligo e procedere all'avviamento. I dati presentati nella successiva Tabella 15 mostrano peraltro che nel 2012 più del 95% degli avviamenti in questo ambito sono avvenuti utilizzando gli istituti previsti nell'art. 11 della Legge 68/99 (cioè le convenzioni di programma e di integrazione lavorativa). La stessa percentuale sale addirittura al 96,6% nel 2013.

Tabella 15 - Avviamenti lavorativi persone disabili tramite Convenzione. Per tipologia di convenzione, per sesso e area geografica. Anni 2012-2013 (v. ass. e % donne)

Area geografica	Anno 2012			Anno 2013		
	Avviamenti	Di cui donne	% donne (su rispondenti)	Avviamenti	Di cui donne	% donne (su rispondenti)
CONVENZIONE DI PROGRAMMA ART. 11 CO. 1						
NORD OVEST	2.678	1.173	43,8	1.856	752	40,5
NORD EST	1.554	674	43,4	2.492	1.071	43,0
CENTRO	2.068	820	39,7	1.909	789	41,3
SUD E ISOLE	1.197	444	37,1	813	298	36,7
ITALIA	7.497	3.111	41,5	7.070	2.910	41,2
CONVENZIONE DI INTEGRAZIONE LAVORATIVA ART. 11 CO 4						
NORD OVEST	509	213	41,8	151	53	35,1
NORD EST	320	129	40,3	563	211	37,5
CENTRO	71	33	46,5	87	36	41,4
SUD E ISOLE	90	37	41,1	103	42	40,8
ITALIA	990	412	41,6	904	342	37,8
CONVENZIONE DI INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO CON FINALITÀ FORMATIVE ART. 12						
NORD OVEST	0	0	-	1	1	100,0
NORD EST	0	0	-	1	0	0,0
CENTRO	0	0	-	1	0	0,0
SUD E ISOLE	0	0	-	0	0	-
ITALIA	0	0	-	3	1	33,3
CONVENZIONE DI INSERIMENTO LAVORATIVO ART. 12 BIS						
NORD OVEST	6	2	33,3	4	2	50,0
NORD EST	0	0	-	4	0	0,0
CENTRO	13	0	0,0	6	0	0,0
SUD E ISOLE	36	11	30,6	42	21	50,0
ITALIA	55	13	23,6	56	23	41,1
CONVENZIONE ART. 14						
NORD OVEST	233	89	38,2	128	49	38,3
NORD EST	60	22	36,7	75	22	29,3
CENTRO	0	0	-	0	0	-
SUD E ISOLE	19	8	42,1	16	8	50,0
ITALIA	312	119	38,1	219	79	36,1

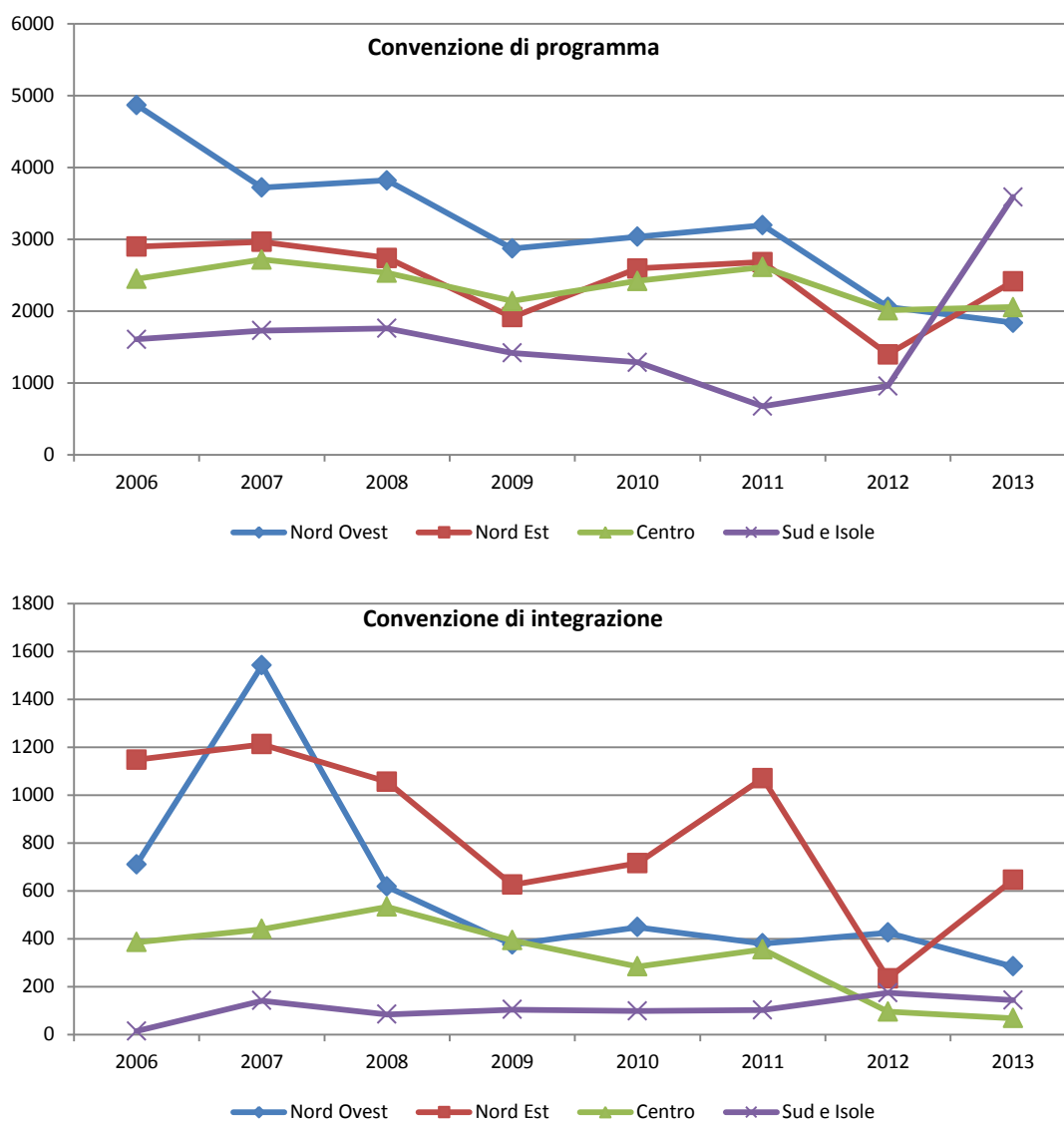
Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol. 2014

Fra gli altri istituti convenzionali, si registra l'utilizzo praticamente nullo delle convenzioni di inserimento lavorativo temporaneo con finalità formative, un limitato uso delle convenzioni di inserimento lavorativo e una lieve ripresa di interesse per l'utilizzo delle convenzioni di cui all'art. 14 del D.lgs. 276/2003.

Per quanto riguarda la disaggregazione geografica delle informazioni, tutti gli istituti, fatta eccezione per l'art. 12 bis (che fa registrare più casi al Sud), risultano maggiormente applicati nelle ripartizioni settentrionali.

L'esame della serie storica delle convenzioni ex art. 11 nel periodo 2006-2013 mostra che nel caso della convenzione di programma il 2012 ha rappresentato un anno critico dal quale solo il Nord est e il Mezzogiorno sembrano per ora essersi parzialmente ripresi (Figura 20).

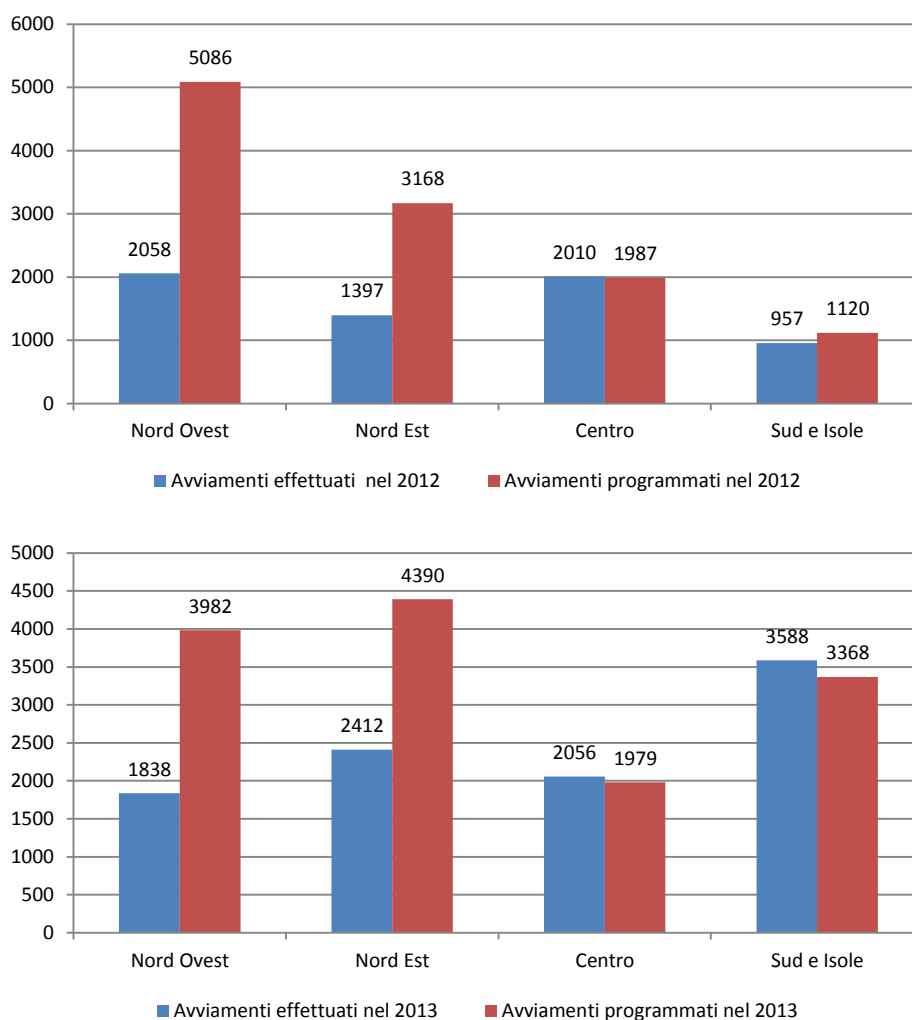
Figura 20 - Avviamenti lavorativi persone disabili tramite Convenzione. Dettaglio convenzioni art. 11 c 1 e c. 4, per area geografica. Anni 2006-2013 (v. ass.)



Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol. 2014

Le analoghe cadute occorse nell'utilizzo più recente delle convenzioni di integrazione lavorativa mostrano a loro volta una certa ripresa solo nel Nord est, mentre le altre ripartizioni vanno a collocarsi su posizioni anche più basse rispetto a quella del 2006.

Figura 21 - Avviamenti lavorativi persone disabili tramite Convenzione art. 11 c 1, per area geografica, effettuati e programmati per le annualità successive. Anni 2012-2013 (v. ass.)



Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol. 2014

Una prospettiva differente può infine venire dall'esame degli avviamenti programmati nel corso delle annualità di riferimento, per gli anni successivi (Figura 21). In particolare, a fronte di una sostanziale stabilità del Centro, sembra evidente lo sforzo compiuto nelle ripartizioni meridionale e nord-orientale in termini di inserimenti previsti. Ciò probabilmente potrebbe testimoniare una certa fiducia in una ripresa del quadro economico che possa ricostituire almeno in parte una domanda di lavoro di dimensioni paragonabili a quelle pre-crisi.

2.4 LE TIPOLOGIE DI ASSUNZIONE

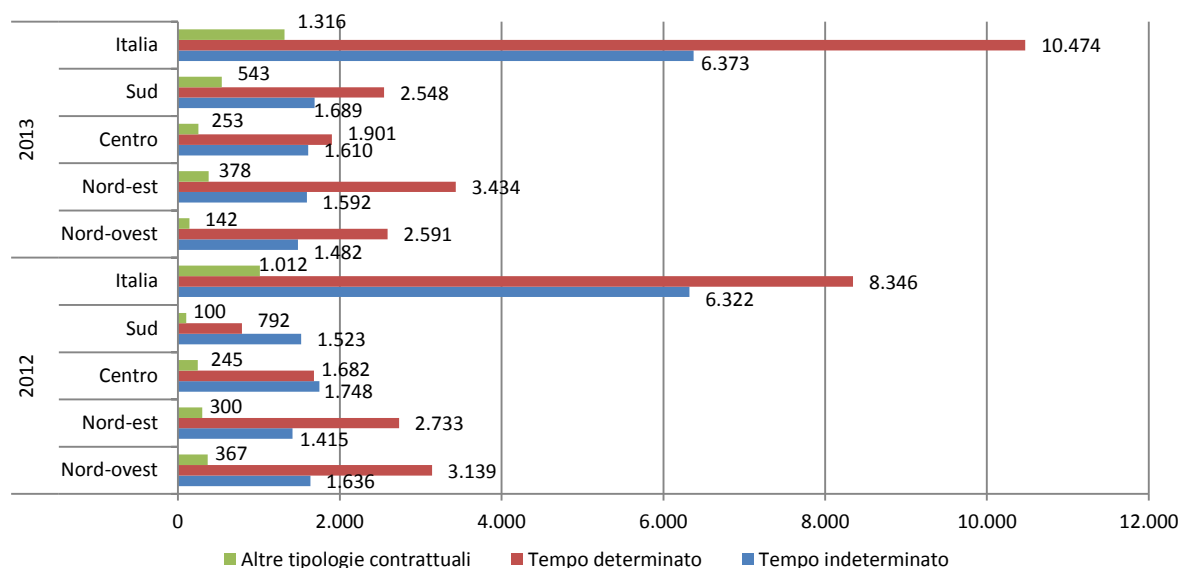
2.4.1 LAVORATORI DISABILI E TIPOLOGIE CONTRATTUALI

La crisi economica e occupazionale ha creato, e successivamente consolidato, un significativo spartiacque anche per quanto riguarda le tipologie contrattuali utilizzate per l'assunzione dei lavoratori disabili, qui riassunte nella tripartizione a tempo indeterminato; a tempo determinato ed eventuali altre tipologie. Nel biennio 2012-2013 il rapporto fra posizioni a tempo indeterminato e determinato, ribaltatosi a favore di queste ultime nel corso del periodo immediatamente precedente, ha visto rafforzato il ricorso alle forme meno stabili mentre è rimasta ancora sostanzialmente stabile la quota relativa alle altre tipologie (Figura 22).

In particolare, mentre il numero di assunzioni a tempo indeterminato sembra rimanere sostanzialmente immutato, nel 2013 si assiste ad un ampliamento in termini assoluti delle modalità a termine.

A livello ripartizionale, se nel 2012 tale prevalenza non era ancora effettiva al Centro e al Sud, nel 2013 si registra una sorta di sorpasso in tutte le circoscrizioni, con il Nord est che fa registrare i valori maggiori.

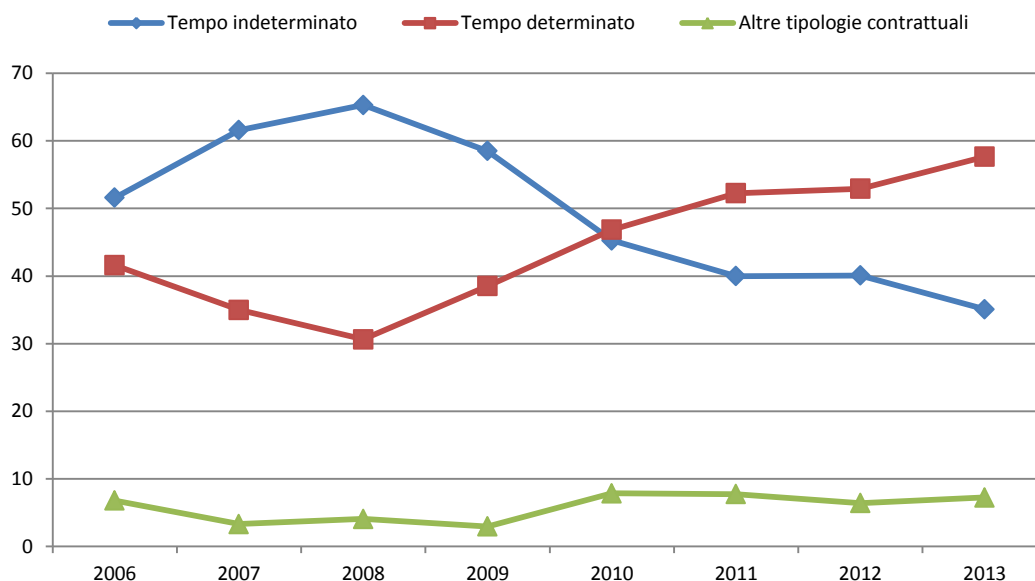
Figura 22 - Assunzioni persone disabili durante gli anni 2012 e 2013, per tipologia contrattuale di inserimento. Per area geografica (v. ass.)



Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol. 2014

A partire dall'anno 2006 le posizioni a tempo indeterminato sono scese dal 51,6% del totale all'attuale 35,1%, mentre quelle a tempo determinato hanno seguito una tendenza speculare a questa, crescendo continuamente dal minimo storico del 2008 (30,6%) fino all'attuale 57,7% (Figura 23). Per quanto riguarda l'insieme delle altre tipologie, i dati confermano a fine periodo un incremento abbastanza modesto, pari soltanto a 0,4 punti percentuali.

Figura 23 - Assunzioni persone disabili durante l'anno. Distribuzione per tipologia contrattuale di inserimento. Anni 2006-2013 (val. %)

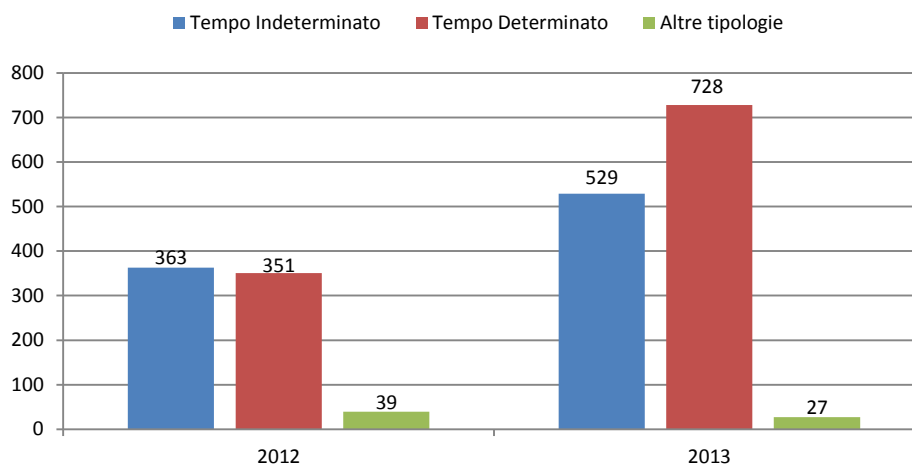


Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol. 2014

2.4.2 LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI E I LAVORATORI ASSUNTI EX ART. 18

Una situazione analoga può essere verificata nel caso delle assunzioni a vantaggio dei lavoratori avviati in base all'art. 18 (Figura 24). In questo caso, infatti, già nel 2012 si assiste al forte avvicinamento fra tempo indeterminato e tempo determinato, mentre l'anno seguente il ricorso alla seconda modalità diventa prevalente. In termini percentuali, e senza prendere in considerazione il numero esiguo di altre eventuali tipologie contrattuali, i contratti a tempo determinato (*full time* o *part-time*) passano dal rappresentare il 46,6% del totale, ad una quota pari quasi al 57% l'anno successivo (nel 2011 erano ancora il 42%).

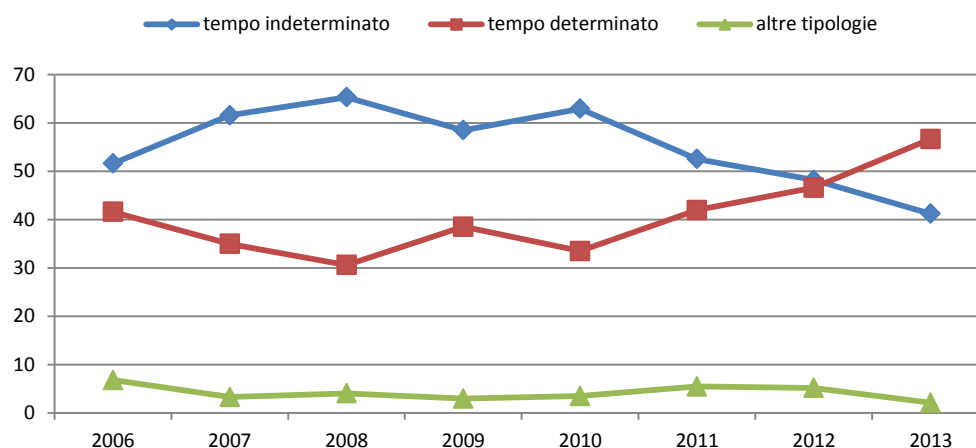
Figura 24 - Assunzioni soggetti ex art. 18 durante gli anni 2012 e 2013, per tipologia contrattuale di inserimento (v. ass.)



Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol. 2014

In questo caso il numero di province non rispondenti risulta piuttosto elevato (al di sopra delle 40 unità). Anche tenendo conto di ciò appare purtuttavia evidente un trend storico del tutto simile a quello occorso per le tipologie contrattuali utilizzate per i lavoratori disabili, di cui si è già detto (Figura 25). Anche in questo caso, infatti, lo scambio determinato-indeterminato segna un punto di svolta decisivo, intervenuto più tardi nel tempo.

Figura 25 - Assunzioni soggetti ex art. 18 durante l'anno. Distribuzione % per tipologia contrattuale di inserimento. Anni 2006-2013 (val. %)



Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol. 2014

2.5 LE RISOLUZIONI DEL RAPPORTO DI LAVORO

Anche se le informazioni disponibili non permettono di definire le motivazioni relative alle risoluzioni dei rapporti di lavoro intervenute nell'ambito del funzionamento della normativa del collocamento mirato, la presentazione di questi dati completa il quadro dei flussi che caratterizzano il biennio in oggetto.

Nel 2012 le risoluzioni sono state in Italia 7.671 mentre l'anno successivo sono scese a 5.538 (Tabella 16). Rispetto al biennio precedente risulta un dato complessivo in aumento, anche se è il 2012 a presentarsi con il numero più elevato di casi. In questo stesso anno la maggior parte delle risoluzioni si concentra largamente nelle ripartizioni settentrionali, con una prevalenza dei contratti a tempo determinato nel Nord ovest e della tipologia a tempo indeterminato nel Nord est. Nel 2013 prevalgono invece nettamente le risoluzioni nel Nord est, che da solo giunge a rappresentare la metà dei casi, con una concentrazione sui contratti a tempo indeterminato.

Tabella 16 - Risoluzioni rapporto di lavoro di lavoratori con disabilità, durante l'anno. Per area geografica, per tipologia contrattuale. Anni 2012-2013 (v. ass.)

		Nord ovest	Nord est	Centro	Sud	Italia
2012	tempo indeterminato	957	1.454	480	696	3.587
	tempo determinato	1.602	1.216	322	540	3.680
	altre tipologie contrattuali	224	88	57	35	404
	totale	2.783	2.758	859	1.271	7.671
2013	tempo indeterminato	744	1.546	304	240	2.834
	tempo determinato	618	1.157	532	141	2.448
	altre tipologie contrattuali	82	110	61	3	256
	totale	1.444	2.813	897	384	5.538

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol. 2014

Tabella 17 - Risoluzioni rapporto di lavoro di soggetti ex art. 18, durante l'anno. Per area geografica, per tipologia contrattuale. Anni 2012-2013 (v. ass.)

		Nord ovest	Nord est	Centro	Sud	Italia
2012	tempo indeterminato	18	83	39	78	218
	tempo determinato	33	90	24	72	219
	altre tipologie contrattuali	8	15	3	10	36
	totale	59	188	66	160	473
2013	tempo indeterminato	19	35	29	15	98
	tempo determinato	17	86	54	11	168
	altre tipologie contrattuali	15	0	8	1	24
	totale	51	121	91	27	290

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol. 2014

Fra il 2012 e il 2013 il rapporto complessivo fra assunzioni e risoluzioni si modifica a vantaggio delle prime. Tenendo conto che, sulla base dei dati già commentati al punto 2.4.1., nel biennio è aumentato il peso delle assunzioni a tempo determinato, appare del tutto coerente il fatto che esse rappresentino anche una porzione rilevante delle

risoluzioni (48% nel 2012 e 44,2% nel 2013), che peraltro in molti casi giungono a scadenza naturale nell'anno considerato.

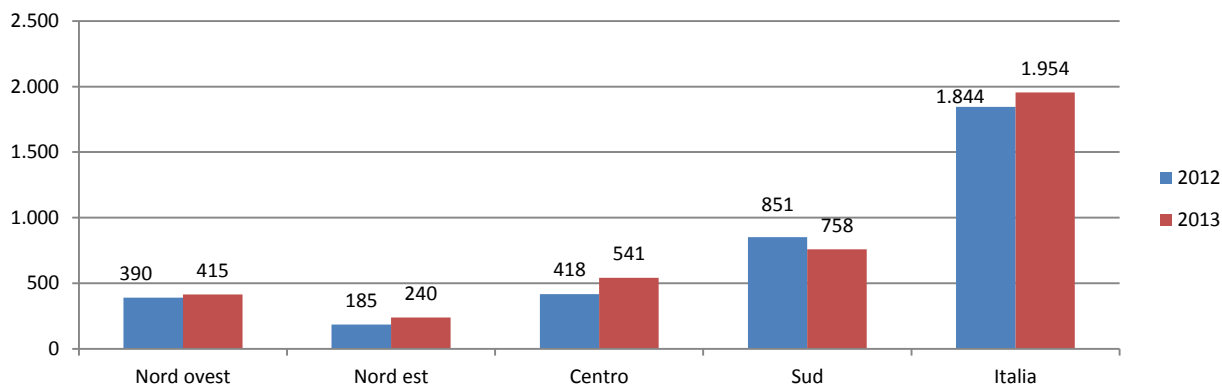
Per quanto riguarda le categorie ex art. 18 (Tabella 17), nel 2013 le risoluzioni si presentano più contenute dell'anno precedente. Esaminando i dati per ripartizione geografica, si nota una prevalenza del Nord est e del Sud nel 2012 in tutte le tipologie contrattuali. L'anno successivo la seconda posizione è presa dalla circoscrizione centrale. Anche in questo caso, come per i lavoratori disabili, le informazioni disponibili risultano condizionate da un elevato numero di province non rispondenti in tutte le ripartizioni.

2.6 IL COLLOCAMENTO DELLE PERSONE NON VEDENTI AI SENSI DELLA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68

Le persone non vedenti sono indicate tra i soggetti cui si applica la normativa sul collocamento mirato (Articolo 1, comma 1, lettera c) legge 12 marzo 1999, n.68).

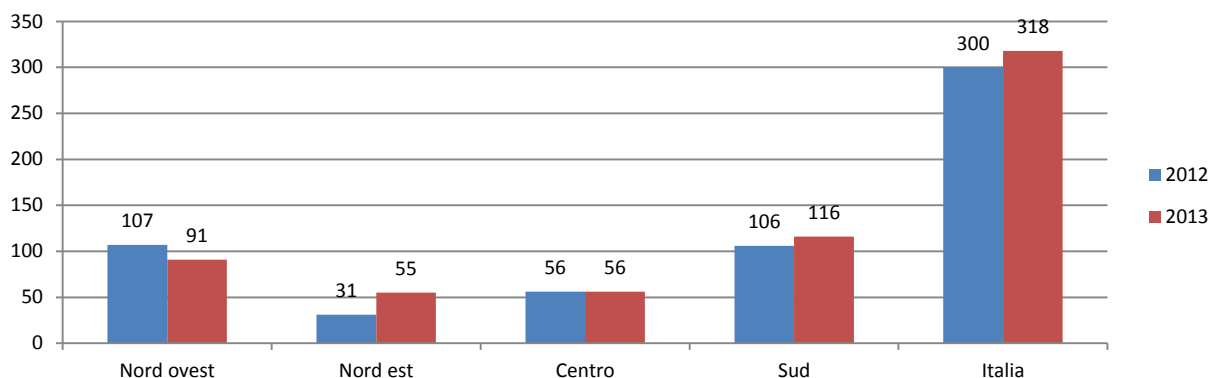
I servizi provinciali competenti hanno segnalato in totale la presenza di 1.844 iscritti non vedenti presenti nelle liste al 31 dicembre 2012 (pari allo 0,3% degli iscritti totali riportati in Tabella 9), i quali sono aumentati, nell'anno successivo a 1.954 (Figura 26), con medesime percentuali sugli iscritti agli elenchi. La ripartizione per area geografica assegna al Sud e isole, per l'intero biennio, la percentuale maggiore di presenze, pari rispettivamente al 46% nel 2012 e al 39% nel 2013. La seconda area per popolosità di non vedenti nelle liste è quella del Centro Italia.

Figura 26 - Persone non vedenti iscritte agli elenchi unici provinciali del collocamento obbligatorio (art. 8) al 31 dicembre, per area geografica. Anni 2012-2013 (v. ass)



Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol. 2014

Figura 27 - Persone non vedenti iscritte agli elenchi unici provinciali del collocamento obbligatorio (art. 8) dall'1 gennaio al 31 dicembre, per area geografica. Anni 2012-2013 (v. ass)



Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol. 2014

Gli andamenti delle iscrizioni nel corso dell'anno, per questa specifica tipologia di persone con disabilità, segnalano 300 nuovi iscritti in Italia nel 2012, con un leggero incremento, fino a 318, nell'anno seguente (Figura 27). Le nuove iscrizioni (o reinscrizioni) hanno interessato principalmente il Nord ovest (107 non vedenti, pari al 36% del totale) e il Sud e isole (91 iscrizioni, pari al 35%) nel 2012. L'annualità successiva inverte le medesime due aree interessate come volume di nuove iscrizioni.

Gli avviamenti delle persone non vedenti riportati dai servizi competenti sono 83 nel 2012, di cui il 43% circa donne (Tabella 18). Il tasso maggiore di avviamenti è nel Nord ovest (42,2%) con una percentuale di donne del 54%. Il numero di inserimenti lavorativi si riduce significativamente nel 2013, scendendo a 47 avviamenti complessivi, il 51% dei quali interessa le donne. Le sole regioni del Centro Italia mantengono valori analoghi per il biennio.

Tabella 18 - Avviamenti persone non vedenti dall'1 gennaio al 31 dicembre, per area geografica, di cui donne. Anni 2012-2013 (v. ass.)

		Totale avviamenti non vedenti	di cui donne
2012	NORD OVEST	35	19
	NORD EST	14	3
	CENTRO	15	5
	SUD E ISOLE	19	9
	ITALIA	83	36
2013	NORD OVEST	17	7
	NORD EST	5	4
	CENTRO	13	6
	SUD E ISOLE	12	7
	ITALIA	47	24

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol. 2014

2.7 IL COLLOCAMENTO DELLE PERSONE NON VEDENTI AI SENSI DELLA LEGISLAZIONE SPECIALE

La Legge 12 marzo 1999, n. 68⁴¹ mantiene ferma la normativa relativa al collocamento obbligatorio per i centralinisti telefonici non vedenti, i massaggiatori e massofisioterapisti ciechi e i terapisti della riabilitazione non vedenti.

2.7.1 CENTRALINISTI TELEFONICI NON VEDENTI (LEGGE 29 MARZO 1985, N. 113)

I non vedenti "abilitati" alla funzione di centralinista telefonico residenti nella regione vengono iscritti all'Albo Professionale Nazionale dei centralinisti telefonici privi della vista, articolato a livello regionale.

Sono considerati "abilitati" i privi della vista in possesso del diploma di centralinista telefonico rilasciato da scuole statali o autorizzate per ciechi sono considerati abilitati (articolo 2, comma 1, Legge 29 marzo 1985, n. 113), mentre i privi della vista che frequentano corsi professionali per centralinisti telefonici ciechi⁴² conseguono l'abilitazione professionale a seguito di un esame presso la commissione regionale (articolo 2, comma 2, Legge 29 marzo 1985, n. 113).

Inoltre, in deroga alla previsione dell'abilitazione alla funzione di centralinista, possono essere iscritti all'albo professionale i privi della vista che svolgono mansioni di centralinista da almeno sei mesi (articolo 1, comma 4, Legge 29 marzo 1985, n. 113).

La Figura 28 illustra in valori assoluti la distribuzione degli iscritti all'Albo per area geografica per gli anni 2012 e 2013. I dati comunicati dalle province per tramite delle regioni segnalano 1.154 persone non vedenti "abilite" ed iscritte all'Albo, di cui il 43% sono donne. Le iscrizioni all'Albo sono, per il 60%, segnalate nelle regioni del Mezzogiorno, per il 21% nel Centro Italia, seguono il Nord est con l'11% e il Nord ovest con l'8%. Il quadro generale non si modifica molto nel 2013, con i dati che riportano un totale di iscrizioni al 31 dicembre di 1.191 unità, di cui il 42% donne. Le distribuzioni percentuali tra le diverse aree non si discostano significativamente dall'anno precedente.

La Figura 29 indica inoltre le iscrizioni avvenute nel corso di ciascun anno osservato, segnalando un incremento nel biennio di 62 unità, con il totale nazionale che passa da

⁴¹ Articolo 1, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68: "Restano ferme le norme per i centralinisti telefonici non vedenti di cui alla legge 14 luglio 1957, n. 594 , e successive modificazioni, alla legge 28 luglio 1960, n. 778 , alla legge 5 marzo 1965, n. 155 , alla legge 11 aprile 1967, n. 231, alla legge 3 giugno 1971, n. 397 , e alla legge 29 marzo 1985, n. 113 , le norme per i massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti di cui alla legge 21 luglio 1961, n. 686 , e alla legge 19 maggio 1971, n. 403 , le norme per i terapisti della riabilitazione non vedenti di cui alla legge 11 gennaio 1994, n. 29 , e le norme per gli insegnanti non vedenti di cui all'articolo 61 della legge 20 maggio 1982, n. 270"

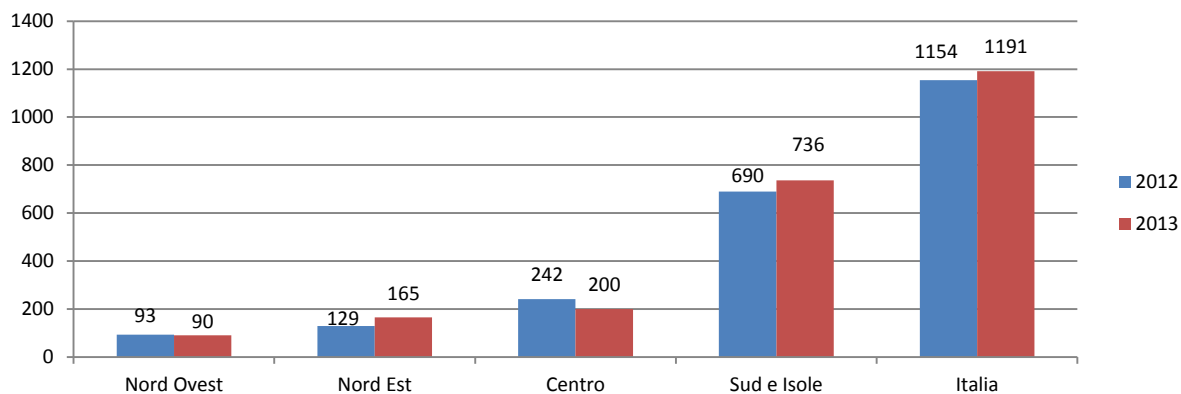
⁴² Il decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 10 gennaio 2000 ha riconosciuto equipollenti a quella del centralinista telefonico non vedente le qualifiche di:

- operatore telefonico addetto alle informazioni alla clientela e agli uffici relazioni col pubblico;
- operatore telefonico addetto alla gestione e all'utilizzazione di banche dati;
- operatore telefonico addetto ai servizi di telemarketing e telesoccorso.

Il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 luglio 2011 ha riconosciuto equipollente a quella di centralinista telefonico non vedente la qualifica di "operatore amministrativo segretariale".

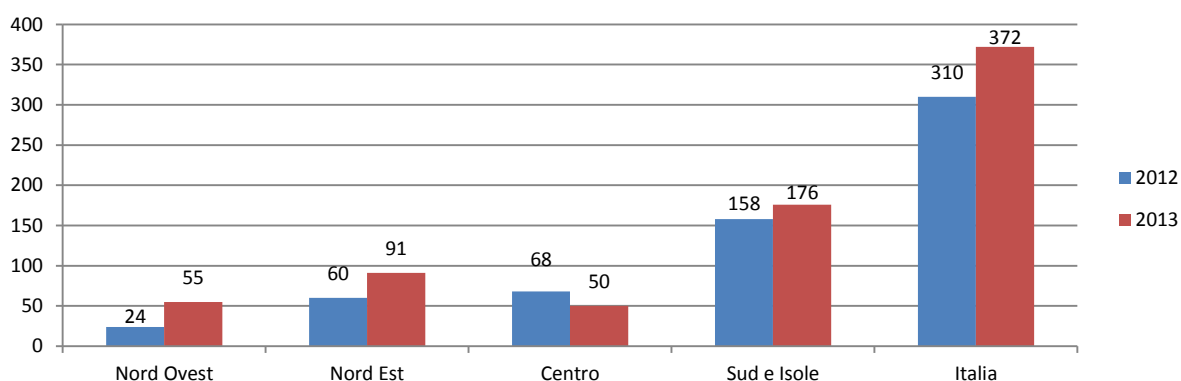
310 a 372 registrazioni. L'aumento principale delle iscrizioni è ascrivibile prevalentemente alle regioni settentrionali.

Figura 28 - Iscritti all'Albo dei centralinisti telefonici non vedenti al 31 dicembre, comunicati dalle province al 31 dicembre. Per area geografica. Anni 2012-2013 (v. ass.)



Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol. 2014

Figura 29 - Iscritti all'Albo dei centralinisti telefonici non vedenti dall'1 gennaio al 31 dicembre, comunicati dalle province. Per area geografica. Anni 2012-2013 (v. ass.)



Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol. 2014

La Legge 29 marzo 1985, n. 113 si applica ai centralini telefonici per i quali le norme tecniche prevedano l'impiego di uno o più posti operatore o che comunque siano dotati di uno o più posti-operatore⁴³.

L'obbligo di assunzione dei centralinisti telefonici non vedenti grava diversamente sui datori di lavoro pubblici e sui datori di lavoro privati.

Il datore di lavoro pubblico, anche in deroga alle leggi che limitano le assunzioni, è tenuto ad assumere sulla base dell'esistenza di un centralino telefonico.

Il datore di lavoro privato, invece, deve procedere all'assunzione di un privo della vista qualora sia dotato di un centralino telefonico con almeno cinque linee urbane.

⁴³ Si veda Nota Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, UORCC.PA, del 30/04/2012.

Nel caso in cui il centralino consenta di occupare più di un lavoratore i datori di lavoro sia pubblici sia privati devono riservare il 51 per cento dei posti ai centralinisti privi della vista.

Le modalità per il collocamento dei centralinisti telefonici non vedenti si differenziano a seconda della natura pubblica o privata del datore di lavoro.

Il datore di lavoro privato, entro sessanta giorni dall'insorgenza dell'obbligo, presenta richiesta nominativa al servizio provinciale competente per il collocamento mirato. Qualora il datore di lavoro non effettui la richiesta entro il predetto termine, il medesimo servizio invita lo stesso a provvedere entro 30 giorni. Decorso tale termine, perdurando l'inerzia del datore di lavoro, il servizio procede all'avviamento del centralinista telefonico in base alla graduatoria.

Il datore di lavoro pubblico, invece, deve espletare un concorso riservato ai soli non vedenti, oppure, inoltrare richiesta numerica al servizio provinciale per il collocamento. Qualora, entro sei mesi dalla data in cui è insorto l'obbligo, lo stesso non abbia provveduto all'assunzione del centralinista telefonico non vedente, il servizio provinciale, decorso un mese dall'invito a provvedere, perdurando l'inerzia, avvia d'ufficio il centralinista telefonico non vedente.

Il biennio oggetto della presente analisi riporta un numero di avviamenti di centralinisti telefonici non vedenti e qualifiche equipollenti inferiore rispetto alle due annualità precedenti. Se, infatti, i dati riferiti al periodo 2010-2011 dichiaravano un totale di 406 avviamenti (284 nel primo anno e 122 nel secondo), la cifra complessiva per il successivo biennio è di 189 totali, suddivisi in 103 nel 2012 e 86 nel 2013. Gli inserimenti hanno riguardato imprese dislocate prevalentemente nel Centro sud e la modalità di avviamento principale è costituita dalla chiamata numerica per entrambe le annualità (Tabella 19).

Tabella 19 - Avviamenti lavorativi centralinisti telefonici non vedenti e qualifiche equipollenti (Legge 29 marzo 1985, n.113 e Legge 12 marzo 1999, n.68 ex art. 1 comma 3), per tipologia di avviamento. Di cui donne. Per area geografica. Anni 2012 - 2013 (v. ass.)

		Chiamata numerica		Per richiesta nominativa		Totale avviamenti	
		Numero	di cui donne	Numero	di cui donne	Numero	di cui donne
2012	NORD OVEST	12	10	7	3	19	13
	NORD EST	9	4	3	1	12	5
	CENTRO	30	7	1	0	31	7
	SUD E ISOLE	37	21	4	4	41	25
	ITALIA	88	42	15	8	103	50
2013	NORD OVEST	7	4	4	1	11	5
	NORD EST	8	3	2	1	13	4
	CENTRO	19	8	1	0	23	1
	SUD E ISOLE	37	21	0	0	39	21
	ITALIA	71	36	7	2	86	38

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol. 2014

2.7.2 MASSAGGIATORI E MASSOFISIOTERAPISTI NON VEDENTI

Condizione necessaria per ottenere il collocamento come massaggiatori e massofisioterapisti è l'iscrizione all'Albo professionale nazionale, nel quale sono iscritti i privi della vista in possesso del diploma di massaggiatore o di massofisioterapista

conseguito presso una scuola di massaggio o di massofisioterapia speciale per ciechi, autorizzata dal Ministero della sanità.

Ai sensi del D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333 (art 1, comma 4) le iscrizioni all'Albo nazionale sono comunicate dal Ministero del Lavoro, presso il quale è istituito l'Albo, ai servizi di collocamento di residenza dell'iscritto, ai fini dell'inserimento negli elenchi e del successivo avviamento.

Soggetti obbligati ad assumere direttamente in ruolo un massaggiatore o massofisioterapista cieco sono:

- a) gli enti ospedalieri e gli altri istituti di ricovero e cura da cui dipendono ospedali generali, quando l'ospedale abbia più di 200 posti-letto (ove il numero dei posti-letto sia superiore a 700, dovrà essere assunta una unità ogni 300 posti-letto eccedenti i 700);
- b) gli ospedali specializzati per cure ortopediche, traumatologiche, di riabilitazione e recupero funzionale, climatiche, idroterapiche, balneotermali, cinetiche, massoterapiche o miste o comunque cure fisiche e affini per ogni 50 posti-letto.

Sono ugualmente tenuti ad assumere, indipendentemente dall'esistenza del ruolo, un massaggiatore o massofisioterapista cieco diplomato e iscritto all'albo professionale nazionale dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi, tutte le case di cura generiche o policliniche con almeno 200 posti-letto e, indipendentemente dal numero dei posti-letto, tutte le case di cura e le cliniche specializzate, i centri e gli istituti climatici, le stazioni idroterapiche e gli stabilimenti sanitari o balneotermali o comunque di cure fisiche e affini, gli istituti sanitari, comunque denominati e di qualsiasi categoria, ove si praticano cure ortopediche o cinetiche o massoterapiche o miste, appartenenti a persone o enti privati o comunque da essi gestiti (Articolo 2, Legge 19 maggio 1971, n.403).

Relativamente alle modalità di assunzione, la circolare del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 23 novembre 1987, n. 121 ha stabilito che i massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti sono avviati al lavoro su richiesta nominativa.

Con riferimento specifico alle pubbliche amministrative, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha precisato, nella circolare del 5 agosto 1996, prot. n. 2650 PV/M/B, che, in base ad una interpretazione sistematica della materia, anche per i massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti debba, come per gli altri soggetti protetti, applicarsi la richiesta numerica sulla base di apposite graduatorie formate dagli uffici provinciali del lavoro.

Ai sensi della legge 11 gennaio 1994, n. 29, sono considerati "abilitati" all'esercizio della professione sanitaria di terapeuta della riabilitazione i non vedenti, diplomati ai sensi e con le modalità previsti dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Per avere accesso al collocamento obbligatorio come terapeuta della riabilitazione, è richiesta l'iscrizione all'Albo Professionale nazionale dei terapeuti della riabilitazione, articolato a livello regionale.

I datori di lavoro pubblici hanno l'obbligo di assumere, al verificarsi della prima vacanza, per ciascun presidio ospedaliero e ambulatorio nel quale si svolgano attività riabilitative, almeno un terapeuta della riabilitazione non vedente iscritto all'albo, fino ad un massimo del 5 per cento dei posti previsti nell'organico dei terapeuti della riabilitazione (articolo 4, comma 2, Legge 11 gennaio 1994, n.29).

Invece, gli istituti, le case di cura ed i centri di riabilitazione privati nei quali si svolgano attività riabilitative, che abbiano alle loro dipendenze più di trentacinque lavoratori,

hanno l'obbligo di assumere almeno un terapista della riabilitazione non vedente iscritto all'albo, al momento della cessazione dal servizio della prima unità di personale addetta a mansioni di terapista della riabilitazione (articolo 4, comma 3, Legge 11 gennaio 1994, n.29).

Le assunzioni dei terapisti della riabilitazione non vedenti sono effettuate con le modalità stabilite dall'articolo 6 della legge 29 marzo 1985, n. 113 (art. 4, comma 3, Legge 11 gennaio 1994, n.29).

Nel biennio 2012 – 2013 sono stati segnalati 12 avviamenti lavorativi di massaggiatori, massofisioterapisti e terapisti della riabilitazione non vedenti, per la maggioranza uomini (Tabella 20). La modalità di inserimento prevalente è la chiamata numerica (10 su 12).

Tabella 20 - Avviamenti lavorativi massaggiatori, massofisioterapisti e terapisti della riabilitazione non vedenti (Legge 21 luglio 1961, n.686, Legge 19 maggio 1971, n. 403 e Legge 11 gennaio 1994, n. 29). Di cui donne. Per area geografica. Anni 2012 - 2013 (v. ass.)

		Chiamata numerica		Per richiesta nominativa		Totale avviamenti	
		Numero	di cui donne	Numero	di cui donne	Numero	di cui donne
2012	NORD OVEST	2	1	1	0	3	1
	NORD EST	0	0	0	0	0	0
	CENTRO	3	1	0	0	3	1
	SUD E ISOLE	0	0	1	1	1	1
	ITALIA	5	2	2	1	7	3
2013	NORD OVEST	0	0	0	0	0	0
	NORD EST	2	0	0	0	2	0
	CENTRO	0	0	0	0	0	0
	SUD E ISOLE	3	0	0	0	3	0
	ITALIA	5	0	0	0	5	0

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol. 2014

CAPITOLO 3

ALTRI ISTITUTI

3.1 LA SOSPENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSUNZIONE

La sospensione temporanea degli obblighi occupazionali è determinata dalle difficoltà contingenti nelle quali il datore di lavoro, con riferimento alle fattispecie individuate dall'art. 3, comma 5 della legge 68/99, viene a trovarsi ⁴⁴.

La sospensione è subordinata a precise limitazioni che lo stesso legislatore identifica di ordine temporale, quantitativo e territoriale.

Il datore di lavoro privato in possesso del provvedimento che riconosce una delle condizioni previste dall'art. 3, comma 5 può usufruire della sospensione presentando apposita comunicazione al servizio provinciale per il collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell'impresa⁴⁵.

Il datore di lavoro in attesa del provvedimento di ammissione al trattamento di cui all'art. 3, comma 5, della legge 12 marzo 1999, n. 68 può presentare domanda di sospensione temporanea dagli obblighi al servizio provinciale per il collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell'impresa, che, valutata la sussistenza delle condizioni può autorizzare la sospensione temporanea per un periodo non superiore a tre mesi rinnovabile una sola volta⁴⁶.

Il ricorso all'istituto della sospensione temporanea è stato autorizzato dai servizi provinciali competenti, nel corso del 2012, in 4.272 circostanze nel territorio italiano (Tabella 21), pari al 97% dei casi richiesti. Tali pratiche interessavano 12.291 posizioni delle quote di riserva nelle imprese richiedenti, con una media nazionale di 2,9 posizioni per sospensione autorizzata, che raggiunge il valore di 5,4 nel Nord est. L'anno successivo, a fronte di un numero maggiore di autorizzazioni (4.683 totali, il 95% delle procedure richieste), si assiste ad una riduzione del numero di posizioni interessate dalle procedure di sospensione (10.348), con una media nazionale scesa a 2,2 posizioni per sospensione degli obblighi occupazionali.

⁴⁴ Ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge 12 marzo 1999, n. 68, la sospensione opera nei confronti dei datori di lavoro interessati dal trattamento straordinario di integrazione salariale (articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni); ovvero che ricorrono ai contratti di solidarietà (articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726) ovvero per la durata della procedura di mobilità (articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni) Alla luce dell'Interpello n. 38/2008 del 12 settembre 2008 e interpello n. 44/2009 del 15 maggio 2009: le aziende di credito e gli istituti di credito cooperativo che ricorrono al Fondo di solidarietà di cui al DM n. 157/2000 beneficiano della sospensione degli obblighi occupazionali

Alla luce dell'Interpello n. 10/2012 del 10 aprile 2012, la sospensione opera nel caso di attivazione di ammortizzatori sociali in deroga e in particolare nei casi di CIGS in deroga, contratti di solidarietà, anche ai sensi della legge 236/1993.

⁴⁵ art. 4, comma 1, del DPR 10 ottobre 2000, n. 333, come modificato dalle lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 18, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, nel testo integrato dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35

⁴⁶ art. 4, comma 3, del DPR 10 ottobre 2000, n. 333, come modificato dalla lettera c) del comma 3 dell'art. 18, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, nel testo integrato dalla legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35.

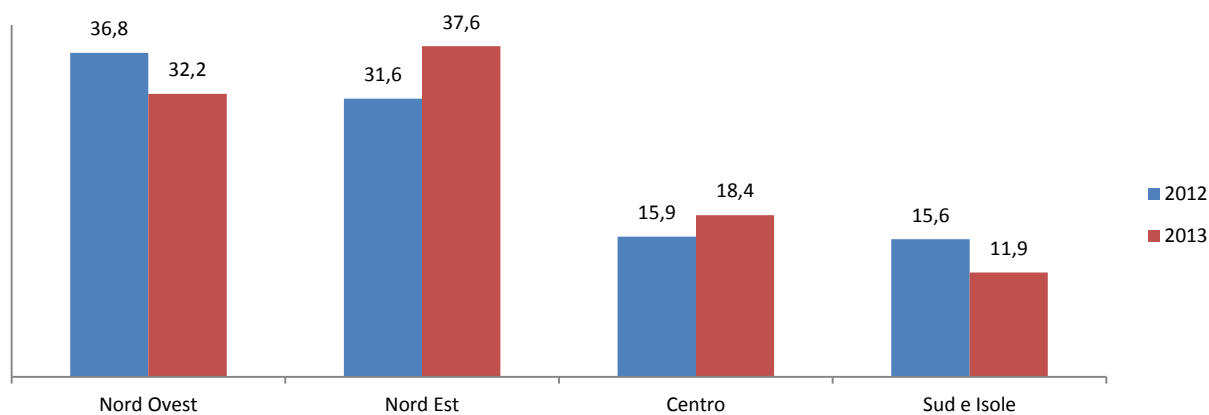
Tabella 21 - Sospensioni attuate (art. 3, co. 5, Legge 68/99). Pratiche richieste, autorizzate e numero di soggetti con disabilità interessati, classificati per area geografica. Anni 2012-2013 (v. ass.)

		N° pratiche richieste	N° pratiche autorizzate	Prov. non rispondenti	N° soggetti con disabilità interessati	Prov. non rispondenti
2012	NORD OVEST	1.599	1.573	2	2.472	6
	NORD EST	1.355	1.351	6	7.311	8
	CENTRO	714	680	1	1.341	4
	SUD	733	668	6	1.167	9
	ITALIA	4.401	4.272	15	12.291	27
2013	NORD OVEST	1.539	1.506	2	3.974	5
	NORD EST	1.906	1.760	1	2.949	5
	CENTRO	907	861	2	1.725	4
	SUD	598	556	9	1.700	14
	ITALIA	4.950	4.683	14	10.348	28

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol. 2014

Su base territoriale (Figura 30), sono le regioni settentrionali quelle maggiormente interessate dall'istituto previsto dall'art. 3, comma 5, della legge 12 marzo 1999, n. 68, con il 68,4% complessivo nel 2012, che raggiunge il 69,7% nel 2013.

Figura 30 - Sospensioni (art. 3, co. 5). Classificazione percentuale per area geografica. Anni 2012 - 2013 (val. %)



Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol. 2014

3.2 L'ESONERO PARZIALE

La previsione dell'art. 5, comma 3 della legge 68/99 consente ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici di essere parzialmente esonerati dall'obbligo di assunzione in considerazione delle speciali condizioni della loro attività che non consentono di occupare l'intera percentuale di disabili, versando al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili un contributo per ciascuna unità non assunta, nella misura di 30,64 euro per ogni giorno lavorativo, per ciascun lavoratore con disabilità non occupato⁴⁷.

I procedimenti di autorizzazione all'esonero parziale dall'obbligo di assumere l'intera percentuale di disabili nonché i criteri e le modalità per la loro concessione sono disciplinati dal Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 7 luglio 2000, n. 357.

La domanda di autorizzazione all'esonero parziale deve essere presentata al servizio del territorio in cui ha sede l'impresa⁴⁸.

Presupposto per la concessione dell'autorizzazione all'esonero parziale sono le speciali condizioni di attività -che sussistono in presenza di almeno una delle seguenti caratteristiche: a) faticosità della prestazione lavorativa richiesta; b) pericolosità connaturata al tipo di attività, anche derivante da condizioni ambientali nelle quali si svolge l'attività stessa; c) particolare modalità di svolgimento dell'attività lavorativa- e l'assenza di mansioni compatibili con le condizioni di disabilità e con le capacità lavorative degli aventi diritto.

L'autorizzazione è concessa per un periodo di tempo determinato.

Il servizio può autorizzare l'esonero parziale fino alla misura percentuale massima del 60 per cento della quota di riserva.

La presente Relazione illustra, come già in occasione delle precedenti edizioni, i dati relativi al numero di esoneri parziali richiesti dai datori di lavoro, di quelli autorizzati dai servizi competenti e le cifre sulle posizioni interessate dai provvedimenti nel biennio di riferimento (Tabella 22).

Il numero di richieste effettuate in Italia dai datori di lavoro nel corso dell'anno 2012 assommano a 2.337 ed aumentano a 2.476 nell'anno successivo. Le regioni dalle quali provengono la maggioranza assoluta delle domande appartengono all'area del Nord ovest, in entrambe le annualità⁴⁹. A fronte di tali dati riguardanti le richieste, il rapporto tra queste ultime ed il numero delle pratiche autorizzate testimonia una sostanziale corrispondenza tra quanto proposto dai datori di lavoro ed i provvedimenti adottati dagli

⁴⁷ L'importo del contributo è stato adeguato con Decreto del Ministro del lavoro del 21 dicembre 2007, "Adeguamento degli importi dei contributi e delle maggiorazioni previsto per l'istituto dell'esonero parziale dagli obblighi assuntivi di soggetti con disabilità", nel quale all'art. 1 si legge "L'importo del contributo esonerativo di cui all'art. 5, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è convertito da lire 25.000 ad euro 12,91, ed è adeguato ad euro 30,64".

⁴⁸ Articolo 5, comma 1 DM 7 luglio 2000, n. 357:

Qualora la domanda di esonero parziale interessi più unità produttive dislocate in diverse province, il servizio competente a ricevere la domanda di esonero, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, provvede, entro quindici giorni dal ricevimento, al suo inoltro presso i servizi competenti per ciascuna unità operativa interessata, i quali rilasciano l'autorizzazione relativamente a tale unità operativa.

⁴⁹ A tale riguardo, è opportuno ricordare che, in presenza di unità produttive dislocate in più territori, la domanda viene indirizzata al servizio provinciale su cui insiste la sede legale.

uffici competenti. Il numero di posizioni interessate dalle autorizzazioni si incrementa leggermente tra il 2012 e il 2013, passando da 6.214 a 6.387 totali.

Tabella 22 - Esoneri parziali (art. 5, co. 1, Legge 68/99). Pratiche richieste, autorizzate e numero di posizioni interessate, classificate per area geografica. Anni 2012-2013 (v. ass.)

		N° richieste	Prov. non risp.	N° pratiche autorizzate	Prov. non risp.	N° posizioni interessate	Prov. non risp.
2012	NORD OVEST	1.349	1	1.315	1	2.371	2
	NORD EST	631	6	625	6	2.510	6
	CENTRO	262	1	254	1	1.019	1
	SUD	95	7	86	7	314	7
	ITALIA	2.337	15	2.280	15	6.214	16
2013	NORD OVEST	1.507	2	1.459	2	3.074	3
	NORD EST	698	0	680	0	2.258	1
	CENTRO	198	2	193	2	803	2
	SUD	73	15	69	15	252	15
	ITALIA	2.476	19	2.401	19	6.387	20

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol. 2014

La rilevazione sugli anni 2012 – 2013 ha introdotto, inoltre, una analisi approfondita sull'istituto degli esoneri parziali, che permette di disporre di informazioni di dettaglio⁵⁰. L'analisi seguente assume come totale il numero di aziende per le quali sono stati restituiti i dati richiesti.

Le informazioni restituite dai servizi provinciali riguardano 1.028 esoneri parziali autorizzati alle aziende nel 2012, pari al 45% del totale riportato alla Tabella 22, e 957 nel 2013, corrispondente al 40% dei dati registrati per lo specifico anno.

Seppure contenuti, questi dati consentono di inquadrare, in maniera significativa, lo stato di attuazione dell'istituto e di restituire indicazioni sul suo effettivo funzionamento sul territorio nazionale, basandosi su un numero di evidenze sufficientemente ampio.

Una prima restituzione delle informazioni viene proposta per settori economici a tre modalità, con la Tabella 23 che mostra come oltre il 65% delle autorizzazioni all'esonero sia riconducibile al settore Industria, con una marcata prevalenza di casi segnalati nelle regioni del Nord Italia. Un'ulteriore percentuale, che oscilla tra il 29% del 2012 ed il 26% del 2013, insiste sul Terziario, mentre appare marginale la presenza di procedimenti nell'Agricoltura.

⁵⁰ Il questionario somministrato alle Province, per tramite delle Regioni, prevedeva l'inserimento di specifici dati riferiti a ciascun esonero richiesto ed autorizzato. Nel dettaglio, i campi da compilare erano: Codice Ateco 2007 (6 dgt); Numero dipendenti dell'azienda; Numero previsto di lavoratori con disabilità; Percentuale di esonero richiesta; Percentuale di esonero concessa; Numero di posizioni esonerate; Prima richiesta esonero o rinnovo; Durata in mesi dell'esonero concesso; Speciali condizioni dichiarate.

Tabella 23 - Esoneri parziali (art. 5, co. 1, Legge 68/99). Autorizzazioni agli esoneri parziali, per settore economico e ripartizione geografica. Anni 2012 – 2013 (v. ass. e %)

		Agricoltura		Industria		Terziario		N.d.		Totale
		N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	
2012	NORD OVEST	0	0,0	408	75,3	116	21,4	18	3,3	542
	NORD EST	16	5,7	174	62,1	88	31,4	2	0,7	280
	CENTRO	1	0,7	70	46,1	73	48,0	8	5,3	152
	SUD E ISOLE	0	0,0	23	42,6	23	42,6	8	14,8	54
	ITALIA	17	1,7	675	65,7	300	29,2	36	3,5	1.028
2013	NORD OVEST	3	0,8	281	73,0	66	17,1	35	9,1	385
	NORD EST	14	3,6	261	66,2	111	28,2	8	2,0	394
	CENTRO	0	0,0	71	49,7	65	45,5	7	4,9	143
	SUD E ISOLE	4	11,4	18	51,4	11	31,4	2	5,7	35
	ITALIA	21	2,2	631	65,9	253	26,4	52	5,4	957

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol. 2014

Tabella 24 - Esoneri parziali (art. 5, co. 1, Legge 68/99). Autorizzazioni agli esoneri parziali, secondo Classificazione Ateco 2007 e ripartizione geografica. Anni 2012 – 2013 (v. ass.)

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	U	Nd	Totale
2012	NORD OVEST		2	367	16	10	13	47	12		18	7		9	8	2		6	1	6		18	542
	NORD EST	16	4	153	5	1	11	37	7		22	2		10	1			6	2	1		2	280
	CENTRO	1	1	58	4	3	4	19	4	1	24			11	4			6	4			8	152
	SUD E ISOLE	0	2	16	2	2	1	4	5	1	3	0	1	4	1	0	0	4	0	0	0	8	54
	ITALIA	17	9	594	27	16	29	107	28	2	67	9	1	34	14	2	0	22	7	7	0	36	1.028
2013	NORD OVEST	3	1	257	8	4	11	20	8		11	5		9	5	2		3		2	1	35	385
	NORD EST	14	5	227	7	4	18	43	17		15	1		20	3	1	1	5	3	2		8	394
	CENTRO		3	59	2	3	4	19	6	1	15	1		11	1			7	3	1		7	143
	SUD E ISOLE	4	1	11	2	3	1	1	2	1	2	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	2	35
	ITALIA	21	10	554	19	14	34	83	33	2	43	7	0	43	9	3	1	17	6	5	1	52	957

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol. 2014

Tabella 25 - Esoneri parziali (art. 5, co. 1, Legge 68/99). Autorizzazioni agli esoneri parziali, secondo Classificazione Ateco 2007 e ripartizione geografica. Anni 2012 – 2013 (val. %)

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	U	nd	Totale
2012	NORD OVEST	0,0	0,4	67,7	3,0	1,8	2,4	8,7	2,2	0,0	3,3	1,3	0,0	1,7	1,5	0,4	0,0	1,1	0,2	1,1	0,0	3,3	100
	NORD EST	5,7	1,4	54,6	1,8	0,4	3,9	13,2	2,5	0,0	7,9	0,7	0,0	3,6	0,4	0,0	0,0	2,1	0,7	0,4	0,0	0,7	100
	CENTRO	0,7	0,7	38,2	2,6	2,0	2,6	12,5	2,6	0,7	15,8	0,0	0,0	7,2	2,6	0,0	0,0	3,9	2,6	0,0	0,0	5,3	100
	SUD E ISOLE	0,0	3,7	29,6	3,7	3,7	1,9	7,4	9,3	1,9	5,6	0,0	1,9	7,4	1,9	0,0	0,0	7,4	0,0	0,0	0,0	14,8	100
	ITALIA	1,7	0,9	57,8	2,6	1,6	2,8	10,4	2,7	0,2	6,5	0,9	0,1	3,3	1,4	0,2	0,0	2,1	0,7	0,7	0,0	3,5	100
2013	NORD OVEST	0,8	0,3	66,8	2,1	1,0	2,9	5,2	2,1	0,0	2,9	1,3	0,0	2,3	1,3	0,5	0,0	0,8	0,0	0,5	0,3	9,1	100
	NORD EST	3,6	1,3	57,6	1,8	1,0	4,6	10,9	4,3	0,0	3,8	0,3	0,0	5,1	0,8	0,3	0,3	1,3	0,8	0,5	0,0	2,0	100
	CENTRO	0,0	2,1	41,3	1,4	2,1	2,8	13,3	4,2	0,7	10,5	0,7	0,0	7,7	0,7	0,0	0,0	4,9	2,1	0,7	0,0	4,9	100
	SUD E ISOLE	11,4	2,9	31,4	5,7	8,6	2,9	2,9	5,7	2,9	5,7	0,0	0,0	8,6	0,0	0,0	0,0	5,7	0,0	0,0	0,0	5,7	100
	ITALIA	2,2	1,0	57,9	2,0	1,5	3,6	8,7	3,4	0,2	4,5	0,7	0,0	4,5	0,9	0,3	0,1	1,8	0,6	0,5	0,1	5,4	100

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol. 2014

La Tabella 24 e la Tabella 25 indicano, in valori assoluti e percentuali, i settori di appartenenza dei datori di lavoro che sono ricorsi nel biennio all'istituto dell'esonero, con un grado di dettaglio circoscritto alla categoria generale di attività economica Ateco 2007, di seguito elencate (Tabella 26).

Il settore manifatturiero (colonna C in tabella) costituisce il principale bacino di utilizzo dell'istituto, con il 58% circa del totale dell'accesso al dispositivo dell'esonero. Il dato osservato per distribuzione geografica mostra che le regioni settentrionali assorbono per entrambe le annualità l'87% del totale del settore.

Nella graduatoria delle categorie economiche maggiormente presenti, il Commercio (G) si colloca al secondo posto, seppure a distanza, rappresentando il 10,4% degli esoneri nel 2012 e il 9,7% nel 2013. Anche in questo caso, le autorizzazioni interessano prevalentemente il Nord Italia (oltre il 75% in entrambi gli anni).

Ulteriori settori che si contraddistinguono quantitativamente nel confronto sugli esoneri parziali sono quelli dei Servizi di informazione e comunicazione (J) e delle Attività professionali, scientifiche e tecniche (M), ultimi a superare la quota percentuale del 4% nel biennio e, per competenze professionali contemplate, molto differenti rispetto a ai settori sopra menzionati.

Tabella 26 - Codici Classificazione Ateco 2007

A	Agricoltura, silvicoltura e pesca
B	Estrazione di minerali da cave e miniere
C	Attività manifatturiere
D	Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
E	Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento
F	Costruzioni
G	Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
H	Trasporto e magazzinaggio
I	Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
J	Servizi di informazione e comunicazione
K	Attività finanziarie e assicurative
L	Attività immobiliari
M	Attività professionali, scientifiche e tecniche
N	Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese
O	Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
P	Istruzione
Q	Sanità e assistenza sociale
R	Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento
S	Altre attività di servizi
T	Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze
U	Organizzazioni ed organismi extraterritoriali

La lettura degli esoneri autorizzati dimensione delle unità produttive (Tabella 27) fornisce ulteriori informazioni: le unità di dimensioni medie (da 50 a 249 dipendenti) rappresentano il 62,4% del totale per il 2012 e il 61,8% per l'anno successivo dislocate prevalentemente nelle regioni del Nord Italia (822 su 1.028 nel 2012 e 779 su 957 nel

2013). La seconda categoria interessata riguarda le unità produttive di piccole dimensioni (da 11 a 49 dipendenti) con una analoga distribuzione per distretti geografici.

Tabella 27 - Esoneri parziali. Unità produttive interessate dagli esoneri parziali per classe dimensionale e ripartizione geografica. Anni 2012-2013 (v. ass. e val. %)

		Fino a 10		Da 11 a 49		Da 50 a 249		250 o più		Non definito		Totale complessivo	
		N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
2012	NORD OVEST	-	-	93	17,2	364	67,2	84	15,5	1	0,2	542	100,0
	NORD EST	11	3,9	70	25,0	169	60,4	30	10,7	-	-	280	100,0
	CENTRO	-	-	34	22,4	73	48,0	40	26,3	5	3,3	152	100,0
	SUD E ISOLE	2	3,7	11	20,4	35	64,8	6	11,1	-	-	54	100,0
	ITALIA	13	1,3	208	20,2	641	62,4	160	15,6	6	0,6	1028	100,0
2013	NORD OVEST	-	-	66	17,1	268	69,6	51	13,2	-	-	385	100,0
	NORD EST	12	3,0	99	25,1	231	58,6	52	13,2	-	-	394	100,0
	CENTRO	1	0,7	35	24,5	70	49,0	37	25,9	-	-	143	100,0
	SUD E ISOLE	2	5,7	6	17,1	22	62,9	5	14,3	-	-	35	100,0
	ITALIA	15	1,6	206	21,5	591	61,8	145	15,2	-	-	957	100,0

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol. 2014

In ordine all'informazione se si tratti di una prima richiesta o di un eventuale rinnovo di un'autorizzazione già concessa⁵¹ (Tabella 28). Il panorama che emerge dall'indagine è quella di un istituto il cui ricorso si protrae nel tempo, con un susseguirsi di rinnovi che ha riguardato nel 2012 il 71,5% delle autorizzazioni rilasciate, ridottesi al 64% nel 2013. Le due annualità mostrano leggere differenze a livello territoriale, con una incidenza percentuale che attribuisce al Centro Italia nel primo anno ed al Sud e Isole nel secondo il numero più elevato di rinnovi concessi.

Tabella 28 - Esoneri parziali. Tipologia di richiesta e ripartizione geografica. Anni 2012-2013 (v. ass. e val. %)

		Prima richiesta		Rinnovo		Non definito		Totale	
		N°	%	N°	%	N°	%	N°	%
2012	NORD OVEST	103	19,0	374	69,0	65	12,0	542	100
	NORD EST	72	25,7	208	74,3		0,0	280	100
	CENTRO	28	18,4	116	76,3	8	5,3	152	100
	SUD E ISOLE	9	16,7	37	68,5	8	14,8	54	100
	ITALIA	212	20,6	735	71,5	81	7,9	1.028	100
2013	NORD OVEST	59	19,0	266	69,1	60	15,6	385	100
	NORD EST	149	25,7	228	57,9	17	4,3	394	100
	CENTRO	18	18,4	89	62,2	36	25,2	143	100
	SUD E ISOLE	5	16,7	29	82,9	1	2,9	35	100
	ITALIA	231	20,6	612	63,9	114	11,9	957	100

⁵¹ Articolo 4, comma 3, decreto 7 luglio 2000, n. 357:

Le regioni individuano modalità semplificate per le domande di rinnovo dell'autorizzazione all'esonero parziale e per la modifica dell'autorizzazione dipendente da mutamenti dell'assetto organizzativo o della natura giuridica dell'impresa.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol. 2014

In merito alla durata dell'esonero dall'obbligo di assunzione, dalla Tabella 29 è possibile osservare che il periodo medio su base nazionale supera significativamente i 12 mesi nel biennio. La lettura dei dati su base territoriale mostra una netta demarcazione geografica, evidenziando come le imprese delle regioni settentrionali beneficino in media di un numero di mesi di esonero sempre superiori ad una annualità, con l'area del Nord ovest, con maggiori mesi di esonero concessi. Le regioni centro meridionali non superano i 12 mesi in entrambe le annualità.

Tabella 29 - Esoneri parziali. Durata in mesi esonero concesso. Valore medio, per ripartizione geografica Anni 2012-2013 (v.ass.)

Durata in mesi		
2012	NORD OVEST	16,6
	NORD EST	15,0
	CENTRO	10,8
	SUD E ISOLE	12,1
	ITALIA	15,1
2013	NORD OVEST	17,3
	NORD EST	13,2
	CENTRO	10,9
	SUD E ISOLE	11,7
	ITALIA	14,4

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol. 2014

Per quanto riguarda la valutazione da parte dei servizi della percentuale di esonero richiesta, dalle autorizzazioni concesse è possibile riscontrare un giudizio di sostanziale omogeneità su quanto avanzato dai datori di lavoro (Tabella 30).

Tabella 30 - Esoneri parziali. Percentuali di esonero richieste e autorizzate, classificate per area geografica. Anni 2012-2013 (val. % medio)

		% di esonero richiesta. Valore medio	% di esonero concessa. Valore medio
2012	NORD OVEST	41,7	41,3
	NORD EST	45,9	45,2
	CENTRO	45,1	45
	SUD E ISOLE	51,8	51,5
	ITALIA	44,0	43,5
2013	NORD OVEST	41,1	40,8
	NORD EST	44,0	44,0
	CENTRO	41,5	41,5
	SUD E ISOLE	54,1	54,1
	ITALIA	42,8	42,7

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol. 2014

La Tabella 31 riporta le dimensioni quantitative sulla quota di riserva e le posizioni esonerate riguardanti i datori di lavoro interessati dall'istituto dell'esonero parziale.

Le informazioni restituite dagli uffici competenti sul numero di posizioni esonerate riportano un totale di 4.019 posizioni per il 2012 e 3.564 posizioni per l'anno successivo. La distribuzione geografica di tali unità vede le unità produttive del Nord Italia detentrici della maggioranza assoluta dei casi, alternando negli anni il valore più elevato tra Nord ovest nel 2012 e Nord est nel 2013.

Tabella 31 - Esoneri parziali. Lavoratori con disabilità previsti e posizioni esonerate, classificate per area geografica. Anni 2012-2013 (v. ass.)

		Numero previsto di lavoratori con disabilità	Numero di posizioni esonerate
2012	NORD OVEST	6.035	1.928
	NORD EST	2.811	1.104
	CENTRO	2.553	730
	SUD E ISOLE	528	257
	ITALIA	11.927	4.019
2013	NORD OVEST	3.945	1.271
	NORD EST	3.950	1.471
	CENTRO	2.549	610
	SUD E ISOLE	422	212
	ITALIA	10.866	3.564

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol. 2014

La concessione dell'autorizzazione all'esonero parziale è soggetta a verifica dell'esistenza di speciali condizioni di attività che non consentono il totale assolvimento dell'obbligo, così come dichiarate in dettaglio dal datore di lavoro.

Dal prospetto dei casi riportati in Tabella 32, si rileva che le autorizzazioni hanno riguardato situazioni caratterizzate dalla concomitante esistenza di più fattori ostativi, tra i quali il più citato riguarda le particolari modalità di svolgimento, richiamate nel 65% degli esoneri nel 2012 e nel 67,3% nel 2013. L'area del Sud e delle Isole presenta il maggior numero di istanze con la simultanea menzione di tutte le caratteristiche previste.

Tabella 32 - Esoneri parziali. Speciali condizioni di attività dichiarate dalle aziende richiedenti, per tipologia e ripartizione geografica. Anni 2012-2013 (val. %)*

		Faticosità	Pericolosità	Modalità svolgimento
2012	NORD OVEST	62,1	57,4	55,8
	NORD EST	60,7	51,1	71,4
	CENTRO	46,7	36,8	80,9
	SUD E ISOLE	79,6	79,6	63,0
	ITALIA	60,2	53,4	65,0
2013	NORD OVEST	41,3	41,0	53,8
	NORD EST	67,0	47,5	73,9
	CENTRO	46,2	39,2	83,2
	SUD E ISOLE	71,4	80,0	77,1
	ITALIA	53,7	44,8	67,3

*Possibili risposte multiple

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol. 2014

3.3 LA COMPENSAZIONE AUTOMATICA

L'istituto della compensazione territoriale è disciplinato dall'art. 5, commi 8, 8 bis, 8 ter e 8 quater della legge 68/99, come modificato dall'articolo 9, D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148⁵².

Posto che gli obblighi di cui all'art. 3 e 18 devono essere rispettati a livello nazionale, le imprese del settore privato che occupano personale in diverse unità produttive possono assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento mirato superiore a quello prescritto, portando in via automatica le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti nelle altre unità produttive.

La medesima possibilità è estesa anche alle imprese che fanno parte di un gruppo così come definito dall'art. 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e individuato ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, vale a dire alle società collegate o controllate.

I datori di lavoro privati che si avvalgono della compensazione in via automatica sono tenuti a presentare in via telematica, a ciascuno dei servizi competenti delle province in cui insistono le unità produttive della stessa azienda e le sedi delle diverse imprese del gruppo, il prospetto informativo di cui all'art. 9, comma 6, della L. 68/99, dal quale risulta l'adempimento dell'obbligo a livello nazionale sulla base dei dati riferiti a ciascuna unità produttiva ovvero a ciascuna impresa appartenente al gruppo.

Pertanto, l'eventuale compensazione verrà comunicata ai servizi competenti, per il tramite dei servizi informatici regionali, entro il 31 gennaio di ogni anno attraverso il prospetto informativo.

Con riferimento ai datori di lavoro pubblici, l'articolo 5 della citata legge 68/99 dispone che gli stessi, su loro motivata richiesta, possono essere autorizzati ad assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima regione.

Le informazioni riguardanti le compensazioni automatiche, di conseguenza, assumono come fonte dei dati il Servizio informatico per l'invio telematico del prospetto informativo

⁵² Articolo 9, D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148:

1. "All'articolo 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Gli obblighi di cui agli articoli 3 e 18 devono essere rispettati a livello nazionale. Ai fini del rispetto degli obblighi ivi previsti, i datori di lavoro privati che occupano personale in diverse unità produttive e i datori di lavoro privati di imprese che sono parte di un gruppo ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 possono assumere in una unità produttiva o, ferme restando le aliquote d'obbligo di ciascuna impresa, in una impresa del gruppo avente sede in Italia, un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento mirato superiore a quello prescritto, portando in via automatica le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti nelle altre unità produttive o nelle altre imprese del gruppo aventi sede in Italia»;

b) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti commi:

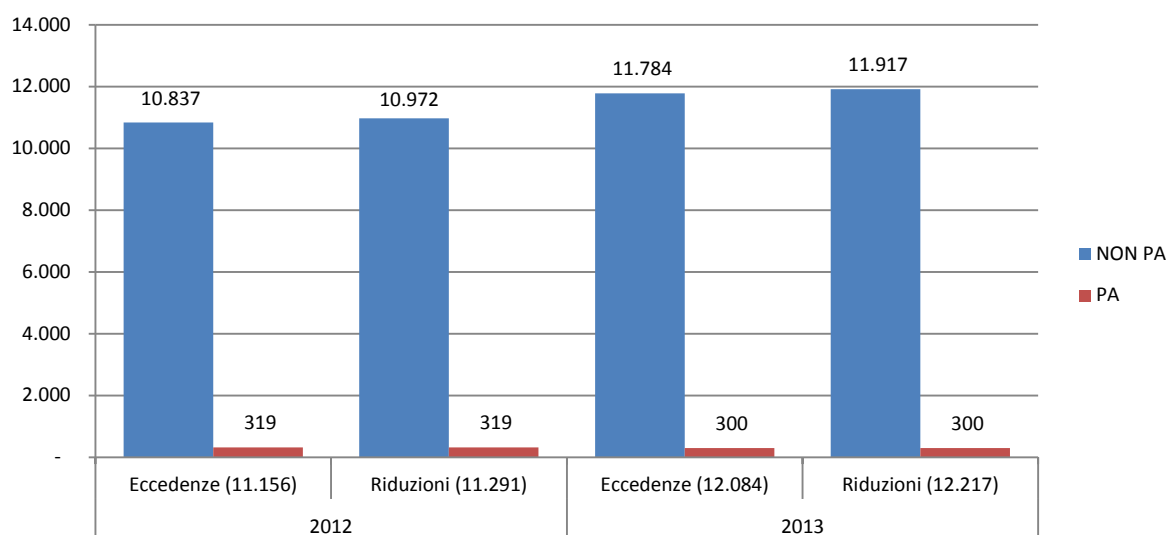
«8-bis. I datori di lavoro privati che si avvalgono della facoltà di cui al comma 8 trasmettono in via telematica a ciascuno dei servizi competenti delle province in cui insistono le unità produttive della stessa azienda e le sedi delle diverse imprese del gruppo di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il prospetto di cui all'articolo 9, comma 6, dal quale risulta l'adempimento dell'obbligo a livello nazionale sulla base dei dati riferiti a ciascuna unità produttiva ovvero a ciascuna impresa appartenente al gruppo»;

«8-ter. I datori di lavoro pubblici possono essere autorizzati, su loro motivata richiesta, ad assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima regione»;

«8-quater. Sono o restano abrogate tutte le norme incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 8, 8-bis e 8-ter».

dei lavoratori disabili, che si basa sulla interoperabilità dei sistemi informatici realizzati dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano. In una sintesi delle compensazioni effettuate dal datore pubblico e da quello privato, il totale delle eccedenze comunicate dai soggetti interessati nel 2012 assommano a 11.156, a fronte di 11.291 riduzioni. Le informazioni relative al 2013 restituiscono un dato delle eccedenze pari a 12.084 rispetto a 12.217 riduzioni nel medesimo periodo.

Figura 31 - Compensazioni automatiche: Eccedenze e Riduzioni per datore di lavoro pubblico e privato. Anni 2012-2013 (v. ass.)



Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Modulo UNIP. Elaborazioni Isfol. 2014

Le compensazioni interessano datori di lavoro pubblici e privati. La Figura 31 restituisce, in valori assoluti, eccedenze e riduzioni annue ripartite secondo queste due tipologie. I datori di lavoro pubblico che si sono avvalsi di quanto previsto dall'istituto hanno comunicato 319 eccedenze totali nel 2012 e 300 nel 2013. Le riduzioni corrispondono per entrambe le annualità ai medesimi valori.

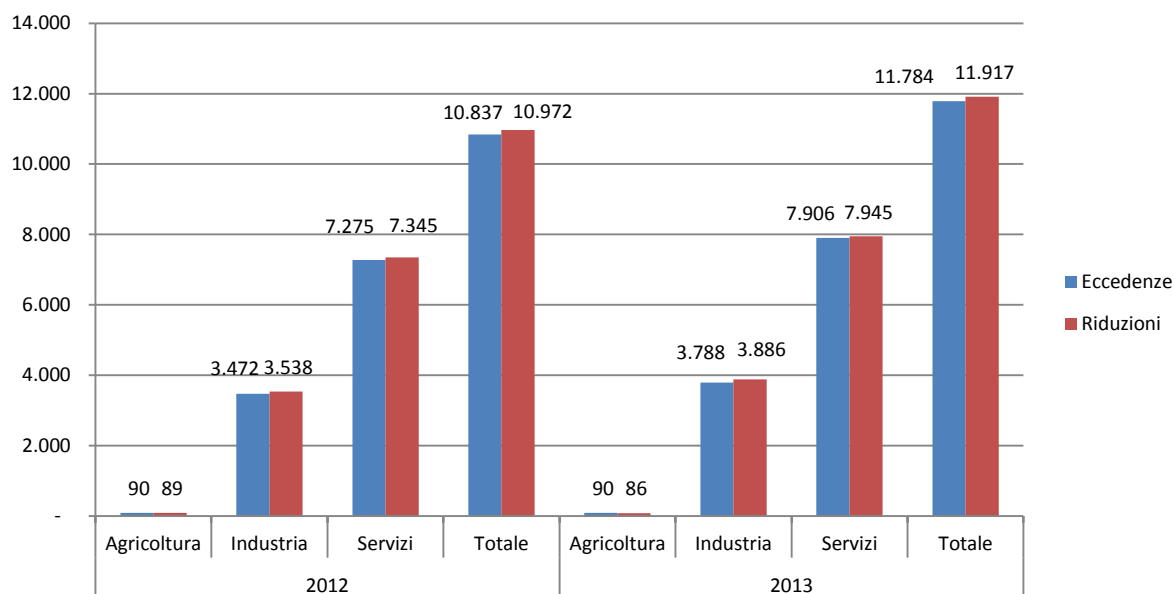
In valori percentuali, le compensazioni relative al settore privato interessano, per le assunzioni in eccedenza e riduzione, oltre il 97% delle fattispecie per entrambe le annualità osservate. In valori assoluti, il datore di lavoro privato è stato interessato nel 2012 da 10.837 maggiori assunzioni, aumentate a 11.784 nell'annualità successiva. Nel medesimo periodo, la somma delle mancate assunzioni sono passate da 10.972 a 11.917.

In ordine al settore economico di appartenenza dichiarato dai datori di lavoro privati (Figura 32), tale modalità di analisi consente di identificare il settore dei Servizi come il principale fruitore delle compensazioni effettuate tra differenti unità produttive o imprese appartenenti ad un medesimo gruppo⁵³. Le compensazioni da questi effettuate nel 2012 corrispondono a 7.275 eccedenze a fronte di 7.345 riduzioni nel medesimo periodo. Tali valori aumentano nel 2013 in proporzione con l'incremento del totale nazionale. Il settore

⁵³ Nel settore Servizi confluiscono: Alberghi e ristoranti; Altri servizi pubblici, sociali e personali; Commercio e riparazioni; Istruzione e Sanità; Trasporti, Comunicazioni, Attività finanziarie ed altri servizi alle imprese.

Industria⁵⁴ rappresenta il 31% delle compensazioni nazionali, sia per le eccedenze che per le riduzioni in entrambe le annualità. Il settore primario dell'Agricoltura non raggiunge, per tutto il biennio valori pari all'1%.

Figura 32 - Compensazioni automatiche: Datori di lavoro privati. Eccedenze e Riduzioni per settore economico. Anni 2012-2013 (v. ass.)



Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Modulo UNIPi. Elaborazioni Isfol. 2014

In ordine al settore economico di appartenenza dichiarato dai datori di lavoro privati (Figura 32), tale modalità di analisi consente di identificare il settore dei Servizi come il principale fruitore delle compensazioni effettuate tra differenti unità produttive o imprese appartenenti ad un medesimo gruppo⁵⁵. Le compensazioni da questi effettuate nel 2012 corrispondono a 7.275 eccedenze a fronte di 7.345 riduzioni nel medesimo periodo. Tali valori aumentano nel 2013 in proporzione con l'incremento del totale nazionale. Il settore Industria⁵⁶ rappresenta il 31% delle compensazioni nazionali, sia per le eccedenze che per le riduzioni in entrambe le annualità. Il settore primario dell'Agricoltura non raggiunge, per tutto il biennio valori pari all'1%.

La Figura 33 e la Tabella 33 permettono di osservare la distribuzione territoriale delle compensazioni comunicate nel biennio. L'area geografica del Nord ovest rappresenta il bacino più ampio per quanto riguarda le assunzioni effettuate in eccedenza con 4.712 assunzioni nel 2012 e 5.010 nell'anno successivo. Tali inserimenti lavorativi corrispondono a circa il 42% delle eccedenze complessive. Sul versante delle riduzioni del numero di lavoratori assunti nelle unità produttive, fermo restando per il datore di lavoro il numero complessivo di disabili da assumere obbligatoriamente per legge, le stesse regioni nord occidentali sono interessate nel 2012 dalla percentuale maggiore di unità in

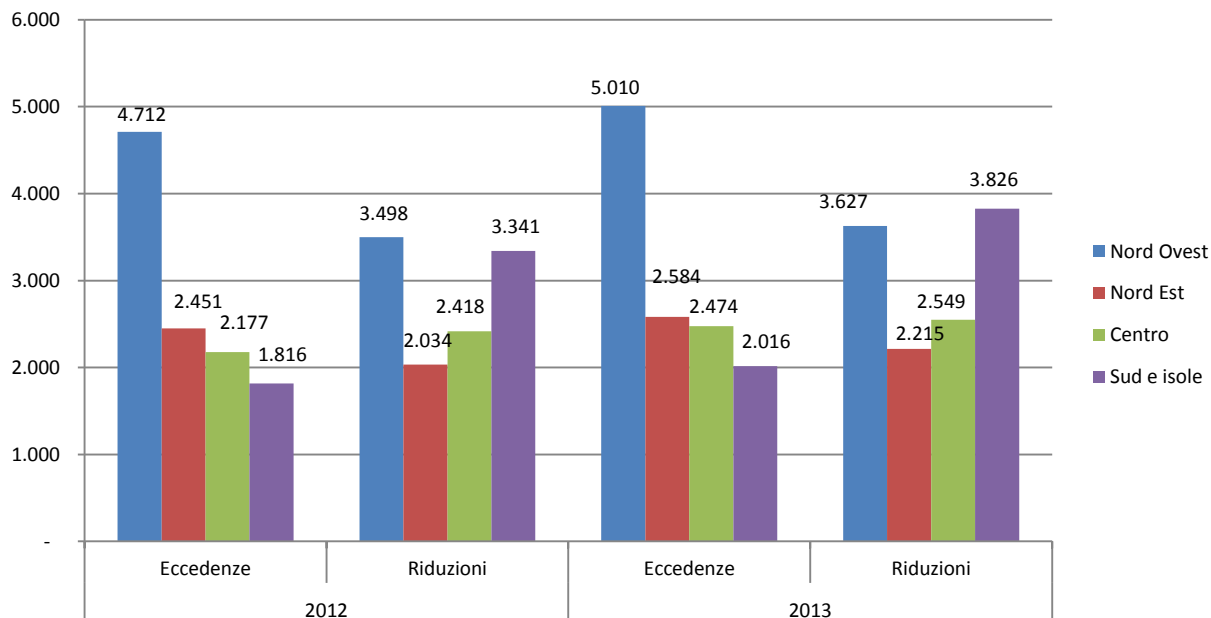
⁵⁴ Il settore Industria accorpa Costruzioni e Industria in senso stretto

⁵⁵ Nel settore Servizi confluiscono: Alberghi e ristoranti; Altri servizi pubblici, sociali e personali; Commercio e riparazioni; Istruzione e Sanità; Trasporti, Comunicazioni, Attività finanziarie ed altri servizi alle imprese.

⁵⁶ Il settore Industria accorpa Costruzioni e Industria in senso stretto

diminuzione (31%), mentre nel 2013 tale posizione viene assunta dal Sud e dalle Isole con il 31,3% di riduzioni, a fronte del 16,7% di eccedenze.

Figura 33 - Compensazioni automatiche: Eccedenze e Riduzioni per area geografica. Anni 2012-2013 (v. ass.)



Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Modulo UNIPi. Elaborazioni Isfol. 2014

Tabella 33 - Compensazioni automatiche: Eccedenze e Riduzioni per area geografica. Anni 2012-2013 (val. %)

	2012		2013	
	Eccedenze	Riduzioni	Eccedenze	Riduzioni
NORD OVEST	42,2	31,0	41,5	29,7
NORD EST	22,0	18,0	21,4	18,1
CENTRO	19,5	21,4	20,5	20,9
SUD E ISOLE	16,3	29,6	16,7	31,3
ITALIA	100,0	100,0	100,0	100,0

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Modulo UNIPi. Elaborazioni Isfol. 2014

Il dettaglio dei dati per Regione (Tabella 34), consente di evidenziare la rilevanza di alcuni territori e dei loro sistemi produttivi e di servizi.

In particolare, si osservano i valori significativi associati alla Lombardia con circa il 28% del volume totale delle eccedenze ed il 18% di riduzioni nel biennio. Emilia Romagna, Lazio e Campania costituiscono le regioni con maggiori compensazioni nelle rispettive aree geografiche di appartenenza. Tuttavia, la lettura analitica dei dati segnala un rapporto tra eccedenze e riduzioni a vantaggio delle persone con disabilità iscritte negli elenchi provinciali delle regioni settentrionali, rispetto ai disoccupati residenti nelle regioni del Mezzogiorno.

Tabella 34 - Compensazioni automatiche: Eccedenze e Riduzioni per regione e area geografica. Anni 2012-2013 (v. ass. e %)

	2012				2013			
	Eccedenze	%	Riduzioni	%	Eccedenze	%	Riduzioni	%
Piemonte	1.283	11,5	983	8,7	1.377	11,4	1.016	8,3
Valle d'Aosta	26	0,2	18	0,2	37	0,3	21	0,2
Lombardia	3.123	28,0	2.183	19,3	3.264	27,0	2.253	18,4
Liguria	280	2,5	314	2,8	332	2,7	337	2,8
Nord Ovest	4.712	42,2	3.498	31,0	5.010	41,5	3.627	29,7
Bolzano	61	0,5	34	0,3	73	0,6	56	0,5
Trento	76	0,7	79	0,7	85	0,7	100	0,8
Veneto	823	7,4	607	5,4	864	7,1	643	5,3
Friuli - Venezia Giulia	260	2,3	252	2,2	261	2,2	266	2,2
Emilia Romagna	1.231	11,0	1.062	9,4	1.301	10,8	1.150	9,4
Nord Est	2.451	22,0	2.034	18,0	2.584	21,4	2.215	18,1
Toscana	606	5,4	664	5,9	711	5,9	718	5,9
Umbria	116	1,0	134	1,2	142	1,2	147	1,2
Marche	290	2,6	291	2,6	352	2,9	332	2,7
Lazio	1.165	10,4	1.329	11,8	1.269	10,5	1.352	11,1
Centro	2.177	19,5	2.418	21,4	2.474	20,5	2.549	20,9
Abruzzo	196	1,8	314	2,8	233	1,9	366	3,0
Molise	28	0,3	69	0,6	31	0,3	92	0,8
Campania	506	4,5	857	7,6	566	4,7	1.069	8,8
Puglia	322	2,9	727	6,4	372	3,1	778	6,4
Basilicata	91	0,8	143	1,3	94	0,8	159	1,3
Calabria	122	1,1	224	2,0	134	1,1	273	2,2
Sicilia	354	3,2	725	6,4	396	3,3	810	6,6
Sardegna	197	1,8	282	2,5	190	1,6	279	2,3
Sud e Isole	1.816	16,3	3.341	29,6	2.016	16,7	3.826	31,3
Italia	11.156	100,0	11.291	100,0	12.084	100,0	12.217	100,0

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Modulo UNIPi. Elaborazioni Isfol. 2014

3.4 IL PROSPETTO INFORMATIVO

I datori di lavoro pubblici e privati soggetti alle disposizioni della legge 12 marzo 1999, n. 68 sono tenuti ad inviare un prospetto informativo contenente le informazioni relative ai dipendenti in servizio, ivi compresi i lavoratori beneficiari della disciplina in materia di collocamento obbligatorio, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili.

Non sono tenuti all'invio del prospetto telematico informativo i datori di lavoro che, rispetto all'ultimo prospetto inviato, non hanno subito cambiamenti nella situazione occupazionale, tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva⁵⁷.

L'invio ai servizi competenti del prospetto deve avvenire esclusivamente in via telematica. In particolare, i datori di lavoro che hanno sede legale ed unità produttive ubicate in una sola Regione o Provincia Autonoma devono inviare il prospetto al servizio informatico messo a disposizione dalla Regione ove sono ubicate le sedi aziendali; i datori di lavoro che hanno sede legale ed unità produttive ubicate in due o più Regioni o Province Autonome devono inviare il prospetto al servizio informatico ove è ubicata la sede legale.

I soggetti obbligati inviano il prospetto informativo entro il 31 gennaio di ogni anno, assumendo a riferimento, per l'indicazione dei dati e delle informazioni richieste, la situazione occupazionale al 31 dicembre dell'anno precedente.

Al fine di armonizzare le modalità di presentazione del prospetto con le modifiche normative intervenute nel biennio 2012-2013 con decreto direttoriale 2 agosto 2012 n. 195 e con il successivo decreto direttoriale 17 settembre 2013 n. 345 sono stati aggiornati gli standard relativi al modello del prospetto informativo adottato con il Decreto Interministeriale 2 novembre 2010.

⁵⁷ Articolo 40, comma 4, decreto 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n.133 e decreto 2 novembre 2010 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per la semplificazione amministrativa e l'innovazione

3.5 LE DICHIARAZIONI DI OTTEMPERANZA AI SENSI DELL'ART. 17 DELLA L.N. 68/1999.

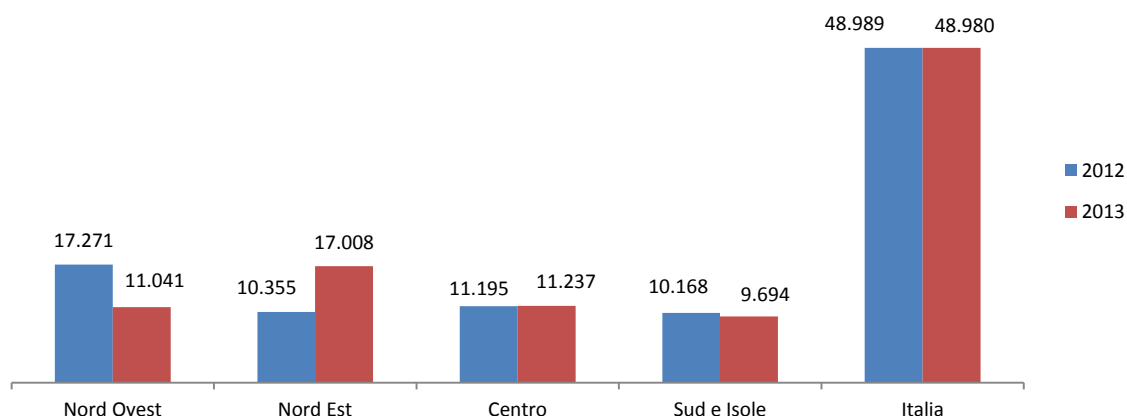
L'articolo 17, comma 1, della Legge 68/99, prevede che le imprese, sia pubbliche che private, qualora partecipino a gare di appalto pubbliche o intrattengano rapporti giuridici sia di natura convenzionale che di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare alle stesse, pena l'esclusione, una preventiva dichiarazione del legale rappresentante che attesti l'osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità⁵⁸.

Le stazioni appaltanti possono chiedere ai servizi di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dal datore di lavoro attestante l'osservanza da parte dell'impresa della normativa che disciplina il diritto al lavoro delle persone con disabilità⁵⁹.

Le verifiche effettuate dagli uffici competenti sulle certificazioni di ottemperanza nel 2012 raggiungono un totale di 48.989, ridotte di sole 9 unità nell'anno successivo (Figura 34). Le regioni del Centro Sud e delle Isole hanno mantenuto un numero pressoché costante di controlli nel biennio, mentre si segnalano significative differenze tra i due anni esaminati per le regioni del Nord Italia, rispettivamente più alte nel 2012 per il Nord ovest (+56% rispetto all'anno successivo) e nel 2013 per il Nord est (+64% sull'anno precedente) .

Un sintetico confronto tra le verifiche effettuate complessivamente nel biennio oggetto di analisi e quanto rilasciato dai servizi nel periodo 2010-2011 indica un incremento significativo dei controlli nel tempo, con un aumento delle certificazioni nel 2013 del 29% rispetto al 2010 e del 40% rispetto al 2011.

Figura 34 - Certificazione di ottemperanza - Verifiche su dichiarazioni rese dai datori di lavoro, dal 1 gennaio al 31 dicembre, per area geografica. Anni 2012-2013 (v. ass.)



Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol. 2014

⁵⁸ Comma così modificato dall'articolo 40, comma 5, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 133.

⁵⁹ Si veda Documento dell'autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture "Modalità di dimostrazione dei requisiti di cui agli art. 78 e 79 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207"

3.6 LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Le sanzioni amministrative previste dall'art. 15 della legge 68/99 sono correlate a due distinti tipi di infrazione.

La prima concerne il ritardato invio del prospetto informativo ed è riferita ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici. Essa comporta l'irrogazione di una sanzione pari ad euro 635,11 maggiorata di euro 30,76 per ogni giorno di ritardo (D.M. 15/12/2010).

La seconda, invece, attiene al mancato adempimento, da parte dei datori di lavoro, all'obbligo di assunzione della persona con disabilità. In questo caso la sanzione è commisurata ad euro 62,77 al giorno per ciascun lavoratore con disabilità non occupato, da versare al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili.

Tale sanzione deve intendersi applicabile anche in caso di inadempienza rispetto agli obblighi di assunzione di cui all'articolo 18, comma 2 della legge 68/99.

Ai responsabili di inadempienze di Pubbliche amministrazioni alle disposizioni di cui alla legge 68/99, si applicano le sanzioni penali, amministrative e disciplinari previste dalle norme sul pubblico impiego.

Le sanzioni amministrative sono adeguate ogni cinque anni, con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali⁶⁰.

La rilevazione sulle informazioni prodotte dagli uffici provinciali competenti per il collocamento mirato, in taluni casi, registra un numero di mancate risposte di una certa rilevanza statistica. Nel caso dei dati sulle sanzioni, i non rispondenti sono stati circa il 32% nel 2012, aumentati al 42% nell'anno successivo, pregiudicando in parte la significatività dei risultati aggregati. In taluni casi, la mancata risposta è stata motivata dalla non competenza degli uffici, in quanto la comminazione delle sanzioni è di pertinenza della Direzione Territoriale del Lavoro. La lettura dei dati illustrati nelle figure seguenti, pertanto, dovrà tenere conto di tale limite, già riscontrato negli anni precedenti ed anche delle modifiche normative intervenute nel frattempo con disposizioni volte a istituire raccordi tra i servizi provinciali del lavoro e le direzioni territoriali del lavoro, al fine di rendere effettivi i controlli sul rispetto degli obblighi di cui all'art. 3 della legge 68/99⁶¹.

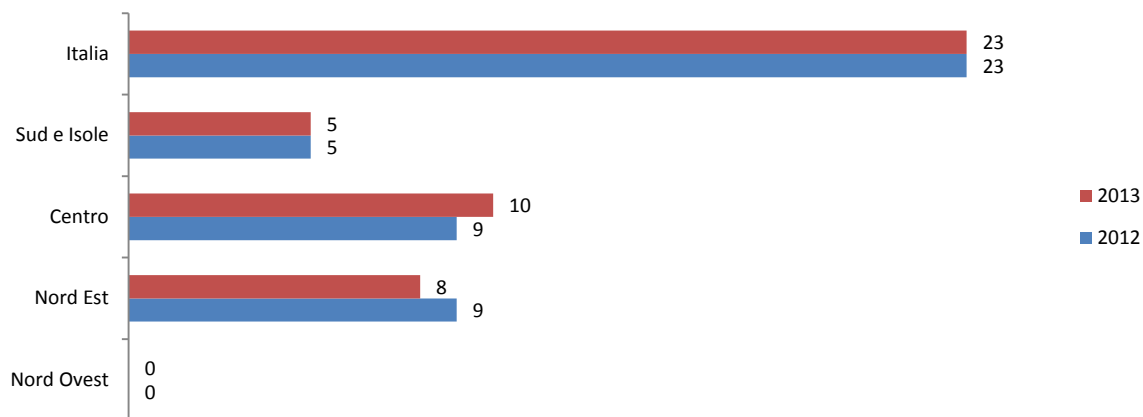
Per quanto riguarda le sanzioni per ritardato invio del prospetto informativo (Figura 35) le comunicazioni registrate dichiarano 23 sanzioni in entrambe le annualità. Non sono state fornite segnalazioni per tutte le regioni del Nord ovest.

⁶⁰ Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Decreto 15 dicembre 2010. Adeguamento dell'importo delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 15 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

⁶¹ A tale riguardo, si vedano art. 4, comma 27, lett. C) e d) della legge 28 giugno 2012, n. 92 e quanto già richiamato nel par. 1.2 della presente Relazione

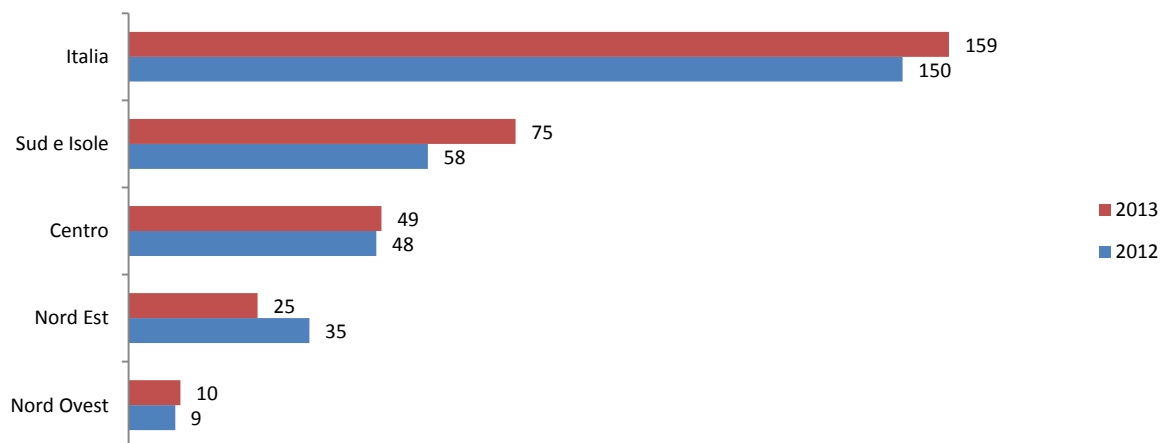
In merito alle sanzioni per ritardato adempimento degli obblighi di assunzione (Figura 36), risultano essere state comminate 309 sanzioni complessive nel biennio, di cui la maggioranza è stata dichiarata dalle regioni del Mezzogiorno.

Figura 35 - Sanzioni per ritardato invio del prospetto informativo. Per area geografica. Anni 2012-2013 (v. ass.)



Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol. 2014

Figura 36 - Sanzioni per ritardato adempimento obblighi di assunzione Per area geografica. Anni 2012-2013 (v. ass.)



Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol. 2014

3.7 IL FONDO PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI E I DECRETI DI RIPARTO

Il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, istituito dall'art. 13, comma 4, della Legge 12 marzo 1999, n. 68 rappresenta uno strumento di incentivazione a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori disabili nell'ambito di convenzioni stipulate con le modalità previste dall'art. 11 della citata Legge 68.

Tale Fondo, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (con stanziamento annuo previsto pari ad euro 30.987.414, incrementato a 37 milioni di euro nell'anno 2007 e a 42 milioni a decorrere dall'anno 2008) ha finanziato, fino all'anno 2008, le misure di fiscalizzazione dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e gli oneri derivanti dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro per i disabili tirocinanti nonché il rimborso forfettario parziale delle spese sostenute per l'adattamento del posto di lavoro.

La fiscalizzazione degli oneri previdenziali ed assistenziali poteva essere totale o parziale a seconda del grado di riduzione della capacità lavorativa o delle minorazioni ascritte al soggetto disabile assunto.

Essa ha rappresentato una delle principali innovazioni introdotte dalla Legge 68/99 costituendo un valido strumento per facilitare gli inserimenti lavorativi di persone con disabilità in particolari condizioni di gravità.

La Legge 29 dicembre 2007, n. 247 ha modificato l'art. 13 della Legge n. 68/99 prevedendo in favore dei datori di lavoro un contributo per ogni lavoratore disabile assunto a tempo indeterminato attraverso le convenzioni di cui all'articolo 11 della medesima legge 68 del 1999.

L'incentivo introdotto dalla nuova disciplina ha comportato una variazione di tipo quantitativo e qualitativo delle agevolazioni, mantenendo fermi i soli presupposti soggettivi per beneficiarne. È inoltre confermata in toto l'agevolazione di tipo economico relativa al rimborso parziale delle spese sostenute per l'adattamento del posto di lavoro.

Il contributo, graduato secondo la percentuale di riduzione della capacità lavorativa o delle minorazioni ascritte al soggetto disabile assunto, è stata fissato in due misure: quella non superiore del 25% del costo salariale per i soggetti meno gravi e l'altra del 60% del costo salariale, per i lavoratori con disabilità più grave.

La condizione per la concessione al datore di lavoro del contributo per ciascun lavoratore disabile è che l'assunzione sia avvenuta con contratto di lavoro a tempo indeterminato e che il rapporto di lavoro sia ancora in essere.

Ciò trova la sua ragion d'essere nella finalità propria del Regolamento comunitario che raccomanda agli Stati membri di considerare l'aiuto di Stato come strumento volto non solo all'assunzione dei soggetti disabili, ma anche alla permanenza degli stessi sul posto di lavoro.

L'art. 13, comma 5, della Legge n.68/99, ha rimesso ad un Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, la definizione dei criteri e delle modalità per la ripartizione alle Regioni e Province autonome delle risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili.

I criteri e le modalità per la ripartizione alle Regioni e Province autonome delle risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili sono stati individuati con DM 27 ottobre 2011.

Ai fini del riparto delle risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome, per

ciascuna richiesta di contributo ritenuta ammissibile, assegnano un punteggio calcolato sul costo salariale.

La somma dei punteggi comunicati al Ministero del Lavoro è rapportata alle risorse del Fondo annualmente stanziato; il valore economico di ciascun punto così determinato, moltiplicato per il punteggio comunicato da ciascuna Regione, determina l'importo finanziario spettante a ciascuna Regione.

Le risorse finanziarie del fondo sono state ridotte ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78⁶², convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, secondo i criteri stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 18 novembre 2010 e recepiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2011.

L'art. 9, comma 4-bis, del Decreto- Legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, ha previsto che la dotazione del fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui al comma 4 dell'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, era incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2013 e di 20 milioni di euro per l'anno 2014

La Tabella 35 e la Tabella 36 riportano, per ciascun anno ricompreso tra il 1999 e il 2013, le risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili ripartite e trasferite alle Regioni e Province autonome italiane con i decreti di riparto.

Le Regioni e Province autonome sono state raggruppate per area geografica.

⁶² Articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78⁶², convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 : ... "Il comma 302 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato e al comma 296, secondo periodo, dello stesso articolo 1 sono soppresses le parole: «e quello individuato, a decorrere dall'anno 2011, in base al comma 302». Le risorse statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario sono ridotte in misura pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. Le predette riduzioni sono ripartite secondo criteri e modalità stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e recepiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo principi che tengano conto della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilità interno e della minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva nonché dell'adozione di misure di contenimento della spesa sanitaria e dell'adozione di azioni di contrasto al fenomeno dei falsi invalidi...

Tabella 35 - Ripartizione per gli anni 1999 – 2008 tra le Regioni italiane, suddivise per area geografica, del Fondo Nazionale istituito con Legge n. 68 del 1999 (cifre in euro)

Area Geografica	Regione	Anni 1999 - 2000	Anno 2001	Anno 2002	Anno 2003	Anno 2004
NORD OVEST	Liguria	1.638.370,70	1.362.787,85	2.161.590,65	2.268.293,00	1.100.994,70
	Lombardia	7.461.148,91	5.197.381,37	5.727.856,70	6.353.094,08	9.245.690,65
	Piemonte	3.513.680,94	2.301.101,45	2.793.796,96	2.751.981,47	3.365.259,88
	Valle d'Aosta	690.652,05	297.452,89	437.866,49	0,00	0,00
NORD EST	Bolzano	250.375,67	366.696,66	414.305,96	20.664,84	220.783,40
	Emilia R.	3.549.895,52	3.291.840,24	3.614.124,22	3.615.573,95	3.598.038,11
	Friuli V.G.	1.299.841,12	662.748,42	804.597,91	0,00	492.786,08
	Trento	262.883,92	603.073,29	163.275,16	106.848,61	292.752,08
	Veneto	3.807.945,15	5.511.242,77	5.264.866,44	4.630.762,98	4.520.960,92
CENTRO	Lazio	4.682.788,43	3.061.170,24	2.070.107,54	4.247.039,15	1.781.216,36
	Marche	1.552.403,31	1.539.044,92	1.745.846,99	1.714.948,21	1.715.992,02
	Toscana	3.180.960,01	2.381.814,56	2.706.065,66	2.436.916,75	2.040.976,22
	Umbria	902.798,31	335.639,21	538.809,03	255.638,87	373.697,37
SUD E ISOLE	Abruzzo	1.388.747,57	525.366,72	355.660,90	41.906,14	669.573,77
	Basilicata	523.028,65	203.370,28	72.228,50	0,00	0,00
	Calabria	1.960.262,40	347.033,63	0,00	2.543.745,95	443.792,63
	Campania	4.682.458,89	1.003.196,04	871.306,90	0,00	0,00
	Molise	541.175,96	91.598,07	0,00	0,00	0,00
	Puglia	3.772.575,76	839.417,08	526.163,36	0,00	990.562,20
	Sardegna	1.507.570,87	265.549,16	655.725,98	0,00	134.337,61
	Sicilia	4.476.125,88	799.889,06	63.218,65	0,00	0,00
Dotazione finanziaria nazionale		51.645.690,00	30.987.414,00	30.987.414	30.987.414	30.987.414

Area geografica	Regione	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007	Anno 2008
NORD OVEST	Liguria	1.018.165,61	1.210.830,89	1.410.735,77	1.936.972,44
	Lombardia	6.507.356,92	6.507.356,94	8.510.000,00	8.973.943,03
	Piemonte	3.389.308,31	3.247.344,26	3.345.084,82	3.404.872,16
	Valle D'Aosta	0,00	0,00	0,00	0,00
NORD EST	Bolzano	173.402,72	89.301,84	121.081,91	128.354,20
	Emilia R.	4.412.032,58	3.817.721,75	4.578.423,06	5.887.609,28
	Friuli V. G.	967.436,49	827.002,86	847.888,20	1.069.085,25
	Trento	389.284,58	388.727,44	402.496,72	412.253,41
	Veneto	5.381.380,43	4.820.527,01	5.373.324,07	6.169.670,72
CENTRO	Lazio	2.316.046,50	2.147.903,95	2.477.907,17	2.693.678,33
	Marche	1.975.260,96	1.822.558,86	2.528.767,00	2.959.963,57
	Toscana	2.140.459,48	2.215.070,58	2.510.729,40	2.736.548,16
	Umbria	365.545,75	265.709,74	375.363,79	552.941,24
SUD E ISOLE	Abruzzo	738.271,66	467.681,07	923.221,88	948.477,76
	Basilicata	0,00	0,00	51.322,14	90.348,77
	Calabria	364.022,04	879.803,90	0,00	338.484,00
	Campania	0,00	1.193.183,24	1.240.146,09	1.460.621,69
	Molise	0,00	77.593,85	115.479,25	177.048,40
	Puglia	228.902,04	526.021,95	994.877,33	942.684,18
	Sardegna	620.537,93	483.073,87	635.755,41	603.227,53
	Sicilia	0,00	0,00	557.395,99	513.215,88
Dotazione finanziaria nazionale		30.987.414,00	30.987.414,00	37.000.000,00	42.000.000,00

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 2014

Tabella 36 - Ripartizione per gli anni 2009 – 2013 tra le Regioni italiane, suddivise per area geografica, del Fondo Nazionale istituito con Legge n. 68 del 1999 (cifre in euro)

Area Geografica	Regione	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
NORD OVEST	Liguria	1.098.665,68	1.318.715,58	0,00	0,00	354.594,97
	Lombardia	8.036.131,40	9.531.820,66	0,00	0,00	3.013.143,00
	Piemonte	4.592.376,38	4.176.967,69	0,00	0,00	849.343,40
	Valle d'Aosta	0,00	0,00	0,00		0,00
NORD EST	Bolzano	207.075,72	99.974,70	0,00	0,00	0,00
	Emilia R.	5.931.783,14	5.036.696,15	0,00	0,00	938.199,09
	Friuli V.G.	953.899,40	670.251,51	611.375,33	850.785,18	253.144,96
	Trento	556.388,92	461.569,15	440.491,23*	0,00	0,00
	Veneto	8.656.230,61	7.961.103,43	0,00	0,00	2.978.918,31
	Bolzano	0,00	0,00	112.474,59*	0,00	0,00
CENTRO	Lazio	2.929.201,67	4.045.620,59	0,00	0,00	1.267.606,30
	Marche	2.271.004,80	2.007.067,29	0,00	0,00	485.167,88
	Toscana	2.437.091,33	2.029.988,36	0,00	0,00	859.276,07
	Umbria	289.121,46	492.250,49	0,00	0,00	45.639,09
SUD E ISOLE	Abruzzo	314.233,16	155.849,11	0,00	0,00	79.697,87
	Basilicata	85.424,37	47.207,71	0,00	0,00	20.912,00
	Calabria	994.560,40	809.531,66	0,00	0,00	161.539,36
	Campania	565.407,23	556.230,70	0,00	0,00	208.771,39
	Molise	357.877,23	280.280,84	0,00	0,00	0,00
	Puglia	774.479,73	774.538,26	0,00	0,00	300.261,38
	Sardegna	566.535,17	794.955,41	716.602,65	684.329,61	260.175,05
	Sicilia	382.512,20	749.380,70	844.856,20	894.587,21	513.996,89
Dotazione finanziaria nazionale		42.000.000,00	42.000.000,00	2.725.800,00	2.429.702,00	12.590.387,00

*Le somme riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano sono state rese indisponibili ai sensi dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante la soppressione della partecipazione delle Province autonome alla ripartizione di risorse dello Stato

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 2014

RIPARTO ANNO 2012

Il riparto delle risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili a valere sull'esercizio finanziario 2012, per le richieste di contributo relative alle assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati nell'anno 2011, per il cui finanziamento è autorizzata la spesa di euro 2.429.702, per i motivi di cui sopra, è stato ripartito tra le Regioni a statuto speciale con Decreto Direttoriale del 18 luglio 2012, n. 173.

RIPARTO ANNO 2013

Il riparto delle risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili a valere sull'esercizio finanziario 2013, per le richieste di contributo relative alle assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati nell'anno 2012, per il cui finanziamento è autorizzata la spesa di euro 12.590.387, per i motivi di cui sopra, è stato ripartito tra le Regioni con Decreto Direttoriale del 6 dicembre 2013, n. 530.

CAPITOLO 4

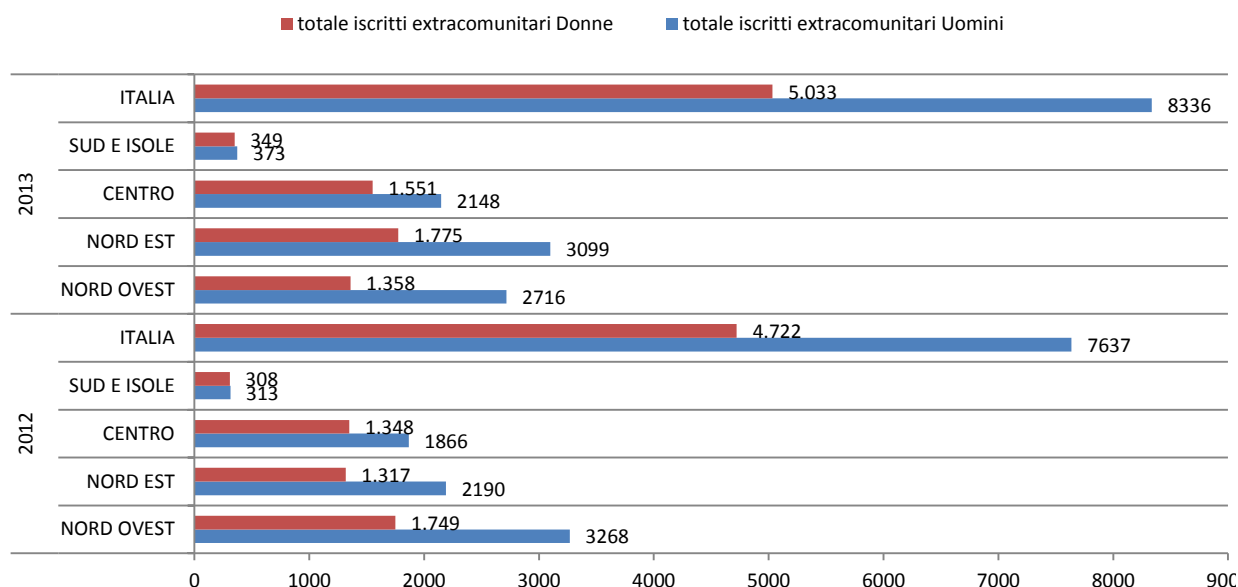
I CITTADINI EXTRACOMUNITARI E LA LEGGE 68/99

4.1 I CITTADINI EXTRACOMUNITARI ISCRITTI

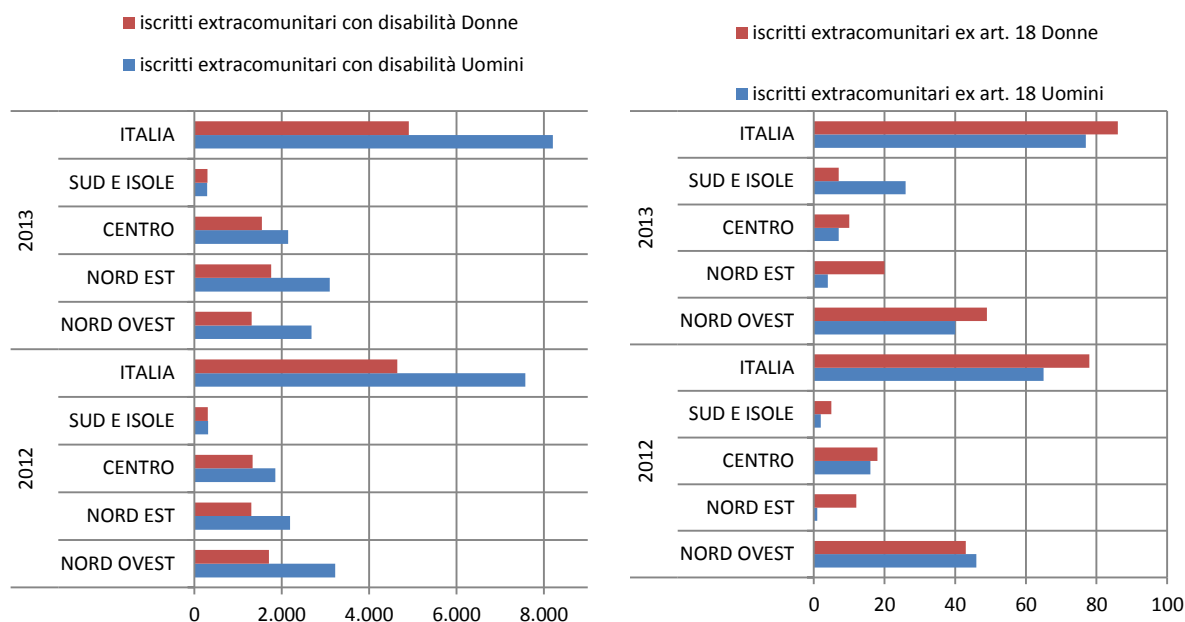
La Figura 37, illustra la situazione delle iscrizioni all'elenco unico provinciale per gli extracomunitari, per genere, tipologie di iscrizione e area territoriale. Due sono le caratteristiche: la dicotomia che vede una prevalenza di donne nelle iscrizioni ex art.18 e di uomini nelle iscrizioni per disabilità; un calo generale delle iscrizioni.

Le donne rappresentano mediamente per le due annualità circa il 38% degli iscritti su base nazionale, con punte prossime al 50% al Sud e isole seguite dal Centro. In coda Nord est e Nord ovest. Distribuzione geografica e percentuale che si riproduce nel caso specifico delle iscrizioni per disabilità. Nel caso delle iscrizioni ex art. 18 è invece il Nord est l'area di maggiore concentrazione delle iscrizioni, seguita dal Sud, dal Centro e infine dal Nord ovest. Il calo tra le due annualità interessa tutte le tipologie e tutte le aree territoriali.

Figura 37 - Iscritti extracomunitari agli elenchi unici provinciali al 31 dicembre per genere, area territoriale e tipologia di iscrizione. Anni 2012 - 2013⁶³ (v. ass.)



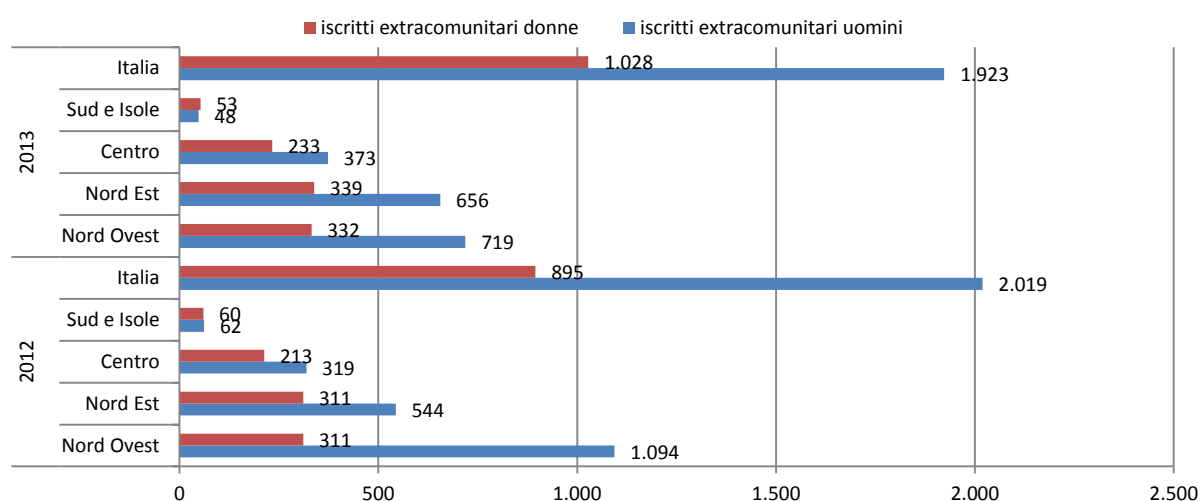
⁶³ Prov. Non risp. 2012 17 di cui 2 al Nord ovest, 7 al Nord est, 2 al Centro e 6 al Sud e isole. Prov. Non risp. 2013 17 2 al Nord ovest, 1 al Nord est, 3 al Centro e 11 al Sud e isole

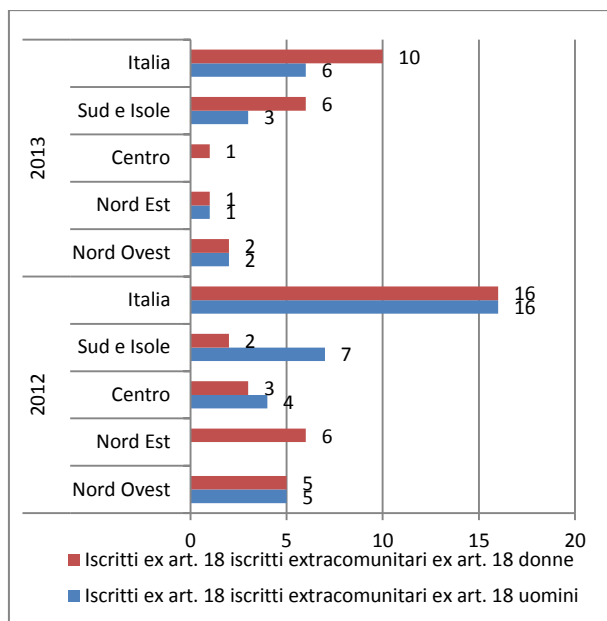
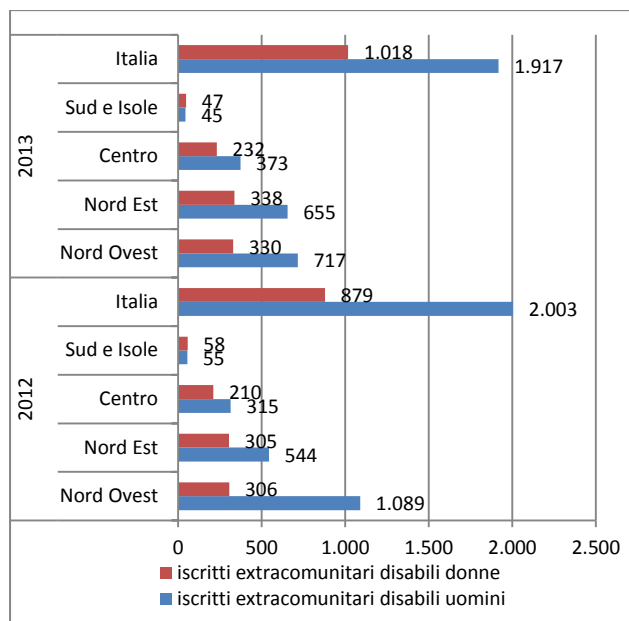


Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol. 2014

La Figura 38 illustra di seguito la situazione delle iscrizioni nel corso dell'anno all'elenco unico provinciale per gli extracomunitari per genere, tipologie di iscrizione e area territoriale. Si evidenzia la prevalenza femminile nelle iscrizioni ex art.18 e quella maschile nelle iscrizioni per disabilità (sia pur con numeri di riferimento completamente diversi quanto a ordine di grandezza), e per quanto riguarda il complesso una sostanziale stabilità nel biennio.

Figura 38 - Iscritti extracomunitari agli elenchi unici provinciali durante l'anno, per genere, area territoriale e tipologia di iscrizione Anni 2012 - 2013 (v. ass.)



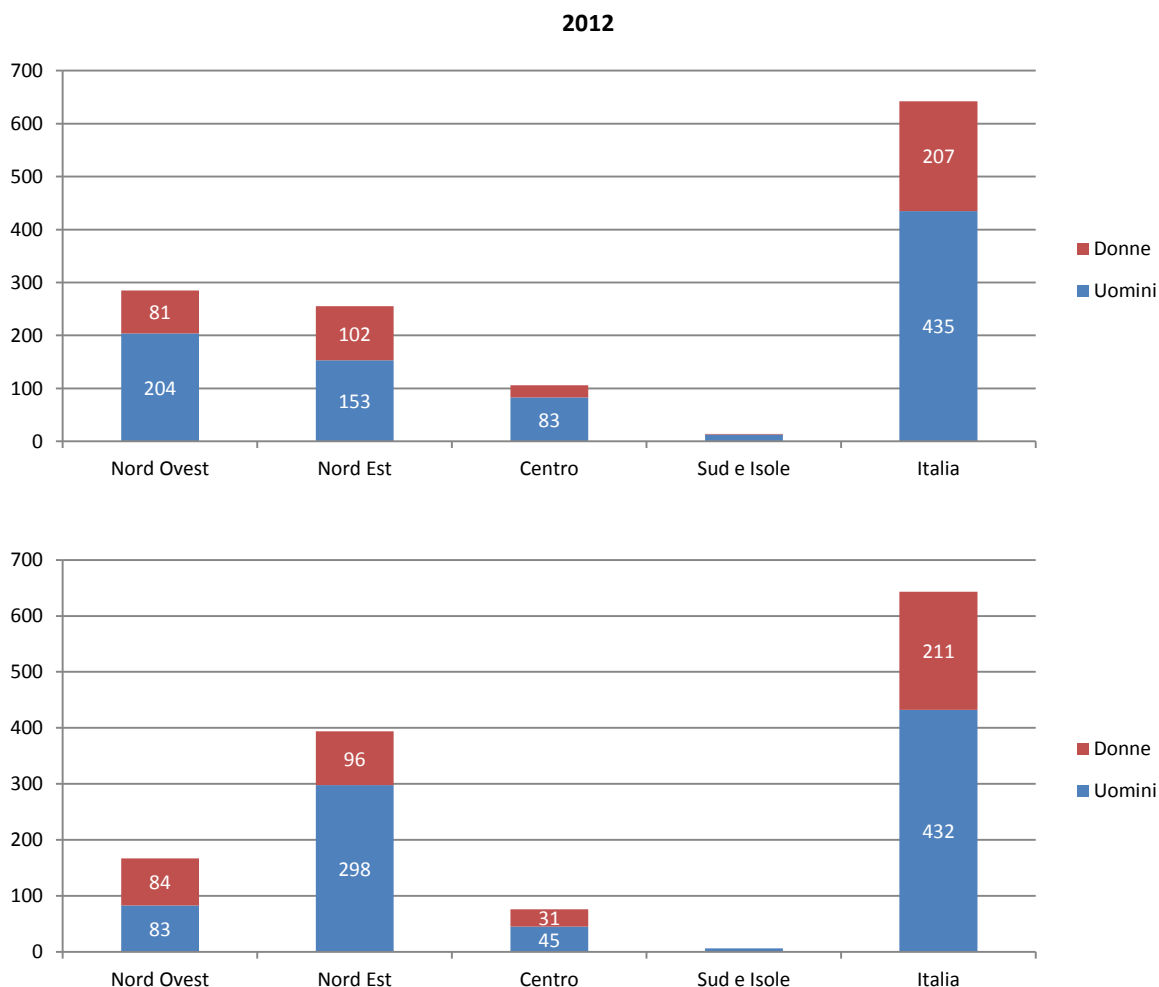


Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol 2014

4.2 I CITTADINI EXTRACOMUNITARI AVVIATI

Gli avviamenti complessivi di lavoratori disabili extracomunitari sono pari a 642 nel 2012 e 643 l'anno successivo (Figura 39). Mentre la disaggregazione per genere non mostra variazioni di rilievo, i dati per area geografica mostrano nel 2013 un significativo aumento di peso del Nord est.

Figura 39 - Avviamenti lavorativi di extracomunitari disabili. Ripartizione per area geografica. Anni 2012-2013 (v. ass.)



Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol 2014

Le tipologie di avviamento vedono prevalere, come nel caso dei cittadini italiani, la richiesta nominativa e la convenzione (Tabella 37). In relazione all'istituto convenzionale, prevale nettamente la convenzione di programma, mentre è di fatto assente il ricorso alle convenzioni di inserimento lavorativo con finalità formative. Degno di nota il ricorso all'art. 14 del D.lgs. 276/2003 nelle ripartizioni settentrionali.

Tabella 37 - Avviamenti di extracomunitari disabili per modalità, per sesso e per area geografica. Anni 2012-2013 (v. ass)

Tipologia avviamento	Area geografica	2012		2013	
		Avviamenti	Di cui donne	Avviamenti	Di cui donne
CHIAMATA NUMERICA	NORD OVEST	16	5	9	1
	NORD EST	42	5	87	11
	CENTRO	6	1	5	0
	SUD E ISOLE	2	0	1	0
	ITALIA	66	11	102	12
RICHIESTA NOMINATIVA	NORD OVEST	124	46	80	28
	NORD EST	118	45	130	48
	CENTRO	32	14	23	10
	SUD E ISOLE	6	2	2	0
	ITALIA	280	107	235	86
CONVENZIONE DI PROGRAMMA	NORD OVEST	106	26	69	18
	NORD EST	81	24	148	45
	CENTRO	49	24	47	10
	SUD E ISOLE	5	3	1	1
	ITALIA	241	77	265	74
CONVENZIONE DI INTEGRAZIONE	NORD OVEST	22	4	3	2
	NORD EST	10	4	21	6
	CENTRO	1	0	1	1
	SUD E ISOLE	0	0	1	1
	ITALIA	33	8	26	10
CONVENZIONE ART. 12	NORD OVEST	0	0	0	0
	NORD EST	0	0	0	0
	CENTRO	0	0	0	0
	SUD E ISOLE	0	0	0	0
	ITALIA	0	0	0	0
CONVENZIONE ART. 12BIS	NORD OVEST	0	0	0	0
	NORD EST	0	0	0	0
	CENTRO	0	0	0	0
	SUD E ISOLE	1	0	0	0
	ITALIA	1	0	0	0
CONVENZIONE ART. 14	NORD OVEST	17	4	6	3
	NORD EST	4	2	8	4
	CENTRO	0	0	0	0
	SUD E ISOLE	0	0	1	1
	ITALIA	21	6	15	8
TOTALE AVVIAMENTI	NORD OVEST	285	81	167	84
	NORD EST	255	102	394	96
	CENTRO	106	23	76	31
	SUD E ISOLE	14	1	6	0
	ITALIA	642	207	643	211

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol 2014

CAPITOLO 5

LA LEGGE 68/99 IN OTTICA DI GENERE

PREMESSA

In questo capitolo si illustrano i principali indicatori di attuazione della legge 68/99 in ottica di genere tra le due annualità 2012-2013, con attenzione alla dimensione geografica di applicazione. Per ogni singolo aspetto viene evidenziata la correlazione tra uomini e donne e l'incidenza specifica del fenomeno stesso sulle donne destinatarie delle previsioni di legge – sia persone con disabilità che ex art. 18.

5.1 LE DONNE ISCRITTE AGLI ELENCHI DEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO

Nella trattazione delle iscrizioni agli elenchi del collocamento obbligatorio – per genere – si presentano affiancate le informazioni per tipologia di iscrizione (disabilità ed ex art.18), nella consapevolezza della diversa ratio dei due istituti e della diversa incidenza rispetto alla finalità della legge 68/99. Questa analisi speculare consente di evidenziare il “peso” dell’utenza femminile sulla applicazione generale della legge, pur nelle diversità sostanziali e procedurali.

Le informazioni relative alle iscrizioni per genere vengono presentate articolate per dati di stock, al 31 dicembre di ogni anno e poi per dati di flusso. La scelta di questo criterio di aggregazione delle informazioni consente di evidenziare il peso delle dinamiche congiunturali all’interno dei rapporti di genere su base nazionale e territoriale.

5.1.1 LE ISCRIZIONI ALL'ELENCO UNICO PROVINCIALE (ART. 8) AL 31.12 IN OTTICA DI GENERE⁶⁴

Le considerazioni che seguono sono volte ad evidenziare i “rapporti di genere” all’interno dei fenomeni considerati (le iscrizioni) e dei cambiamenti intercorsi tra le due annualità. Nello specifico, le Figura 40, Figura 41 e Figura 42 illustrano la composizione in valore assoluto delle iscrizioni al 31 dicembre di ogni anno per uomini e donne su base nazionale e per area territoriale, illustrate come totale e poi singolarmente per tipologia, come iscrizioni per disabilità e quindi come iscrizioni ex art. 18. La Figura 43, illustrano invece, per ogni area territoriale, la situazione riassuntiva nel biennio di riferimento rispetto ad ogni tipologia di iscrizione riferibile a uomini e donne.

Questa doppia prospettiva di analisi produce alcune conferme rispetto alle annualità precedenti:

- la distribuzione geografica delle iscrizioni di uomini e donne, che continua a presentarsi in misura più consistente al Sud ed Isole, quindi al Centro, seguito dal Nord Ovest ed in ultimo dal Nord Est;

⁶⁴ Il valore riferibile a “uomini” in tutte le tabelle è ottenuto come elaborazione differenziale tra i due valori forniti (“totale iscritti” e “di cui donne”).

- la netta preminenza della tipologia di iscrizioni a motivo di disabilità sulle iscrizioni ex art. 18 (93% contro il 7% del totale), e la caratteristica di maggiore "dinamicità" della prima (intesa come più facilmente soggetta a variazioni congiunturali) rispetto alla costanza della seconda;
- la cristallizzazione della composizione di genere, all'interno delle due tipologie. Ossia, al netto delle variazioni registrate tra il 2012 e il 2013 e di alcune specificità territoriali, (v. oltre) le iscrizioni maschili a livello nazionale restano mediamente superiori a quelle femminili nel caso della tipologia di iscrizione per disabilità, mentre quelle femminili restano superiori a quelle maschili nel caso delle iscrizioni ex art. 18. Nel complesso la quota di donne iscritte rispetto al totale degli iscritti (comprensivo anche degli uomini) continua ad essere inferiore al 50%, tranne il caso del Centro in cui si conferma la preminenza femminile sul totale delle iscrizioni.

Date tali costanti, il biennio 2012-2013 registra a livello nazionale un calo generale delle iscrizioni (8% medio), sensibilmente più accentuato per la componente femminile nel caso delle iscrizioni per disabilità e per quella maschile nel caso delle iscrizioni ex art. 18. Si tratta, tuttavia, di un dato medio, che cela situazioni territoriali profondamente diverse. Nel biennio in esame, una diagonale taglia il paese in due aree: la prima, con una crescita delle iscrizioni (Nord est e Centro) e la seconda, che presenta una contrazione delle iscrizioni (Nord ovest e Mezzogiorno).

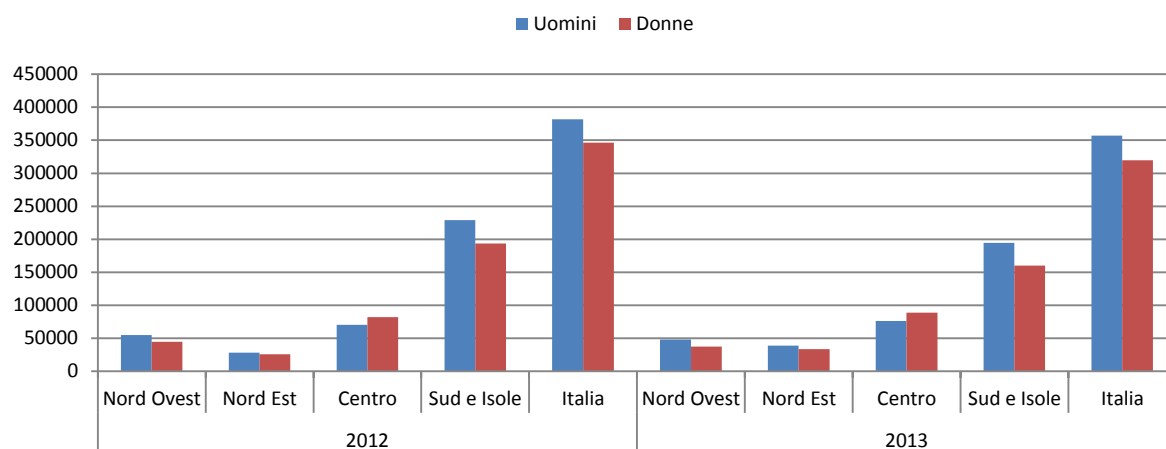
Tabella 38 - Iscritti elenco unico provinciale (Art. 8) al 31.12 per genere, tipologia di iscrizione e area territoriale, 2012-2013 (v.ass. e %)⁶⁵

		Iscritti con disabilità			Iscritti ex art. 18			totale iscritti		
		Uomini	Donne	% donne sul totale iscritti (U+D)	Uomini	Donne	% donne sul totale iscritti (U+D)	Uomini	Donne	% donne sul totale iscritti (U+D)
2012	NORD OVEST	54688	44781	45,0	1253	1638	56,7	55941	46419	45,3
	NORD EST	27975	25867	48,0	556	802	59,1	28531	26669	48,3
	CENTRO	70354	82113	53,9	3409	4685	57,9	73763	86798	54,1
	SUD E ISOLE	228879	193669	45,8	18020	18870	51,2	247798	213235	46,3
	ITALIA	381896	346430	47,6	23238	25995	52,8	405134	372425	47,9
2013	NORD OVEST	47934	37450	43,9	1115	1547	58,1	49049	38997	44,3
	NORD EST	38651	33564	46,5	713	991	58,2	39364	34555	46,7
	CENTRO	76195	88787	53,8	3860	5345	58,1	80055	94132	54,0
	SUD E ISOLE	194322	159872	45,1	13927	14802	51,5	209208	175379	45,6
	ITALIA	357102	319673	47,2	19615	22685	53,6	376717	342358	47,6

Fonte: Elaborazioni Isfol 2014 su dati Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

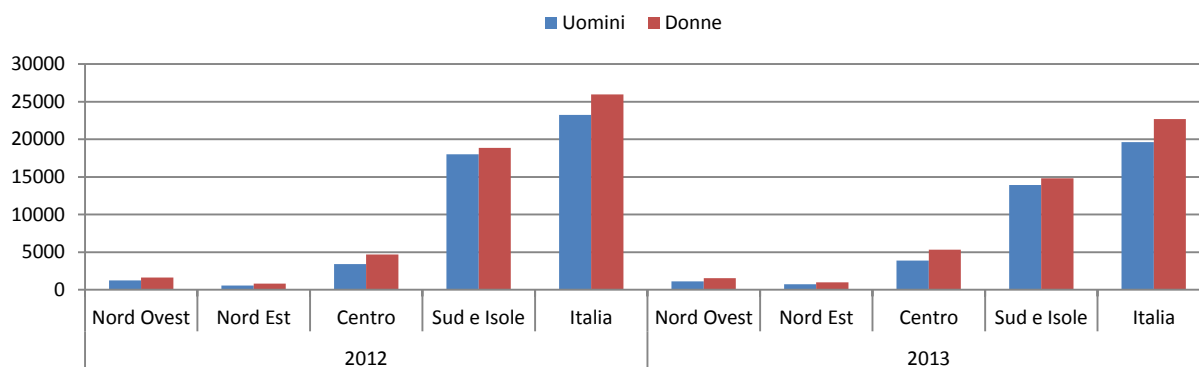
⁶⁵ Iscrizioni totali: prov. non rispondenti nel 2012: 11, di cui 6 al Nord est 3 al Sud 2 al Centro. Nel 2013: 8 di cui 6 al Sud 1 al Nord ovest e 1 al Centro. Iscrizioni con disabilità: prov. non rispondenti nel 2012: 12, di cui 6 al Nord est, 4 al Sud e 2 al Centro; nel 2013: 9 di cui 7 al Sud 1 al Nord ovest 1 al Centro. Iscrizioni ex art. 18 prov. non rispondenti, nel 2012: 12, di cui 6 al Nord est, 4 al Sud e 2 al Centro; nel 2013: 9 di cui 7 al Sud 1 al Nord ovest 1 al Centro.

Figura 40 - Iscritti con disabilità. Elenco unico provinciale (Art. 8) al 31.12 per genere e area territoriale, 2012-2013 (v.ass.)



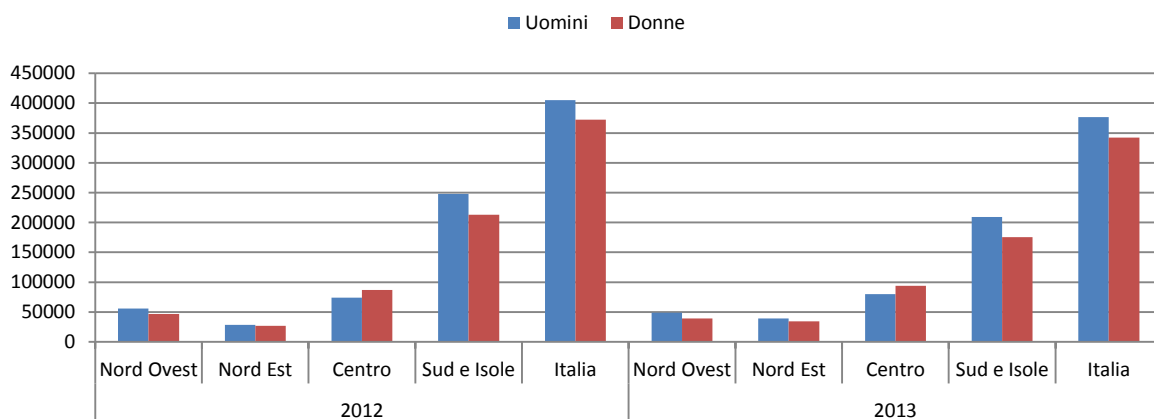
Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol 2012

Figura 41 - Iscritti ex art.18 elenco unico provinciale (Art. 8) al 31.12 per genere e area territoriale, 2012-2013 (v. ass.)



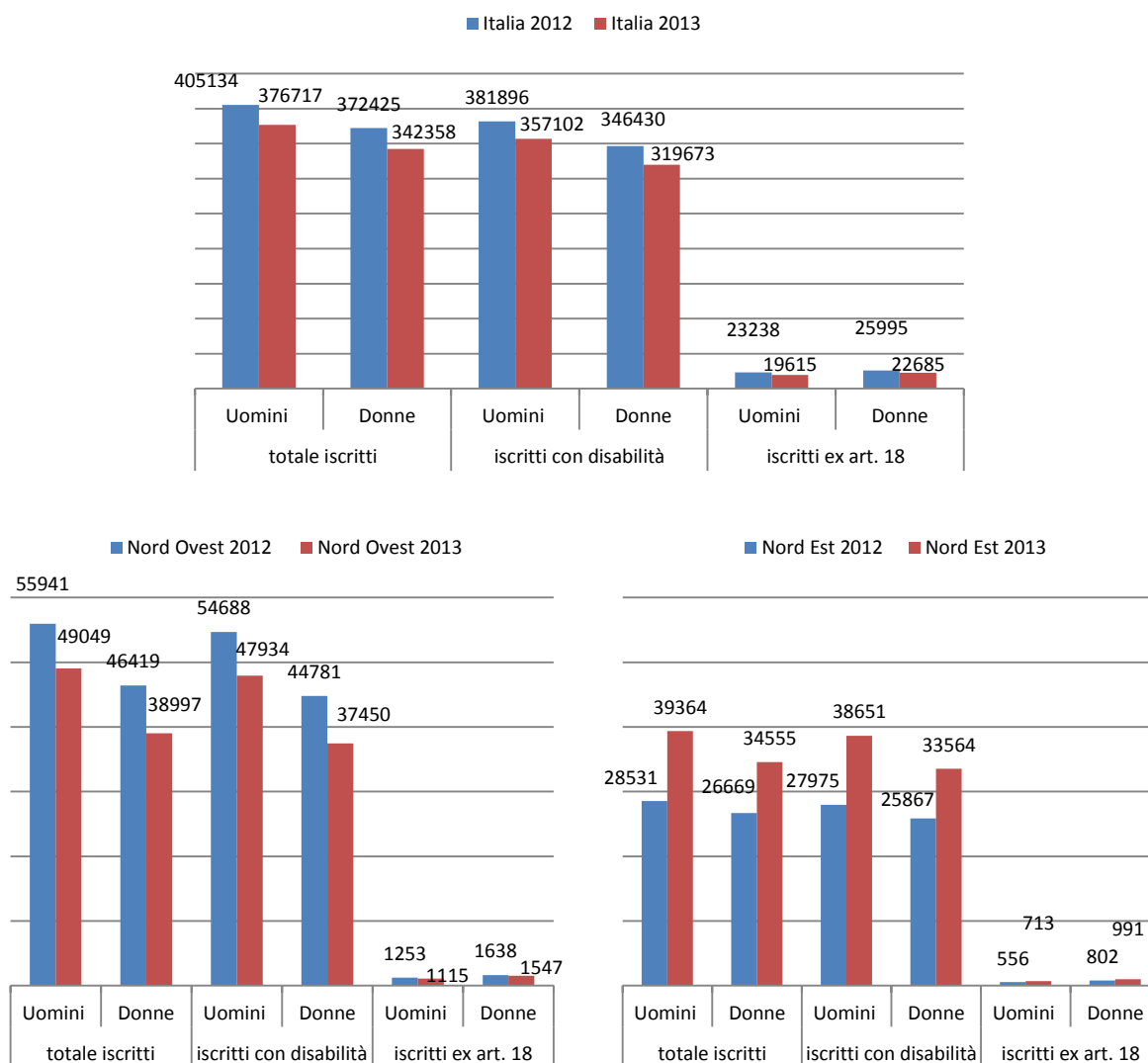
Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol 2014

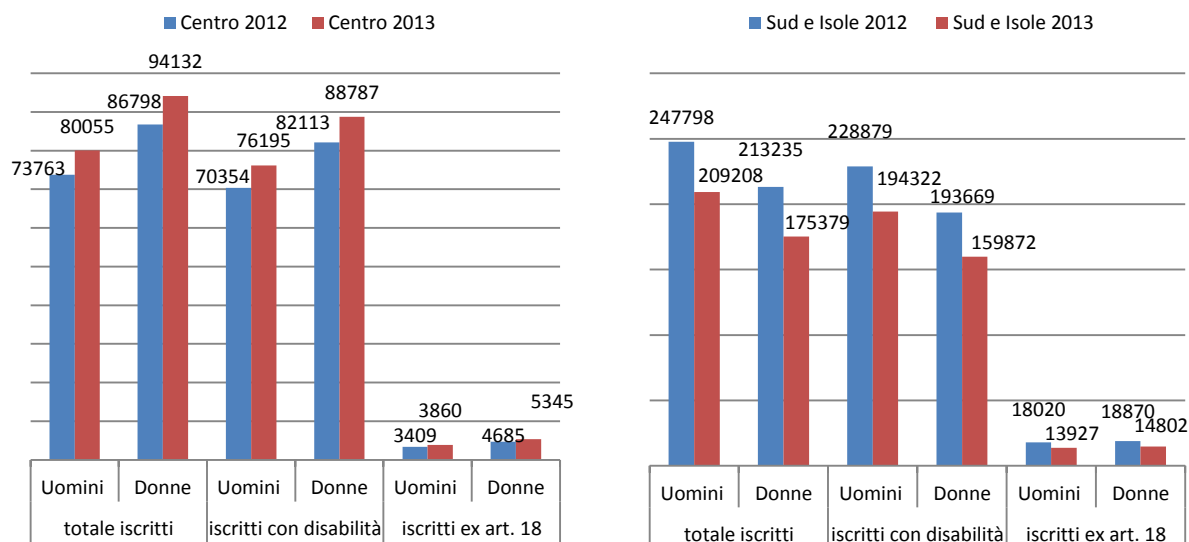
Figura 42 - Iscritti totali elenco unico provinciale (Art. 8) al 31.12 per genere e area territoriale, 2012-2013 (v.ass.)



Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol 2012

Figura 43 - Iscrizioni elenco unico provinciale (Art. 8) al 31 dicembre per genere e tipologia di iscrizione. Focus Italia e per aree territoriali. Anni 2012-2013 (v. ass.)





Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol 2014

Adottando come chiave di lettura principale l'area territoriale, l'analisi del biennio 2012-2013 in ottica di genere evidenzia quattro situazioni diverse.

a) Nord ovest. Stante che gli uomini restano preminenti in valore assoluto tra gli iscritti con disabilità, a fronte del generale calo delle iscrizioni, si registrano tuttavia incidenze di genere profondamente diverse a seconda della tipologia di iscrizione: considerando il totale delle iscrizioni (a motivo di disabilità ed ex art. 18) il calo di quelle maschili si attesta al 12% e quelle femminili al 16%. Ma è nelle iscrizioni con disabilità dove il differenziale di genere appare dirimpante: il 12% maschile contro il 42% femminile, ossia le iscrizioni femminili sono diminuite del 30% in più di quelle maschili. Nel caso delle iscrizioni ex art. 18 il calo di quelle femminili è del 5%, quello maschile è dell'11% quindi superiore al 50% di quelle femminili, tuttavia, stante le ridotte grandezze di partenza di questa tipologia di iscrizioni rispetto a quella per disabilità il fenomeno del crollo del 42% delle iscrizioni femminili appare più rilevante.

d) Sud e isole. Il Sud e isole continua a detenere il primato in valore assoluto di iscrizioni, prevalentemente di genere maschile nel caso delle iscrizioni per disabilità, con una leggera preminenza femminile in quelle ex art. 18. Il calo dal 2012 al 2013 si attesta mediamente intorno al 15% per gli uomini il 17% per le donne e non presenta rilevanti distinzioni di genere all'interno di entrambe le tipologie di iscrizioni.

b) Nord est. Pur restando sempre più numerosi gli uomini tra gli iscritti con disabilità e le donne tra le iscrizioni ex art. 18, il passaggio dal 2012 al 2013 segna un incremento delle iscrizioni, per uomini e per donne, ma in maniera più incisiva per gli uomini. Le iscrizioni maschili totali, infatti, crescono del 28% e quelle femminili del 23%, percentuale che si riproduce esattamente nel caso delle iscrizioni per disabilità e approssimativamente anche nel caso delle iscrizioni ex art. 18 (che aumentano del 22% per gli uomini e del 19% per le donne).

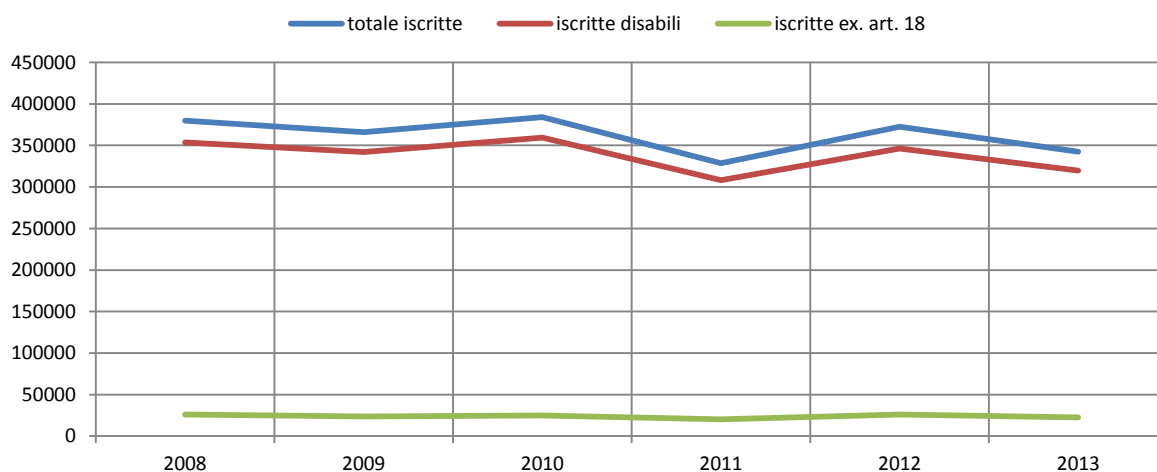
c) Centro. Il Centro, al pari del Nord est segnala una crescita delle iscrizioni nel biennio di riferimento. Pur mantenendo la peculiarità di presentare quote di iscritti di donne superiori a quelle maschili in tutte le tipologie di iscrizione, non presenta tuttavia una crescita differenziata per genere. Le iscrizioni totali di uomini e donne crescono entrambi dell'8%, dato che si riproduce anche nel caso specifico delle iscrizioni per disabilità, mentre nel caso delle iscrizioni ex art. 18, le iscrizioni di uomini e donne crescono del 12%.

La Figura 44 e la Figura 45 illustrano l'andamento delle sole iscrizioni femminili, distinte per tipologie di iscrizione, prima a livello nazionale e poi per area territoriale dal 2008 al 2013.

In sintesi, a livello nazionale si evidenzia un primo calo nel passaggio tra 2008 e 2009, una crescita nel 2010 ed una contrazione ben più forte della prima tra 2010 e 2011, anno in cui il volume di iscritte è tornato ad un valore riscontrabile solo prima del 2008. Nuovo picco al 2012 e calo al 2013.

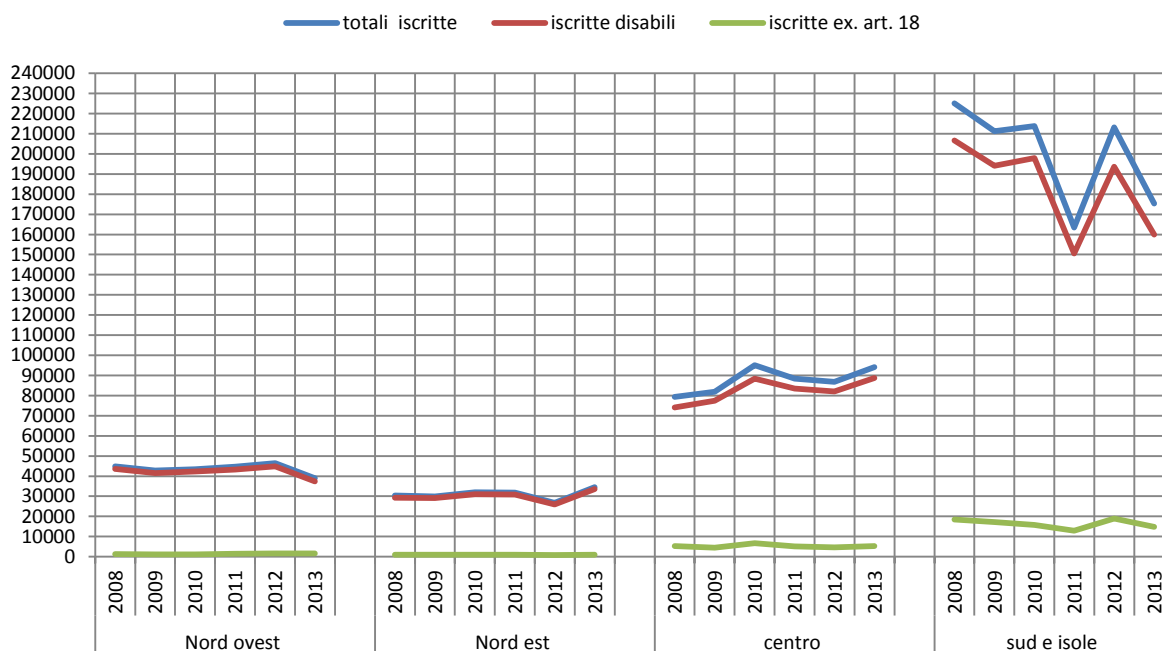
Meno soggetta a tale fluttuazione l'iscrizione ex art. 18 che nei ridotti valori assoluti presenta tuttavia una sostanziale costanza nel tempo.

Figura 44 - Andamenti iscrizioni femminili 'elenco unico provinciale (art. 8) al 31 dicembre a livello nazionale, per tipologia di iscrizione. Anni 2008-2013 (v. ass.)



Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol 2014

Figura 45 - Andamenti iscrizioni femminili 'elenco unico provinciale (art. 8) al 31 dicembre, per tipologia di iscrizione e area territoriale. Anni 2008-2013 (v. ass.)



Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol 2014

Il passaggio dall'analisi di livello nazionale a quello territoriale si avvale delle considerazioni già espresse per il biennio 2012-2013. La Figura 45 evidenzia, in primis, la consistenza numerica delle iscrizioni in valore assoluto. Il posizionamento verso l'alto delle curve di Sud e isole fornisce una misura del differenziale in termini numerici delle iscrizioni rispetto alle altre aree territoriali. In secondo luogo evidenzia differenti trend e diverse ampiezze delle fluttuazioni, ossia diverse entità dei cambiamenti intercorsi nel tempo.

In particolare:

- al Sud ed Isole, dove troviamo il maggior numero di iscrizioni rispetto alle altre aree del Paese, si riscontra lo stesso andamento negli anni evidenziato a livello nazionale;
- al Centro, seconda area per consistenza numerica delle iscrizioni dopo il Mezzogiorno, si registra una crescita progressiva tra 2008 e 2010 ed un calo nel passaggio al 2012 che, in ogni caso, mantiene il valore ad un livello superiore rispetto al quello del 2009, per poi segnare la ripresa al 2013.
- nel Nord Ovest e nel Nord Est, aree a più ridotto volume di iscrizioni, si riscontra un trend pressoché costante sino al 2011. Il biennio 2012-2013 invece segna la differenza, presentando un calo per il Nord ovest e una crescita per il Nord est.

5.1.2 LE ISCRIZIONI ALL'ELENCO UNICO PROVINCIALE (ART. 8) DURANTE L'ANNO IN OTTICA DI GENERE⁶⁶

⁶⁶ Il valore riferibile a "uomini" è ottenuto come differenziale tra i due valori forniti ("totale iscritti" e "di cui donne").

Le Figura 46, Figura 47 e Figura 48 mostrano in valori assoluti, le iscrizioni di uomini e donne agli elenchi provinciali avvenute durante l'anno, dal 1 gennaio al 31 dicembre, sia per il 2012 che per il 2013, con specifica attenzione al genere e all'area territoriale⁶⁷.

La Figura 49 fornisce per ogni area territoriale la fotografia dei flussi di iscrizioni per tutte le tipologie tra le due annualità.

Nel complesso, l'andamento delle iscrizioni durante l'anno riflette le caratteristiche enunciate per l'analisi dello stock di iscrizioni al 31.12, ossia:

- la netta preminenza della tipologia di iscrizioni a motivo di disabilità sulle iscrizioni ex art. 18 (93% contro il 7% del totale);
- la cristallizzazione della composizione di genere, all'interno delle due tipologie ossia, al netto delle variazioni registrate tra il 2012 e il 2013 e di alcune specificità territoriali, (v. oltre) le iscrizioni maschili a livello nazionale restano mediamente superiori a quelle femminili nel caso della tipologia di iscrizione per disabilità, mentre quelle femminili restano superiori a quelle maschili nel caso delle iscrizioni ex art. 18.
- diversamente dal dato di stock, le iscrizioni durante l'anno, invece, registrano una diversa distribuzione territoriale.

A livello nazionale si conferma anche durante l'anno un trend decrescente per entrambe le tipologie di iscrizioni con uno svantaggio maggiore imputabile alla componente femminile (-11% delle donne contro il 6% degli uomini sul totale delle iscrizioni, percentuale che si riproducono nel caso delle iscrizioni di persone con disabilità, mentre nel caso delle iscrizioni ex art. 18 il calo si attesta al 3,5 % per gli uomini e al 4,4 per le donne).

Tabella 39 - Iscritti all'elenco unico provinciale dal 1 gennaio al 31 dicembre per genere, area territoriale e tipologia di iscrizione. Anni 2012-2013 (v. ass. e %)

	Iscritti con disabilità			Iscritti ex art. 18			Totale iscritti		
	Uomini	Donne	% donne sul totale iscritti (U+D)	Uomini	Donne	% donne sul totale iscritti (U+D)	Uomini	Donne	% donne sul totale iscritti (U+D)
2012 NORD OVEST	12.149	8.419	40,9	245	278	53,2	12.394	8697	41,2
NORD EST	6.389	5.071	44,2	129	210	61,9	6.518	5281	44,8
CENTRO	8.407	6.964	45,3	437	394	47,4	8.844	7358	45,4
SUD E ISOLE	14773	12203	45,2	676	744	52,3	15.449	12947	45,6
ITALIA	41.718	32.657	43,9	1.487	1626	52,2	43.205	34.283	44,2
2013 NORD OVEST	9.767	6.480	39,9	230	215	48,3	9.997	6695	40,1
NORD EST	6.521	4.713	42,0	137	186	57,6	7.496	5560	42,6
CENTRO	8.532	7.133	45,5	428	471	52,4	8.960	7604	45,9

⁶⁷ Per iscrizioni con disabilità prov. Non risp. nel 2012 10, di cui 6 al nord est, 3 al sud, 1 al centro; nel 2013 prov. Non risp. 8, di cui 6 al sud 1 al nord ovest, 1 al nord est ; per iscrizioni ex art. 18 prov. Non risp. nel 2012 10, di cui 6 al nord est, 3 al sud, 1 al centro; nel 2013 prov. Non risp. 9, di cui 6 al sud 1 al nord ovest, 1 al nord est ,1 al centro; per iscrizioni totali prov. Non risp. nel 2012 10, di cui 6 al nord est, 3 al sud, 1 al centro; nel 2013 prov. Non risp. 9, di cui 6 al sud 1 al nord ovest, 1 al nord est ,1 al centro, Con specifico riferimento al dato di donne su totale iscritti prov. Non risp. nel 2012 10, di cui 6 al nord est, 3 al sud, 1 al centro; nel 2013 prov. Non risp. 10, di cui 6 al sud 1 al nord ovest, 1 al nord est ,2 al centro

SUD E ISOLE	13285	10090	43,1	640	682	51,5	13.925	10772	43,6
ITALIA	38.943	29.077	42,7	1.435	1554	52,0	40.378	30.631	43,1

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol 2014

A livello territoriale, anche i dati di flusso riproducono il modello duale, con Nord ovest e mezzogiorno in contrazione e nord est e centro in crescita.

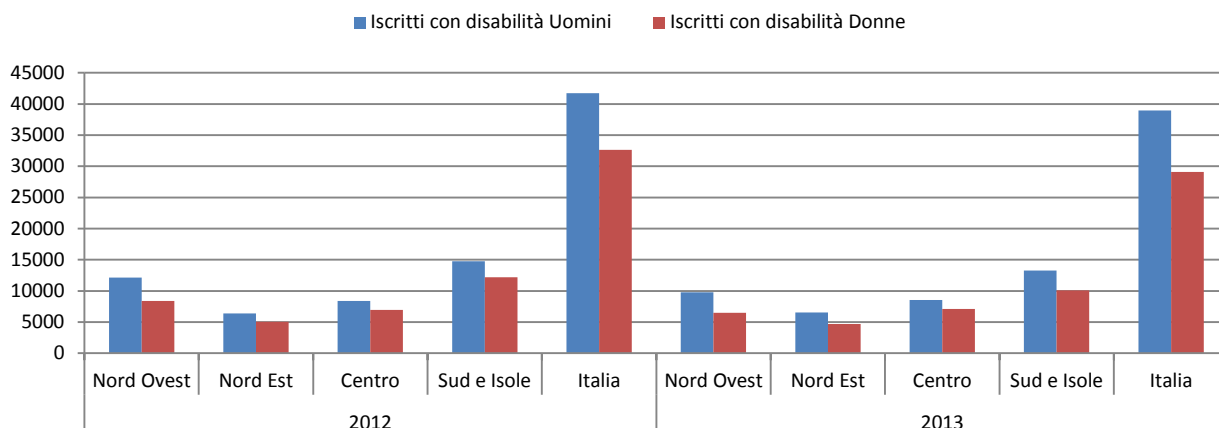
Nel Nord ovest le iscrizioni maschili sono prevalenti a motivo di disabilità e quelle femminili leggermente superiori nelle iscrizioni ex art. 18. Il calo delle iscrizioni tuttavia investe entrambi i generi. Le iscrizioni totalmente intese diminuiscono durante l'anno del 19% per gli uomini e del 23% delle donne, percentuale che si riproduce nel caso delle iscrizioni con disabilità, mentre il calo delle iscrizioni ex art. 18 è prevalentemente femminile (-22% contro il 6% maschile).

Nel Sud e isole il modello dicotomico tra prevalenza maschile nelle iscrizioni con disabilità e prevalenza femminile in quelle ex art. 18 si assottiglia sempre più nel tempo. Il calo dal 2012 al 2013 investe entrambi i generi ma in misura lievemente superiore per le donne (-17% tra quelle per disabilità, contro il 10% maschile) e nel caso ex art. 18 (8% contro il 5% maschile).

Il Nord est mostra durante l'anno un trend in crescita ma con comportamenti diversi per genere (+ 13% per gli uomini e + 5% per le donne).

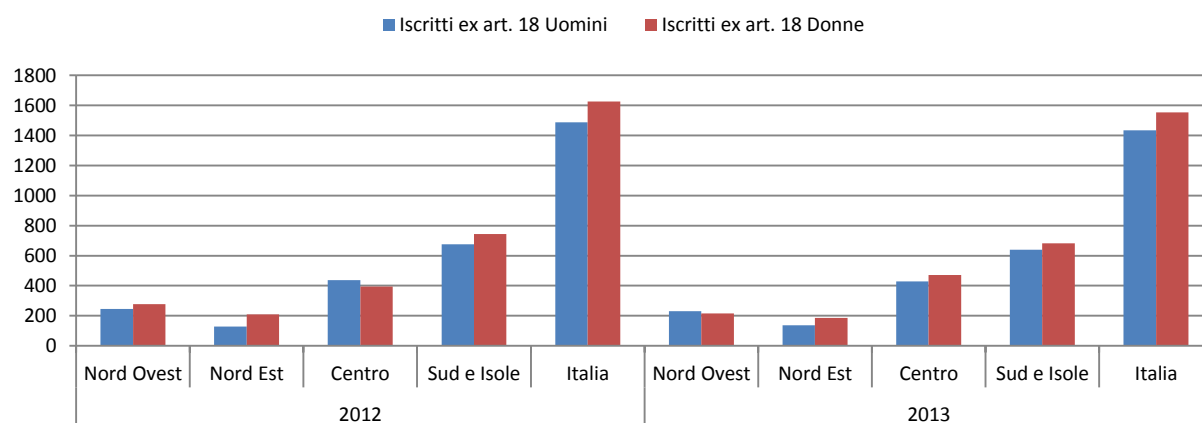
Il Centro mostra nel corso dell'anno un trend in leggera crescita sul totale (+3% per le donne +1% uomini), una proporzione sostanzialmente rispettata anche dalla specifica tipologia di iscrizioni per disabilità, mentre le iscrizioni ex art. 18 vedono un calo maschile del 2% contro un aumento femminile del 16%.

Figura 46 - Iscritti con disabilità elenco unico provinciale dal 1 gennaio al 31 dicembre per genere e area territoriale. Anni 2012-2013 (v. ass.)



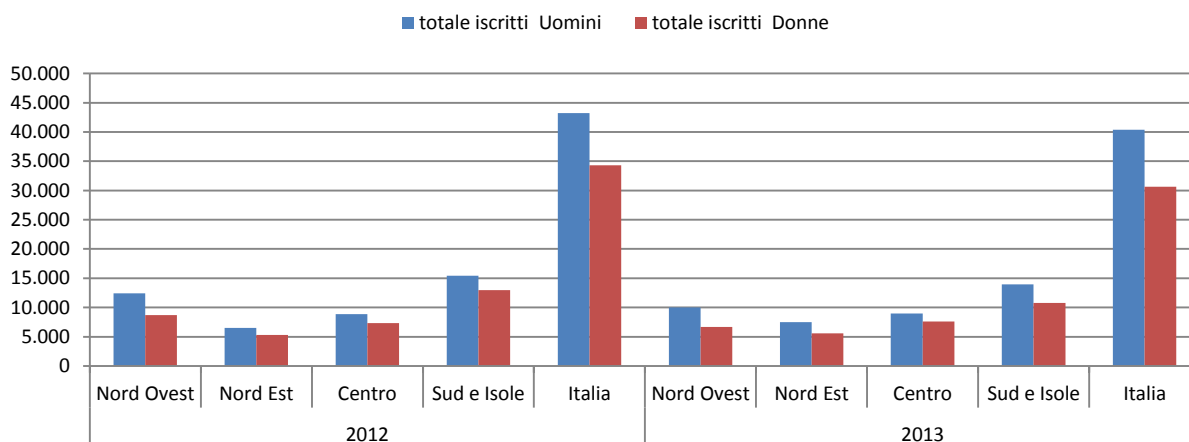
Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol 2014

Figura 47 - Iscritti ex art.18 elenco unico provinciale dal 1 gennaio al 31 dicembre per genere e area territoriale. Anni 2012-2013 (v. ass.)



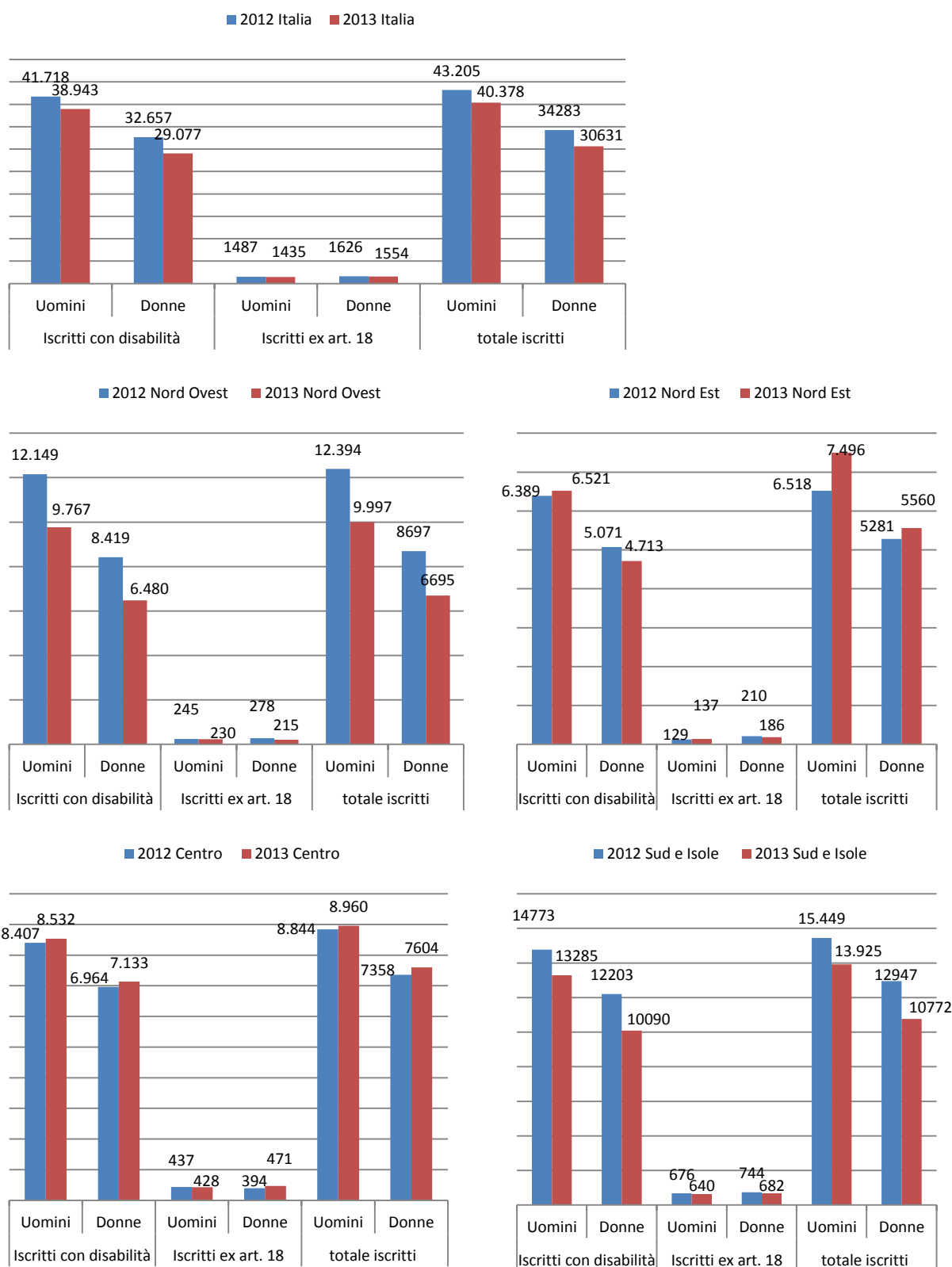
Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol 2014

Figura 48 - Iscritti totali elenco unico provinciale dal 1 gennaio al 31 dicembre per genere e area territoriale. Anni 2012-2013 (v. ass.)



Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol 2014

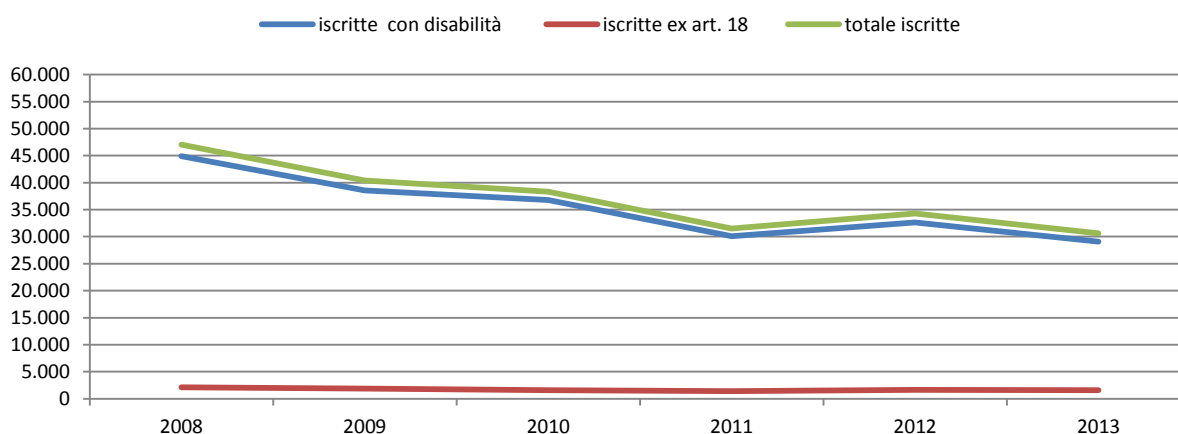
Figura 49 - Iscritti elenco unico provinciale dal 1 gennaio al 31 dicembre per genere, area territoriale e tipologia di iscrizione. Anni 2012-2013 (v. ass.)



Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol 2014

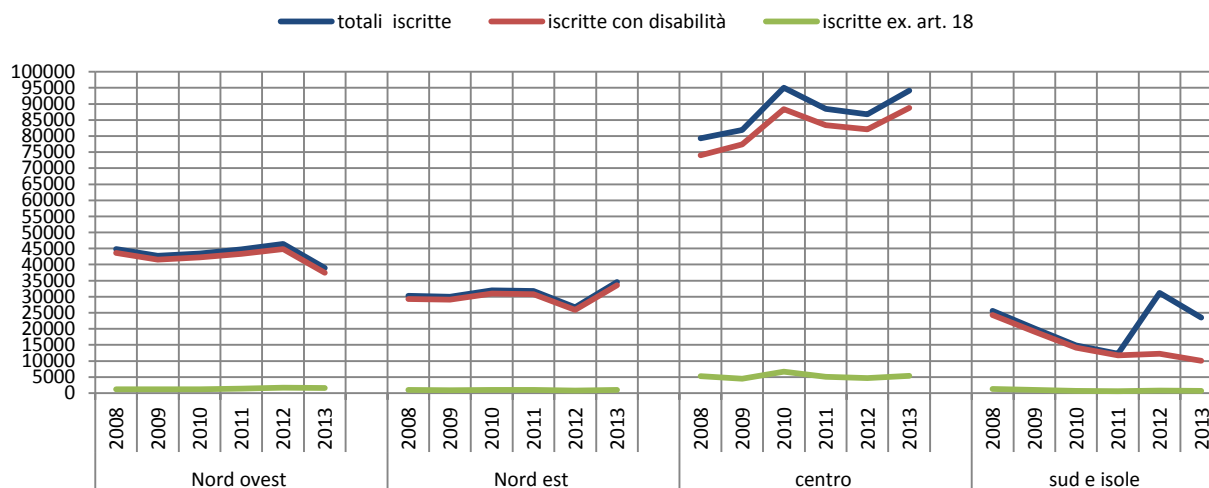
L'andamento delle sole iscrizioni femminili totali - e specularmente di quelle con disabilità - registrate durante l'anno dal 2008 al 2013 - a fronte di una sostanziale stabilità delle iscrizioni ex art. 18, rivela un andamento decrescente dal 2008 al 2011, la risalita nel 2012 e una fase di decrescita nel 2013, che riporta i valori leggermente al di sotto dei dati di partenza.

Figura 50 - Andamenti iscrizioni femminili elenco unico provinciale (art. 8) durante l'anno per tipologia di iscrizione Italia. Anni 2008 -2013 (v. ass.)



Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol 2014

Figura 51 - Andamenti iscrizioni femminili all'elenco unico provinciale (art. 8) durante l'anno per tipologia di iscrizione e area territoriale. Anni 2008 - 2013 (v. ass.)



Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol 2014

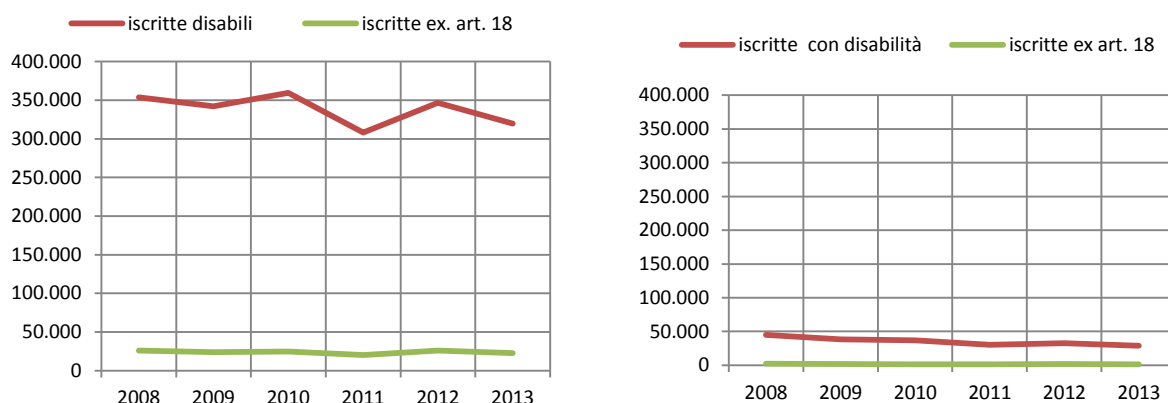
Questa analisi a livello di singola area territoriale evidenzia due elementi:

- in termini di valori assoluti delle iscrizioni femminili durante l'anno, per tutto il sessennio considerato il Centro è l'area più attiva, seguita dal Nord ovest, Nord est ed infine Sud e isole.
- l'andamento tra le varie annualità è profondamente diverso per ogni area. Il Sud è l'area presenta escursioni notevoli, picchi accentuati in alto e in basso, ma è l'unica area che riproduce in linea di massima il trend registrato su base nazionale; il Nord ovest è l'area con la maggiore stabilità nei flussi, che non presentano escursioni particolarmente

rilevanti tra le diverse annualità. Il modello che presenta dal 2008 al 2013 non è tuttavia quello illustrato in sede nazionale, ma presenta un trend altalenante sino al 2011 per poi registrare una crescita nel 2012 e la caduta nel 2013, che riporta i valori al di sotto di quelli di partenza; il Nord est, presenta invece un trend in crescita sino al 2010, il picco in calo al 2011 e il tentativo di ripresa, altalenante dal 2012 al 2013; il Centro presenta un andamento crescente sino al 2010, per poi registrare il calo nel 2012 e la ripresa nel 2013.

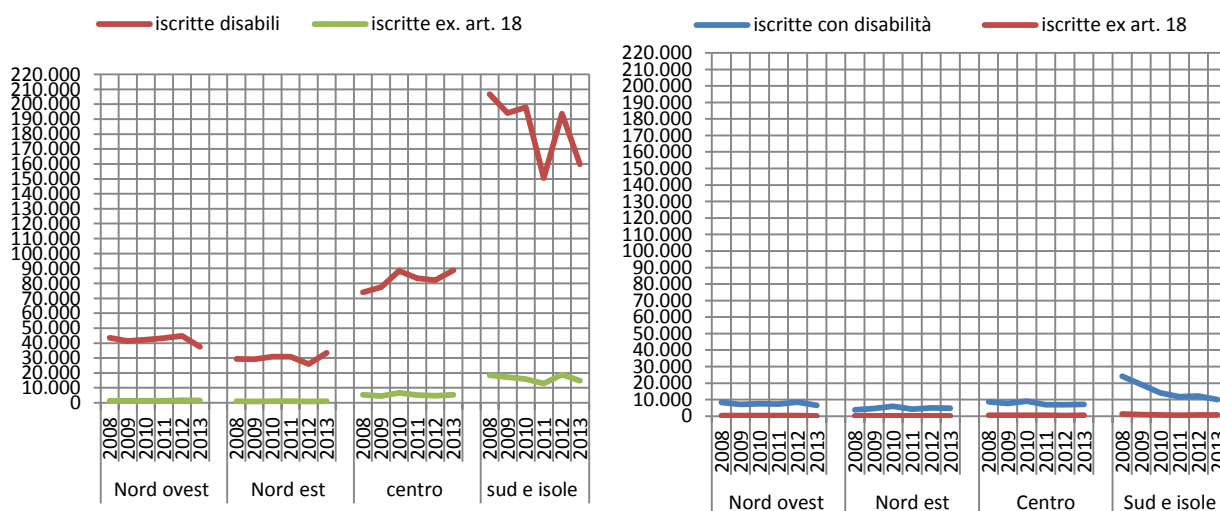
Le Figura 52 e Figura 53, raffrontano per quanto possibile, i dati relativi alle iscrizioni femminili come stock e come flusso a livello nazionale e territoriale.

Figura 52 - Raffronto Stock iscrizioni femminili al 31 dicembre di ogni anno e flusso iscrizioni femminili durante l'anno in Italia. Anni 2008 -2013 (v. ass.)



Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol 2014

Figura 53 - Raffronto Stock iscrizioni femminili al 31 dicembre e flusso iscrizioni femminili durante l'anno, per area territoriale. Anni 2008 -2013 (val. %)



Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol 2014

5.2 GLI AVVIAMENTI⁶⁸

Analogamente a quanto anticipato per le iscrizioni, l'analisi di genere del fenomeno degli avviamenti, mira a evidenziare l'incidenza di genere dei processi previsti dalla legge 68/99. Pertanto, pur nella diversità delle tipologie di avviamento previste e nella peculiarità delle convenzioni, le informazioni vengono presentate in un unico prospetto, in cui il criterio accomunante è l'essere strumento di avviamento, che presenta un'incidenza di genere specifica rispetto al suo bacino di riferimento.

A) AVVIAMENTI DONNE CON DISABILITÀ⁶⁹

Gli avviamenti al lavoro di uomini e donne con disabilità vengono effettuati in misura differente nelle diverse aree del Paese, ma con una tendenza uniforme nel corso del biennio: i valori riferiti agli uomini sono sempre più elevati di quelli delle donne, in tutte le aree geografiche.

I dati su base nazionale mostrano come le donne rappresentino il 41,5% degli avviamenti realizzati nel 2012 che scendono al 40,5% nel 2013 (Tabella 40). La prevalente modalità utilizzata per uomini e donne è la richiesta nominativa seguita dalla Convenzione di programma.

Tabella 40 - Avviamenti di persone con disabilità per genere, tipologia di avviamento e gender gap in Italia. Anni 2012 - 2013 (v. ass. e %)

	2012				2013			
	Donne	Uomini	% donne sul totale	Gender gap %	Donne	Uomini	% donne sul totale	Gender gap %
TOTALE AVVIAMENTI	7.941	11.173	41,5	29	7.453	10.842	40,7	31
RICHIESTA NOMINATIVA	3.457	4.714	42,3	27	3.158	4.436	41,6	29
CONVENZIONE DI PROGRAMMA	3.111	4.386	41,5	29	2.910	4.160	41,2	30
CHIAMATA NUMERICA	602	1.026	37	41	357	754	32,1	53
CONVENZIONE DI INTEGRAZIONE	412	578	41,6	29	342	562	37,8	39
CONVENZIONE ART. 14	119	193	38,1	38	79	140	36,1	44
CONVENZIONE ART. 12BIS	13	42	23,6	69	23	33	41,1	30
CONVENZIONE ART. 12	0	0	-	0	1	2	-	50

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol 2014

Il calo degli avviamenti tra le due annualità a livello nazionale è generalizzato, ma colpisce in maniera più acuta le donne (i cui avviamenti diminuiscono complessivamente del 6% contro il 3% degli uomini).

Il calo non è tuttavia uniforme per tutte le tipologie di avviamento. Sempre su base nazionale nel caso di avviamenti femminili, a risentire maggiormente la contrazione è la chiamata numerica (il cui impiego diminuisce del 40%) e la convenzione ex art. 14 (che

⁶⁸ Il valore riferibile a "uomini" è ottenuto come differenziale tra i due valori forniti ("totale iscritti" e "di cui donne").

⁶⁹ % Prov. Non rispondenti 2012: per Totale avviamenti 8,2% dato Italia, 12, 2 Sud e isole, 27,3 Nord est. Per tutte le tipologie, dato Italia 9,1%; 27,3% Nord est, 4,5% Centro, 7,3% al Sud e isole. Prov. Non rispondenti al 2013 per: Totale avviamenti 16,4% dato Italia, 39 Sud e isole, 4,5 Nord est, 4 Nord ovest. Per tutte le tipologie, dato Italia 9,1%; 8% Nord ovest, 4,5% Nord est, 4,5% Centro, 14,6% Sud e isole.

cala del 34%). Segue la convenzione di integrazione (-17%) e la richiesta nominativa (-9%). In controtendenza, per gli inserimenti delle donne, appare l'aumento dell'impiego della convenzione art.12 bis, che, pur nei ridotti valori assoluti, aumenta del 43%. Nel caso degli avviamenti maschili, a risentire del più contenuto calo in valore assoluto sono tutte le tipologie di avviamento, ma in primis la convenzione ex art. 14 che diminuisce del 27%, seguita dalla chiamata numerica (-26 %) e dalla convenzione ex art. 12 bis (21%).

Una misurazione interessante dei cambiamenti intervenuti tra le due annualità nella composizione di genere dei fenomeni è data dal gender gap, ossia la differenza percentuale tra i valori riferibili a uomini e donne per lo stesso item – in questo caso gli avviamenti. L'aumento di questa misura differenziale testimonia che la variazioni intercorse tra le due annualità, siano esse in positivo o in negativo, non sono state equamente distribuite tra i due generi. Infatti, ad esempio, considerando il gender gap come misura della differenza negli avviamenti tra uomini e donne a livello nazionale si nota che al 2012 è del 29% e nel 2013 del 31%. Quindi il gender gap è aumentato, mentre gli avviamenti in valore assoluto sono diminuiti. E questo perché la diminuzione avvenuta ha riguardato in misura più rilevante uno dei due termini del raffronto, in questo caso le donne. Le tipologie di avviamento che presentano un gender gap più ampio della media sono nel 2012 la chiamata numerica e la convenzione 12bis e nel 2013 la chiamata numerica. Tuttavia confrontando le due annualità si evince che questo differenziale aumenta per tutte le tipologie ad eccezione della convenzione art. 12 bis (in cui si dimezza), segno di come tutte le variazioni intercorse non abbiano interessato nella stessa misura gli uomini e le donne.

Da un punto di vista territoriale, le donne avviate in tutte le tipologie nel 2012 sono state una quota stabile intorno al 42,43% del totale sia nel 2012 che nel 2013, ad eccezione del Sud e isole ove tale quota è stata inferiore. Nel passaggio dal 2012 al 2013, gli avviamenti femminili totali calano del 6% contro il 3% maschile e, al pari degli uomini, calano in tutte le aree territoriali ad eccezione del Nord est dove si registra un incremento del 34% delle donne e del 37% degli uomini. Nelle altre aree territoriali si va dal Nord ovest che perde il 37% di donne avviate contro il 31% degli uomini al Centro (-11% di donne e -7% di uomini). In apparente controtendenza il Sud che perde il 14% di avviamenti femminili contro il 21% di quelli maschili.

Tabella 41 - Avviamenti totali persone con disabilità per genere, area territoriale e gender gap. Anni 2012 - 2013 (v. ass. e %)

	2012				2013			
	Donne	Uomini	% donne sul totale U+D	gender gap %	Donne	Uomini	% donne sul totale U+D	gender gap %
NORD OVEST	3024	4001	43	24	1905	2752	41	31
NORD EST	1957	2599	43	25	2948	4123	42	28
CENTRO	1892	2549	43	26	1684	2372	42	29
SUD E ISOLE	1068	2024	35	47	916	1595	36	43
ITALIA	7.941	11.173	42	29	7.453	10.842	41	31

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol 2014

Tabella 42 - Avviamenti persone con disabilità per genere, area territoriale e tipologia di avviamento. Anni 2012 e 2013 (v. ass. e %)

		2012			2013		
		Donne	Uomini	% donne sul totale	Donne	Uomini	% donne sul totale
NORD OVEST	TOTALE AVVIAMENTI	3024	4001	43	1905	2752	41
	RICHIESTA NOMINATIVA	1437	1877	43	957	1340	42
	CONVENZIONE DI PROGRAMMA	1173	1505	44	752	1104	41
	CHIAMATA NUMERICA	110	175	39	58	102	36
	CONVENZIONE DI INTEGRAZIONE	213	296	42	53	98	35
	CONVENZIONE ART. 14	89	144	38	49	79	38
	CONVENZIONE ART. 12BIS	2	4	33	2	2	50
	CONVENZIONE ART. 12	0	0	0	1	0	100
NORD EST	CONVENZIONE						
		2012			2013		
		Donne	Uomini	% donne sul totale	Donne	Uomini	% donne sul totale
	TOTALE AVVIAMENTI	1957	2599	43	2948	4123	42
	RICHIESTA NOMINATIVA	1018	1238	45	1223	1508	45
	CONVENZIONE DI PROGRAMMA	674	880	43	1071	1421	43
	CHIAMATA NUMERICA	114	252	31	122	330	27
	CONVENZIONE DI INTEGRAZIONE	129	191	40	211	352	37
CENTRO	CONVENZIONE ART. 14	22	38	37	22	53	29
	CONVENZIONE ART. 12BIS	0	0	0	0	4	0
	CONVENZIONE ART. 12	0	0	0	0	1	0
		2012			2013		
		Donne	Uomini	% donne sul totale	Donne	Uomini	% donne sul totale
	TOTALE AVVIAMENTI	1892	2549	43	1684	2372	42
	RICHIESTA NOMINATIVA	593	764	44	509	776	40
SUD E ISOLE	CONVENZIONE DI PROGRAMMA	820	1248	40	789	1120	41
	CHIAMATA NUMERICA	219	252	46	99	144	41
	CONVENZIONE DI INTEGRAZIONE	33	38	46	36	51	41
	CONVENZIONE ART. 14	0	0	0	0	0	0
	CONVENZIONE ART. 12BIS	0	13	0	0	6	0
	CONVENZIONE ART. 12	0	0	0	0	1	0
		2012			2013		
		Donne	Uomini	% donne sul totale	Donne	Uomini	% donne sul totale
	TOTALE AVVIAMENTI	1068	2024	35	916	1595	36
	RICHIESTA NOMINATIVA	409	835	33	469	812	37
	CONVENZIONE DI PROGRAMMA	820	1248	40	789	1120	41
	CHIAMATA NUMERICA	159	347	31	78	178	30
	CONVENZIONE DI INTEGRAZIONE	37	53	41	42	61	41
	CONVENZIONE ART. 14	8	11	42	8	8	50
	CONVENZIONE ART. 12BIS	11	25	31	21	21	50
	CONVENZIONE ART. 12	0	0	0	0	0	0

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol 2014

Vediamo in Tabella 42 come questa situazione per ogni area territoriale si declini per tipologia di avviamento.

Applicando l'analisi del gender gap al totale di avviamenti su base territoriale si evince che l'area territoriale in cui il differenziale è più elevato per le due annualità è il Mezzogiorno, anche se in calo tra le due annualità.

Pertanto il Sud e isole appare la realtà in cui per ogni anno si registra la più bassa percentuale di avviamenti femminili e il più alto valore di gender gap proprio perché esiste una rilevante differenza tra i volumi di avviamenti di uomini e donne. E tra le due annualità i cambiamenti intercorsi testimoniano il consolidarsi di questo trend.

La richiesta nominativa pur confermandosi essere la prima modalità di avviamento per uomini e donne, tuttavia, nel passaggio dal 2012 al 2013 rivela un calo generale (-9% per le donne, -6% per gli uomini), con diversi effetti di genere nelle diverse aree territoriali. Per quanto riguarda le donne, subisce un calo nel Nord ovest (-33%) e nel Centro, (-14%) mentre cresce nel Nord est (+20%) e nel Sud (+15%). Nel caso degli uomini al crollo nel Nord ovest (-29%) segue l'incremento del 22% nel Nord est.

La chiamata numerica tra il 2012 e il 2013 registra un calo del 41% per le donne contro il 27% degli uomini. La decrescita avviene in tutte le aree territoriali (il Centro e il Sud perdono oltre il 50% degli avviamenti di donne, rispettivamente il 43 e 49% degli uomini: il Nord ovest il 47% delle donne e il 42% degli uomini). Fa eccezione il Nord est dove invece la sua applicazione cresce del 7% per le donne e ben del 31% per gli uomini.

La convenzione di programma registra un calo simile per uomini e donne su base nazionale (rispettivamente -5% e -6%), con esiti diversi a livello territoriale, ma con differenze di genere non particolarmente significative. Nel Nord ovest perde il 36% di donne e il 27% di uomini e nel Sud il 33% di donne e il 32% di uomini. Cresce invece per entrambi i generi di circa il 60% nel Nord est.

La convenzione di integrazione mostra un calo a livello nazionale del 17% per le donne e del 3% per gli uomini. Ma a determinare questo risultato medio concorre la performance molto negativa del Nord ovest (dove perde il 75% delle donne e il 67% degli uomini) a cui però si associa la crescita per uomini e donne in tutte le altre aree (nel Nord est + 64% delle donne e +84% degli uomini; nel Sud +15% di uomini e donne e nel Centro + 9% di donne e del 34% di uomini).

Tra le altre tipologie di convenzione, tutte in calo, emerge per valori assoluti di riferimento la convenzione ex art. 14, che su base nazionale perde il 34% di avviamenti femminili e il 27% di quelli maschili, ma su base territoriale rappresenta una modalità di incremento del 40% degli avviamenti, tuttavia solamente maschili.

Nel complesso quindi, nel Nord ovest, a fronte di una prevalenza maschile negli avviamenti in tutte le tipologie, si registra un calo degli avviamenti per uomini e donne ma più incisivo per gli uomini, su tutte le tipologie di avviamento ma principalmente nella richiesta nominativa, seguita dalla convenzione di programma.

Nel Nord est a fronte di una prevalenza maschile negli avviamenti in tutte le tipologie, dal 2012 al 2013 si registra un incremento per uomini e donne, ma più rilevante per gli uomini, su tutte le tipologie di avviamento, con particolare rilevanza della convenzione di programma e quindi della richiesta nominativa.

Al Centro, sempre in una condizione di prevalenza di avviamenti maschili si registra un calo sensibilmente più incisivo per le donne, che si concentra prevalentemente nella chiamata numerica. Per gli uomini, è la convenzione di programma a registrare la diminuzione maggiore seguita dalla chiamata numerica. In leggera controtendenza,

sempre per gli uomini, la richiesta nominativa e la convenzione di integrazione che registrano incrementi.

Nel Sud e isole, la condizione di prevalenza maschile negli avviamenti è anche la condizione di maggiore svantaggio relativo. Il calo generale degli avviamenti incide ovviamente in modo rilevante sugli uomini, principalmente in relazione all'istituto della chiamata numerica e poi della convenzione di programma. Per le donne invece all'interno del calo generale si segnala una crescita della richiesta nominativa e sensibilmente della convenzione art.12 bis.

Tabella 43 - Avviamenti lavorativi persone con disabilità (esclusi ex art.18), di cui donne, presso aziende con meno di 15 dipendenti e quindi non soggette ad obbligo ex legge 68/99 dal 1 gennaio al 31 dicembre. Anni 2012-2013 (v. ass. e %)

		2012			2013		
		Donne	Uomini	% donne sul totale	Donne	Uomini	% donne sul totale
NORD-OVEST	RICHIESTA NOMINATIVA	121	361	25,1	121	201	37,6
	CONVENZIONE	114	177	39,2	69	130	34,7
	ITALIA	235	538	30,4	190	331	36,5
NORD-EST	RICHIESTA NOMINATIVA	123	212	36,7	198	264	42,9
	CONVENZIONE	61	88	40,9	87	169	34
	ITALIA	184	300	38	371	549	40,3
CENTRO	RICHIESTA NOMINATIVA	37	46	44,6	40	68	37
	CONVENZIONE	49	81	37,7	67	134	33,3
	ITALIA	110	170	39,3	116	215	35
SUD	RICHIESTA NOMINATIVA	66	213	23,7	101	143	41,4
	CONVENZIONE	70	104	40,2	42	63	40
	ITALIA	169	306	35,6	145	210	40,8
Totale	RICHIESTA NOMINATIVA	347	832	29,4	460	676	40,5
	CONVENZIONE	294	450	39,5	265	496	34,8
	ITALIA	675	1.337	33,5	825	1.302	38,8

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol 2014

Nell'ambito degli avviamenti al lavoro delle donne con disabilità, occorre prestare particolare attenzione a quanto avvenuto presso le aziende non soggette all'obbligo ex Legge 68/99 dal 1 gennaio al 31 dicembre. Dalla Tabella 43 si evince come questi avviamenti rappresentino una controtendenza al generale calo registrato nelle aziende obbligate, con particolari differenze di genere.

A livello nazionale, si registra un incremento degli avviamenti di donne di circa il 18% imputabile prevalentemente all'utilizzo della richiesta nominativa, mentre l'istituto della convenzione è in diminuzione. Situazione diversa per gli uomini che invece segnalano un calo degli avviamenti tra le due annualità di circa il 3% per i quali invece l'istituto della convenzione in leggera crescita fornisce un piccolo argine.

A livello territoriale la situazione è diversa per genere e tipologia di avviamento. Il Nord ovest segue il modello del collocamento obbligatorio. Un calo rilevante degli avviamenti di uomini (-40%) e donne (-20%), per gli uomini in entrambe le tipologie, per le donne prevalentemente nell'istituto della convenzione. Nel Nord est invece la crescita degli avviamenti avviene per entrambi i generi (+50% femminili, +45% maschili) in entrambe le tipologie di avviamento.

Il Centro segue lo stesso trend in crescita, ma con una rilevanza degli uomini maggiore (+21% contro il 5% delle donne) in entrambe le tipologie di avviamento, in primis la convenzione.

Il Sud invece attesta un calo generale degli avviamenti, prevalentemente maschili (-31% contro il - 14% delle donne) su tutte le tipologie, mentre nel caso delle donne si registra un effetto contenimento operato dall'aumento del 35% degli avviamenti per richiesta nominativa.

B) AVVIAMENTI DONNE EX ART. 18⁷⁰

Tabella 44 - Avviamenti lavorativi ex art.18 per genere, area territoriale e tipologia di avviamento. Anni 2012-2013 (v. ass. e %)

		2012			2013		
		Donne	Uomini	% Donne Sul Totale	Donne	Uomini	% Donne Sul Totale
CHIAMATA NUMERICA	NORD-OVEST	22	29	43	25	55	31
	NORD-EST	33	30	52	41	19	68
	CENTRO	12	39	24	24	27	47
	SUD E ISOLE	53	52	50	30	40	43
	ITALIA	120	150	44	120	141	46
RICHIESTA NOMINATIVA	NORD-OVEST	66	55	55	44	54	45
	NORD-EST	83	56	60	147	93	61
	CENTRO	44	66	40	73	119	38
	SUD E ISOLE	50	91	35	65	116	36
	ITALIA	243	268	48	329	382	46
TOTALE	NORD-OVEST	88	84	51	69	109	39
	NORD-EST	116	86	57	188	112	63
	CENTRO	56	105	35	97	146	40
	SUD E ISOLE	103	143	42	95	156	38
	ITALIA	363	418	46	449	523	46

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol 2014

Le donne avviate all'interno di questa categoria rappresentano su base nazionale il 46% del totale, quota rimasta stabile tra le due annualità, nonostante le variazioni nei totali di riferimento. Nel 2012 questa presenza era superiore al 50% (quindi a quella maschile)

⁷⁰ Prov. Non rispondenti 2012, 42 di cui 8 al Nord ovest, 13 al Nord est, 7 al Centro e 14 al Sud e isole. Prov. Non rispondenti 2013, 39 di cui 9 al Nord ovest, 8 al Nord est, 5 al Centro e 17 al Sud e isole.

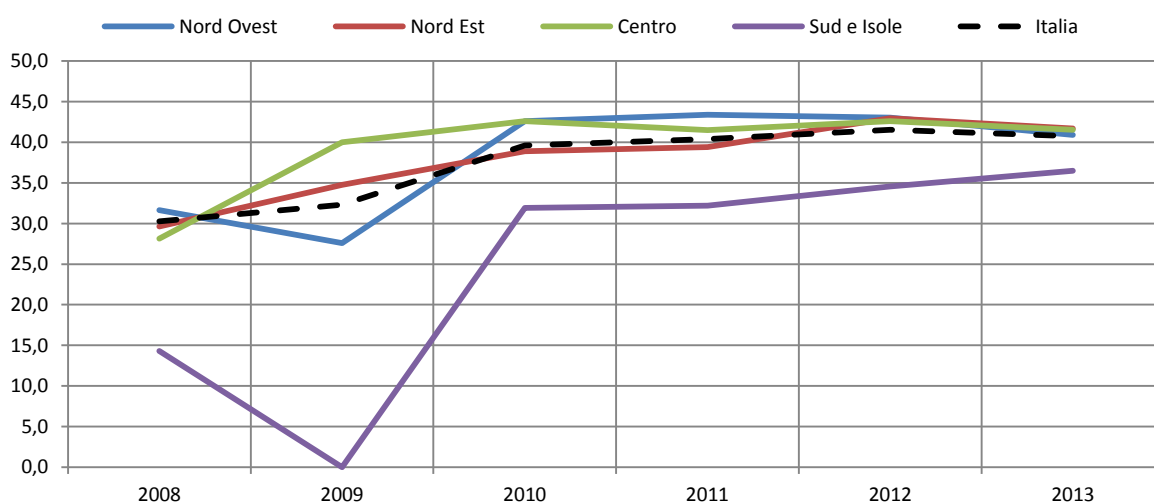
nel Nord ovest e nel Nord est, mentre il Centro presentava la percentuale più ridotta (35%). Nel 2013 il calo generalizzato ha portato a contrazioni in tutte le aree territoriali, ad eccezione del Nord est, unico caso in cui questa percentuale è cresciuta arrivando a oltre il 60%. Rispetto alle tipologie di avviamento non si registrano tra le due annualità forti caratterizzazioni di genere rispetto alla modalità di avviamento di queste percentuali. Diverso il caso dell'analisi di cosa è accaduto tra il 2012 e il 2013 in ottica comparativa.

Dal 2012 al 2013, su base nazionale, aumentano gli avviamenti ex art. 18 di circa il 20% dato imputabile all'istituto della richiesta nominativa con alcune differenze di genere. Gli uomini presentano un incremento in valore assoluto maggiore e su tutte le aree territoriali. Le donne registrano un incremento più contenuto dato il calo registrato nel Nord ovest. La chiamata numerica appare in calo per uomini e donne su tutto il territorio nazionale.

C) GLI AVVIAMENTI DI DONNE 2008-2013

Guardando alla percentuale di avviamenti di donne, indipendentemente dalla tipologia, su base nazionale nel sessennio 2008-2013 si evidenzia un trend discontinuo. I valori di partenza del 2008, segnalano una media nazionale del 30%, al di sopra della quale si collocava solo il Nord ovest e molto al di sotto il Sud (con un 50% in meno circa di avviamenti). Il 2009 ha rappresentato un anno di divaricazione, sia in termini di rilevazione sia di assetto territoriale a confronto con la crisi economica ed occupazionale. Pertanto ha visto il Sud fuoriuscire dai rispondenti, la media nazionale scendere, e il Centro iniziare il suo trend sostanzialmente positivo agli avviamenti femminili che manterrà, salvo il leggero calo del 2011. Il Nord ovest vive invece una forte discontinuità tra il 2009 e il 2010, mantenendo la costanza nel 2011 ove il resto d'Italia cala, ma iniziando il calo tra il 2012 e 2013 che investirà tutto il territorio nazionale, ad eccezione del Sud in leggera ascesa.

Figura 54 - Avviamenti donne con disabilità - % sul totale dei rispondenti, per area geografica. Anni 2008-2013



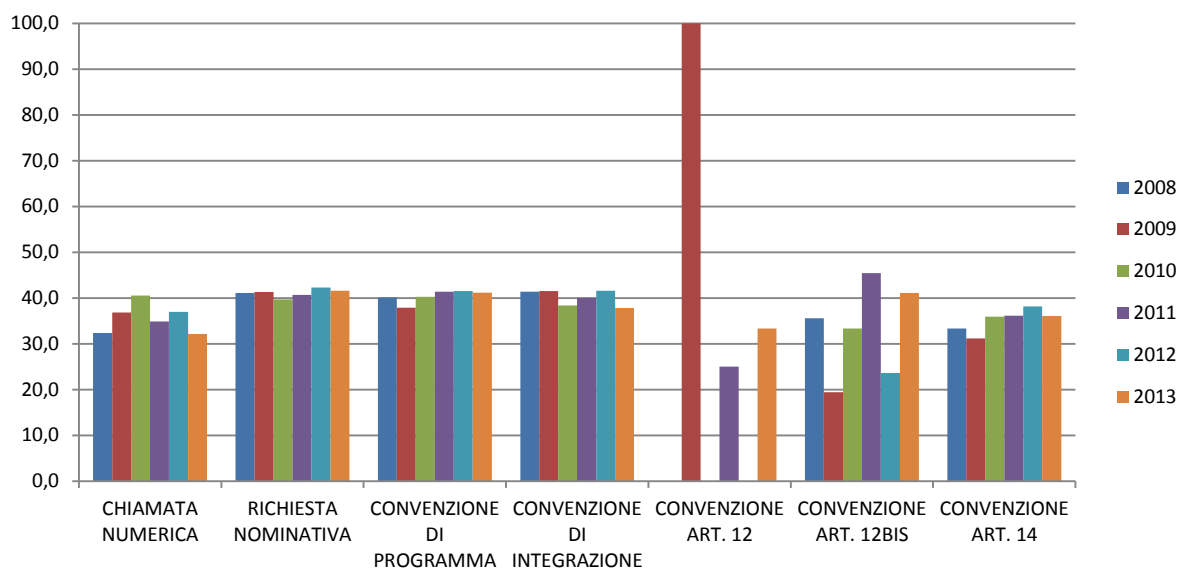
Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol 2014

Da un punto di vista della tipologia di avviamento delle donne (Figura 55), per la cui dimensione in valori assoluti si rimanda alla descrizione degli avviamenti e degli

avviamenti per genere, la richiesta nominativa e la convenzione di programma – pur nei differenti valori assoluti di avviati, rappresentano i due strumenti meno suscettibili alle variazioni congiunturali annuali. La chiamata numerica, segna il picco nel 2010 ma scende nel 2012 ai valori di partenza.

Tra le diverse tipologie di convenzione, quella più suscettibile a variazione è la 12 bis, mentre la convenzione ex art. 14 progressivamente presenta un leggero recupero come strumento di avviamento.

Figura 55 - Avviamenti donne con disabilità, % sul totale dei rispondenti per tipologia di avviamento. Anni 2008-2013



Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol 2014

La situazione diacronica per tipologia di avviamento ed area territoriale è riportata in Tabella 45.

Tabella 45 - Donne avviate sul totale per area geografica e tipologia di avviamento. Anni 2008 – 2013. (val. %)

Tipologia avviamento	Area geografica	2008	2009	2010	2011	2012	2013
CHIAMATA NUMERICA	NORD OVEST	39,0	38,0	36,4	35,4	38,6	36,3
	NORD EST	32,5	36,5	42,5	31,3	31,1	27,0
	CENTRO	32,8	40,7	44,2	38,3	46,5	40,7
	SUD E ISOLE	28,9	33,4	38,2	36,0	31,4	30,5
	ITALIA	32,4	36,8	40,5	34,9	37,0	32,1
RICHIESTA NOMINATIVA	NORD OVEST	43,0	46,6	43,8	43,2	43,4	41,7
	NORD EST	45,8	46,5	42,8	42,3	45,1	44,8
	CENTRO	41,1	37,5	41,5	40,5	43,7	39,6
	SUD E ISOLE	29,3	28,4	27,0	30,3	32,9	36,6
	ITALIA	41,1	41,3	39,7	40,7	42,3	41,6
CONVENZIONE DI PROGRAMMA	NORD OVEST	42,7	41,9	42,7	44,6	43,8	40,5
	NORD EST	40,5	43,0	36,6	38,0	43,4	43,0
	CENTRO	42,1	45,3	43,6	42,9	39,7	41,3
	SUD E ISOLE	30,9	32,8	35,9	33,2	37,1	36,7
	ITALIA	40,2	37,9	40,3	41,4	41,5	41,2
CONVENZIONE DI INTEGRAZIONE	NORD OVEST	40,5	34,9	37,7	44,7	41,8	35,1
	NORD EST	40,5	46,4	38,9	38,9	40,3	37,5
	CENTRO	42,1	27,5	38,0	39,7	46,5	41,4
	SUD E ISOLE	16,2	36,5	38,8	36,3	41,1	40,8
	ITALIA	41,4	41,5	38,4	40,1	41,6	37,8
CONVENZIONE ART. 12	NORD OVEST	-	-	-	-	-	100,0
	NORD EST	-	100,0	-	-	-	0,0
	CENTRO	-	-	-	28,6	-	0,0
	SUD E ISOLE	-	-	0,0	-	-	-
	ITALIA	-	100,0	0,0	25,0	-	33,3
CONVENZIONE ART. 12BIS	NORD OVEST	-	-	-	-	33,3	50,0
	NORD EST	-	-	0,0	57,1	-	0,0
	CENTRO	40,9	37,5	55,6	41,7	0,0	0,0
	SUD E ISOLE	32,4	14,3	0,0	-	30,6	50,0
	ITALIA	35,6	19,4	33,3	45,5	23,6	41,1
CONVENZIONE ART. 14	NORD OVEST	27,8	32,7	35,1	32,0	38,2	38,3
	NORD EST	38,5	30,6	32,8	41,8	36,7	29,3
	CENTRO	-	-	-	-	-	-
	SUD E ISOLE	-	28,6	50,0	-	42,1	50,0
	ITALIA	33,3	31,2	35,9	36,2	38,1	36,1
TOTALE AVVIAMENTI	NORD OVEST	42,5	43,2	42,6	43,4	43,0	40,9
	NORD EST	42,2	43,9	38,9	39,4	43,0	41,7
	CENTRO	41,1	40,7	42,6	41,5	42,6	41,5
	SUD E ISOLE	30,0	30,1	31,9	32,2	34,5	36,5
	ITALIA	39,9	40,4	39,6	40,4	41,5	40,7

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol 2014

5.3 LE RISOLUZIONI⁷¹

Le risoluzioni di rapporti di lavoro dei lavoratori con disabilità nelle due annualità prese in esame (Tabella 46) evidenziano, a livello nazionale, una contrazione in termini di valori assoluti, che tuttavia mantiene pressoché inalterata la percentuale di donne coinvolte (43%). L'istituto maggiormente interessato dalle risoluzioni è il contratto di inserimento – (maggiormente diffuso tra le donne anche per le agevolazioni connesse) seguito dal contratto a tempo determinato e dalle altre tipologie. Dalle diverse tipologie contrattuali a confronto, non si rileva tuttavia una funzione di argine del contratto a tempo indeterminato, che in alcuni casi appare soggetto a risoluzioni al pari di altre tipologie più flessibili.

A livello di singola area territoriale la situazione è divergente. Nel Nord ovest nel 2012 le risoluzioni femminili si concentravano nel tempo determinato (dove erano superiori a quelle degli uomini) e nei contratti di inserimento (in cui erano la quasi totalità). Nel 2013, si assiste ad un maggiore estensione del fenomeno, in particolare al contratto di apprendistato dove le risoluzioni femminili sono il 45% del totale), le altre tipologie flessibili (43%) e anche il tempo indeterminato che poco si discosta (42,5). Pertanto tra le due annualità si assiste a livello generale al calo per entrambi i generi, che origina la diminuzione della quota femminile di 1% circa.

Nel Nord est, nel 2012 la quota di risoluzioni femminili al 42% era concentrata in primis sui contratti di inserimento (60 % del totale) e a poca distanza dalle altre tipologie. Al 2013 mentre le risoluzioni maschili calano leggermente, quelle femminili aumentano e la quota di risoluzioni sale di 3 punti percentuali, ascrivibili prevalentemente al contratto di inserimento, e alla crescita delle risoluzioni per tempo indeterminato.

Il Centro al 2012 presenta una quota di risoluzioni femminili del 44% divise secondo la tipologia citata. Al 2013, la quota di risoluzioni scende leggermente, ma questo calo (relativo) si innesta su un trend in aumento per uomini e per donne. Al Sud le risoluzioni femminili al 40% nel 2012 sembrano scendere notevolmente al 2013 (33%) secondo un trend comune anche agli uomini, ma in questo ambito va valutato il peso delle province non rispondenti (circa il 44%).

La situazione del quadriennio 2010-2013 sia a livello nazionale con evidenza delle singole tipologie contrattuali, sia con riferimento alle situazioni delle aree territoriali è riportata in Figura 56 e in Tabella 47.

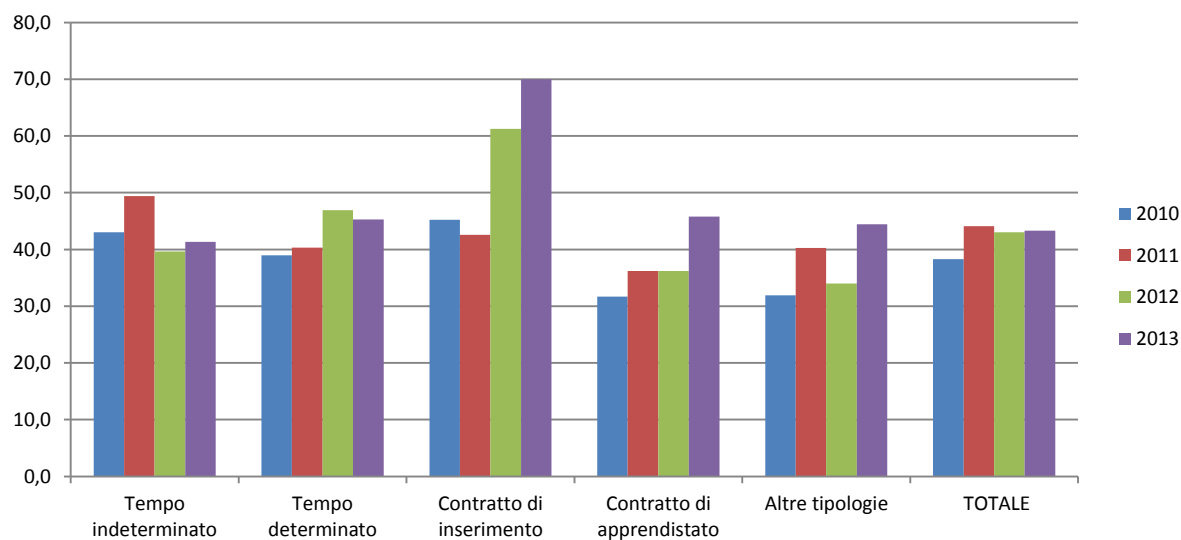
⁷¹ Il valore riferibile a "uomini" è ottenuto come differenziale tra i due valori forniti ("totale iscritti" e "di cui donne"). Per il 2012 province rispondenti sul totale 81,8% , di cui 77,3% nel Nord ovest ,68,2 nel Nord est, 81,8 al Centro , 65,9% al Sud. Al 2013 sul totale 81,8%, di cui 52% nel Nord ovest ,81,8 nel Nord est, 77,3 al Centro , 56,1% al Sud.

Tabella 46 - Risoluzione rapporti di lavoro persone con disabilità per genere, area geografica e tipologia contrattuale. Anni 2010- 2013 (v. ass. e val. %)

	NORD-OVEST			NORD-EST			CENTRO			SUD			Totale		
	Uomini	Donne	% donne per tipologia	Uomini	Donne	% donne per tipologia	Uomini	Donne	% donne per tipologia	Uomini	Donne	% donne per tipologia	Uomini	Donne	% donne per tipologia
2012															
TEMPO INDETERMINATO	588	369	38,6	905	549	37,8	269	211	44,0	404	292	42,0	2166	1421	39,6
TEMPO DETERMINATO	786	816	50,9	656	560	46,1	178	144	44,7	333	207	38,3	1953	1727	46,9
CONTRATTI DI INSERIMENTO	1	9	90,0	8	12	60,0	3	4	57,1	7	5	41,7	19	30	61,2
CONTRATTI DI APPRENDISTATO	25	9	26,5	14	12	46,2	15	11	42,3	13	6	31,6	67	38	36,2
ALTRE TIPOLOGIE	129	51	28,3	21	21	50,0	13	11	45,8	2	2	50,0	165	85	34,0
ITALIA	1529	1254	45,1	1604	1154	41,8	478	381	44,4	759	512	40,3	4370	3301	43,0
2013															
TEMPO INDETERMINATO	427	317	42,6	888	658	42,6	184	120	39,5	164	76	31,7	1663	1171	41,3
TEMPO DETERMINATO	326	292	47,2	636	521	45,0	287	245	46,1	91	50	35,5	1340	1108	45,3
CONTRATTI DI INSERIMENTO	0	2	100,0	5	11	68,8	1	1	50,0	0	0	0,0	6	14	70,0
CONTRATTI DI APPRENDISTATO	12	10	45,5	20	18	47,4	12	9	42,9	1	1	50,0	45	38	45,8
ALTRE TIPOLOGIE	33	25	43,1	27	29	51,8	24	14	36,8	1	0	0,0	85	68	44,4
ITALIA	798	646	44,7	1576	1237	44,0	508	389	43,4	257	127	33,1	3139	2399	43,3

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol 2014

Figura 56 - Risoluzioni di contratti a donne per tipologia. Anni 2010- 2013 (val. %)



Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol 2014

Tabella 47 - Quota % risoluzioni di contratti a donne per tipologia e area geografica 2010- 2013

		NORD OVEST	NORD EST	CENTRO	SUD E ISOLE	TOTALE
2010	TEMPO INDETERMINATO	37,0	46,1	43,2	41,5	43,0
	TEMPO DETERMINATO	37,4	37,5	47,7	34,7	39,0
	CONTRATTO DI INSERIMENTO	62,5	45,2	80,0	23,8	45,2
	CONTRATTO DI APPRENDISTATO	41,7	30,0	35,0	27,6	31,7
	ALTRE TIPOLOGIE	24,4	46,0	26,9	19,0	31,9
	ITALIA	37,2	36,8	45,3	37,0	38,3
2011	TEMPO INDETERMINATO	54,1	47,4	46,2	33,3	49,4
	TEMPO DETERMINATO	37,4	37,5	47,1	53,4	40,3
	CONTRATTO DI INSERIMENTO	47,1	40,9	50,0	33,3	42,6
	CONTRATTO DI APPRENDISTATO	57,1	47,4	22,2	0,0	36,2
	ALTRE TIPOLOGIE	39,8	39,3	43,3	0,0	40,3
	ITALIA	46,4	41,2	45,6	44,7	44,1
2012	TEMPO INDETERMINATO	38,6	38,6	44,0	42,0	39,6
	TEMPO DETERMINATO	50,9	50,9	44,7	38,3	46,9
	CONTRATTI DI INSERIMENTO	90,0	90,0	57,1	41,7	61,2
	CONTRATTI DI APPRENDISTATO	26,5	26,5	42,3	31,6	36,2
	ALTRE TIPOLOGIE	28,3	28,3	45,8	50,0	34,0
	ITALIA	45,1	45,1	44,4	40,3	43,0
2013	TEMPO INDETERMINATO	42,6	42,6	39,5	31,7	41,3
	TEMPO DETERMINATO	47,2	47,2	46,1	35,5	45,3
	CONTRATTI DI INSERIMENTO	100,0	100,0	50,0	0,0	70,0
	CONTRATTI DI APPRENDISTATO	45,5	45,5	42,9	50,0	45,8
	ALTRE TIPOLOGIE	43,1	43,1	36,8	0,0	44,4
	ITALIA	44,7	44,7	43,4	33,1	43,3

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol 2014

ALLEGATO 1**IL SISTEMA DI INDAGINE E LE FONTI INFORMATIVE****I. LE FONTI INFORMATIVE REGIONALI E PROVINCIALI**

La rilevazione sullo stato di attuazione della normativa sul collocamento mirato consente di acquisire alcune indicazioni sulle dotazioni a disposizione informatiche e di archiviazione degli uffici competenti per la gestione dei considerevoli volumi di dati. Su tali informazioni, infatti, si basano molti dei servizi per la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa nel mondo del lavoro delle persone con disabilità.

Nel dettaglio, si è indagato il ricorso ad applicativi informatici dedicati a supportare le attività principali del servizio di collocamento, ovvero l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e la possibilità per gli utenti (soggetti con disabilità e imprese) di interagire con gli uffici stessi.

Nel corso del biennio 2012 - 2013 si assiste ad un incremento delle province che dichiarano l'utilizzo di sistemi informativi di raccolta dati su domanda e offerta di lavoro regolati dalla Legge 68/99 (Tabella 48). La gestione delle informazioni tramite sistemi informativi attivati nel 2013 viene effettuata da 67 servizi per il collocamento mirato (erano 62 nel 2011), con sistemi di archiviazione che riguardano datori di lavoro, persone con disabilità o entrambe le categorie di utenza. Sono 30, invece, le province che, concentrate prevalentemente nel Sud Italia, dichiarano di non disporre di un sistema informativo sul collocamento delle persone con disabilità.

Tabella 48 - Adozione da parte dei modelli provinciali di un sistema informativo di raccolta dati su domanda e/o offerta di lavoro in materia di collocamento mirato, per area geografica. Anni 2012-2013 (v. ass.)

	Sistema informativo non adottato	Raccolta informazioni su domanda e offerta	Raccolta informazioni solo su domanda	Raccolta informazioni solo su offerta	Province non rispondenti
2012					
NORD OVEST	8	16	1	0	0
NORD EST	3	13	0	0	6
CENTRO	5	12	1	2	2
SUD	16	15	2	2	6
ITALIA	32	56	4	4	14
2013					
NORD OVEST	8	14	1	0	2
NORD EST	3	17	0	1	1
CENTRO	5	13	1	2	1
SUD	14	15	1	2	9
ITALIA	30	59	3	5	13

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol 2014

La finalità di sostenere il processo di mediazione tra domanda e offerta di lavoro viene dichiarata da 48 province nel 2013, ma solo in 21 casi i sistemi sono predisposti per una interoperabilità con sistemi informativi di altri servizi territoriali (Tabella 49). L'accesso on line da parte degli utenti, inoltre, rappresenta una opzione segnalata in un ristretto

numero di casi per le persone con disabilità (9 casi nel 2013) e lievemente più frequente per le aziende (20 province).

Tabella 49 - Sistemi informativi provinciali. Caratteristiche di funzione, accessibilità, interscambio dati. Anni 2012-2013 (v. ass.)

		Il sistema informativo ha finalità di permettere l'incontro tra domanda e offerta di lavoro?			E' previsto l'interscambio informativo con altri servizi territoriali?			La raccolta e la modifica dei dati relativi alle persone disabili iscritte può essere effettuata on line dai singoli utenti?			La raccolta e la modifica dei dati relativi ai datori di lavoro può essere effettuata on line dai datori di lavoro?		
		Si	No	MR	Si	No	MR	Si	No	MR	Si	No	MR
2012	NORD OVEST	5	11	9	8	7	10	2	12	11	7	7	11
	NORD EST	3	10	9	3	10	9	1	12	9	4	9	9
	CENTRO	5	9	8	5	8	9	0	13	9	3	10	9
	SUD	5	10	26	6	10	25	2	14	25	4	13	24
	ITALIA	18	40	52	22	35	53	5	51	54	18	39	53
2013	NORD OVEST	11	4	10	8	7	10	2	13	10	5	10	10
	NORD EST	14	4	4	4	14	4	3	14	5	6	11	5
	CENTRO	13	3	6	4	12	6	1	15	6	6	10	6
	SUD	10	7	24	5	11	25	3	14	24	3	14	24
	ITALIA	48	18	44	21	44	45	9	56	45	20	45	45

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol 2014

II. NOTE METODOLOGICHE SU RILEVAZIONE E PROVINCE RISPONDENTI 2012 - 2013

Anche per gli anni 2012 e 2013 l'ISFOL – Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori – ha continuato a monitorare i flussi informativi, finalizzati alla redazione della VII Relazione al Parlamento.

A tal fine, per la rilevazione dei dati relativi al biennio considerato è stata adottata la metodologia Cawi, già introdotta nelle precedenti indagini, che si è confermata quale utile strumento per garantire la celerità dell'indagine. Difatti, tale sistema, facilita l'accessibilità agli strumenti di rilevazione da parte dei responsabili dei servizi competenti a livello provinciale, mediante pagine web con schede di inserimento guidate. In tal modo, è stata inoltre assicurata l'archiviazione dei dati su un data base in rete, consultabile in qualunque momento da parte dell'ISFOL (per tutte le province) e delle Regioni (per le Province di propria competenza).

Il sistema di rilevazione, a partire dall'annualità 2012, è stato modificato utilizzando un sistema misto basato su tecnologie "open-source" in ambiente LAMP (Linux, Apache, MySql e PHP).

E' stato quindi creato un applicativo composto di due parti:

- la prima per la gestione degli accessi e delle informazioni anagrafiche delle province e delle regioni, con una sezione dedicata alla validazione dei dati, in questo applicativo è stata abilitata una sezione dedicata all'amministratore di sistema per il controllo dei rientri;
- la seconda si basa su un applicativo denominato "LimeSurvey" (rel. 2.0), tale procedura ha fornito notevoli vantaggi nella fase di realizzazione del questionario.

Per quanto riguarda i dati è stato possibile fornire all'utenza i dati delle rilevazioni precedenti (2011) per le verifiche e le integrazioni necessarie.

Per la rilevazione 2012, è da notare che, in via sperimentale, sono state applicate condizioni nella compilazione delle schede tali che per alcune province, evidentemente non dotate di "hardware" adeguato, i tempi di accesso e visualizzazione delle schede sono stati particolarmente lenti. Il problema è stato poi risolto nella rilevazione 2013, per la quale sono state previste anche delle modifiche a livello di domanda.

L'applicativo che si occupa della rilevazione è stato suddiviso in pagine (con massimo 3 domande) per facilitare la compilazione ed è stata fornita la possibilità di rientrare più volte nel questionario per modifiche o aggiunte successive.

Per ogni domanda, dove necessario, sono stati impostati dei controlli per "aiutare" gli utenti alla compilazione. Inoltre è stato fornito un "help-desk" via mail per risolvere problematiche che si sono verificate nel corso delle rilevazioni.

La rilevazione è stata svolta secondo il seguente schema:

1. invio di mail alle regioni con istruzioni, codici di accesso e richiesta di inviare alle proprie province le istruzioni per la partecipazione al monitoraggio;
2. invio di mail alle province da parte delle regioni, con relativi codici di accesso alla compilazione via web;
3. accesso alle schede da parte delle regioni;
4. accesso alle schede da parte delle province;
5. compilazione e chiusura schede da parte delle province;
6. validazione delle schede provinciali da parte delle regioni.

III. LE PROVINCE RISPONDENTI

La Tabella 50 mostra il numero di province per le quali non sono pervenuti i dati dalle rilevazioni relative alle annualità 2012 e 2013: nello specifico, non sono disponibili i dati di 8 province per il 2012 e di 5 province per il 2013.

Per il 2012 le province che non hanno partecipato all'indagine sono Verona, Vicenza, Belluno, Venezia, Padova, Potenza, Matera e Vibo Valentia mentre per il 2013 le province non rispondenti sono Potenza, Matera, Reggio Calabria, Crotone e Vibo Valentia.

Preme rilevare che non avendo imposto vincoli rigidi al sistema di rilevazione al fine di permettere ai responsabili incaricati alla compilazione di poter inserire il maggior numero di informazioni disponibili, il numero dei non rispondenti varia in base alle sezioni del questionario e quindi non sempre (e solo) quello sopra indicato.

Tabella 50 - Province per le quali non sono pervenute informazioni relativamente al monitoraggio sullo stato di attuazione della Legge 68/99. Anni 2012-2013

Anno 2012			Anno 2013		
N. province		N. Province per le quali non sono pervenute informazioni	N. province		N. Province per le quali non sono pervenute informazioni
NORD OVEST	25	0	25		0
NORD EST	22	5	22		0
CENTRO	22	0	22		0
SUD	41	3	41		5
ITALIA	110	8	110		5

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Elaborazioni Isfol 2014

Un altro aspetto che è necessario puntualizzare riguarda domande per le quali è stato richiesto un valore totale e la classificazione di questo in aggregati. Poteva essere sufficiente richiedere i valori disaggregati per poi riaggregarli. Tuttavia, non in tutti i contesti provinciali gli uffici competenti hanno raggiunto un dinamismo organizzativo e un livello informatico adeguato che permette di reperire i dati disaggregati; pertanto, si è preferito lasciare la possibilità di inserire nella maggior parte degli item del questionario sia il dato totale che l'eventuale sottoclassificazione.

Per tale motivo, quindi, in alcune circostanze, i calcoli statistici a livello nazionale o classificati per macro area evidenziano incongruenze tra i dati totali e la somma dei dati parziali. Per questo, nelle elaborazioni si è preferito comunicare, laddove ritenuto necessario, l'informazione sul numero di mancate risposte provinciali.